Supplemento ordinario n. 3 alla "Gazzetta Ufficiale" n. 16 del 21 gennaio 1953

Spedizione in abbonamento postale

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Mercoledì, 21 gennaio 1953** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3790.

Trasferimento all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano di terreni di proprietà di Baldi Luigi e Giuseppe di Antonio, in comune di Ravenna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 69;

Visti i piani particolareggiati di espropriazione compilati dall'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, nei confronti di Baldi Luigi e Giuseppe di Antonio, per i terreni ricadenti nel comune di Ravenna (provincia di Ravenna);

Considerato che i sunnominati hanno presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dallo esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla

base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dallo esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 11 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta

Art. 1.

Sono approvati i piani particolareggiati di espropriazione compilati dall'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, nei confronti di Baldi Luigi e Giuseppe di Antonio, relativi ai terreni ricadenti nel comune di Ravenna (provincia di Ravenna), per una superficie di ettari 2563.77.34, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 70, *foglio* 149. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Baldi Luigi e Giuseppe, fratelli di Antonio, per le rispettive quote di una metà per ciascuno (piani n. 283/1 e 284/1), in Ravenna, trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 69.

1° CORPO A

(*Partita* 189 *Sezione Ravenna*)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	SUPERFICIE are	SUPERFICIE centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
Trattorale	2	2	—	Pascolo.	II	11	44	10	388,99
Id.	2	3	—	Id..	II	9	77	70	332,42
Id.	2	4	—	Id..	II	0	29	00	9,86
Id.	2	5	—	Id..	II	1	57	80	53,65
Id.	2	9	—	Id..	II	20	26	60	689,04
Id.	2	10	—	Bosco alto fusto	II	0	32	00	30,40
Id.	2	11(p)	—	Fabbr. rurale	—	0	09	70	—
Id.	2	12(p)	—	Bosco alto fusto	I	9	87	80	1.580,48
Canale.	13	1	—	Prato	u.	1	27	90	319,75
Id.	13	2	—	Id..	u.	0	39	00	97,50
Id.	13	3	—	Pascolo.	II	5	87	10	199,61
Trottarelli	13	4	—	Bosco alto fusto	II	11	44	60	1.087,37
Trattaroli	13	5(p)	a	Pascolo	II	136	93	72	4.655,87
Trattorale	2	6(p)	—	Id.	II	63	50	30	2.159,10
Id.	2	7	—	Seminativo	IV	8	38	70	4.403,17
Id.	13	6(p)	a	Seminativo	IV	19	89	18	10.443,20

Partita 1916 - *Sez. S. Alberto*

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	ettari	are	centiare	Lire
...	31	17	—	Seminativo	IV	0	53	90	282,98

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				segue: *Partita* 1912 *Sez. S. Alberto*					
La Baronia	30	6(p)	—	Seminativo arborato	III	3	85	80	2.797,05
Id.	30	7	—	Seminativo	IV	5	51	20	2.893,80
Id.	30	8(p)	—	Seminativo	V	12	56	08	5.652,36
Id.	30	9	—	Seminativo	V	9	89	90	4.454,55
Id.	30	12(p)	—	Pascolo	II	64	02	84	2.176,97
Id.	31	2	—	Seminativo	III	0	57	00	356,25
Id.	31	3	—	Fabbricato rurale	—	0	24	00	—
Id.	31	14	—	Seminativo arborato.	IV	3	69	70	2.310,63
Id.	31	15	—	Seminativo	IV	8	40	90	4.414,71
Id.	31	18		Fabbricato rurale	—	0	73	20	—
Id.	31	19	—	Seminativo	IV	2	59	20	1.360,80
Id.	31	21	—	Id.	IV	7	26	90	3.816,23
Id.	31	24	—	Id.	V	9	50	00	4.275.00
Id.	31	26	—	Pascolo.	II	39	93	30	1.357,73
Id.	31	29	—	Incolto produttivo.	II	4	41	50	167,77
Id.	53	1	—	Pascolo.	II	336	09	70	11.427,29
Marandello.	53	2	—	Id..	I	1	07	10	166,00
Id.	53	3	—	Fabbricato rurale	—	0	09	20	—
Id.	53	4	—	Pascolo.	I	0	08	00	12,40
Baronia	53	6	—	Id..	II	56	73	70	1.929,06
Ca' Mingozzi	79	5	—	Id..	II	87	08	60	2.960,92
Id.	79	6	—	Id..	II	4	40	60	149,80
Id.	79	7	—	Id..	II	187	08	00	6.360,73
Id.	79	8	—	Fabbricato rurale	—	0	15	60	—
Id.	79	9	—	Pascolo.	I	0	86	40	133,92
Casa Buratelli	79	10	—	Fabbricato rurale	—	0	05	20	—
Scolo Foss.ne	79	11	—	Pascolo.	I	0	58	40	90,52
Canale Baion.na.	79	12	—	Id.	I	0	32	80	50,84
Vena Largo	80	3	—	Fabbricato rurale	—	0	00	34	—
Id.	80	4	—	Pascolo	II	248	15	80	8.437,37
Id.	80	5(p)	—	Seminativo	V	62	73	20	28.229,22
Baronia	102	2	—	Pascolo.	II	9	29	40	316,00
Id	102	3	—	Id..	II	63	64	30	2.163,85
Id.	102	4	—	Id..	II	8	60	70	292,64
Id.	102	5	—	Id..	II	10	03	70	341,26
Id.	102	6	—	Id..	II	14	31	10	486,57
Id.	102	7	—	Id..	II	71	79	40	2.441,00
Id.	102	8	—	Fabbricato rurale	—	0	02	24	—
Id.	102	9	—	Pascolo.	II	36	18	00	1.230,12
Id.	102	10	—	Id..	II	144	40	90	4.909,90
Id.	102	11	—	Id..	II	15	74	70	535,40
Id.	102	12	—	Fabbricato rurale	—	0	00	16	—
Id.	102	13	—	Pascolo.	II	13	14	80	447,03
Id.	102	14	—	Id..	II	12	14	70	413,00
Id.	102	15	—	Fabbricato rurale	—	0	00	16	—
Id.	102	16	—	Pascolo.	II	10	35	00	351,90
Id.	102	17	—	Id..	II	7	55	60	256,90
Id.	102	18	—	Fabbricato rurale	—	0	00	34	—
Id.	102	19	—	Pascolo.	II	16	79	60	571,06
Id.	102	20	—	Id..	II	0	96	40	32,78
Id.	103	1	—	Id..	II	9	81	00	333.54
Id,	103	2	—	Id..	II	29	32	70	997,14
Porto Corsini.	103	3	—	Seminato arborato	V	0	36	40	178,36
Id.	103	4(p)	—	Fabbricato rurale.	—	0	14	60	—
Id.	103	5	—	Seminativo arborato.	V	2	16	90	1.062,81
Id.	103	31	—	Id.	V	0	54	40	266,56
Id.	103	73	—	Fabbricato rurale.	—	0	00	60	—
Id.	103	75	—	Seminativo arborato.	V	0	53	80	263,62
Id.	103	77	—	Id.	V	0	86	30	422,87
Pialassa	120	1	—	Pascolo.	V	64	08	20	2.178,79
Id.	120	2	—	Id..	II	9	01	00	306,34
Id.	120	3	—	Id..	II	2	34	30	79,66
Id.	121	1	—	Id..	II	11	56	70	393,28
Id.	121	2	—	Id..	II	39	94	20	1.358,03
La Baronia	31	20	—	Seminativo	V	10	24	60	4.610,70
				TOTALI I Corpo A		2.076	63	16	149.956,42

I terreni e relativi fabbricati rurali sopradescritti formano un sol corpo che confina:

Est e Sud-Est: con la pineta demaniale Marina di Ravenna, col mappale 16 del foglio 4 (sezione Ravenna) di ragione di terzi, poi col canale Candiano;

Ovest: con ragioni comune di Ravenna (foglio 12 sezione Ravenna, mappali 6 e 4) foglio 133 sezione S. Alberto, mappale 1, foglio 119 mappale 4, foglio 101 mappali 4 e 2, foglio 79 mappale 4, foglio 29 mappale 13, poi con restanti ragioni Baldi fratelli (foglio 30 mappale 12 parte) per uno scorporo dallo stesso mappale di Ha. 64.02.84 con reddito dominicale di L. 2.176,97, indi con ragioni Rossetti Giovanni (foglio 30 mappale 127), infine con Società per azioni Bonifica Porto Corsini (foglio 30 mappali 8/b e 6/b);

Nord: con restanti ragioni Baldi fratelli (foglio 30 mappale 14), con ragioni Saporetti Giocondo (foglio 30 mappale 12 parte), poi col canale scolo a destra Reno.

Indennità di espropriazione offerta per il 1° corpo A ai signori Baldi Luigi e Giuseppe fratelli di Antonio per le rispettive quote di una metà per ciascuno L. 53.974.265,60 (cinquantatremilioninovecentosettantaquattromiladuecentosessantacinque e cent. 60), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

I CORPO B

(*Partita* 189 *Sezione Ravenna*)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Fabbriche Vecchie	4	9	—	Pascolo.	II	0	14	00	4,76
Id.	4	13	—	Id..	II	0	21	70	7,38
Id.	4	14	—	Seminativo	V	0	31	50	141,75
Ca' Longhi.	4	11		Fabbricato rurale		0	22	50	—
Id.	4	29	—	Seminativo arborato.	V	1	15	00	563,50
Id.	4	10	—	Pascolo.	II	0	37	52	12,76
Fabbriche Vecchie	4	12		Seminativo arborato.	V	3	11	56	1.526,64
Porto Corsini.	4	16	-	Seminativo	V	21	28	30	9.577,35
Id.	4	22		Id.	V	11	13	99	5.012,95
Id.	4	23	—	Pascolo.	II	71	95	02	2.446,31
Id.	4	97	—	Id..	II	0	54	00	18,36
Id.	4	98	—	Fabbricato rurale	—	0	79	90	—
Id.	4	99	—	Pascolo.	II	18	08	00	614,72
Id.	4	100	—	Id..	II	3	58	50	121,89
Id.	4	34	—	Seminativo	V	8	61	50	3.876,75
Id.	4	101	—	Id.	V	5	52	80	2.487,60
Piombone	14	2		Incolto produttivo.	u.	3	05	80	116,20
Id.	14	25	-	Id.	u.	20	11	60	764,40
				TOTALI 1° corpo B		170	23	19	27.293,32

I terreni ed i relativi fabbricati rurali sopradescritti formano, fatta astrazione dei fabbricati da accertare all'urbano e della proprietà di terzi che vi sono inclusi, un sol corpo che confina:

Est: con la pineta demaniale di Marina di Ravenna;

Sud: con ragioni Società Bonifica di Porto Corsini (foglio 14, sezione Ravenna, mappali 27 e 26);

Ovest: col canale del Piombone;

Nord-ovest: col canale Candiano e proprietà diverse (foglio 1, sezione Ravenna, mappali 2, 3, 49, 6, 7, 8, 369, 377 e 11).

Indennità di espropriazione offerta per il 1° corpo B ai signori Baldi Luigi e Giuseppe fratelli di Antonio per le rispettive quote di una metà per ciascuno L. 9.132.499,20 (novemilionicentotrentaduemilaquattrocentonovantanove e cent. 20), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

1° CORPO C

(*Partita* 189 *Sezione Ravenna*)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Staggi.	13	16(p)	—	Seminativo	V	3	21	40	1.444,85
Id.	13	19	—	Pascolo.	II	14	43	60	490,82
Id.	13	20	—	Id..	II	8	04	70	273,60
Id.	13	21	—	Id..	II	3	32	50	113,05
S. Vitale.	13	24	—	Fabbricato rurale	—	0	00	80	—
Id.	13	26	—	Seminativo	V	3	91	00	1.759,50
La Baronessa	55	5(p)	—	Seminativo arborato	II	3	27	25	2.781,62
Id.	55	6	—	Fabbricato rurale	—	0	49	20	—
S. Vitale.	54	2	—	Bosco alto fusto	I	0	03	30	5,28

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Segue *Partita catastale* 189 *Sezione Ravenna*					
S. Vitale.	54	3	—	Fabbricato rurale	—	1	06	71	—
Staggi.	13	8	—	Seminativo .	V	0	60	16	270,72
Id.	13	32	—	Bosco alto fusto	I	2	76	97	443,15
Id.	13	23	—	Pascolo.	II	32	26	55	1.097,03
Id.	13	34	—	Id..	II	3	18	50	108,29
S. Vitale.	13	25	—	Incolto produttivo.	u.	2	67	60	101,69
Id.	13	38	—	Id.	u.	1	80	40	68,55
Id.	13	27	—	Id.	u.	14	41	80	547,88
Id.	13	28	—	Seminativo .	V	13	66	70	6.150,15
Id.	13	29	—	Incolto produttivo.	u.	0	03	80	1,44
Id.	14	3(p)	—	Id.	u.	15	38	68	584,70
Id.	54	1	—	Id.	u.	0	54	00	20,52
Id.	54	10	—	Id.	u.	1	94	16	73,78
Id.	54	4	—	Seminativo	IV	46	46	23	24.392,71
Id.	54	11	—	Id.	IV	26	54	58	13.936,55
Id.	54	5	—	Seminativo arborato.	III	2	41	41	1.689,87
Ca' Baronessa	55	4	—	Id.	I	1	67	50	1.549,37
Id.	55	3(p)	—	Seminativo	II	5	79	44	4.490,65
Id.	55	14	—	Id.	II	0	01	78	13,35
Id.	55	15	—	Id.	II	0	01	50	11,24
Id.	14	4	a/d	Id.	IV	33	22	53	17.443,28
Id.	14	13	a/f	Id.	V	6	94	80	3.126,60
Id.	55	1(p)	a	Id.	IV	53	10	06	27.877,81
				TOTALI 1° CORPO C		303	29	61	110.868,05

I sopradescritti terreni formano un sol corpo che confina:

Nord-Est: col canale a sud dei mappali 9-35 del foglio 13 di ragioni fratelli Baldi;

Est: con ragioni Lugaresi (foglio 14 mappale 3/b), ragioni Croci (foglio 14 mappale 3/n); ragioni Antonioli (foglio 14 mappale 4 parte), ragioni Casadei Antonio e Bandi Secondo (foglio 55 mappale 1 parte);

Sud: con la strada comunale Punta Ravenna, indi ragioni diverse (foglio 55 mappali 5/e, 5/d, 5/c, 1/l, 1/i, 1/h, 3/c, e 5/b); di nuovo con la strada comunale Punta Ravenna, ed infine con ragioni Archi Elena (foglio 83 mappali 10 e 2);

Ovest e Nord-Ovest: con ragioni Demanio dello Stato (foglio 53 mappale 16), poi con la strada statale n. 67.

Indennità di espropriazione offerta per il 1° corpo C ai signori Baldi Luigi e Giuseppe fratelli di Antonio per le rispettive quote di una metà per ciascuno L. 34.739.736,85 (trentaquattromilionisettecentotrentanovemilasettecentotrentasei e cent. 85), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950 n. 841.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				1° CORPO D (*Partita* 189 *Sezione Ravenna*)					
Pialassa del Piombone	3	1	—	Pascolo.	II	5	45	60	185,50
Id.	3	2	—	Seminativo	IV	6	74	20	3.539,55
Id.	3	3	—	Pascolo.	II	0	91	40	31,08
Id.	3	4(p)	—	Id.	II	0	50	18	17,06
				TOTALI 1° Corpo D.		13	61	38	3.773,19

I terreni sopradescritti costituiscono un sol corpo che confina:

Nord-Est e Est: col canale del Piombone e sua diramazione verso sud, indi con restanti ragioni Baldi (foglio 3 mappale 4) secondo una linea di frazionamento parallela all'asse della strada statale n. 67 per uno scorporo dal mappale 4 di are 50.18 con reddito dominicale di L. 17,06;

Sud: col canale Vena del Piombone;

Ovest e Nord-Ovest: con la menzionata strada statale n. 67.

Indennità di espropriazione offerta per il 1° corpo D ai signori Baldi Luigi e Giuseppe fratelli di Antonio per le rispettive quote di una metà per ciascuno L. 1.189.548,30 (unmilionecentottantanovemilacinquecentoquarantotto e cent. 30), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

2° CORPO - 3° CORPO 4° CORPO
(stralciati)

RIEPILOGO

	Superficie ettari	espropriata are	cent.	Reddito dominicale Lire
1° CORPO A	2.076	63	16	149.956,42
1° CORPO B	170	23	19	27.293,32
1° CORPO C	303	29	61	110.868,05
1° CORPO D	13	61	38	3.773,19
2° CORPO-3° CORPO-4° CORPO			stralciati	
In complesso	2.563	77	34	291.890,98

Si conferma l'importo complessivo della indennità di espropriazione offerta per i corpi suindicati ai signori Baldi Luigi e Giuseppe fratelli di Antonio per le rispettive quote di una metà per ciascuno in L. 99.036.049,95 (novantanovemilionitrentaseimilaquarantanove e cent. 95), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*

FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3791.

Trasferimento all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano di terreni di proprietà di Orsi Mangelli Paolo, fu Raffaele, in comune di Ravenna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 69;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, nei confronti di Orsi Mangelli Paolo, fu Raffaele, per i terreni ricadenti nel comune di Ravenna (provincia di Ravenna);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata:

Udito il parere, in data 11 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841:

Sentito il Consiglio dei Ministri:

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la Colonizzazione del Delta Padano, nei confronti di Orsi Mangelli Paolo, fu Raffaele, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Ravenna (provincia di Ravenna), per una superficie di ettari 523.91.10, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952

EINAUDI

De Gasperi — Fanfani

Visto, *il Guardasigilli*: Zoli

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 70, *foglio* 150. — Palla

Allegato N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Orsi Mangelli Conte Paolo fu Raffaele (piano n. 164/1), in comune di Ravenna (Sezione S. Alberto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 69.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				1° CORPO (*Partita* 1474 - *Sezione S. Alberto*)					
Ca' Ghirardelli	1	8	—	Pascolo.	II	0	39	50	13,43
Fattoria.	3	24	—	Porzione fabbricato rurale	—	—	—	—	—
Ca' Simione	7	8	—	Seminativo	V	2	66	90	1.201,05
Ca' Patrignani	7	10	—	Fabbricato rurale	—	0	14	70	—
Ca' Carriera	7	16	—	Id.	—	0	20	30	—
Id.	7	17	—	Seminativo	IV	0	60	20	316,05
Id.	7	19	—	Id.	V	0	24	00	108 00
Id.	7	26	—	Fabbricato rurale	—	0	33	60	—
Ca' Pastore	7	35	—	Id.	—	0	24	20	—
S. Crispino.	11	1	—	Seminativo	IV	0	41	50	217,88
Id.	11	3	—	Id.	IV	4	46	80	2.345,70
Id.	11	4	—	Id.	IV	0	60	80	319,20
Id.	11	6	—	Incolto produttivo.	II	20	84	70	792,18
Id.	11	7	—	Seminativo	IV	7	54	00	3.958,50
Id.	11	8	—	Pascolo.	II	2	65	50	90,27
Id.	11	9	—	Id..	I	3	88	50	602,18
Id.	11	23	—	Seminativo arborato.	IV	0	16	60	103,75
Id.	11	24	—	Prato	u.	0	33	20	83,00
Id.	11	25	—	Fabbricato rurale	—	0	38	60	—
Id.	11	27	—	Pascolo.	II	0	54	40	18,50
Id.	11	31	—	Incolto produttivo.	II	3	42	70	130,23
Id.	11	32	—	Pascolo.	I	5	86	10	908,46
Primaro	1	3(p)	—	Bosco alto fusto	II	1	81	32	172,25
Id.	1	15	—	Seminativo	III	0	36	90	230,62
Id.	1	4	—	Seminativo arborato.	II	7	60	60	6.465,10
Id.	1	5	—	Vigneto	II	6	97	80	5.059,05
Id.	1	17	—	Seminativo	III	1	35	30	128,53
Id.	1	7	—	Fabbricato rurale	—	1	33	90	—
Id.	1	9	—	Bosco alto fusto	II	1	25	90	119,60
Id.	1	10	—	Fabbricato rurale	—	0	22	25	—
Id.	1	11	—	Vigneto	II	2	08	90	1.514,52
Id.	1	12	—	Id.	II	2	40	05	1.740,36
Id.	1	13	—	Id.	I	1	98	30	1.933,42
Id.	7	5	—	Id.	II	5	90	70	4.282,57
Id.	7	6	—	Pascolo.	I	2	30	10	356,65
Id.	7	7	—	Seminativo arborato.	II	4	35	70	3.703,45
Id.	7	12	—	Fabbricato rurale	—	0	60	50	—
Id.	7	13	—	Seminativo .	V	0	70	00	315,00
Id.	7	46	—	Seminativo arborato.	II	0	67	80	576,30
Id.	7	14	—	Seminativo	IV	1	44	50	758,62
Id.	7	47	—	Vigneto	II	3	33	00	2.414,25
Id.	7	15	—	Id.	I	13	31	10	12.978,22
Id.	7	18	—	Pascolo.	II	0	80	50	27,37
Id.	7	48	—	Vigneto	II	1	01	50	735,87
Id.	7	49	—	Id.	II	25	91	80	18.790,55
Id.	7	50(p)	—	Bosco alto fusto	II	9	26	40	880,08
Id.	7	27	—	Pascolo.	II	19	34	60	657,76
Id.	7	28	—	Id..	II	0	65	70	22,34
Id.	7	31	—	Seminativo	V	4	20	50	1.892,25

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Primaro.	7	32 (p)	—	Incolto produttivo	II	1	04	04	39,53
Id.	7	55		Seminativo	IV	0	55	20	289,80
Id.	7	33	—	Id.	IV	1	95	90	1.028,47
Id.	7	56		Seminativo arborato.	III	13	94	50	10.110,12
Id.	8	11	—	Seminativo	V	32	20	70	14.493,15
Id.	8	5 (p)		Pascolo	II	4	02	48	136,84
Id.	8	12	—	Seminativo	V	8	07	00	3.631,50
Id.	8	6 (p)	—	Pascolo	II	1	84	54	62,74
Id.	11	2	—	Pascolo.	I	29	11	00	4.512,05
Id.	11	37	—	Prato .	u.	6	73	70	1.684,25
Id.	11	38	—	Seminativo	V	5	14	00	2.313,00
Id.	11	39	—	Id.	IV	0	79	10	415,27
Id.	11	5	—	Vigneto	II	1	27	20	922,20
Id.	11	40	—	Pascolo.	II	2	00	00	68,00
Id.	11	41	—	Seminativo	IV	1	63	40	857,85
Id.	11	11	—	Vigneto	II	0	62	40	452,40
Id.	11	42	—	Id.	II	3	72	70	2.702,07
Id.	11	43	—	Seminativo	V	6	82	20	3.069,90
Id.	11	17	—	Pascolo.	II	7	47	00	253,98
Id.	11	46	—	Seminativo .	V	13	45	60	6.055,20
Id.	11	18		Incolto produttivo.	II	12	63	30	480,05
Id.	11	19	—	Fabbricato rurale	—	1	60	50	—
Id.	11	20		Seminativo	V	3	83	60	1.726,20
Id.	11	21	—	Vigneto	II	4	28	80	3.108,80
Id.	11	26	—	Seminativo	IV	29	40	30	15.436,57
Id.	11	44	—	Prato .	u.	0	41	20	103.00
Id.	11	29	—	Seminativo	V	31	85	20	14.333,40
Id.	11	33	—	Id.	IV	63	57	70	33.378,45
Id.	11	35		Id.	IV	8	41	50	4.417,87
Id.	11	45	—	Prato	u.	1	30	00	325,00
				TOTALI 1° Corpo		476	97	18	203.370,77

I terreni ed i relativi fabbricati rurali sopradescritti, costituiscono un sol corpo, a forma alquanto irregolare, che confina:

Est e Sud: con restanti ragioni Orsi (foglio 7 mappali 3, 25, 23, 36 e 34, foglio 11 mappali 10, 12 e 14, foglio 7 mappale 24, foglio 8 mappali 4, 5 parte e 6 parte) secondo una linea di frazionamento di questi due ultimi che sul mappale 6 è parallela al lato nord del mappale 12, e sul mappale 5 è parallela alla indicata direzione fino all'incontro della divisoria fra il mappale 5 e il mappale 11 del foglio 8 per uno scorporo dal mappale 5 ricordato di Ha. 4.02.48 con reddito dominicale L. 136,84 e dal mappale 6 di Ha. 1.84.54 con reddito dominicale L. 62,74, poi con il fiume Reno;

Ovest e Nord: con la strada Corriera Antica Romea per un buon tratto, poi con restanti ragioni Orsi (foglio 7 mappali 53, 50, 30 e 32 parte) secondo una linea di frazionamento di quest'ultimo mappale avente direzione corrispondente all'andamento della capezzagna che attraversa da est a ovest il ricordato mappale 32 per uno scorporo dal suddetto di Ha. 1.04.04 con reddito dominicale L. 39,53, poi sempre con restanti ragioni suddette (foglio 7 mappale 52), breve tratto della strada Romea, indi mappale 11, poi foglio 1 mappali 3, 18 e 16, indi ancora il predetto mappale 3 secondo una linea spezzata che lo divide dai mappali 17, 5 e 15 del foglio 1 e che prosegue con direzione parallela al confine di est di detto mappale 15 fino all'incontro della strada Romea per uno scorporo dal mappale 3 di Ha. 1.81.32 con reddito dominicale di L. 172,25 poscia restanti ragioni Orsi (foglio 7 mappale 50 parte) secondo una linea di frazionamento parallela alla linea di divisione fra i mappali 4 e 5 per uno scorporo dal predetto mappale 50 di Ha. 9.26.40 con reddito dominicale L. 880,08, indi detto mappale 4 e ancora mappale 3 predetto e infine il mappale 2 stesso foglio.

Indennità di espropriazione offerta al sig. C.te Orsi Mangelli Paolo fu Raffaele per il corpo suindicato L. 66.555.148,65 (sessantaseimilionicinquecentocinquantacinquemilacentoquarantotto e cent. 65), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire

2° CORPO

(*Partita* 1474 - *Sezione S. Alberto*)

Smarlacca	3	2	—	Seminativo	V	2	03	30	914,85
Id.	3	3	—	Id.	IV	0	71	00	372,75
Primaro	3	15	—	Pascolo.	II	17	83	70	606,46
La Faluppa	3	16	—	Incolto produttivo.	II	0	67	90	25,80
Id.	3	17	—	Vigneto	II	2	28	00	1.653,00
Id.	3	18	—	Seminativo.	V	4	70	20	2.115,91
Id.	3	19	—	Fabbricato rurale	—	0	38	00	—
Primaro	3	38	—	Pascolo.	I	0	10	70	16,58
Id.	3	27	—	Id..	II	2	40	42	81,74
Id.	3	4	—	Seminativo	IV	1	80	80	949,20
Id.	3	21	—	Id.	IV	0	37	00	194,25
Id.	3	22	—	Id.	III	0	17	20	107,50
Id.	3	23	—	Seminativo arborato.	IV	0	17	70	110,62
Id.	3	24	1	Porzione rurale fabbricato	—	0	68	40	—
Id.	3	26	—	Seminativo	IV	1	70	50	895,18
				TOTALI 2° Corpo		36	04	82	8.043,84

I terreni ed i fabbricati rurali di cui ai mappali sopradescritti costituiscono un sol corpo, di forma alquanto irregolare, che confina:

Est: con restanti ragioni Orsi (foglio 3 mappali 5 e 20), poi con la strada Romea;

Sud: con il fiume Reno;

Ovest e Nord: con la Valle di Lido di Magnavacca; indi con restanti ragioni Orsi (foglio 2 mappale 5).

Indennità di espropriazione offerta al sig. Orsi Mangelli Paolo fu Raffaele per il corpo suindicato L. 2.672.065,30 (duemilioniseicentosettantaduemilasessantacinque e cent. 30), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire

3° CORPO

(*Partita* 1474 - *Sezione S. Alberto*)

	2	2	—	Pascolo.	II	4	18	10	142,15
	2	7	—	Id..	I	0	34	00	52,70
	2	8	—	Vigneto	II	6	37	00	4.618,25
				TOTALI 3° Corpo		10	89	10	4.813,10

I terreni di cui ai mappali sopradescritti costituiscono un sol corpo che confina:

Nord: con restanti ragioni Orsi (foglio 1 mappale 3 e foglio 2 mappale 6);

Est: con la strada Corriera Antica Romea;

Sud: con restanti ragioni Ditta esproprianda (foglio 2 mappale 9);

Ovest: con la Valle di Lido Magnavacca.

Indennità di espropriazione offerta al sig. C.te Orsi Mangelli Paolo fu Raffaele per il corpo suindicato L. 1.712.755,50 (unmilionesettecentododicimilasettecentocinquantacinque e cent. 50), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
1° Corpo	476	97	18	203.370,77
2° »	36	04	82	8,043,84
3° »	10	89	10	4.813,10
In complesso	523	91	10	216.227,71

Si conferma l'importo complessivo dell'indennità di espropriazione offerta al sig. Orsi Mangelli C.te Paolo fu Raffaele per i tre corpi di cui sopra in L. 70.939.969,45 (settantamilioninovecentotrentanovemilanovecentosessantanove e cent. 45), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*

FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3792.

Trasferimento all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano di terreni di proprietà della Società Padania per l'Industria Agricola nella Valle del Po, con sede in Venezia, in comune di Taglio di Po (Rovigo).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica:

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 69;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, nei confronti della Società Padania per l'Industria Agricola nella Valle del Po, con sede in Venezia, per i terreni ricadenti nel comune di Taglio di Po (provincia di Rovigo);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste,. non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 3 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, nei confronti della Società Padania per l'Industria Agricola nella Valle del Po, con sede in Venezia, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Taglio di Po (provincia di Rovigo), per una superficie di ettari 82.34.96, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione da parte del l'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 70, *foglio* 1. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Società Padania per l'industria agricola nella valle del Po (piano numero 368/1), in comune di *Taglio di Po (Valle dell'Oca)* (provincia di Rovigo), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 69.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partita n.* 69)					
	8	64	—	Fabbricato rurale	—	0	03	28	—
	8	66	—	Id.	—	0	02	16	—
	8	67	—	Id.	—	0	01	38	—
	8	68	—	Id.	—	0	03	84	—
	8	111	—	Id.	—	0	04	28	—
	8	63	—	Id.	—	0	04	28	—
	8	113	—	Incolto produttivo.	II	0	34	80	41,76
	8	61	a	Seminativo	IV	0	34	55	79,47
	8	62	a c	Bosco ceduo	u.		20	60	53,56
	8	65	—	Pascolo.	V	0	36	00	36.00
	8	69(p)	—	Vigneto	II	0	25	86	239,20
	8	70(p)	b	Pascolo	II	0	80	00	80,00
	8	72(p)	b	Risaia stabile	II	12	01	73	9.914,27
	8	97	—	Seminativo .	IV	0	73	84	169,83
	8	105	b	Risaia stabile	II	4	50	90	3.719,93
	8	107 p)	—	Risaia stabile	II	2	38	40	1.966,80
	8	71(p)	—	Incolto produttivo	II	2	25	42	270,50
	8	108(p)	b	Risaia stabile	I	12	51	52	13.140,91
	8	109(p)	b	Risaia stabile.	I	9	38	60	9.855,30
	8	114	—	Risaia stabile.	II	—	62	80	518,10
	8	115	—	Seminativo .	IV	—	19	85	45,66
	7	8(p)	b c	Incolto produttivo	II	35	20	87	4.225,05
				TOTALI Unico corpo.		82	34	96	44.356,34

I terreni ed i relativi fabbricati rurali sopradescritti formano un sol corpo che confina a:

Nord-Est: con un tratto del fiume Po di Gnocca;

Sud-Est: con restanti ragioni Società Padania (foglio 8 mappali 123, 74, 73 e 41); ancora con predetta Società (foglio 8 parte dei mappali 108/b, 71, 107, 70/b, foglio 7 mappali 8/c, 8/b) secondo una linea spezzata di frazionamento, in un primo tratto con direzione nord-est/sud-ovest parallela alla divisoria fra i mappali 41 e 108/b del foglio 8 per uno scorporo dal mappale 108/b di Ha. 12.51.52 con reddito dominicale di L. 13.140,91, indi in coincidenza della divisoria fra i mappali 108/b e 107 fino ad incontrare la capezzagna che attraversa in direzione nord-est/sud-ovest l'intera proprietà ed infine lungo il limite sud di detta capezzagna, verso ovest, attraversano i predetti mappali 71, 107, 70/b, 8/c e 8/b fino al limite est della particella 7 del foglio 7 per uno scorporo complessivo di Ha. 40.64.69 con reddito dominicale di L. 6.542,35;

Sud-Ovest: con ragioni Consorzio per la bonifica Ca' Lattis-Gorino Sullam (foglio 7 mappale 7);

Nord-Ovest: con ragioni Società Ca' Lattis (foglio 7 mappali 6/e, 6/g e foglio 8 mappali 44, 58, 10, 59).

Indennità di espropriazione offerta alla Società Padania per l'Industria Agricola nella Valle del Po per il corpo suindicato L. 12.992.327,50 (dodicimilioninovecentonovantaduemilatrecentoventisette e cent. 50), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3793.

Tasferimento all'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria, di terreni di Farina Mattia, fu Francesco, in comune di Eboli (Salerno).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 70;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera nazionale per i combattenti Sezione speciale per la riforma fondiaria, nei confronti di Farina Mattia, fu Francesco, per i terreni ricadenti nel comune di Eboli (provincia di Salerno);

Udito il parere, in data 20 novembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma de-

gli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera nazionale per i combattenti Sezione speciale per la riforma fondiaria, nei confronti di Farina Mattia, fu Francesco, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Eboli (provincia di Salerno), per una superficie di ettari 245.30.69, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Opera Nazionale per i Combattenti Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 70, *foglio* 148. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Farina Mattia fu Francesco, in comune di Eboli (provincia di Salerno), trasferiti in proprietà dell'ente Sezione speciale per la riforma fondiaria presso l'Opera nazionale per i combattenti, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 70.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Verdesca.	53	4		Prato	II	4	78	72	2.010,66
Id.	53	5	a	Pascolo cespugliato	III	15	88	65	1.429,78
Id.	53	5	c	Id.	III	16	97	10	1.527,39
Fiocche	49	9	—	Seminativo	III	6	65	29	1.995,87
Id.	49	24	—	Seminativo irriguo.	III	39	74	55	15.898,20
Id.	49	12	—	Id.	III	8	23	00	3.292,00
Id.	49	13	—	Id.	III	0	12	80	5120
Id.	49	16	—	Pascolo cespugliato	III	0	32	15	28,93
Id.	49	25	—	Seminativo irriguo.	III	12	81	73	5.126,92
Id.	49	19	—	Id.	III	11	47	40	4.589,60
Verdesca.	49	6	—	Id.	III	12	57	60	5.030,40
Isca.	49	7	—	Id.	III	11	61	16	4.644,64
Fiocche	49	8	—	Seminativo.	III	2	03	70	611,10
Id.	49	3	—	Seminativo irriguo.	III	41	87	60	16.750,40
Id.	49	21	—	Seminativo.	III	30	33	10	9.099,30
Id.	49	22	—	Seminativo irriguo.	III	14	90	50	5.962,00
Id.	49	23	—	Seminativo	III	1	60	18	480,54
Id.	49	20	b	Prato	III	4	90	00	1.421,00
Id.	49	10	b	Seminativo	III	8	45	45	2.536,37
				TOTALI		245	30	69	82.486,30

I sopradescritti terreni confinano:

Nord: con le particelle 7, 8, 9, 11, 34 del foglio 42;

Sud-Est: con la restante proprietà Farina Mattia e con la strada provinciale Corneto;

Sud-Ovest: con le particelle 9, 10, 13, 14, 15, 28, 36, 37, 54 del foglio n. 53;

Nord-Ovest: con la particella 3 del foglio 53, con la particella 33 del foglio 48, con la particella 32 del foglio 41 e con la proprietà di Conforti Giovanni.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 31.604.610,70 (trentunomilioniseicentoquattromilaseicentodieci e cent. 70), salvo determinazione definitiva a norma dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*

FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3794.

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compialto dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino relativo ia terreni di proprietà di Altieri Maria Augusta fu Paolo in Pallavicini, in comune di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Altieri Maria Augusta fu Paolo in Pallavicini per i terreni ricadenti nel comune di Roma (provincia di Roma);

Vista la deliberazione 5 settembre 1951 n. 2331, della Commissione Censuaria Centrale, relativa al ricorso prodotto dall'interessato ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;

Considerato che la sunnominata ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dallo esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dallo esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Considerato che la sunnominata ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 16 luglio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri,

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Altieri Maria Augusta fu Paolo in Pallavicini relativo ai terreni ricadenti nel comune di Roma (provincia di Roma), per la superficie di ettari 29.44.50 specificamente descritti nell'elenco n. 2 allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il Conservatore dei registri immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità in applicazione dell'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 29.44.50.

Art. 3.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente art. 1, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 72, foglio 112. — PALLA

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Altieri Maria Augusta fu Paolo, in Pallavicini, in comune di Roma (provincia di Roma), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino (articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni articolo di stima	QUALITÀ	SUPERFICIE TAVOLE		REDDITO DOMINICALE Lire
				(Partita catastale 17498 (V. C.)			
Casale Grotte - Proccio Nuovo.	LI X	62	—	Prato	25	63	1.655,70
Id.	LI X	63(p)	—	Pascolo.	2	80	13,83
Id.	LI X	64(p)	—	Seminativo	57	00	2.382,60
Id.	LI X	65(p)	—	Prato	94	55	6.107,80
Id.	LI X	90(p)	—	Bosco ceduo	13	00	335,92
Id.	LI X	105(p)	—	Pascolo.	36	00	861,84
Id.	LI X	92(p)	—	Seminativo	4	24	101,53
Id.	LI X	107(p)	—	Bosco ceduo	4	00	103,36
Id.	LI X	108(p)	—	Id.	1	50	38,72
Id.	LI X	182(p)	—	Pascolo.	20	00	478,80
Id.	LIX	89		Id.	35	73	855,38
				TOTALI	294	45	12.935,48

Pari ad Ha. 29.44.50

I dati complessivi di superficie e di reddito relativi ai terreni sopradescritti corrispondono, per effetto della delibera n. 2331 in dada 5 settembre 1950, della Commissione Censuaria Centrale, ad Ha. 30.15.08 e ad un reddito dominicale di L. 14.865,11 (quattordicimilaottocentosessantacinque e cent. 11).

CONFINI:

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dai seguenti accorpamenti:

1° Accorpamento in località « Casale Grotte », e « Proccio Nuovo », confinante:

Nord-Est: con il limite di proprietà coincidente con la Marrana dello Incastro Vecchio;

Sud-Est: con il limite di proprietà coincidente con la strada Tiberina;

Sud e Sud-Ovest: con un affluente del fiume Tevere;

Nord-Ovest: con la linea del frazionamento operato sulle particelle 90, 92, 105, 107, 182 e 108 (tutte della mappa 59), le cui parti nord-ovest rimangono alla ditta.

2° Accorpamento in località «Casale Grotte», e « Proccio Nuovo », confinante;

Nord: con la marrana Fontanile;

Est: con il limite di proprietà coincidente con il fiume Tevere;

Sud: con la linea del frazionamento operato sulle particelle 63, 64 e 65 (tutte della mappa 59), le cui parti sud sono comprese nei terreni soggetti ad esproprio;

Ovest: con la strada Tiberina.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*

FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3795.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Avanzati Bernardi Flavio fu Francesco, in comune di Cinigiano (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Avanzati Bernardi Flavio fu Francesco, per i terreni ricadenti nel comune di Cinigiano (provincia di Grosseto);

Udito il parere, in data 26 novembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Avanzati Bernardi Flavio fu Francesco, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Cinigiano (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 51.64.00, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 70, *foglio* 179. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Avanzati Bernardi Flavio fu Francesco, in comune di Cinigiano (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951 n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
(Partita catastale 173 *(N. C.)*									
Poggio Antonio.	29	6(p)	—	Pascolo cespugliato	I	0	50	00	30,00
Id.	29	8(p)	—	Seminativo	III	11	71	10	2.576,40
Stenti.	28	5	—	Id.	III	10	65	00	2.343,—
Mandrioni	29	10	—	Pascolo cespugliato	I	2	11	20	126,72
Podere Narchini	30	13	—	Seminativo	III	10	15	40	2.233,88
Poggio Narchini .	29	18(p)	—	Id.	III	16	51	30	3.632,85
TOTALI						51	64	00	10.942,85

CONFINI:

Il territorio di cui al presente elenco, sito in località «Montenero», è costituito da un unico accorpamento, confinante:

Nord: con un fosso senza nome, con la linea del frazionamento operato sulla particella 6 (foglio 29), la cui parte nord ricade nei terreni soggetti ad esproprio, con la linea spezzata del frazionamento operato sulla particella 8 (faglio 29), la cui parte nord ricade nei terreni soggetti ad esproprio, con la strada vicinale della Dogana, con parte del limite nord della particella 13 (foglio 30);

Est: con il limite di proprietà, coincidente con il fosso dei Prati;

Sud: con un fosso senza nome affluente del fosso dei Prati, con la linea del frazionamento operato sulla particella 18 (foglio 29), la cui parte est rimane alla ditta, con la strada comunale per Montenero, con la strada vicinale della Dogana, con il limite nord-est delle particelle 13, 12 e 11 (foglio 29), con parte del limite nord-est, nord ed ovest della particella 6 (foglio 28), con la strada comunale per Monte nero;

Ovest: con il limite di proprietà e con il limite est della particella 3 (p) (foglio 28).

L'indennità di espropriazione è di L. 1.669.347,34 (unmilioneseicentonovantanovemilatrecentoquarantasette e centesimi 34), e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*

FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3796.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Baiocchi Adolfo e Bruno, fratelli, fu Angelo, in comune di Castellazzara (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Baiocchi Adolfo e Bruno, fratelli, fu Angelo, per i terreni ricadenti nel comune di Castellazzara (provincia di Grosseto);

Vista la deliberazione 16 maggio 1952, n. 2489, della Commissione Censuaria Centrale, relativa al ricorso prodotto dagli interessati ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;

Considerato che i sunnominati hanno presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Considerato che i sunnominati non sono stati ammessi al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio, costituenti il terzo residuo di cui all'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo;

Udito il parere, in data 4 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Baiocchi Adolfo e Bruno, fratelli, fu Angelo, per i terreni ricadenti nel comune di Castellazzara (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 147.52.29, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952

EINAUDI

De Gasperi — Fanfani

Visto, *il Guardasigilli*: Zoli

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 70, foglio 180. — Palla

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Baiocchi Adolfo eBruno fu Angelo, in comune di Castellezzara (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale 149 *(N. C.)*					
Podere Meraviglia	19	38	—	Fabbricato rurale	—	0	00	70	—
Id.	19	39	—	Seminativo	III	4	82	50	651,37
Bandita dei Bovi	19	40	—	Pascolo cespugliato	I	0	52	60	12,10
Id.	19	41	—	Seminativo	III	0	64	00	86,40
Id.	19	56	—	Id.	III	3	46	90	468,32
Id.	19	57	—	Id.	II	0	88	80	195,36
Id.	19	58	—	Pascolo cespugliato	I	1	52	20	35,01
Poderone	19	59	—	Fabbricato rurale	—	0	28	00	—
Id.	19	60	—	Seminativo	III	15	92	80	2.150,28
Bandita dei Bovi.	19	61	—	Bosco ceduo	II	0	52	10	33,86
Id.	19	62	—	Pascolo.	II	0	22	40	5,15
Id.	19	63	—	Id..	II	0	90	40	20,80
Id.	19	64	—	Vigneto	II	0	41	50	228,25
Id.	19	65	—	Pascolo cespugliato	I	0	10	40	2,39
Id.	19	66	—	Bosco ceduo	II	0	28	90	18,79
Id.	19	67	—	Seminativo	II	1	33	50	293,70
Poderone	19	77	—	Pascolo cespugliato	I	0	25	40	5,84
Bandita dei Bovi.	19	78	—	Id.	I	0	07	80	1,79
Calcinaia.	21	14	—	Bosco ceduo	II	0	11	90	7,73
Id.	21	18	—	Seminativo	III	3	75	30	506,66
Siele	21	19	—	Seminativo	I	2	10	20	672,64
Id.	21	20	—	Bosco ceduo	II	1	07	40	69,81
Id.	21	21	—	Pascolo cespugliato	I	0	41	20	9,48
Id.	21	22	—	Seminativo	I	0	36	60	117,12
Id.	21	23	—	Id.	I	0	04	00	12,80
Id.	21	24	—	Pascolo cespugliato	I	0	30	10	6,92
La Capanna	21	25	—	Seminativo arborato.	II	1	88	80	434,24
Id.	21	26	—	Fabbricato rurale	—	0	35	70	—
Calcinaia.	21	27	—	Seminativo	III	4	35	80	588,33
Id.	21	28	—	Id.	II	10	23	80	2.252,36
Sforzesca	21	29	—	Id.	III	0	91	80	123,93
Id.	21	30	—	Seminativo arborato.	I	2	03	90	672,87
Piano della Fonte	21	31	—	Seminativo	I	4	33	60	1.387,52
Id.	21	32	—	Id.	I	0	05	70	18,24
Id.	21	33	—	Bosco misto	II	0	47	60	42,84
Sforzesca	21	34	—	Seminativo arborato.	II	0	13	80	31,74
Piano della Fonte	21	35	—	Seminativo	II	4	58	40	1.008,48
Sforzesca	21	37	—	Fabbricato rurale	—	0	11	10	—
Id.	21	39	1	Porzione rurale di fabbricato con diritto alla corte n. 38	—	—	—	—	—
Id.	21	40	—	Fabbricato rurale	—	0	33	50	—
Id.	21	41	—	Fabbricato rurale con diritto alla corte n. 38.	—	0	00	82	—
Id.	21	43	—	Seminativo arborato.	I	0	22	20	73,26
Id.	21	44	—	Vigneto	II	1	13	70	625,35
Id.	21	45	—	Seminativo	II	0	35	50	78,10
Bandita dei Bovi.	21	46	—	Id.	III	2	02	80	273,78
Id.	21	47	—	Id.	II	3	83	50	843,70
Bandita dei Bovi.	21	48	—	Bosco ceduo	II	1	17	60	76,44
Id.	21	49	—	Seminativo	II	1	55	30	341,66
Id.	21	50	—	Pascolo cespugliato	I	0	05	00	1,15
Id.	21	51	—	Id.	I	0	16	20	3,72
Sforzesca	21	52	—	Seminativo arborato.	I	1	76	10	581,13
Calcinaia.	21	53	—	Seminativo	III	0	79	40	107,19
Sforzesca	21	54	—	Id.	II	2	69	00	591,80
Mandrione.	21	55	—	Bosco ceduo	II	2	30	10	149,57
Id.	21	56	—	Pascolo cespugliato	I	0	47	70	10,97
Sforzesca	21	57	—	Seminativo arborato.	I	2	03	80	672,54
Siele	21	58	—	Bosco ceduo	II	0	20	70	13,46
Piano della Fonte	21	59	—	Seminativo	I	1	51	00	483,20
Id.	21	60	—	Id.	I	0	84	50	270,40
Calcinaia.	21	61	—	Id.	III	0	60	70	81,94
Id.	21	62	—	Id.	II	2	77	10	609,62
Id.	21	63	—	Id.	II	1	21	30	266,86
Sforzesca	22	1	—	Bosco ceduo	II	0	33	70	21,90

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				segue: *partita catastale* 149 (*N. C.*)					
Sforzesca	22	2	—	Seminativo	II	0	01	40	3·08
Id.	22	3	—	Pascolo cespugliato	I	0	09	40	2,16
Id.	22	4	—	Seminativo	III	1	23	40	166,59
Podere Osteria	22	5	—	Id.	III	0	71	20	96,12
Id.	22	6	—	Id.	III	3	12	60	422,01
Id.	22	7	—	Pascolo cespugliato	I	0	11	10	2,55
Cimitero Sforzesca	22	10	—	Seminativo	III	0	95	80	129,33
Piano della Madonna	22	11	—	Id.	II	1	50	10	330,22
Id.	22	12	—	Id.	II	1	77	40	390,28
Podere Osteria	22	13	—	Uliveto.	unica	3	18	30	1.989,38
Id.	22	14	—	Seminativo	II	1	61	70	355,74
Id.	22	15	—	Fabbricato rurale	—	0	21	20	—
Id.	22	16	—	Id.	—	0	11	10	—
Id.	22	17	—	Seminativo	II	1	89	10	416,02
Piano della Madonna	22	18	—	Id.	II	0	32	20	70,84
Id.	22	19	—	Seminativo arborato.	I	1	12	60	371,58
Id.	22	20	—	Seminativo	II	1	07	40	236,28
Id.	22	21	—	Seminativo arborato.	I	2	25	10	742,83
Podere S. Angelo.	22	22	—	Id.	I	2	41	30	796,29
Piano della Madonna	22	27	—	Seminativo	II	2	59	10	570,02
Pod. S. Angelo.	22	28	—	Fabbricato rurale	—	0	55	40	—
Le Solate	22	29 (p)	—	Seminativo	II	6	33	23	1.393,10
Siele	21	4		Pascolo cespugliato	II	0	44	10	5,29
Calcinaia.	20	16	—	Seminativo	III	10	31	60	1.392,66
Id.	20	(27	—	Id.	III	1	28	90	174,02
Id.	20	20 (p)	—	Id.	III	1	45	00	195,75
Id.	20	21 (p)	—	Pascolo cespugliato	I	2	53	74	58,36
					TOTALI	147	52	29	28.661,36

CONFINI:

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località «Tenuta Sforzesca», confina:

Nord: con il limite di proprietà;

Est: con un tratto del fosso della Sforzesca, con il limite ovest della particella 8 (foglio 22), con un tratto della strada vicinale Sforzesca-S. Giovanni delle Contee, con il limite ovest della particella 30 (foglio 22);

Sud: con il limite di proprietà coincidente con il fosso delle Gorgacce, con la linea del frazionamento operato sulla particella 29 (foglio 22), la cui parte meridionale ricade nei terreni soggetti ad esproprio, con il limite sud delle particelle 27 (foglio 22) e 67 (foglio 19), con il fosso Fornosa e quindi con il limite di proprietà;

Ovest: con un tratto della strada comunale Castellazzara-Sforzesca, con il limite meridionale delle particelle 32 e 33 (foglio 19), con il limite nord-est della particella 33 (foglio 19), ancora con la strada comunale Castellazzara-Sforzesca, con la linea del frazionamento operato sulla particella 20 (foglio 20), la cui parte sud rimane alla ditta, con parte del limite nord della medesima particella, con la linea del frazionamento operato sulla particella 21 (foglio 20), la cui parte ovest rimane alla Ditta, con un tratto del fosso Calcinaia, con il limite est e nord-Est della particella 15 (foglio 20), con un breve tratto del limite sud della particella 12 (foglio 20), con il fosso Olivo.

L'indennità di espropriazione è di L. 2.274.789,30 (duemilioniduecentosettantaquattromilasettecentottantanove e cent. 30), e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3797.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Barabesi Emma e Paola fu Raffaello, in comune di Roccastrada (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Barabesi Emma e Paola fu Raffaello, per i ter-

reni ricadenti nel comune di Roccastrada (provincia di Grosseto);

Udito il parere, in data 23 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Barabesi Emma e Paola fu Raffaello, relatio ai terreni ricadenti nel comune di Roccastrada (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 63.73.03, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 70, *foglio* 181. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Barabesi Emma, maritata Cinughi De Pazzi e Paola, maritata Papi, sorelle fu Raffaello, in comune di Roccastrada (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951 n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				(Partita catastale 235 *(N. C.)*					
Diaccialone	135	42 (p)	—	Seminativo	III	4	03	57	968,57
Laschi.	158	19	—	Id.	II	6	98	20	2.164,42
Id.	158	20	—	Pascolo cespugliato	II	0	18	30	7,69
Cozzola	158	24	a	Seminativo	III	12	09	80	2.903,52
Id.	158	27	—	Id.	II	0	63	40	196,54
Migliaroli	159	10	—	Id.	II	5	94	30	1.842,33
Id.	159	11	—	Id.	III	4	33	50	1.040,40
Id.	159	12	—	Id.	III	4	15	30	996,72
Podere Moretto.	159	13 (p)	—	Id.	III	25	09	06	6.021,75
Cozzola	158	23	—	Id.	II	0	27	60	85,56
				TOTALI		63	73	03	16.227,50

CONFINI:

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento sito in località « Tenuta Montemassi », confina:

Nord: con la linea del frazionamento operato sulla particella 42 (foglio 135), la cui parte nord ricade nei terreni soggetti ad esproprio, con un breve tratto del fosso Rigazzi, con la strada vicinale di Massa;

Est: con parte del limite nord-ovest della particella 13 (foglio 159), con la linea del frazionamento operato sulla medesima particella la cui parte est rimane alla ditta, con i limiti sud-ovest delle particelle 19, 21, 23 e 58 tutte del foglio 159;

Sud: con il limite di proprietà coincidente per un breve tratto con il fosso della Buca;

Ovest: con il limite di proprietà, con il limite est della particella 14 (foglio 158), con la strada vicinale del Querceto, con parte del limite est della particella 41 (foglio 135).

L'indennità di espropriazione è di L. 5.637.005,65 (cinquemilioniseicentotrentasettemilacinque e cent. 65), e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*

FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3798.

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, relativo ai terreni di proprietà di Bartalini Antonio fu Pietro, in comune di Massa Marittima (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Bartalini Antonio fu Pietro per i terreni ricadenti nel comune di Massa Marittima (provincia di Grosseto);

Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 27 giugno 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Bartalini Antonio fu Pietro, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Massa Marittima (provincia di Grosseto), per la superficie di ettari 6.42.39, specificamente descritti nell'elenco n. 2 allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il Conservatore dei registri immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 6.42.39.

Art. 3.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente art. 1, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 70, *foglio* 182. — PALLA

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Bartalini Antonio fu Pietro, in comune di Massa Marittima (provincia di Grosseto), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino (articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettar	are	centiare	Lire
				Partita catastale 144 (*N. C.*)					
Filicaie di Sotto	62	143 (p)	—	Bosco ceduo	I V	0	63	10	47,32
Id.	62	144	—	Seminativo	I V	1	31	10	190,10
Id.	62	146	—	Fabbricato rurale .	—	0	14	30	—
Id.	62	145	—	Castagneto .	II	0	14	80	22,20
Id.	62	147	—	Seminativo	I V	0	41	90	60,76
Id.	62	148	—	Castagneto .	III	0	47	80	43,02
Id.	62	149	—	Seminativo	I V	1	10	40	160,08
Id.	62	150	—	Id.	I V	1	73	40	251,43
Id.	62	151	—	Bosco ceduo	I V	0	30	50	22,88
Croce di Prata	84	2 (p)	—	Id.	III	0	15	09	13,58
				TOTALI		6	42	39	811,37

CONFINI:

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento sito in località «Filicaie di Sotto», confina:

Nord: con la linea del frazionamento operato sulle particelle 2 (foglio 84) e 143 (foglio 62) le cui parti nord sono comprese nei terreni soggetti ad esproprio, con il limite sud della particella 138 (foglio 62);

Est: con la strada vicinale da Prata e Gorfalcò coincidente in parte con il limite di proprietà;

Sud: con il limite di proprietà;

Sud-ovest: con il limite di proprietà coincidente per la maggior parte con il fosso del Fossato.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*

FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3799.

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, relativo ai terreni di proprietà di Bicocchi Emilio, Luigi, Giancarlo e Franca, fratelli e sorella fu Giuseppe, in comune di Pomarance (Pisa).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visti i piani particolareggiati di espropriazione compilati dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Bicocchi Emilio, Luigi, Giancarlo e Franca, fratelli e sorella, fu Giuseppe, per i terreni ricadenti nel comune di Pomarance (provincia di Pisa);

Considerato che i sunnominati hanno presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dallo esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dallo esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata.

Considerato che i sunnominati hanno presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 26 novembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati i piani particolareggiati di espropriazione compilati dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Bicocchi Emilio, Luigi, Giancarlo e Franca, fratelli e sorella fu Giuseppe, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Pomarance (provincia di Pisa), per la superficie di ettari 210.91.95, specificamente descritti nell'elenco n. 2 allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il Conservatore dei registri immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità in applicazione dell'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 210.91.95.

Art. 3.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 1, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 70, *foglio* 183. — PALLA

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Bicocchi Emilio, Luigi, Gancarlo e Franca, fratelli e sorella fu Giuseppe, in comune di Pomarance (provincia di Pisa), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino (articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subaltern	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettar	are	centiare	Lire
				Partita catastale 334 (*N C.*)					
I Serrechi	114	1	—	Incolto produttivo.	II	0	68	10	1,70
Id.	114	2	—	Bosco ceduo	III	3	45	20	162,24
Id.	114	3		Incolto produttivo.	II	0	04	80	0,12
La Farneta	114	5	—	Bosco ceduo	I V	0	05	30	1,33
Manna.	114	7	—	Id.	III	1	71	10	80,42
I Serrechi	114	8	—	Seminativo	I V	11	10	70	999,63
Manna.	114	9	—	Id.	III	0	03	80	7,60
Id.	114	10	—	Pascolo arborato	unica	0	65	30	16,33
Id.	114	11	—	Seminativo	III	1	76	20	352,40
Id.	114	12	—	Id.	I V	3	34	50	301,05
Id.	114	14	—	Corte rurale unita al n. 22.	—	0	03	00	—
Id.	114	15	—	Bosco ceduo	I V	3	12	20	78,05
Id.	114	16	—	Vigneto	II	0	46	80	257,40
Id.	114	17	—	Seminativo	I V	4	87	00	438,30
Id.	114	18	—	Seminativo arborato.	III	1	53	40	475,54
Id.	114	19	—	Bosco ceduo	I V	0	12	70	3,18
La Farneta	114	21	—	Id.	I V	0	09	60	2,40
Manna.	114	22		Fabbricato rurale con il n. 14	—	0	32	40	—
Id.	114	23	—	Pascolo arborato	unica	0	09	50	2,38
Id.	114	24	—	Uliveto.	II	3	28	10	1.312,40
Id.	114	25	—	Seminativo.	I V	0	14	70	13,23
Id.	114	26	—	Incolto produttivo.	I	0	03	50	0,88
Id.	114	27	—	Seminativo	III	0	01	70	3,40
Id.	114	28	—	Id.	III	0	01	70	3,40
Id.	114	29	—	Id.	II	0	19	10	57,30
Id.	114	30	—	Id.	III	0	86	20	172,40
Id.	114	31	—	Pascolo arborato	unica	0	03	80	0,95
Id.	114	32	—	Id.	unica	0	19	50	4,88
Id.	114	33	—	Bosco ceduo	III	1	70	80	80,28
Id.	114	34	—	Pascolo.	I	0	83	60	35,11
Id.	114	36	—	Pascolo arborato	unica	3	82	00	95,50
I Serrachi	114	37	—	Bosco ceduo	III	2	70	50	127,10
Manna.	114	38	—	Id.	I V	1	08	30	27,08
I Serrachi	114	39	—	Pascolo cespugliato	unica	0	61	60	8,01
La Farneta	134	2	—	Id.	unica	7	52	10	97,77

segue: *Partita catastale* 334 *(N. C.)*

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
Manna.	134	3	—	Uliveto.	III	2	39	50	718,50
Id.	134	4	—	Pascolo cespugliato	unica	0	01	40	0,18
Id.	134	5	—	Id.	unica	0	03	50	0,46
Id.	134	10	—	Fabbricato rurale	—	0	05	00	—
Id.	134	11	—	Bosco ceduo	III	0	22	10	10.39
Id.	135	1	—	Id.	IV	3	35	80	83,95
Id.	135	6	—	Pascolo arborato	unica	0	92	10	23,03
Cerreta di Segarelli	137	1 (p)	—	Bosco ceduo	II	6	97	05	487,94
Id.	137	2	—	Seminativo	IV	3	50	50	315,45
Id.	137	3	—	Bosco ceduo	III	0	00	84	0,39
Id.	137	4	—	Id.	III	0	03	30	1,55
La Corte	137	5	—	Seminativo	IV	3	03	30	272,97
Id.	137	6	—	Vigneto	II	0	39	60	217,80
Id.	137	7	—	Seminativo	IV	0	15	70	14,13
Pescina	137	8	—	Id.	IV	2	59	40	233,46
Id.	137	9	—	Pascolo cespugliato	unica	0	06	80	0,88
Id.	137	10	—	Bosco ceduo	III	0	03	80	1,79
La Corte	137	11	—	Id.	III	4	80	40	225,79
Id.	137	12	—	Pascolo cespugliato	unica	0	30	20	3,93
Id.	137	13	—	Bosco alto fusto	unica	0	03	40	2,72
Id.	137	14	—	Pascolo cespugliato	unica	1	46	20	19,01
Id.	137	15	—	Seminativo	IV	0	99	60	89,64
Id.	137	16	—	Seminativo arborato.	IV	0	83	60	146,30
Cerreta di Segarelli.	137	17	—	Bosco ceduo	IV	8	08	20	202,05
Pescina	137	18	—	Seminativo	III	0	55	10	110,20
Id.	137	19	—	Bosco ceduo	II	3	04	90	213,43
Id.	137	20	—	Id.	III	2	06	30	96,96
La Corte	137	21	—	Pascolo cespugliato	unica	0	47	60	6,19
Id.	137	22	—	Seminativo arborato.	IV	0	75	20	131,60
Id.	137	23	—	Seminativo.	IV	0	06	60	5,94
Id.	137	24	—	Pascolo.	I	0	40	20	16,88
Id.	137	25	—	Castagneto da frutto	I	0	09	30	11,16
Poggio alla Fornace	138	6 (p)	—	Seminativo	III	0	78	98	157,96
Le Fontanelle	138	9	—	Bosco ceduo	IV	0	25	00	6,25
Id.	138	10	—	Pascolo cespugliato	unica	0	17	00	2,21
Campatelli.	138	72	—	Seminativo.	IV	0	73	30	65,97
Id.	138	73	—	Pascolo cespugliato	unica	1	34	80	17,52
Le Fontanelle	138	101	—	Id.	unica	0	07	10	0,92
La Maltagliata.	156	1 (p)	—	Bosco ceduo	IV	0	92	00	23,—
Pescina	156	3	—	Id.	III	0	12	90	6,06
Id.	156	4	—	Seminativo	IV	0	79	60	71,64
Id.	156	6	—	Id.	IV	1	32	80	119,52
La Corte	157	1	—	Incolto produttivo.	I	0	12	80	3,20
Id.	157	2	—	Fabbricato rurale	—	0	21	60	—
Id.	157	3	—	Seminativo	IV	0	68	30	61,47
Id.	157	4	—	Seminativo arborato.	IV	2	52	70	442,23
Id.	157	5	—	Seminativo	IV	5	17	80	466,02
Id.	157	6	—	Bosco ceduo	III	0	04	20	1,97
Id.	157	7	—	Pascolo cespugliato	unica	0	23	30	3,03
Le Cave.	157	10 (p)	—	Bosco ceduo	IV	6	20	00	155,—
Id.	157	17	—	Id.	III	4	28	50	201,40
Id.	157	18	—	Pascolo cespugliato	unica	4	35	00	56,55
Manna	114	35	—	Seminativo.	IV	0	01	90	1,71
Rio Botraccia	75	13 (p)	—	Bosco ceduo	IV	0	75	32	18,83
Id.	75	15	—	Id.	III	2	58	30	121,40
Id.	75	16 (p)	—	Pascolo cespugliato	unica	3	16	67	41,16
Grotta delle Cantine	76	3	—	Seminativo.	III	1	05	90	211,80
Id.	76	4	—	Bosco ceduo	IV	0	05	70	1,43
Id.	76	5	—	Pascolo cespugliato	unica	0	00	94	0,12
Poggio del Castagno	76	16	—	Bosco ceduo	IV	0	21	30	5,33
Id.	76	17	—	Seminativo	IV	1	08	40	97,56
Id.	76	18	—	Pascolo cespugliato	unica	0	08	60	1,12
Id.	76	19	—	Bosco ceduo	III	0	06	90	3,24
Id.	76	20	—	Seminativo.	III	5	13	60	1.027,20
Id.	76	21	—	Pascolo cespugliato	unica	0	05	30	0,69
Grotta delle Cantine	76	23 (p)	—	Bosco ceduo	IV	0	90	00	22,50
Podere Taucci	76	24	—	Id.	III	2	92	10	137,29
Id.	76	25	—	Seminativo	III	1	39	10	278,20
Id.	76	26	—	Seminativo arborato.	III	0	71	60	221,96
Poggio del Castagno	76	27	—	Bosco ceduo	III	4	54	90	213,80
Podere Tancei	76	28	—	Seminativo	III	0	08	10	16,20

segue: *Partita catastale* 334 (*N. C.*)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
Podere Tancei	76	29	—	Vigneto	II	0	19	00	104,50
Id.	76	30	—	Seminativo arborato.	I V	0	58	70	102,73
Id.	76	31	—	Bosco ceduo	III	0	08	10	3,81
Id.	76	35	—	Fabbricato rurale	—	0	31	40	—
Poggio alla Chiesina	91	83	—	Bosco ceduo	III	0	09	20	4,32
Id.	91	84	—	Seminativo arborato.	III	0	97	40	301,94
Id.	91	85	—	Seminativo	II	0	02	80	18,40
Id.	91	86	—	Id.	I V	0	21	10	18,99
Id.	91	87	—	Bosco ceduo	III	0	12	70	5,97
Id.	91	88	—	Pascolo arborato	unica	0	21	20	5,30
Id.	91	89	—	Pascolo cespugliato	unica	0	01	10	0,14
Id.	91	90	—	Seminativo	I V	1	19	10	107,19
Id.	91	97	—	Id.	III	0	91	90	183,80
Id.	91	98	—	Fabbricato rurale	—	0	02	70	—
Id.	91	99	—	Pascolo arborato	unica	0	28	60	7,15
Poggio alle Tane	92	7 (p)	—	Bosco ceduo	III	0	30	00	14,10
S. Luigi	92	15	—	Pascolo arborato	unica	0	21	60	5,40
Id.	92	26	—	Seminativo	III	0	33	30	66,60
Id.	92	27	—	Id.	III	0	44	00	88,—
Id.	92	28	—	Pascolo cespugliato	unica	0	00	98	0,13
Id.	92	29	—	Seminativo	I V	1	04	50	94,05
Id.	92	30	—	Bosco ceduo	III	0	14	40	6,77
S. Rosa	92	31	—	Castagneto da frutto	I	0	35	40	42,48
Id.	92	32	—	Seminativo	I V	0	08	70	7,83
S. Luigi	92	33	—	Fabbricato rurale		0	21	10	—
S. Rosa	92	34	—	Fabbricato rurale con i numeri 39 e 44	—	0	19	90	—
S. Luigi	92	35	—	Pascolo arborato	unica	0	11	20	2,80
Id.	92	36	—	Seminativo	III	0	00	83	1,66
Id.	92	37	—	Bosco ceduo	II	0	09	20	6,44
Id.	92	38	—	Pascolo arborato	unica	0	08	10	2,03
S. Rosa	92	39	—	Parte rurale con aia unita al n. 34	—	0	18	10	—
Id.	92	40	—	Seminativo	III	0	00	86	1,72
Id.	92	42	—	Bosco ceduo	II	0	19	20	13,44
Id.	92	43	—	Pascolo	II	0	03	70	0,78
Id.	92	44	—	Aia unita al n. 34	—	0	16	20	—
Podere S. Michele	115	16	—	Pascolo	II	0	97	50	20,48
Id.	115	17	—	Bosco ceduo	I V	0	46	80	11,70
Id.	115	18	—	Pascolo arborato	unica	0	30	10	17,53
Id.	115	19	—	Seminativo	III	2	43	10	486,20
Le Querciolaie	115	22 (p)	—	Bosco ceduo	III	0	40	00	18,80
Pozza	115	24	—	Pascolo	II	0	72	10	15,14
Podere S. Michele	115	25	—	Seminativo	III	1	03	80	207,60
Id.	115	26	—	Pascolo cespugliato	unica	0	01	50	0,20
Id.	115	27	—	Pascolo	I	0	37	10	15,58
Id.	115	28	—	Fabbricato rurale	—	0	13	00	—
Querciolaie	115	29	—	Seminativo	I V	0	61	20	55,08
Fattoria S. Ippolito	116	1	—	Pascolo arborato	unica	0	03	80	0,95
Id.	116	2	—	Vigneto	II	0	25	80	141,90
Id.	116	3	—	Seminativo	III	0	55	50	111,—
Id.	116	4	—	Seminativo arborato.	III	0	19	00	58,90
Id.	116	5	—	Seminativo	I V	0	39	70	35,73
Id.	116	6	—	Pascolo	II	0	04	70	0,99
Id.	116	7	—	Pascolo arborato	unica	0	06	30	1,58
Id.	116	10	—	Seminativo arborato.	III	0	05	00	15,50
Id.	116	11	—	Fabbricato rurale con il n. 57	—	0	17	40	—
Id.	116	12	—	Seminativo	I V	0	16	10	14,49
Id.	116	13	—	Fabbricato rurale	—	0	05	20	—
Id.	116	14	—	Porzione rurale di fabbricato	—	—	—	—	—
Id.	116	15	—	Vigneto	I	0	25	70	179,90
S. Ippolito	116	16	—	Pascolo arborato	unica	0	09	90	2,48
Id.	116	17	—	Pascolo	I	0	05	80	2,44
Id.	116	18	—	Seminativo	I V	0	99	30	89,37
Id.	116	19	—	Seminativo arborato.	III	6	07	50	1.883,25
Villa S. Ippolito	116	20	—	Fabbricato rurale	—	0	01	20	—
Id.	116	21	—	Vigneto	I	0	14	90	104,30
Id.	116	22	—	Id.	I	0	12	30	86,10
S. Ippolito	116	23	—	Seminativo	III	0	06	70	13,40
Id.	116	24	—	Fabbricato rurale	—	0	00	86	—
Id.	116	25	—	Seminativo arborato.	III	0	07	90	24,49
Id.	116	26	—	Seminativo	III	0	06	00	12,00

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				segue: *Partita catastale* 334 (*N. C.*)					
S. Ippolito .	116	27	—	Seminativo arborato. .	I V	0	46	10	80,68
Id. .	116	28	—	Vigneto . .	II	0	26	60	146,30
Id. .	116	29	—	Seminativo . .	I V	1	37	50	123,75
Id. .	116	30	—	Pascolo. . .	II	0	02	30	0,48
Id. .	116	31	—	Seminativo . . .	III	1	01	30	202,60
Id. .	116	32	—	Pascolo cespugliato .	unica	0	01	20	0,16
Id. .	116	33	—	Seminativo .	III	0	13	00	26,00
Id. .	116	34	—	Pascolo .	I	0	25	50	10,71
Id. .	116	35	—	Seminativo .	I V	1	99	90	179,91
Id. .	116	36	—	Bosco ceduo . .	III	0	28	00	13,16
Id. .	116	37	—	Seminativo arborato .	III	1	53	10	474,61
I Valloni .	116	38 (p)	—	Bosco ceduo . .	II	0	40	00	28,—
L'Ornaccino .	116	40	—	Seminativo . .	I V	0	18	50	16,65
Id. .	116	41	—	Id. . . .	III	0	81	90	163,80
Id. .	116	42	—	Pascolo. . .	I	0	36	00	15,12
Id. .	116	43	—	Id.. . . .	II	0	99	90	20,98
Id. .	116	44	—	Pascolo cespugliato . .	unica	0	26	10	3,39
Id. .	116	51	—	Seminativo . .	I V	0	66	20	59,58
L'Ippolito . .	116	52	—	Pascolo arborato .	unica	0	04	70	1,18
Id. .	116	54	—	Seminativo . . .	III	1	81	30	362,60
Id. .	116	55	—	Fabbricato rurale .	—	0	00	44	—
Id. .	116	56	—	Id. . . .	—	0	00	06	—
Id. .	116	57	—	Fonte e lavatoio uniti al n. 11	—	0	00	62	—
Id. .	116	58	—	Seminativo . .	I V	1	19	00	107,10
Id. .	116	59	—	Id.	III	0	93	70	187,40
Montecerboli. .	139	208	—	Fabbricato rurale .	—	0	09	80	—
Id. .	139	207	—	Seminativo .	II	0	01	10	3,30
Id. .	139	206 (p)	—	Pascolo. . .	I	0	04	90	2,05
I Valloni . .	116	60 (p)	—	Bosco ceduo .	III	2	30	00	108,10
L'Ornaccino . .	116	61	—	Id. . . .	I V	4	30	00	107,50
Id. .	116	62	—	Pascolo arborato .	unica	2	66	60	66,65
				TOTALI.		210	91	95	20.505,20

CONFINI:

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dai seguenti accorpamenti:

1° Accorpamento, sito in località «La Farneta», confinante:

Nord: con il limite di proprietà coincidente in parte con il torrente Trossa ed in parte con il torrente Rimanese;

Est: con il torrente Rimanese, coincidente in parte con il limite di proprietà;

Sud: con un fosso affluente del torrente Rimanese;

Ovest: con il limite di proprietà;

2° Accorpamento, sito in località S. Ippolito, confinante:

Nord: con la strada vicinale del molino Trossa a S. Ippolito, con parte del limite ovest della particella 7 (foglio 92);

Nord-est: con parte del limite ovest della particella 7 (foglio 92), con la linea del frazionamento operato sulla suddetta particella, la cui parte est rimane alla ditta, ancora con parte del limte ovest della particella 7 (foglio 92), con una seconda linea di frazionamento operato sulla particella 7 (foglio 92), la cui parte est rimane alla ditta, con parte del limite sud di detta particella, con parte del limite ovest della particella 49 (foglio 92), con il limite di proprietà, con la strada vicinale da S. Ippolito ai Segarelli;

Eud-est: con la linea del frazionamento operato sulla particella 38 (foglio 116), la cui parte sud rimane alla ditta, con parte del limite nord-ovest della suddetta particella e della particella 63 (foglio116), con il limite nord-est della particella 60 (foglio 116), con la linea del frazionamento operato sulla suddetta particella, la cui parte sud rimane alla ditta, con parte del limite nord-ovest sempre della particella 60 (foglio 116), con una seconda linea di frazionamento operato sulla suddetta particella, la cui parte est rimane alla ditta, con il botro dell'Olmaccio;

Sud-ovest: con il torrente Rimanese e con parte del limite est della particella 22 (foglio 115);

Ovest e *Nord-ovest*: con parte del limite est della particella 22 (foglio 115), con la linea del frazionamento operato sulla suddetta particella, la cui parte ovest rimane alla ditta, con parte del limte est

della particella 22 (foglio 115), con una seconda linea di frazionamento operato sulla particella 22 (foglio 115), la cui parte ovest rimane alla ditta, ancora con parte del limite est di detta particella, con il limite est della particella 23 (foglio 115), con parte del limite est della particella 33 (foglio 115), con il limite est della particella 15 (foglio 115), con la strada vicinale da S. Ippolito a Monna, con parte del limite est della particella 70 (foglio 91);

3° Accorpamento, sito in località «La Corte», confinante:

Nord-est: con il torrente Rimanese, con parte del limite sud-ovest della particella 1 (foglio 137), con la linea del frazionamento operato sulla suddetta particella, la cui parte nord-est rimane alla ditta, ancora con parte del limite sud-ovest della particella 1 (foglio 137), con una seconda linea di frazionamento operato sulla suddetta particella, la cui parte nord-est rimane alla ditta;

Est: con li limite ovest e con parte del limite sud della particella 16 (foglio 138), con il limite sud-ovest della particella 8 (foglio 157);

Sud-est: con il botro delle Finocchiaie e con il torrente Secolo;

Ovest: con parte del limite est della particella 10 (foglio 157), con la linea del frazionamento operato sulla suddetta particella, la cui parte ovest rimane alla ditta, con la strada vicinale del Rivivo, con parte del limite est della particella 5 (foglio 156), con la linea del frazionamento operato sulla particella 1 (foglio 156), la cui parte nord rimane alla ditta, con un tratto del botro della Fonte al Rame, con il limite sud ed est della particella 2 (foglio 156), nuovamente con il botro della Fonte al Rame;

4° Accorpamento, sito in località «Rio Botraccio», confinante:

Nord-est ed *Est*: con un fosso affluente del rio del Botraccio;

Sud: con il limite nord e con parte del limite ovest della particella 22 (foglio 75), con la linea del frazionamento operato sulle particelle 16 e 13 (foglio 75), le cui parti sud ricadono nei terreni soggetti ad esproprio;

Ovest e *Nord-ovest*: con il rio del Botraccio;

5° Accorpamento, sito in località «Grotte delle Cantine», confinante:

Nord: con il limite di proprietà coincidente con il torrente Raquese;

Nord-est: con il limite di proprietà;

Sud-est: con il limite nord-ovest della particella 34 (foglio 76);

Sud-ovest ed *Ovest*: con un fosso affluente del botro del Cerale, con un tratto di detto fosso, con la linea del frazionamento operato sulla particella 23 (foglio 76), la cui parte sud-ovest rimane alla ditta, con il limite est della particella 1 (foglio 76).

Fanno parte inoltre del sopradescritto elenco le particelle 9, 10, 101 e 6 in parte, tutte del foglio 138 e le particelle 207, 208 e 206 in parte del foglio 139.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3800.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Bologna Luigi-Maria e Leopoldo di Clemente, in comune di Sorano (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Bologna Luigi-Maria e Leopoldo di Clemente, per i terreni ricadenti nel comune di Sorano (provncia di Grosseto);

Vista la deliberazione 24 luglio 1952, n.2522, della Commissione censuaria centrale, relativa al ricorso prodotto dagli interessati ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;

Considerato che i sunnominati hanno presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dallo esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dallo esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Considerato che i sunnominati non sono stati ammessi al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio, costituenti il terzo residuo di cui all'art. 9 della legge 21 ottobre 1950 n. 841, per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo;

Udito il parere, in data 30 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Bologna Luigi-Maria e Leopoldo di Clemente, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Sorano (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 290.16.18, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952

EINAUDI

De Gasperi — Fanfani

Visto, *il Guardasigilli*: Zoli

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 70, *foglio* 184. — Palla

Allegato N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Bologna Luigi_ Maria e Leopoldo di Clemente, in comune di Sorano (provincia di Grosseto, trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

Partita catastale 18136 (*V.C.*)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni / Articoli di stima	QUALITÀ	SUPERFICIE BRACCIA QUADRE Parziali	Totali	REDDITO DOMINICALE Lire
	B	239	179	Pasciona	—	380.856	578,44
	B	191	812	Capanna esente	—	84	—
	B	190	141	Lavorativo nudo	—	210.832	727,92
	B	192	142	Id.	—	198.924	828,96
	B	195	144	Pasciona	—	68.128	139,32
	B	196	145	Id.	—	28.672	59,60
	B	197	146	Vigna	—	3.520	29,48
	B	194	143	Pasciona	—	7.480	10,12
	B	193	813	Casa esente.	—	84	—
	B	198	147	Lavorativo nudo	—	15.200	66,72
	B	199 (p)	814	Casa esente.	—	84	—
	B	200	148	Lavorativo nudo	—	11.880	54,—
	B	1182	1054	Fabbricato agricolo esente	—	80	—
	B	206	153	Vigna	—	2.808	37,04
	B	1183	1055	Fabbricato agricolo esente	—	120	—
	B	1154	1020	Lavorativo nudo	—	103.444	430,80
	B	1222	1104	Id.	—	129.728	590,88
	B	1158	1029	Id.	—	53.082	241.92
	B	1159	1030	Id.	—	14.240	64,80
	B	1286	1185	Id.	—	6.944	30,48
	B	238	178	Pasciona	—	93.720	149,04
	B	226	168	Lavorativo nudo	—	297.664	1.339,68
	B	228	169	Pasciona	69774	113.094	188,12
	B	229	—	Id.	43320	—	—
	B	225	167	Id.	—	24.692	51,40
	B	223	165	Id.	—	39.296	50,32
	B	224	166	Id.	—	93.140	201,96
	B	221	164	Lavorativo nudo	7360	123.520	455,76
	B	222	—	Id.	116160	—	—
	B	220	163	Pasciona	—	7.568	13,36
	B	219	162	Pastura	—	15.048	22,88
	B	218	161	Pasciona	—	120.300	316,20

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni / Articoli di stima	QUALITÀ	SUPERFICIE BRACCIA QUADRE Parziali	SUPERFICIE BRACCIA QUADRE Totali	REDDITO DOMINICALE Lire
				segue: *Partita catastale* 18136 *(V. C.)*			
	B	216	159	Lavorativo nudo	—	319.976	1.289,04
	B	217	160	Pastura	—	6.844	8,20
	B	215	818	Casa esente.	—	144	—
	B	214	158	Pastura	—	169.272	216,84
	B	213	157	Id.	—	99.624	61,56
	A	908	807	Lavorativo nudo	-	144.856	467,28
	A	907	806	Id.		66.106	221,52
	A	906	805	Id.	—	8.400	33,36
	A	905	804	Pastura	—	191.284	123,32
	A	904	803	Lavorativo nudo	—	150.898	526,80
	A	823	729	Pasciona	—	1.404	1,28
	A	822	721	Lavorativo nudo	—	49.172	288,—
	A	821	727	Id.	—	7.700	31,68
	A	824	730	Id.	—	157.430	530,64
	A	825	731	Pasciona	—	5.400	9,28
	A	830	735	Id.	—	23.692	55,92
	A	831	736	Lavorativo nudo	—	46.490	253,92
	A	832	737	Id.	—	21.836	129,84
	A	829	734	Id.		15.852	64,80
	A	827	733	Pastura	2.418	2.802	3,24
	A	828	—	Id.	384	—	—
	A	826	732	Pasciona		2.752	5,16
	A	815	937	Casa.	—	140	—
	A	814	936	Casa esente.	—	72	—
	A	812	721	Lavorativo nudo	1.248	8.762	24,24
	A	813	—	Id.	7.514	—	—
	A	809	718	Id.	—	16.536	61,68
	A	810	719	Id.	—	47.840	135,36
	A	811	720	Pasciona .	—	44.648	79,92
	A	816	722	Lavorativo nudo		28.022	74,16
	A	817	723	Id.	—	64.172	294,72
	A	820	726	Id.	—	136.704	460,32
	A	819	725	Id.	-	19.094	74,16
	A	818	724	Id.	—	33.976	152,88
	A	715	639	Pastura	265.764	307.612	202,16
	A	716	—	Id.	41.848	—	—
	A	717	640	Id.	—	12.960	14,68
	A	718	641	Id. .	—	12 408	19,—
	A	720	643	Id.	.	447.788	297,64
	A	721	644	Id.	114.368	119.890	79,04
	A	722	—	Pastura .	5.522	—	—
	A	719	642	Id.	—	171.416	113,80
	A	[illegible]	650	Id.	—	177.404	149,24
	A	730	1015	Id. .	—	125.896	105,84
	A	1211	1278	Id. .	—	140.320	88,76
	A	764	681	Lavorativo nudo	—	25.696	87,36
	A	765	682	Id.	—	13.608	44,64
	A	766	683	Id.	—	13.616	42,24
	A	807	717	Id.	—	45.636	129,60
	A	760	678	Pastura	—	1.280	0,64
	A	761	679	Lavorativo nudo	—	5.400	15,84
	A	762	1003	Id.	—	8.652	25,68
	A	759	677	Id.	—	14.500	45,12
	A	1000	1004	Id.	—	4.958	14,34
	A	997	1000	Id.	—	15.656	48,48
	A	757	676	Pastura	44.036	48.086	33,88
	A	758	—	Id.	4.050	—	—
	A	756	675	Lavorativo nudo	—	8.200	21,60
	A	755	674	Id.	—	22.704	67,20
	A	754	693	Pastura	—	14.916	14,88
	A	753	672	Lavorativo nudo	—	14.256	82,48
	A	752	671	Id.	—	91.872	258,48
	A	751	670	Pastura	—	98.154	63,28
	A	791	701	Lavorativo nudo	—	22.704	81,12
	A	793	703	Pastura	—	6.136	10,56
	A	749	668	Id.	—	122.440	76,68
	A	750	669	Id.	—	65.242	41,68
	A	1012p	1017	Id.	—	27.420	23,01
	A	1008	1012	Id. .	—	56.172	47,28
	A	748	667	Id. . .	—	19.000	11,88
	A	723	645	Lavorativo nudo	—	12.406	42,24

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni	Articoli di stima	QUALITÀ	SUPERFICIE BRACCIA QUADRE Parziali	SUPERFICIE BRACCIA QUADRE Totali	REDDITO DOMINICALE Lire
					segue: *Partita catastale* 18136 (*V. C.*)			
	A	747		666	Pastura	—	19.344	11,88
	A	746		655	Id.	—	22.308	14,04
	A	745		664	Id.	—	18 300	11,64
	A	744		663	Id.	—	23.040	14,88
	A	743		662	Id.	—	66.016	42.12
	A	731 p		651	Id.	—	5.901	4,90
	A	733IIp		—	Id.	—	67.510	56,80
	A	2215		2276	Lavorativo nudo	—	54.390	198,80
	A	673		606	Id.	—	44.182	146,40
	A	1727		1869	Resede.	—	1.324	4,32
	A	1726		1868	Pastura	—	423	1,44
	A	1737		1879	Pastura.	—	854	1,72
	A	1132		1173	Lavorativo.	—	972	1,92
	A	2217		2278	Pastura e castagneto	—	1.500	2,44
	A	556		501	Pastnra	—	26.604	42,12
	A	1251		1323	Lavorativo nudo	—	2.902	13,44
	A	504		365	Id.	1.290	2.702	8,88
	A	505		—	Id.	884	—	-
	A	506		—	Id.	528	—	-
	A	1336		1421	Lavorativo vitato	—	876	6,88
	A	2218		2279	Pastura	—	1.950	2,—
	A	732		652	Id.	—	107.346	71.28
	A	733		653	Lavorativo nudo	—	153.224	528,24
	A	741		660	Id.	—	42.772	136,56
	A	1065		1094	Id.	—	3.444	10,08
	A	999		1002	Id.	—	4.596	13,68
	B	241p		181	Pasciona	—	171.211	321,70
	B	240p		180	Id.	—	273.032	498,99
	B	849p		599	Lavorativo nudo	—	44.037	123,39
	B	842		1690	Pastura	—	206.468	380,80
	B	839		592	Id.	—	58.872	63,28
	B	840		593	Id.	—	141 758	261,20
	B	739p		518	Lavorativo nudo	—	27.800	173,82
	B	252		191	Pasciona	—	27.702	49,—
	B	852		602	Pastura	—	8.036	7,56
	B	848		598	Lavorativo nudo	—	9.720	34.80
	B	846		597	Id.	290.316	316.732	852,24
	B	847		—	Id.	26.416	—	—
	B	1098		794	Pastura	—	21.310	15,52
	B	1099		745	Id.	—	153.830	259,96
	B	1100		746	Id.	—	5.102	8,20
	B	1220		1102	Id.	—	3.692	6,04
	B	1226		1110	Id.	—	2.800	4,96
	B	851		601	Lavorativo nudo	—	11.880	50,64
	B	850p		600	Id.	—	11.575	41,49
						TOTALI	8.518663	19.259,08

Pari ad Ha. 290.16.18

I dati complessivi di superficie e di reddito relativi ai terreni sopra descritti corrispondono per effetto della delibera n. 2522 in data 24 luglio 1952, della Commissione Censuaria Centrale, ad Ha. 281.74.74 ed a un reddito dominicale di L. 38.878,84 (trentottomilaottocentosettantotto e cent. 84).

CONFINI:

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dai seguenti accorpamenti:

1° Accorpamento, distinto a vecchio catasto alla sez. B, confinante:

Nord: con il limite di proprietà coincidente in alcuni tratti con il fosso Grande, con il botro di S. Antonio e con il torrente Stridolone;

Est: con il limite di proprietà, con il limite ovest della particella 1077, ancora con il limite di proprietà, con il limite ovest delle particelle 1075 e 1074, di nuovo con il limite di proprietà, con il limite ovest della particella 1072 nuovamente con il limite di proprietà, con un breve tratto del limite ovest della particella 1070, con parte del limite nord della particella 849 e con la linea spezzata del frazionamento operato su detta particella e sulla particella 850, le cui parti est sono comprese nel piano di esproprio;

Sud: con il fosso Guarnellesco, coincidente per un tratto con il limite di proprietà; con il limite est della particella 740, con la linea del frazionamento operato sulla particella 739, la cui parte sud-ovest è compresa nei terreni soggetti ad esproprio ed infine con il limite di proprietà;

Ovest: con la linea spezzata del frazionamento operato sulle particelle 241 e 240, le cui parti ovest rimangono alla ditta, con un breve tratto della via di Poggio Pinci ed infine con il limite di proprietà;

2° Accorpamento, dstinto a vecchio catasto alla sez. A, confinante:

Nord: con il limite di proprietà coincidente con il fosso detto Fossone e con il fosso dei Laschi;

Est: con il limite di proprietà coincidente in alcuni tratti con il fosso dei Laschi e con la strada S. Giovanni a Procine;

Sud: con il limite di proprietà;

Ovest: con il limite di proprietà coincidente in parte con il fosso del Pian del Tesoro e con il fosso detto Fossone, con il limite sud-est e con parte del limite nord-est della particella 1009, con la linea del frazionamento operato sulla particella 1012 la cui parte ovest ricade nei teremi soggetti ad esproprio, con parte del limite sud-est e con il limite nord-est della particella 1011, con il limite est della particella 731, con un breve tratto della strada dei Pasqualinoni alla Sforzesca, con la linea del frazionamento operato sulle particelle 731 e 733 bis le cui parti sud-ovest ricadono nei terreni soggetti ad esproprio, quindi con la suddetta strada dei Pasqualinoni alla Sforzesca;

3° Accorpamento, distinto a vecchio catasto sez. A, confinante:

Nord: con il limite di proprietà coincidente con la strada di S. Giovanni a Procine;

Est: con il limite di proprietà coincidente per un breve tratto con il fosso dei Mattarelli;

Sud: per un breve tratto con il limite di proprietà quindi con parte dei limiti nord delle particelle 913 e 910.

Ovest: con il limite di propretà coincidente per un breve tratto con il fosso dei Mattarelli;

Fanno inoltre parte del presente elenco le particelle: 2215, 673, 2217, 1726, 1727, 1737, 1132, 556, 504, 505, 506, 1251, 1336, e 2218, tutte della sez. A e la particella 206 (Sez. B).

L'indennità di espropriazione è di L. 10.014.721,60 (diecimilioniquattordicimilasettecentoventuno e cent. 60), e vale salvo sua determinazione definitiva a sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*

FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3891.

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, relativo ai terreni di proprietà di Bono Mario fu Luigi Tommaso, in comune di Magliano Toscana (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Bono Mario fu Luigi Tommaso, per i terreni ricadenti nel comune di Magliano Toscana (provincia di Grosseto);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dallo esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra, e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dallo esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 7 maggio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti, di Bono Mario fu Luigi Tommaso, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Magliano Toscana (provincia di Grosseto), per la superficie di ettari 129.85.39, specificamente descritti nell'elenco n. 2 allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il Conservatore dei registri immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità in applicazione dell'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 129.85.39.

Art. 3.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 1, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 70, *foglio* 185. — PALLA

ALLEGATO N 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Bono Mario fu Luigi Tommaso, in comune di Magliano in Toscana (Provincia di Grosseto), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino (articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale 102 (*N. C.*)					
Sassone	24	19		Seminativo arborato.	III	2	46	20	455,47
Lucchese.	24	23	-	Seminativo .	III	3	18	70	764,88
Id.	24	24	—	Fabbricato rurale . .	—	0	58	50	—
Id.	24	25	—	Seminativo arborato.	III	10	57	10	1.955,63
Mandorlaie.	24	29	—	Seminativo	IV	1	30	00	201,50
Id.	24	30	—	Id.	IV	0	45	90	71,15
Id.	24	31	—	Seminativo arborato.	III	11	44	90	2.118,07
Id.	24	32	—	Id.	IV	12	01	70	1.321,87
Id.	24	35	—	Seminativo	III	1	88	00	451,20
Id.	24	36	—	Id.	IV	10	06	30	1.559,76
Id.	24	37	—	Id.	V	7	31	90	622,12
Id.	24	39	—	Id.	IV	10	14	80	1.572,94
Id.	24	40	—	Id.	III	0	80	80	193,92
Id.	24	41	—	Id.	IV	11	13	00	1.725,15
Id.	24	42	—	Id.	II	0	56	80	193,12
Id.	24	43	—	Fabbricato rurale . .	—	0	44	00	—
Impostino	24	50	—	Seminativo arborato.	III	9	41	60	1.741,96
Id.	24	51	—	Seminativo	V	11	96	70	1.854,88
Id.	24	52	—	Canneto .	unica	0	23	00	78,20
Id.	24	53 (p)	—	Seminativo	IV	4	92	83	763,89
Id.	24	61	—	Id.	III	2	94	10	705,84
Id.	24	62		Id.	III	0	21	30	51,12
Id.	24	63	—	Fabbricato rurale	—	0	45	80	—
Id.	34	1		Seminativo	III	0	47	30	113,52
Id.	34	5		Id.	IV	8	53	00	1.322,15
Id.	34	6 (p)		Id.	IV	3	34	36	518,27
Lucchese.	24	44		Bosco ceduo	III	2	96	80	192,92
					TOTALI	129	85	39	20.549,53

CONFINI:

Il territorio di cui al presente elenco costituito da un unico accorpamento sito nelle località «Lucchese» e «Impostino», confina:

Nord: con il limite di proprietà;

Est: con il limite di proprietà coincidente per un breve tratto con la strada provinciale di Fonteblanda, con i limiti ovest delle particelle 38 e 46 (foglio 24) coincidenti con un affluente del fosso del Lucchese, con un tratto del fosso del Lucchese, con la linea del frazionamento operato sulla particella 53 (foglio 24) la cui parte est rimane alla ditta, con parte del limite nord ed ovest della particella 64 (foglio 24) e con un tratto della strada vicinale di Pereta;

Sud: con parte del limite nord della particella 11 (foglio 34), con la linea del frazionamento operato sulla particella 6 (foglio 34) la cui parte sud viene espropriata dall'Ente, con un tratto della strada vicinale degli Sterpeti e della strada provinciale di Fonteblanda;

Ovest: con il limite di proprietà che coincide in due tratti con la strada provinciale di Fonteblanda.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*

FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3802.

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, relativo ai terreni di proprietà di Ceccarelli Luigi e Giuseppe, fratelli, di Tommaso, in comune di Grosseto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Ceccarelli Luigi e Giuseppe, fratelli, di Tommaso, per i terreni ricadenti nel comune di Grosseto (provincia di Grosseto);

Considerato che i sunnominati hanno presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 27 giugno 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Ceccarelli Luigi e Giuseppe, fratelli, di Tommaso, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Grosseto (provincia di Grosseto), per la superficie di ettari 17.96.46, specificamente descritti nell'elenco n. 2 allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il Conservatore dei registri immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità in applicazione dell'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 17.96.46.

Art. 3.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 1, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 70, *foglio* 186. — PALLA

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Ceccarelli Luigi e Giuseppe, fratelli di Tommaso, in comune di Grosseto (provincia di Grosseto), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino (articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale 1904 (*N. C.*)					
Fosso Diaccialone	45	4(p)	—	Seminativo	II	17	96	46	6.826,54

CONFINI:

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento sito in località «Fosso Diaccialone», confina:

Nord: con il limite di proprietà;
Est: con la linea del frazionamento operato sulla particella 4 (foglio 45) la cui parte est rimane alla ditta;
Sud: con il fosso Diaccialone;
Ovest: con la linea del frazionamento operato sulla particella 4 (foglio 45) la cui parte ovest ricade nei terreni soggetti ad esproprio.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3803.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà della defunta Ciacci Maddalena vedova Aldi Mai in persona dei suoi eredi o aventi causa, in comune di Manciano (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti della defunta Ciacci Maddalena vedova Aldi-Mai in persona dei suoi eredi o aventi causa, per i terreni ricadenti nel comune di Manciano (provincia di Grosseto);

Vista la deliberazione 9 settembre 1952, n. 2536, della Commissione censuaria centrale, relativa al ricorso prodotto dall'interessata ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;

Considerato che la sunnominata ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dallo esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dallo esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 10 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti della defunta Ciacci Maddalena vedova Aldi-Mai in persona dei suoi eredi o aventi causa, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Manciano (provincia di Grosseto), per una superficie di ett. 1319.03.69, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli:* ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 70, *foglio* 188. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta defunta Ciacci Maddalena fu Nicola vedova Aldi Mai in persona dei suoi eredi o aventi causa, in comune di Manciano (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni / Articoli di stima	QUALITÀ	SUPERFICIE BRACCIA QUADRE		REDDITO DOMINICALE Lire
					Parziali	Totali	
Partita catastale 15589 (*V. C.*)							
	N	113	92	Pastura		499.954	1.200,96
	N	118	160	Id.	—	437.008	1.049,76
	N	111	90	Aia esente	—	3.648	—
	N	112	91	Lavorativo	—	26.568	81,84
	N	185	149	Fabbricato esente	—	180	—
	N	114	148	Pastura	—	480.252	1.153,64
	N	115	93	Id.		155.722	393,52
	N	116	94	Id.		10.780	23,52
	N	117	95	Lavorativo	-	148.784	483,60
	N	83	68	Pastura		216.590	547,56
	N	84	69	Lavorativo	—	429.382	1.326,24
	N	85	70	Pastura	—	59.066	149,24
	N	24	20	Id.	-	156.252	338,88
	N	24	21	Lavorativo		388.928	1.201,20
	N	25	—	Id.	313.064	—	—
	N	30	—	Id.	75.864	—	—
	N	101	82	Lavorativo	—	74.936	231,84
	N	182	144	Pastura	—	10.712	23,32
	N	183	145	Id.	-	49.396	124,84
	N	192	157	Id.	—	24.480	57,88
	N	194	159	Id.		36.612	87,88
	N	221	198	Id.	—	33.600	81,—
	N	222	199	Id.		47.808	114,68
	N	65	54	Lavorativo	-	208.390	683,28
	N	223	200	Id.		25.004	82,08
	N	141	111	Pastura	—	94.474	228,28
	N	142	112	Id.	—	96.338	243,40
	N	142	110	Id.	—	206.116	472,80
	N	140	110	Id.	64.206	—	—
	N	139	110	—	141.910	—	—
	N	125	99	Pastura	—	37.620	86,16
	N	124	98	Lavorativo		115.286	374,64
	N	126	140	Fabbricato esente		120	—
	N	104	85	Pastura		22.464	56,80
	N	181	142	Lavorativo	—	6.240	19,20
	N	184	146	Pastura		93.314	223,96
	N	121	97	Id.	—	165.780	343,—
	N	122	174	Id.		65.404	135,40
	N	123	175	Id.		233.736	483,60
	N	129	172	Id.		248.368	599,80
	N	130	102	Id.		2.960	6,48
	N	131	103	Id.		46.976	107,76
	N	132	104	Id.		36.730	84,—
	N	171	135	Id.		11.554	28,08
	N	19	16	Id.		20.192	36,28
	N	172	188	Id.		111.310	268,68

segue: *Partita catastale* 15589 (*V. C.*)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni Articoli di stima	QUALITÀ	SUPERFICIE BRACCIA QUADRE Parziali	SUPERFICIE BRACCIA QUADRE Totali	REDDITO DOMINICALE Lire
	N	216	191	Pastura . . .	—	124.124	299,56
	N	217	192	Id.	—	28.368	68,44
	N	211	183	Id. .	—	9.088	22,68
	N	210	181	Lavorativo .	—	1.064	3,12
	N	213	186	Pastura .	—	2.760	6,68
	N	206	177	Lavorativo	—	3.888	12,72
	N	206	136	Pastura	—	35.688	101,28
	N	176	—	—	22.032	—	—
	N	178	—	—	13.656	—	—
	N	179	137	Pastura	—	158.944	593,76
	N	180	138	Ontaneta.	—	85.676	143,40
	N	177	141	Capanna esente	—	80	—
	N	165	131	Pastura .	—	336.676	851,24
	N	166	132	Id.	—	291.272	736,32
	N	167	133	Id.	—	441.838	1.061,20
	N	168	182	Id. .	—	233.964	561,80
	N	169	134	Lavorativo	—	59.444	177,60
	N	173	190	Pastura	—	507.978	1.226,64
	N	174	193	Id.	—	153.180	369,76
	N	175	196	Id.	—	415.846	1.004,16
	N	215	189	Id.		45.560	109,92
	N	28	22	Prato	—	41.902	372,32
	N	29	23	Pastura	—	36.072	78,16
	N	31	24	Id.	—	19.982	43,40
	N	31	139	Casetta.	—	2.468	—
	N	26	—	—	224	—	—
	N	27		—	2.244	—	—
	N	27	59	Pastura	—	1.556.524	3.371,44
	N	71	—	—	1130.032	—	—
	N	72		—	426.492	—	—
	N	72	60	Pastura	—	188.674	370,.
	N	73	—	Id.	174.530	—	—
	N	77	—	—	14.144	—	—
	N	74	61	Pastura .	—	21.080	53,32
	N	75	62	Id.	—	30.716	79,36
	N	76	63	Id.	—	8.878	12,72
	N	76	64	Id.	—	9.040	12,96
	N	78	—	—	5.600	—	—
	N	79	—	—	3.440	—	—
	N	80	65	Pastura	—	9.724	14,04
	N	81	66	Id.	—	13.572	19,64
	N	82	67	Id.	—	113.872	288,12
	N	86	71	Lavorativo	—	115.754	377,28
	N	86	72	Pastura	—	345.392	748,44
	N	87	—	—	267.802	—	—
	N	88	—	—	77.590	—	—
	N	89	73	Pastura	—	12.760	18,36
	N	90	74	Id.	—	9.456	13,80
	N	91	75	Id.	—	2.195.558	4.758,04
	N	92	76	Lavorativo	—	615.206	816,—
	N	95	80	Id.	—	84.216	259,68
	N	96	81	Pastura	—	273.744	691,84
	N	101-II	143	Lavorativo	—	1.848	5,28
	N	102	83	Pastura	—	29.240	63,28
	N	103	84	Id.		323.332	817,32
	N	127	110II	Lavorativo		28.840	89,04
	N	207	178	Pastura	—	119.320	301,72
	N	208	179	Id.	—	104.056	260,68
	N	170	185	Id.	—	20.132	48,36
	N	214	187	Id.	—	1.496	3,64
	N	214	77	Id.	—	776.756	1.859,32
	N	93	—	Id.	183.516	—	—
	N	94	—	Id.	593.240	—	—
	N	97	78	Id.	—	63.996	161,76
	N	97	79	Lavorativo	—	95.264	294,96
	N	98	—	Id.	73,532	—	—
	N	99	—	Id.	1.716	—	—
	N	100	—	Id.	20.016		—
	N	38	31	Id.	—	33.038	109,20
	N	39r	32	Pastura	—	7.471	13,48
	N	40	33	Id.		9.322	13,36

segue: *Partita catastale* 15589 (*V. C.*)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni — Articoli di stima	QUALITÀ	SUPERFICIE BRACCIA QUADRE Parziali	Totali	REDDITO DOMINICALE Lire
	N	32	25	Pastura	—	170.606	369.76
	N	33	26	Lavorativo	—	146.488	479,76
	N	34	27	Pastura	—	28 150	40,80
	N	198	166	Id.	—	7.072	10,12
	N	199	167	Id.	—	6.068	13,16
	N	200	168	Lavorativo nudo	—	16.248	55,20
	N	62	52	Pastura		40.084	102,24
	N	63	164	Id.	—	213.030	488,56
	N	234	212	Id.	—	8.000	15,52
	N	236	214	Id.	—	3.800	6,88
	N	21	18	Id.	—	2.400	5,16
	N	21	19	Id.	—	637.104	1.380,64
	N	22	—	Id.	571.120	—	—
	N	23	—	Id.	65.984	—	—
	N	109	88	Lavorativo	—	335.184	1.052,16
	N	120	96	Pastura	—	11.988	25,92
	N	120	87	Id.	—	61.424	147,52
	N	107	—	Id.	20.102	—	—
	N	108	—	Id.	41.322	—	—
	N	106	147	Id.	—	66.944	159.84
	N	110	89	Id.	—	184.358	442.80
	N	195	161	Id.	—	72.720	174,72
	N	119	162	Id.	—	111.084	264,60
	N	220	197	Id.	—	1.760	4,32
	N	105	86	Id.	—	135.100	325,08
	N	193	158	Id.	—	95.568	229.60
	N	235	213	Id.	—	240	0,84
	N	237	215	Id.	—	4.800	8,84
	N	238	216	Id.	—	5.200	9,28
	N	209	180	Id.	—	8.740	23,52
	N	212	184	Id.	—	180	0,40
	N	136	107	Id.		310.872	786,—
	N	253	234	Id.	—	85.694	201,28
	N	137	108	Id.	—	162.052	351,20
	N	262	243	Id.	—	13.020	36,48
	N	264	245	Id.	—	111.498	241,68
	N	266	247	Id.	—	8.898	22,44
	N	249	230	Id.	—	624	1,48
	N	251	232	Id.	—	22.252	62,20
	N	128	101	Id.		236.430	574,88
	N	265	246	Id.	—	4.928	10,56
	N	138	109	Id.		89.022	225,04
	N	201	169	Id.	—	2.108	3,88
	N	202	170	Id.		6.300	14,44
	N	203	171	Id.	—	7.800	17,92
	N	204	172	Id.	—	72,488	174,96
	N	205	176	Id.	—	10.000	20,72
	N	205	55	Id.	—	1.021.484	1.844,64
	N	66	—	Id.	760.944	—	—
	N	68	—	Id.	260.540	—	—
	N	67	56	Lavorativo	—	50.544	165,60
	N	69	57	Id.	—	126.766	412,32
	N	70	58	Id.	—	36.654	163,68
	N	58	50	Pastura	—	39.694	71,68
	N	52	49	Id.	—	37.358	67,60
	N	64	53	Id.	—	77.908	148,60
	N	219	196	Lavorativo	—	162.900	534,—
	N	218	195	Pastura	—	23.000	41,68
	N	60	217	Id.	—	1.049.110	2.533,44
	N	61	218	Id.	—	501.570	1.210,88
	N	59	51	Id.	—	436.022	1.052,76
	N	260	241	Id.	—	26.368	63,72
	S	486	487	Lavorativo	—	67.680	166,—
	H	68	32	Lavorativo nudo	—	160.563	616,68
	H	1452	1447	Pastura	—	2.072	5,76
	H	70	34	Prato	—	19.723	182,44
	K	295	211	Lavorativo nudo	—	61.544	192,00
	K	296	212	Id.	—	68.902	185,04
	K	297	213	Pastura	—	567.828	1.172,20
	K	298	214	Id.	—	112.964	273,—
	K	289	131	Capanna	—	224	—

segue: *Partita catastale* 15589 (*V. C.*)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni / Articoli di stima	QUALITÀ	SUPERFICIE BRACCIA QUADRE Parziali	SUPERFICIE BRACCIA QUADRE Totali	REDDITO DOMINICALE Lire
	K	284 II	267	Pastura	—	1.169.556	1.612,44
	D	634	536	Id.	—	305.480	737,64
	D	635	537	Id.	—	352.146	816,48
	D	636 (p)	538	Id.	—	318.451	714,04
	K	285	214	Id.	—	125.226	172,80
	K	286 (p)	205	Id.	—	21.831	31,56
	K	287 (p)	206	Id.	—	91.744	226,08
	K	288 (p)	207	Id.	—	280.668	677,04
	K	294	210	Id.	—	461.264	999,64
	K	290 (p)	—	Id.	—	90.245	195,72
	K	291 (p)	—	Id.	—	162.204	351,76
	K	292	—	Id.	—	51.488	111,68
	K	293	—	Id.	—	409.298	887,72
	S	320	309	Ceduo	—	14.904	37,44
	S	86	70	Id..	—	210.472	427,84
	S	85	69	Pastura	—	147.060	352,28
	S	88	72	Ceduo	—	199.424	501,12
	S	62	51	Lavorativo	—	54.782	207,36
	S	63	52	Boschivo	—	192.414	387,16
	S	87	71	Ceduo	—	400.724	1.004,20
	S	342	332	Id..	—	40.280	100,80
	S	343	333	Id..	—	2.240	5,76
	S	344	334	Id..	—	4.992	12,60
	S	329	319	Pastura	—	84.016	173,88
	S	337	327	Id.	—	113.160	276,04
	S	340	330	Id.	—	78.400	187,24
	D	630	533	Nudo	—	332.784	997,76
	D	631	534	Pastura	—	329.644	710,64
	D	632	535	Id.	—	92.856	209,52
	M	151	123	Lavorativo nudo	—	656.522	2.154,60
	M	255	126	Pastura	—	47.600	120,52
	M	256	227	Id.	—	123.760	277,56
	M	257	228	Id.	—	178.540	400,24
	M	162	132	Id.	—	20.600	42,52
	M	200	201	Id.	—	7.200	18,12
	M	201	165	Id.	—	1.298.530	3.136,32
	M	202	166	Id.	—	290.384	734,40
	M	202	167	Id.	—	2.058.594	4.968,20
	M	204	—	Id.	450.220	—	—
	M	205	—	Id.	194.444	—	—
	M	206	—	Id.	311.414	—	—
	M	203	—	Id.	522.116	—	—
	M	207	—	Id.	580.400	—	—
	M	208	168	Lavorativo nudo	—	331.060	1.046,16
	M	209	169	Pastura	—	528.900	1.277,20
	M	210	170	Id.	—	58.616	127,—
	M	211	171	Id.	—	502.004	1.038,96
	M	212	191	Capanna	—	64	—
	M	213	172	Lavorativo nudo	—	473.166	1.564,08
	M	214	173	Prato	—	128.748	1.849,44
	M	214	193	Capanna	—	826	—
	M	215	—	—	660	—	—
	M	216	—	—	96	—	—
	M	217	—	—	70	—	—
	M	218	174	Pastura	—	7.008	17,68
	M	219	175	Id.	—	278.060	1.002,72
	M	220	176	Lavorativo nudo	—	297.760	1.131,12
	M	221	177	Id.	—	18.400	51,84
	M	222	178	Id.	—	538.000	2.046,24
	M	223	179	Id.	—	229.796	873,84
	M	224	180	Id.	—	32.160	121,92
	M	225	181	Id.	—	242.410	855,84
	M	226	182	Id.	—	538.876	1.445,76
	M	200	164	Pastura	—	136.400	329,60
				TOTALI		38724.714	96.469,92

Pari ad Ha. 1319.03.69

CONFINI:

Il territorio di cui al presente elenco, è costituito dai seguenti accorpamenti:

1° Accorpamento, distinto a vecchio catasto alle sezioni M, N ed S, confinante:

Nord: con il limite di proprietà, coincidente per un tratto con il fosso Sugherello;

Est: con il limite di proprietà coincidente per un tratto con il torrente Elsa;

Sud: con il limite di proprietà coincidente per un tratto con il fosso Elsarella e con il botro del Cavallin Lungo;

Ovest: con il limite di proprietà coincidente in tratti con il torrente Elsa e con il torrente Sgrilla;

2° Accorpamento, distinto a vecchio catasto alla sezione K, confinante:

Nord: con il limite di proprietà coincidente con il botro del Pelagone;

Est: con la linea spezzata del frazionamento operato sulle particelle 291, 290, 288, 287 e 286, le cui parti est rimangono alla ditta: quindi con la strada detta delle Crine;

Sud: con il limite di proprietà;

Ovest: con il limite di proprietà, coincidente in parte con il botro del Pelagone;

3° Accorpamento, distinto a vecchio catasto alla sezione D, confinante:

Nord-est: con il limite di proprietà;

Sud: con la linea del frazionamento operato sulla particella 636, la cui parte sud rimane alla ditta e con parte del limite nord-ovest di detta particella;

Ovest: con il limite di proprietà.

Si espropriano inoltre le particelle 68, 70 e 1452 della sezione H e la particella 200 della sezione M.
L'indennità di espropriazione è di L. 49.781.913 (quarantanovemilionisettecentottantunomilanovecentotredici) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3804.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà della defunta Ciacci Maddalena vedova Aldi Mai in persona dei suoi eredi o aventi causa, in comune di Pitigliano (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti della defunta Ciacci Maddalena vedova Aldi-Mai in persona dei suoi eredi o aventi causa, per i terreni ricadenti nel comune di Pitigliano (provincia di Grosseto);

Vista la deliberazione 9 settembre 1952 n. 2536 della Commissione censuaria centrale, relativa al ricorso prodotto dall'interessata ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;

Considerato che la sunnominata ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dallo esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dallo esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 10 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841:

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste:

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti della defunta Ciacci Maddalena vedova Aldi-Mai in persona dei suoi eredi o aventi causi, re-

lativo ai tereni ricadenti nel comune di Pitigliano (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 373.26.62, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 70, *foglio* 187. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta defunta Ciacci Maddalena fu Nicola vedova Aldi Mai in persona dei suoi eredi o aventi causa, in comune di Pitigliano (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni / Articoli di stima	QUALITÀ	SUPERFICIE BRACCIA QUADRE		REDDITO DOMINICALE Lire
					Parziali	Totali	
				Partita catastale 15067 (*V. C.*)			
	H	218	206	Lavorativo	—	64.260	510,96
	H	219	207	Id.	—	126.008	1.000,56
	H	232	220	Id.	—	32.136	237,12
	H	233	221	Id.	—	207.850	1.530,96
	H	221	209	Pastura	—	21.824	62,40
	H	182	170	Id. .	—	67.246	193,32
	H	235	223	Lavorativo .	—	532.982	3.927,36
	H	236	224	Casa Colonica.	—	192	—
	H	237	225	Lavorativo	—	178.928	1.316,88
	H	161	149	Id.	—	82.416	656,64
	H	164	152	Pastura .	—	36.492	100,76
	H	437	432	Lavorativo	—	91.520	580,56
	H	234	222	Id.	—	96.580	711,60
	H	239	227	Id.	—	47.292	347,52
	H	306	297	Id.	—	178.804	1.134 —
	H	220	208	Id.	—	30.528	225,12
	H	162	150	Id.	—	69.624	554,64
	H	163	151	Pastura .	—	27.388	78,60
	H	308	299	Lavorativo	—	71.436	451,68
	H	165	153	Id.	—	173.304	1.453,44
	H	166	154	Pastura .	—	63.088	181,20
	H	167	155	Id. .	—	22.324	63,92
	H	222	210	Giuncheto	—	565.124	420,72
	H	223	211	Pastura .	—	381.184	1.095,32
	H	224	212	Capanna esente	—	48	—
	H	225	213	Lavorativo . .	—	16.800	123,84
	H	226	214	Pastura .	—	33.292	97,60
	H	227	215	Vasca esente	—	1.088	—
	H	228	216	Sodo. .	—	412.704	394,84
	H	229	217	Mandria esente	—	576	—
	H	230	218	Pastura .	—	499.072	1.366,84
	H	231	219	Lavorativo	—	60.340	443,52
	H	252	240	Pastura .	—	62.436	179,28
	H	253	241	Lavorativo	—	16.616	121,68
	H	255	243	Pastura .	—	96.000	275,80
	H	256	244	Lavorativo	—	58.232	428,40
	H	257	245	Pastura	—	52.424	150,52

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni Articoli di stima	QUALITÀ	SUPERFICIE BRACCIA QUADRE Parziali	SUPERFICIE BRACCIA QUADRE Totali	REDDITO DOMINICALE Lire
				segue: *Partita catastale* 15067 (*V. C.*)			
	H	259	247	Pastura ..	—	15.744	45,12
	H	260	248	Lavorativo	—	94.648	696,48
	H	310	301	Pastura ..	-	674.924	2.130,60
	H	309	300	Lavorativo	—	38.656	264,96
	H	311	302	Id.	—	22.756	144,48
	H	315	306	Vasca esente	—	960	
	H	316	306II	Lavorativo	—	101.316	642,72
	H	317	307	Bosco	—	122.040	422,60
	H	310-II	301II	Casa Colonica.	—	720	
	H	304	295	Lavorativo	—	310.624	1.244,64
	H	304II	295II	Capanna	—	180	—
	H	168	156	Lavorativo	—	407 172	3.467,04
	H	258	246	Pastura	—	53.850	151,20
	H	258II	246II	Id.	—	11.050	35,20
	H	274	263	Lavorativo	—	56.092	442,08
	H	312	303	Id.	—	110.792	702,24
	H	318	308	Bosco .	—	55.480	191,92
	H	319	309	Lavorativo	—	25.290	159,36
	H	320	310	Id.		42.644	270,72
	H	321	311	Bosco .	—	6.792	23,48
	H	241	229	Lavorativo	—	80.520	572,40
	H	159	147	Id.	-	91.462	789,12
	H	421	416	Id.	—	98.810	727,68
	H	169	157	Id.	—	24.016	204,24
	H	179	167	Id.	—	8.160	69,12
	H	251	239	Id.	—	7.612	56,40
	H	254	242	Id.	—	26.464	194,88
	H	422	407	Id.	—	60.180	443,28
	H	282	273	Id.		944	6,24
	H	283	274	Id.	—	5.912	46,08
	H	158	146	Id.		22.504	194,64
	H	326	317	Id.		44.704	283,68
	H	415	410	Id.		63.636	103,92
	H	430	425	Bosco .	-	252.766	871,56
	H	333	324	Lavorativo	-	284.024	1.802,16
	H	238	226	Lavorativo	—	81.632	600,96
	H	240	228	Id.	—	559.504	4.120,80
	H	243	231	Id.		28.914	212,40
	H	245	233	Id.		113.280	833,76
	H	249	237	Id.	—	44.192	325,20
	H	280	271	Id.	—	10.016	78,24
	H	281	272	Pastura	—	21.544	61,76
	H	302	293	Lavorativo	-	25.234	159,36
	H	313	304	Id.	-	12.984	82,32
	H	322	313	Bosco .	—	4.968	17,28
	H	324	315	Lavorativo	—	297.804	1.889,52
	H	314	305	Id.	—	107.912	684,72
	H	334	325	Bosco	—	68.120	235,72
	H	328	319	Pastura	—	34.768	100 —
	H	329	320	Lavorativo	—	299.652	1.901,28
	H	332	323	Bosco .	—	40.452	140,04
	H	335	326	Lavorativo	—	12.448	77,76
	H	327	318	Id.	—	91.208	579,12
	H	250	238	Id.	—	54.772	403,44
	H	305	296	Id.	—	19.690	125,04
	H	242	230	Id.	—	58.008	426,96
	H	330	321	Bosco .	—	51.084	394,60
	H	331	322	Lavorativo	—	12.208	77,04
	H	431	426	Bosco	—	46.264	160,16
	H	432	427	Id..	—	6.388	22,16
	H	278	269	Lavorativo	—	12.972	102 —
	H	303	294	Lavorativo	—	25.376	160,56
	H	279	270	Canneto	—	2.964	69,16
	H	294	285	Lavorativo con querci.	—	30.872	196,32
	H	295	286	Lavorativo	—	11.072	70,56
	H	298	289	Id.	—	113.476	720 —
	H	297	288	Id.	—	7.224	45,84
	H	180	168	Id.	—	116.680	993,36
	H	181	169	Pastura .	—	261.606	752,96
	H	275	265	Lavorativo	—	60.368	410,16
	H	464	458	Pastura	—	672	2,80

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni / Articoli di stima	QUALITÀ	SUPERFICIE BRACCIA QUADRE		REDDITO DOMINICALE
					Parziali	Totali	Lire
				segue: *Partita catastale* 15067 (*V. C.*)			
	H	299	290	Lavorativo	—	23.896	151,68
	H	300	291	Pastura	—	6.384	18,36
	H	301	292	Lavorativo	—	7.168	46,08
	H	428	423	Id.	—	33.280	262,32
	H	292	283	Pastura	—	5.460	15,52
	H	323	314	Bosco .	—	11.480	39,64
	I	234	232	Lavorativo olivato.	—	76.442	1.6[illegible]6 —
	H	217 (p)	—	Lavorativo	—	31.204	247,69
	H	307	298	Bosco	—	94.248	326,52
	H	273	262	Id..	—	812	2,80
	H	160	148	Id..	—	120.992	268,24
	H	296	287	Id..	—	87.248	302,08
	H	271	260	Id..	—	8.984	30,80
	H	293	284	Id..	—	2.912	10,12
					TOTALI	10958.470	58.729,05

pari ad Ha. 373.26.62

Il reddito complessivo di cui sopra corrisponde, per effetto della delibera n. 2536 in data 9 settembre 1952 della Commissione censuaria centrale, a L. 56.660,47.

CONFINI·

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, distinto a vecchio catasto alla sezione H, confina:

Nord: con il limite di proprietà coincidente con il fosso detto La Meleta;

Est: con il limite di proprietà coincidente in parte con il fosso detto La Meleta; con il limite ovest della particella 340, con il limite di proprietà;

Sud: con la strada da Pitigliano a Valentano, con il botro del Podere della Grassa, con parte del limite est della particella 217, con la linea del frazionamento operato sulla suddetta particella, la cui parte sud rimane alla ditta, con il limite di proprietà coincidente in parte con la strada da Pitigliano a Valentano;

Ovest: con il limite di proprietà, con la strada delle Caldane, con il limite est delle particelle 261 e 277, con il limite nord-est della particella 276, con un breve tratto del botro di Varvogliano, con il limite di proprietà coincidente in tratti con detto botro e con il fosso detto La Meleta.

Dal sopradescritto accorpamento si esclude un appezzamento interno non di proprietà della ditta.

Si espropriano inoltre le particelle 275 della sezione H e 234 della sezione I.

L'indennità di espropriazione è di L. 29.508.594,30 (ventinovemilionicinquecentoottomilacinquecentonovantaquattro e cent. 30), e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3805.

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, relativo ai terreni di proprietà di Cinciari Francesco fu Alessandro, in comune di Roccalbegna (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230: 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Cinciari Francesco fu Alessandro, per i terreni ricadenti nel comune di Roccalbegna (provincia di Grosseto);

Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazone e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 6 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 ella legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Cinciari Francesco fu Alessandro, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Roccalbegna (provincia di Grosseto), per la superficie di ettari 300.00.00. specificamente descritti nell'elenco n. 2 allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il Conservatore dei registri immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità in applicazione dell'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 300.00.00.

Art. 3.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 1, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli:* ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 70, *foglio* 189. — PALLA

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Cinciari Francesco fu Alessandro e defunto Cinciari Corrado fu Alessandro, in persona dei suoi eredi aventi causa, in comune di Roccalbegna (provincia di Grosseto), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino (articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Partita catastale 341 (N. C.)									
Fonte dell'Oste.	27	7	—	Seminativo	IV	4	22	20	316,65
Id.	27	8	—	Id.	IV	1	17	00	87,75
Campo dei Monnini.	27	10	—	Id.	IV	3	29	40	247,05
Fonte dell'Oste.	27	17	—	Id.	V	0	20	10	9,04
Monte Petricci	27	20	—	Id.	IV	1	12	30	84,22
Id.	27	21	—	Id.	IV	1	18	80	89,10
Id.	27	22	—	Id.	III	0	65	40	88,29
Id.	27	32	—	Id.	IV	0	60	80	45,60
Id.	27	33	—	Pascolo cespugliato	I	1	78	80	80,46
Id.	27	39	—	Seminativo	IV	0	90	70	68,02
Id.	27	40	—	Pascolo. .	I	0	76	90	34,61
Id.	27	41	—	Seminativo .	III	1	25	90	169,97
Id.	27	42	—	Bosco alto fusto.	I	3	53	10	158,90
Grillaione	27	45	—	Pascolo. .	I	0	23	30	10,48
Stradelli.	27	46	—	Seminativo	III	1	72	00	232,20
Id.	27	47	—	Id.	III	0	15	20	20,52
Grillaione	27	48	—	Pascolo cespugliato	I	0	72	50	32,62
Stradelli.	27	59	—	Id.	I	0	22	90	10,30
Id.	27	61	—	Seminativo	III	1	53	90	207,77
Grillaione	27	62	—	Id.	IV	4	36	00	327 —
Id.	27	63	—	Id.	III	0	95	90	129,47
Id.	27	64	—	Sterile . .	—	0	11	10	—
Id.	27	65	—	Seminativo	III	0	60	50	81,68
Id.	27	66	—	Pascolo cespugliato	II	0	37	00	8,51
Stradelli.	27	73	—	Seminativo .	II	0	50	50	111,10
Grillaione	27	74	—	Pascolo cespugliato	II	0	59	80	13,75
Id.	27	75	—	Seminativo	II	0	63	90	140,58

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire

segue: *Partita catastale* 941 (*N. C.*)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	ettari	are	centiare	Lire
Grillaione	27	76	—	Seminativo	IV	1	87	70	140,77
Id.	27	77	—	Id.	III	0	39	10	52,79
Id.	27	78	—	Fabbricato rurale	—	0	03	30	—
Id.	27	79	—	Seminativo	IV	0	61	30	45,98
Id.	27	80	—	Pascolo cespugliato	II	0	12	60	2,90
Id.	27	82	—	Seminativo	IV	4	65	70	349,28
Id.	27	83	—	Id.	III	1	23	00	166,05
Id.	27	84	—	Fabbricato rurale	—	0	20	90	—
Id.	27	85		Seminativo	III	1	16	40	157,14
Id.	27	86	—	Pascolo.	I	0	30	00	13,50
Id.	27	87	—	Seminativo	III	0	11	00	14,85
Id.	27	88	—	Pascolo cespugliato	II	0	15	90	3,66
Id.	27	89	—	Seminativo	I	0	12	80	37,12
Id.	27	90	—	Id.	III	5	24	70	708,33
Id.	27	91	—	Pascolo cespugliato	II	0	12	80	2,94
Id.	27	92	—	Id.	I	0	30	60	13,77
Stradelli	47	4	—	Seminativo	III	1	85	40	250,29
Le Buche	47	7	—	Id.	IV	2	07	70	155,78
Id.	47	8	—	Id.	III	0	31	20	42,12
Vignone	67	336	—	Oliveto.	II	0	23	60	153,40
Id.	67	445	—	Seminativo arborato.	I	0	04	80	15,36
Id.	67	446	—	Fabbricato rurale	—	0	0	43	—
Id.	67	448	—	Seminativo arborato.	I	0	35	20	112,64
Lumacaio	67	561	—	Oliveto.	II	0	49	10	319,15
Id.	67	569	—	Seminativo.	II	0	03	10	6,82
Caverna	87	97	—	Seminativo arborato.	III	2	02	40	192,28
Id.	87	98	—	Seminativo	III	2	44	90	330,61
Bartarello	87	132	—	Seminativo arborato.	II	0	74	10	111,15
Id.	87	239	—	Pascolo cespugliato	I	0	00	43	0,19
Id.	87	240	—	Pascolo arborato	unica	0	05	30	3,71
Greppo di Ruta	87	241	—	Bosco alto fusto	unica	2	60	20	572,44
Bartarello	87	270	—	Seminativo	II	0	93	90	206,58
Vanneca.	87	277	—	Seminativo arborato.	II	4	11	80	617,70
Bartarello	87	282	—	Seminativo	II	0	59	00	129,80
Id.	87	286	—	Oliveto.	III	0	77	60	232,80
Id.	87	287	—	Id.	III	1	15	40	346,20
Id.	87	288	—	Fabbricato rurale corte unita al n. 295.	—	0	06	50	—
Id.	87	289	—	Oliveto.	II	1	66	30	1.080,95
Id.	87	290	—	Pascolo arborato	unica	5	51	70	386,19
Id.	87	291	—	Seminativo arborato.	I	1	96	20	627,84
Id.	87	292	—	Oliveto.	III	0	76	60	229,80
Id.	87	293	—	Id.	III	0	41	90	125,70
Id.	87	294	—	Fabbricato rurale	—	0	04	00	—
Id.	87	295	—	Fabbricato rurale con la corte n. 288	—	0	03	20	—
Id.	87	296	—	Seminativo arborato.	II	1	74	00	261 —
Id.	87	297	—	Pascolo arborato	unica	0	05	70	3,99
Id.	87	298	—	Fabbricato rurale	—	0	01	00	—
Id.	87	299	—	Seminativo.	IV	0	31	10	23,33
Id.	87	300	—	Pascolo arborato	unica	0	06	50	4,55
Id.	87	301	—	Seminativo	II	0	83	60	183,92
Id.	87	302	—	Vigneto	II	0	10	90	65,40
Id.	87	303	—	Pascolo cespugliato	II	0	08	30	1,91
Id.	87	305	—	Seminativo arborato.	II	0	01	20	1,80
Greppo di Ruta	87	308	—	Pascolo arborato	unica	5	79	80	405,86
Cancellone.	108	24	—	Bosco alto fusto	unica	0	02	70	5,94
P. alla Secca.	109	54	—	Seminativo arborato.	II	0	57	50	86,25
Id.	109	58	—	Seminativo	III	0	47	40	63,99
Id.	109	61	—	Bosco ceduo	III	2	42	20	82,35
Id.	109	62	—	Seminativo	III	1	22	10	164,83
Id.	109	63	—	Id.	III	2	51	80	339,93
Poggi Alti.	110	13	—	Pascolo arborato	unica	0	53	50	37,45
Id.	110	16	—	Fabbricato rurale	—	0	31	60	—
Id.	110	17	—	Pascolo arborato	unica	0	02	00	1,40
Id.	110	18	—	Seminativo.	III	0	21	30	28,75
Id.	110	20	—	Pascolo arborato	unica	0	05	20	3,64
Id.	110	22	—	Bosco ceduo.	II	0	10	10	8,08
Pescinocoli.	110	25	—	Seminativo arborato.	II	0	28	20	42,30
Id.	110	26	—	Pascolo.	I	0	08	30	3,73
Poggi Alti.	110	27	—	Seminativo	III	1	91	80	258,93

segue: *Partita catastale* 941 (*N. C.*)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
Poggi Alti	110	28	—	Bosco ceduo	III	2	28	90	77,83
Id.	110	29	—	Seminativo	III	1	68	60	227,61
Id.	110	30	—	Seminativo	III	2	31	50	312,53
Id.	110	31	—	Bosco ceduo	III	4	14	50	140,93
Id.	110	32	—	Pascolo arborato	unica	3	22	80	225,96
Id.	110	33	—	Seminativo	III	6	68	40	902,34
Id.	110	34	—	Id.	III	1	86	00	251,10
Id.	110	35	—	Oliveto.	III	1	85	70	557,10
Id.	110	36	—	Seminativo	III	0	41	10	55,49
Id.	110	37	—	Id.	I V	0	06	30	4,73
Pescinocoli.	110	38	—	Id.	III	3	27	80	442,53
Id.	110	39	—	Fabbricato rurale (con l'aia n. 43)	—	0	32	50	—
Id.	110	40	—	Seminativo	II	0	73	90	162,58
Id.	110	41	—	Fabbricato rurale	—	0	01	70	—
Id.	110	42		Seminativo	III	4	03	90	545,26
Id.	110	43	—	Fabbricato rurale (con l'aia n. 39)	—	0	11	90	—
Poggi Alti	124	1	—	Seminativo arborato.	II	0	24	00	36,00
Id.	124	2	—	Seminativo	II	0	17	80	39,16
Id.	124	3	—	Bosco ceduo	III	0	39	90	13,57
Id.	124	4	—	Seminativo	III	0	25	80	34,83
Id.	124	6	—	Id.	II	0	80	70	177,54
Id.	124	7	—	Id.	I	0	04	90	14,21
Id.	124	8	—	Id.	II	1	78	40	392,48
Id.	124	11	—	Seminativo arborato.	II	12	31	90	1.847,85
Id.	124	12	—	Seminativo	III	2	16	70	292,55
Id.	124	13	—	Bosco ceduo	III	6	86	70	233,48
Id.	124	14	—	Seminativo	III	5	35	70	723,19
Id.	124	17	—	Seminativo arborato.	II	5	07	20	760,80
Id.	124	30	—	Seminativo	II	0	08	90	19,58
Id.	124	31		Bosco ceduo	II	0	78	20	62,56
P. alle Logge	125	1		Seminativo	III	0	15	10	20,39
Id.	125	2	—	Id.	III	1	29	00	174,15
Id.	125	3	—	Id.	I V	3	47	10	260,32
Id.	125	4	—	Bosco ceduo	II	0	35	20	28,16
Id.	125	5	—	Seminativo arborato.	II	0	31	00	46,50
Id.	125	6	—	Pascolo arborato	unica	0	03	60	2,52
Id.	125	7	—	Pascolo cespugliato	I	0	27	20	12,24
Id.	125	8		Seminativo arborato.	II	1	54	00	231,00
Id.	125	9	—	Seminativo	I V	1	39	70	104,78
Id.	125	10	—	Bosco ceduo	III	10	91	80	371,21
Id.	125	11	—	Seminativo arborato.	II	2	[illegible]6	60	354,90
Id.	125	12	—	Id.	II	3	65	40	548,10
Id.	125	13	—	Pascolo arborato	unica	0	96	90	67,83
Id.	125	14	—	Id.	unica	0	24	80	17,36
Id.	125	15	—	Bosco ceduo	II	1	09	50	87,60
Id.	125	16	—	Seminativo arborato.	II	6	74	40	1.011,60
Id.	125	17	—	Pascolo cespugliato	I	1	48	00	66,60
Id.	125	18	—	Bosco ceduo	II	0	14	40	11,52
Id.	125	19	—	Seminativo	III	0	92	30	124,60
Id.	125	20	—	Pascolo.	I	0	10	50	4,73
Id.	125	21	—	Bosco ceduo	II	1	36	50	109,20
Id.	125	22	—	Id.	II	0	00	36	0,29
Id.	125	23	—	Id.	II	0	04	00	3,20
Id.	125	24	—	Id.	II	0	27	50	22,—
Id.	125	25	—	Id.	II	0	69	00	55,20
Id.	125	26	—	Id.	II	0	21	10	16,88
Id.	125	35	—	Pascolo arborato	unica	0	02	00	1,40
Id.	125	36	—	Bosco ceduo	III	0	45	80	15,57
Id.	125	37	—	Pascolo cespugliato	I	0	11	00	4,95
Id.	125	38	—	Bosco ceduo	III	3	42	90	116,59
Id.	125	39	—	Pascolo cespugliato	I	0	29	40	13,23
Pescinocoli.	126	1	—	Bosco ceduo	II	0	02	60	2,08
Id.	126	2	—	Seminativo	III	6	12	20	826,47
Id.	126	3	—	Id.	II	1	27	10	279,62
Id.	126	4	—	Id.	II	1	04	90	230,78
Id.	126	5	—	Id.	III	0	12	70	17,14
Id.	126	6	—	Pascolo cespugliato	I	0	50	80	22,86
Id.	126	7	—	Bosco ceduo	II	0	88	00	70,40
Id.	126	8	—	Pascolo cespugliato	I	0	56	20	25,29
Id.	126	9	—	Seminativo .	III	1	05	70	142,69

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Segue *Partita catastale* 941 (N. C.)					
Pescinocoli.	126	10		Bosco ceduo	II	0	49	50	39,60
Id.	126	11	—	Id.	III	0	44	00	14,96
Id.	126	12		Seminativo	III	3	36	20	453,87
Id.	126	13	—	Seminativo arborato.	II	1	90	00	285,—
Id.	126	14		Bosco ceduo	III	9	68	90	329,43
Id.	126	15		Id.	III	8	83	30	300,32
Id.	126	16		Id.	III	4	84	00	164,56
Id.	126	17		Seminativo arborato.	II	1	36	00	204,—
Mancio	126	18		Bosco ceduo	III	4	73	20	160,89
Id.	126	19	-	Seminativo	II	0	03	10	6,82
Id.	126	20	-	Bosco ceduo	II	0	95	80	76,64
Id	126	21		Seminativo arborato.	II	4	47	50	671,25
Id.	126	22	—	Id.	II	0	46	20	69,30
Id.	126	23		Seminativo	II	0	04	70	10,34
Id.	126	24		Fabbricato urbano da accertare		0	01	20	
Id.	126	25	—	Fabbricato rurale		0	13	00	—
Id.	126	26		Seminativo	III	0	85	10	114,89
Id.	126	27		Bosco ceduo	II	0	37	80	30,24
Id.	126	28	—	Seminativo arborato.	II	0	77	50	116,25
Id.	126	29	—	Bosco ceduo	II	0	15	30	12,24
Id.	126	30	-	Seminativo	III	5	76	10	777,74
Id.	137	1	-	Bosco ceduo	III	11	08	60	376,92
Id.	137	2	-	Seminativo	III	2	82	60	381,51
Id.	137	3	-	Seminativo arborato.	II	4	67	80	701,70
Id.	137	4		Pascolo cespugliato	I	0	39	40	17,73
Id.	137	5		Fabbricato rurale	—	0	34	90	—
Id.	137	6	—	Oliveto.	II	1	90	70	1.239,55
Id.	137	7	—	Pascolo arborato	unica	2	00	70	140,49
Poggio Barone	137	9(p)	—	Seminativo arborato.	III	0	44	88	42,63
					TOTALI	300	00	00	33.658,16

CONFINI:

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dai seguenti accorpamenti:

1° Accorpamento, sito in località «Grillaione» e «Monte Pitricci» confinante:

Nord: con il limite di proprietà coincidente per un tratto con la strada vicinale S. Antonio e con un tratto del fosso Alberese;

Est: con il limite di proprietà coincidente con il fiume Albegna;

Sud: con il limite di proprietà;

Ovest e *Sud-ovest*: con il limite di proprietà coincidente in alcuni tratti con la strada vicinale Fonte Giacomella, con il fosso dell'Acquaviva e con la strada vicinale di Montagna;

2° Accorpamento, sito in località «Bartarello», confinante:

Nord: con il limite di proprietà;

Est: con il limite di proprietà coincidente in gran parte con il fosso di Vannuca;

Sud: con il limite di proprietà coincidente con il fosso della Zolfarate;

Ovest e *Nord-ovest*: con il limite di proprietà coincidente in alcuni tratti con il fiume Albegna e con la strada vicinale Bartarello-Trasocci

Dal presente accorpamento sono esclusi due appezzamenti di terreno non di proprietà della ditta, lungo la strada vicinale Vanneca;

3° Accorpamento, sito in località «Vignola», confinante:

Nord, Est e Sud: con il limite di proprietà;

Ovest: con il limite di proprietà coincidente con la strada vicinale Vanneca;

4° Accorpamento, sito in località «Tenuta Roccalbegna», confinante:

Nord e *Nord-est*: con il limite di proprietà coincidente in tratti con la strada vicinale di Poggio alla Scala e con la strada vicinale di Rocconi;

Est: con la strada vicinale della Crocina;

Sud: con il limite nord-est della particella 25 (foglio 137), con il limite nord delle particelle 29 e 11 (foglio 137), con parte del limite nord-est della particella 9 (foglio 137), con la linea del frazionamento operato sulla medesima particella, la cui parte sud ricade nei terreni soggetti ad esproprio, con parte del limite est sempre della particella 9 (foglio 137), con parte del limite est e limite nord della particella 18 (foglio 137), con il limite nord e parte del limite ovest della particella 8 (foglio 137), con il limite est e nord della particella 38 (foglio 137);

Ovest e *Sud-ovest*: con il limite di proprietà coincidente in parte con il fosso dell'Asinarco e con il fosso del Fiascone.

Dal presente accorpamento viene escluso un accorpamento di terreno non di proprietà della ditta, lungo il fosso del Fiascone.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*

FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3806.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Del Drago Giovanni Urbano, fu Ferdinando, in comune di Trevignano Romano (Roma).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951 n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Del Drago Giovanni Urbano, fu Ferdinando, per i terreni ricadenti nel comune di Trevignano Romano (provincia di Roma);

Vista la deliberazione 5 settembre 1951, n. 2329, della Commissione Censuaria Centrale, relativa al ricorso prodotto dall'interessato ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dallo esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dallo esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 13 marzo 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Del Drago Giovanni Urbano, fu Ferdinando, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Trevignano Romano (provincia di Roma), per una superficie di ettari 160.00.00, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 70, foglio 190. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Del Drago Giovanni Urbano fu Ferdinando, in comune di Trevignano Romano (provincia di Roma), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

Partita catastale 909 (*V. C.*)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni articolo di stima	QUALITÀ	SUPERFICIE TAVOLE		REDDITO DOMINICALE Lire
Monte Cardeto	II	411		Seminativo	4	63	31,65
Id.	II	266	1	Id.	9	00	153,90
Id.	II	266	3	Id.	72	14	1.233,60
Bicherato	II	292	1	Id.	9	00	246,24
Id.	II	292	2	Id.	102	30	1.749,33
Id.	II	292	3	Id.	5	20	88,92
Le Coste.	II	298		Id.	5	35	91,47
Lagoscello	II	310		Id.	12	85	219,71
Id.	II	311		Id.	18	46	126,27
Moscano.	II	242		Sterile	0	67	0,04
Id.	II	243		Id.'	0	76	0,04
Acquarella	II	244	-	Seminativo	5	76	98,50
Id.	II	246		Sterile	0	88	0,04
Campo dell'Antrofilla	II	255	-	Seminativo	9	34	158,57
Crognolo.	II	264	1	Id.	28	00	478,80
Id.	II	264	2	Id.	48	28	825,59
Id.	II	264	3	Id.	19	12	523,11
Monte Cardeto.	II	267	1	Id.	23	00	393 30
Id.	II	267	2	Id.	23	00	393,30
Valle della Cerqua	II	270	1	Id.	19	40	331,74
Crognolo.	II	270	2	Id.	24	20	413,82
Id.	II	270	3	Id.	14	50	99,18
Monte Cardeto .	II	279		Id.	18	85	322,32
La Piana detta S.Anna	II	283	1	Id.	13	82	236,32
Id.	II	283	2	Id.	9	00	153,90
Sotto Monte Cardeto.	II	287	—	Id.	7	00	119,70
Sotto la Casa	II	203	1	Id.	8	50	232,94
Id.	II	203	2	Id.	16	05	439,13
La Piana del Pero	II	207	—	Id.	8	14	222,72
Id.	II	208	—	Id.	7	05	48,22
Id.	II	209	—	Id.	1	88	51,45
Moscano.	II	210	1	Id.	10	00	171 —
Id.	II	210	2	Id.	20	72	354,31
Id.	II	211	—	Id.	1	72	29,41
Id.	II	212	—	Id.	2	14	58,56
Il Pero	II	221	—	Id.	2	88	49,25
Moscano.	II	229	—	Id.	11	94	81,66
Passo della Casa	II	230	1	Id.	3	40	58,14
Id.	II	230	2	Id.	12	28	209,99
Antonicella.	II	235	1	Id.	25	60	437,76
Id.	II	235	2	Id.	19	45	133,04
Moscano.	II	241	—	Id.	8	64	236,40
Monte Cardeto.	II	402	—	Id.	9	60	65,66
Id.	II	403	1	Id.	12	60	215,46
Id.	II	403	2	Id.	10	20	174,42
Id.	II	406	—	Id.	98	90	676,48
Bocherate	II	288	—	Id.	28	80	493,85
Le Coste.	II	297	—	Id.	13	24	226,40
Lagoscello	II	309	—	Id.	83	50	4.283,55
Le Coste.	II	299	—	Id.	14	72	251,71
Sopra il Lagoscello	II	331(p)	—	Id.	4	65	31,80
Id.	II	332	—	Id.	7	52	128,59
Crognolo.	II	275	2	Id.	9	20	62,93
Id.	II	277	—	Id.	9	42	64,45
La Piana dell'Anna.	II	282	1	Id.	14	25	389,88
Id.	II	282	2	Id.	15	75	269,31
Monte Cerreto	II	285	1	Id.	12	55	214,58
Id.	II	285	2	Id.	28	05	767,45
Li Prati.	II	180	—	Prato	5	53	304,68
Prati di Conscola.	II	197	—	Id..	4	25	234,15
La Possessione.	II	198	—	Id..	6	50	271,70
Id.	II	199	1	Id..	5	50	303,05
Id.	II	199	2	Id..	6	22	342,72
Id.	II	200	1	Id..	30	00	1.254 —
Id.	II	200	2	Id..	28	15	1.176,77
La Piana del Pero	II	204	1	Seminativo	7	76	212,31
Id.	II	204	2	Id.	4	10	112 18

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni articolo di stima	QUALITÀ	SUPERFICIE TAVOLE		REDDITO DOMINICALE Lire
				Segue *Partita catastale* 909 (V. C.)			
Passo della Casa	II	213		Seminativo	7	36	201,36
Id.	II	214		Id.	6	52	44,61
Id.	II	215		Seminativo (art. 106)	3	68	12,58
Id.	II	216		Seminativo	3	36	57,46
Id.	II	217		Id.	10	35	176,97
Id.	II	218		Seminativo	2	18	14,90
Id.	II	219	—	Pascolo.	5	37	18,35
Mollano	II	238	1	Seminativo	31	25	534,36
Prato di contro la Possessione	— II	— 201	—	Id.	2	87	78,51
Li Prati.	II	293		Id..	87	05	1.488,54
Id.	II	333	—	Seminativo (art. 106)	44	56	152,38
Monte Cardeto.	II	281		Seminativo	4	61	78,81
Crognolo.	II	262	1	Id.	24	87	170,13
Id.	II	262	2	Id.	23	75	406,10
Monte Cardeto.	II	269	—	Id.	9	05	154,36
Crognolo.	II	272	—	Id.	19	77	338,05
Id.	II	273	—	Id.	10	82	296,02
Id.	II	275	1	Id.	10	37	177,31
Monte Cardeto.	II	266	2	Id.	24	60	420,66
Le Coste.	II	301	—	Id.	18	92	129,43
Acquarella.	II	247		Seminativo (art. 106)	5	54	18,96
Crognolo.	II	263	—	Pascolo.	13	10	44,80
Campo dell'Antrofilla	II	256		Id..	0	53	1,82
Crognolo.	II	265	—	Seminativo	10	45	71,48
Antoninella	II	236	—	Pascolo.	20	95	71,63
Monte Cardeto.	II	404	—	Seminativo	13	20	89,91
Le Coste.	II	296		Id.	27	87	190,65
Crognolo.	II	274		Id.	5	75	39,33
Passo della Casa	II	220		Id.	15	36	420,24
				TOTALI	1.600	00	29.731,13

Pari ad Ha. 160.00.00

I dati complessivi di superficie e di reddito relativi ai terreni sopradescritti corrispondono per effetto della delibera n. 2329 in data 5 settembre 1951, della Commissione censuaria centrale, ad Ha. 160.00.00 e ad un reddito dominicale di L. 43.358,66 (quarantatremilatrecentocinquantotto e cent. 66).

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località « L'Agusello » e « Monte Cardeto » distinto a vecchio catasto alla sezione II, confina:

Nord: con il limite di proprietà, con la linea del frazionamento operato sulla particella 331, la cui parte est è compresa nei terreni già espropriati, con i limiti ovest, sud ed est della particella 312, con il limite sud-est della particella 313;

Est: con parte del limite ovest della particella 326, con il limite ovest della particella 412, con il limite di proprietà, con parte dei limiti ovest e sud della particella 407/1, con i limiti ovest e sud della particella 268, con il limite sud della particella 407/2, con parte del limite ovest della particella 374/3, con il limite ovest delle particelle 374/2 e 374/1, con la strada pubblica che conduce a Campagnano e con il limite di proprietà coincidente in alcuni tratti con detta strada, con il limite ovest delle particelle 238/2, 245 e 248;

Sud e *Sud-ovest*: con il limite di proprietà e con il lago di Bracciano;

Ovest: con il limite di proprietà, con i limiti sud ed est della particella 195/2, con il limite est della particella 195/1, con il limite di proprietà coincidente in parte con la strada pubblica che conduce a Roma, con parte del limite est delle particelle 13 e 18/1, con il limite di proprietà, con parte del limite sud e con il limite est della particella 51, con parte del limite est della particella 334.

Nell'accorpamento descritto sono esclusi dall'esproprio vari appezzamenti non di proprietà nonchè la particella 405 (Sezione II).

L'indennità di espropriazione per i terreni di cui al presente elenco è compresa nell'indennità offerta per i terreni espropriati con decreto Presidenziale n. 394 del 2 aprile 1952 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 2 maggio 1952.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3807.

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente pera la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, relativo ai terreni di proprietà di De Rochefort Antonio, Giovanna ed Elena fu Federigo, in comune di Montecatini Val di Cecina (Pisa).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951 n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di De Rochefort Antonio, Giovanna ed Elena, fu Federigo, per i terreni ricadenti nel comune di Montecatini Val di Cecina (provincia di Pisa);

Considerato che i sunnominati hanno presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 4 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di De Rochefort Antonio, Giovanna ed Elena fu Federigo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Montecatini Val di Cecina (provincia di Pisa), per la superficie di ettari 668.78.07, specificamente descritti nell'elenco n. 2 allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il Conservatore dei registri immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità in applicazione dell'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 668.78.07.

Art. 3.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 1, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 70, *foglio* 191. — PALLA

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta De Rochefort Antonio, Giovanna ed Elena, fratello e sorelle fu Federigo, in comune di Montecatini Val di Cecina (provincia di Pisa), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino (articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				(Partita catastale 337 (N. C.)					
Il Pratone	27	36	—	Seminativo	V	3	06	30	183,78
Id.	27	37	—	Id.	IV	0	87	90	123,06
Id.	27	38		Pascolo.	II	0	21	30	5,96
Id.	27	39	—	Id.	II	0	06	60	1,85
Id.	27	43	—	Seminativo	IV	2	96	50	415,10
Buciano	35	85	—	Id.	V	1	54	20	92,52
La Lenzina	35	86	—	Seminativo arborato.	IV	0	20	60	49,44
Id.	35	87	—	Pascolo cespugliato	I	0	05	90	1,36
Id.	35	88	—	Id.	I	0	09	40	2,16

segue: *Partita catastale n.* 337 (*N. C.*)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	SUPERFICIE are	SUPERFICIE centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
Podere Nuovo	40	49		Pascolo.	II	0	10	80	3,02
Id.	40	50	—	Seminativo .	V	1	00	90	60,54
Id.	40	61	—	Id.	III	1	44	50	375,70
Id.	40	62	—	Id.	IV	0	89	30	125,02
Id.	40	63		Seminativo arborato.	III	0	20	70	76,59
Id.	40	68		Seminativo	V	4	43	40	266,04
Id.	40	70	—	Id.	IV	0	94	20	131,88
Id.	41	3	—	Id.	III	0	19	00	49,40
Id.	41	4	—	Seminativo arborato.	III	0	44	00	162,80
Id.	41	5	—	Seminativo	III	0	16	70	43,42
Id.	41	11		Id.	V	5	14	10	308,46
Podere Nuovo Buriano	41	12	—	Pascolo.	II	0	25	40	7,11
Id.	41	14		Seminativo	IV	1	78	20	249,48
Id.	41	15	—	Fabbricato rurale con la corte n. 40		0	11	00	—
Id.	41	16		Pascolo.	I	0	56	90	31,30
Id.	41	19		Seminativo	V	7	86	20	471,72
Id.	41	20	—	Id.	IV	1	35	50	189,70
Id.	41	21	—	Seminativo arborato.	III	2	25	50	834,35
Id.	41	23	—	Seminativo	IV	0	57	40	80,36
Id.	41	25		Pascolo.	II	0	07	90	2,21
Id.	41	27		Id..	II	0	06	30	1,76
Vettano .	41	28	—	Seminativo	V	4	63	20	277,92
Stalla a Passetto.	41	31	—	Pascolo.	II	0	17	80	4,98
Id.	41	37		Id..	II	0	15	50	4,34
Podere Nuovo Buriano	41	40		Corte rurale unita al n. 15.	-	0	14	00	—
Acqua Santa.	47	4	—	Pascolo cespugliato	III	0	04	60	0,32
Id.	47	5		Seminativo	V	0	14	90	8,94
Id.	44	7	—	Seminativo arborato.	III	1	93	50	715,95
Id.	47	8	—	Pascolo cespugliato	II	0	18	40	1,84
Id.	47	9	—	Seminativo arborato.	III	0	75	20	278,24
Id.	47	12	—	Seminativo	V	1	83	30	109,98
Id.	47	13		Pascolo cespugliato	II	0	04	30	0,43
Id.	47	24		Seminativo	IV	4	54	50	636,30
Id.	47	25		Fabbricato rurale		0	30	50	—
Id.	47	26	—	Seminativo	III	0	24	30	63,18
Id.	47	27	—	Id.	IV	0	25	20	35,28
Id.	47	45	—	Bosco ceduo	III	0	27	90	15,35
Id.	47	46	—	Seminativo	IV	11	11	20	1.555,68
Id.	47	59	—	Pascolo cespugliato	III	0	11	10	0,78
Id.	47	58		Seminativo	IV	1	45	40	203,56
I Fondi	47	79	—	Bosco ceduo	IV	0	06	10	2,20
Id.	47	80	—	Uliveto.	III	1	19	20	441,04
Id.	47	81	—	Bosco ceduo	III	0	04	20	2,31
Id.	47	97	—	Uliveto.	III	0	93	60	346,32
Id.	47	96		Bosco ceduo	IV	0	02	10	0,76
Id.	47	98	—	Seminativo	IV	6	07	90	851,06
Id.	47	99	—	Id.	V	1	40	20	84,12
Id.	47	117	—	Pascolo cespugliato	III	0	04	60	0,32
La Villa.	47	146	—	Bosco ceduo	IV	1	19	40	42,98
Campo Romano	49	5	—	Seminativo arborato.	III	0	29	40	108,78
Id.	49	6	—	Seminativo	III	0	25	20	65,52
Id.	49	9	—	Id.	V	3	08	00	184,80
Stalla alla macchia	49	13	—	Id.	V	0	06	60	3,96
Id.	49	14	—	Pascolo cespugliato	II	0	10	10	1,01
Id.	49	18		Bosco ceduo	III	0	03	20	1,76
Id.	49	21	—	Seminatibo	IV	3	23	10	452,34
Campo Romano	49	22	—	Seminativo arborato.	IV	1	43	30	343,92
Id.	49	24	—	Seminativo	IV	0	74	50	104,30
Id.	49	25	—	Corte rurale unita al n. 26.	—	0	47	70	—
Id.	49	26		Fabbr. rur. con corte 25 e 11 del foglio n. 50.	—	0	13	10	—
Stalla alla macchia	49	29	—	Seminativo	V	6	75	20	405,12
Campo romano.	49	33	—	Seminativo	IV	0	49	60	69,44
Id.	49	34	—	Pascolo cespugliato	II	0	08	50	0,85
Id.	49	35	—	Seminativo arborato.	III	2	47	60	916,12
Id.	49	36	—	Pascolo.	II	0	09	10	2,55
Campaiano.	49	37	—	Seminativo	IV	0	09	50	13,30
Id.	49	38	—	Pascolo cespugliato	II	3	21	80	32,18
Id.	49	39	—	Id.	II	1	45	50	14,55
Id.	49	40	—	Seminativo . .	V	25	77	20	1.546,32
Id.	49	41	—	Seminativo arborato. .	III	0	46	00	170,20

segue: *Partita catastale n.* 337 (*N. C.*)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
La Querciola.	49	42	—	Seminativo	I V	2	32	00	324,80
Campaiano.	49	43	—	Id.	I V	11	83	90	1.657,46
La Querciola.	49	44	—	Fabbricato rurale con corte n. 45.	—	0	08	10	
Id.	49	45	—	Corte unita al n. 44.	—	0	42	40	—
Id.	49	46	—	Seminativo	I V	0	85	50	119,70
Id.	49	47	—	Pascolo cespugliato	II	0	13	90	1,39
Id.	49	48	—	Seminativo	I V	1	83	80	257,32
Id.	49	49	—	Pascolo cespugliato	II	0	19	30	1,93
Id.	49	50	—	Bosco ceduo	III	0	13	10	7,21
Id.	49	51	—	Pascolo cespugliato	II	0	05	50	0,55
La Favate.	49	52	—	Seminativo	I V	1	63	80	229,32
Le Fogliate	49	53	—	Id.	V	2	53	80	152,28
Id.	49	54	—	Id.	I V	0	22	50	31,50
La Querciola.	49	23	—	Pascolo cespugliato	II	0	16	90	1,69
Id.	49	17	—	Bosco alto fusto	II	0	25	70	24,41
Campo romano.	50	1	—	Seminativo arborato.	I V	0	50	20	120,48
Id.	50	2	—	Seminativo arborato.	III	0	75	60	279,72
Id.	50	3	—	Pascolo.	II	0	42	90	12,01
Vettano	50	4	—	Pascolo cespugliato	III	1	04	50	7,32
Campo romano.	50	5	—	Pascolo.	II	0	14	60	4,09
Id.	50	6 (p)	—	Seminativo arborato.	I V	0	37	90	90,97
Id.	50	7 (p)	—	Seminativo	V	4	83	33	290 —
Vettano	50	9	—	Id.	I V	0	07	10	9,94
Id.	50	10	—	Bosco alto fusto	II	0	05	30	5,03
Campo romano.	50	11	—	Corte unita al n. 26 foglio 49	—	0	43	30	—
Vettano	50	18	—	Seminativo	V	7	75	50	465,30
Id.	50	21	—	Pascolo cespugliato	III	0	10	30	0,72
Id.	50	22	—	Seminativo	V	0	21	10	12,66
Podere del Capriolo.	66	105	—	Vigneto	II	0	35	20	193,60
Id.	66	108	—	Seminativo	I V	0	75	30	105,42
Id.	66	109	—	Id.	I V	2	24	60	314,44
Botro di Colizione	66	110	—	Pascolo.	I	0	17	40	9,57
Id.	66	111	—	Seminativo	I V	0	24	90	34,86
Id.	66	112	—	Pascolo cespugliato	III	0	04	90	0,34
Vettano	50	51	—	Seminativo .	V	1	83	90	110,34
Id.	51	1	—	Id.	III	0	55	90	145,34
Id.	51	2	—	Seminativo arborato.	III	1	50	20	555,74
Id.	51	3	—	Seminativo	I V	1	53	70	215,18
Id.	51	6	—	Pascolo.	II	1	08	20	30,30
Id.	51	7	—	Seminativo	V	22	80	10	1.368,06
Gagnetto	51	8	—	Id.	V	2	52	20	151,32
Id.	51	9	—	Fabbricato rurale	—	0	10	40	—
Id.	51	10	—	Pascolo.	I	2	38	80	131,34
Id.	51	11	—	Seminativo	V	I	28	50	77,10
Id.	51	12	—	Pascolo.	II	0	10	80	3,02
Id.	51	13	—	Seminativo	V	6	40	80	384,48
Id.	51	14	—	Fabbricato rurale	—	0	23	50	—
Botro di Colizione	66	113	—	Seminativo .	I V	1	04	90	146,86
Podere del Capriolo.	66	114	—	Pascolo cespugliato	III	0	12	00	0,84
Podere Cacciatino	76	11	—	Fabbricato rurale	—	0	25	60	—
Strada vic. dei Sorbi	76	12	—	Seminativo	III	1	23	90	322,14
Vettano	51	15	—	Seminativo arborato.	I V	1	95	50	469,20
Id.	51	16	—	Seminativo	V	6	92	90	415,74
Id.	51	17	—	Pascolo.	II	0	12	10	3,39
Piano Ergagni	52	23	—	Seminativo arborato.	I V	1	56	10	374,64
Id.	52	24	—	Seminativo	III	1	16	90	303,94
Id.	52	25	—	Id.	V	3	92	30	235,38
Id.	52	26	—	Pascolo.	I	1	02	10	56,16
I Piani	52	29	—	Bosco ceduo .	V	0	25	50	4,34
Id.	52	30	—	Seminativo .	I V	0	91	20	127,68
Id.	52	31	—	Pascolo.	I	0	17	10	9,41
Gagnetto	52	32	—	Seminativo	V	2	51	80	151,08
Id.	52	33	—	Pascolo.	II	0	16	80	4,70
Id.	52	34	—	Incolto produttivo.	unica	0	13	90	1,81
Id.	52	35	—	Id.	unica	0	24	20	3,15
Id.	52	36	—	Pascolo.	II	0	44	20	12,38
Strada Vic. dei Sorbi.	76	13	—	Pascolo.	I	0	15	70	8,63
Id.	76	14	—	Seminativo .	III	0	27	20	70,72
Gagnetto	52	37	—	Id.	V	6	77	60	406,56
Id.	52	38	—	Incolto produttivo.	unica	2	17	80	28,31
Piano Ergagno	52	39	—	Seminativo arborato.	III	2	25	80	835,46

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subaltern.	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				segue: *Partita catastale n.* 337 *(N. C.)*					
La Giovanna.	52	42	—	Seminativo	III	0	79	00	205,40
Campo Cavallo.	52	43		Id.	III	0	75	90	197,34
La Tinitella	52	46	—	Id.	III	0	98	80	256,88
Gagnetto	53	1	-	Pascolo.	II	3	23	80	90,66
Id.	53	2	-	Id..	II	0	86	00	24,08
Id.	53	3	—	Id..	II	0	47	50	13,30
Id.	53	4	-	Id..	II	0	27	80	7,78
Id.	53	5	-	Incolto produttivo.	unica	0	11	50	1,50
Id.	53	6	—	Id.	unica	0	11	60	1,51
Id.	53	7		Seminativo	V	1	50	30	90,18
Id.	53	8	—	Pascolo.	II	0	12	70	3,56
Id.	53	9		Id..	II	4	78	20	133,90
Id.	53	10	-	Seminativo	IV	0	44	70	62,58
Id.	53	11	-	Id.	IV	0	36	00	50,40
Pian dei Forti	53	14	—	Pascolo.	I	3	39	80	186,89
Id.	53	15		Id..	II	0	14	30	4 —
Id.	53	16		Seminativo	IV	1	50	40	210,56
Gagnetto	53	29		Id.	IV	1	80	60	252,84
Pian dei Sorbi	53	30 (p)	—	Id.	V	28	20	74	1.692,44
Caprillane	61	21	-	Bosco ceduo	III	0	07	80	4,29
Id.	61	22		Seminativo	V	17	76	10	1.065,66
Id.	61	23	—	Fabbricato rurale		0	40	40	—
Id.	61	24		Seminativo arborato.	IV	1	92	00	460,80
Id.	61	25		Uliveto.	III	3	04	50	1.126,65
Id.	61	26		Seminativo	V	0	27	30	16,38
Id.	61	27		Seminativo arborato.	IV	3	21	70	772,08
Le Collarete	61	28 (p)	—	Bosco ceduo	III	9	27	27	510 —
Caprillare	61	47		Seminativo	IV	2	53	10	354,34
Le Collarete	61	48 (p)	-	Bosco ceduo	II	2	93	33	220 —
Sanicasto	64	27		Bosco misto	I	0	09	70	7,76
Id.	64	28		Id.	I	2	10	70	168,56
I Marmi.	64	29	—	Pascolo cespugliato	III	0	11	90	0,83
Id.	64	30		Seminativo	V	1	54	20	92,52
Id.	64	31		Pascolo.	I	5	56	60	306,13
Id.	64	32		Pascolo cespugliato	I	2	46	50	56,70
Id.	64	33		Id.	II	0	17	40	1,74
Id.	64	34		Seminativo	V	0	21	40	12,84
Sanicasto	64	35		Bosco ceduo	IV	2	48	70	89,53
Id.	64	36		Seminativo	V	0	32	30	19,38
Id.	64	37		Bosco ceduo	V	1	92	00	32,64
Id.	64	38		Pascolo.	I	1	19	50	65,73
Id.	64	39	-	Bosco ceduo	III	2	61	50	143,83
Id.	64	40	-	Id.	IV	1	04	90	37,76
Id.	64	41	—	Pascolo cespugliato	I	2	77	80	63,85
Id.	64	42		Seminativo	IV	0	94	80	132,72
Sanicasto	64	43		Bosco ceduo	IV	0	48	90	17,60
La Rocca	64	44	—	Id.	III	3	69	80	203,39
Sanicasto	64	45	—	Seminativo	V	6	23	60	374,16
Id.	64	46	—	Bosco ceduo	III	2	77	00	152,35
Id.	64	47	—	Seminativo	V	0	22	50	13,50
Id.	64	48	—	Bosco ceduo	III	6	93	60	381,15
La Rocca	64	49	—	Seminativo	V	3	21	50	192,90
Id.	64	50	—	Bosco ceduo	III	0	37	50	20,63
Le Fogliate	64	51	—	Id.	III	1	86	50	102,58
La Rocca.	64	52	—	Pascolo cespugliato	I	0	17	10	3,93
Id.	64	53	—	Id.	I	0	05	10	1,17
Le Fogliate	64	54	—	Bosco ceduo	III	9	38	20	516,01
Id.	64	55	—	Id.	III	1	83	60	100,98
Id.	64	57	—	Seminativo	V	3	93	80	236,28
Id.	64	58	—	Bosco ceduo	III	2	03	50	111,93
Id.	64	59	—	Seminativo	V	7	34	30	440,58
La Rocca	64	60	—	Pascolo cespugliato	II	0	15	60	1,56
Sanicasto	64	63	—	Bosco misto	II	1	16	00	32,48
I Marmi.	64	64	—	Seminativo	IV	1	51	20	211,68
Id.	64	65	—	Pascolo.	I	0	96	00	52,80
Sanicastro	64	66	—	Id..	I	2	99	20	164,56
Id.	64	67	—	Seminativo .	IV	4	88	20	683,48
L'Ortacci	75	1	—	Incolto produttivo.	unica	0	16	80	2,18
Id.	75	2	—	Bosco ceduo	IV	0	25	80	9,29
Id.	75	5	—	Id.	IV	0	55	60	20,02
Id.	75	6	—	Pascolo cespugliato	III	0	84	40	5,91
Id.	75	9	—	Seminativo .	IV	5	66	80	793,52

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				segue: *Partita catastale n.* 337 (*N. C.*)					
La Veduta.	75	11	—	Seminativo	I V	0	50	20	70,28
Id.	75	12		Bosco ceduo	I V	3	08	00	110,88
Id.	75	13		Seminativo	I V	5	56	90	779,66
Id.	75	14		Bosco ceduo	I V	0	25	60	9,22
Id.	75	15	—	Id.	I V	1	01	60	36,58
Id.	75	16	—	Pascolo cespugliato	III	5	89	10	41,24
Id.	75	17		Seminativo	V	1	88	60	113,16
Id.	75	18	—	Pascolo.	II	0	37	80	10,58
Id.	75	19	—	Corte unita al n. 20.	—	0	24	90	—
Id.	75	20	—	Fabbricato rurale con c. 19 e 24	—	0	25	40	—
Id.	75	24		Corte unita al n. 20.	—	0	23	60	—
Id.	75	25		Seminativo arborato.	I V	2	56	00	614,40
Id.	75	29		Seminativo	V	38	87	00	2.332,20
Id.	75	30		Pascolo cespugliato	III	2	21	30	15,49
Belvedere	75	35		Seminativo	I V	0	63	10	88,34
Pod. Case al Sole	75	39		Bosco ceduo	I V	0	18	70	6,73
Id.	75	40		Seminativo	I V	1	03	20	144,48
Id.	75	41	—	Bosco ceduo	I V	0	48	30	17 39
Belvedere	75	42		Id.	I V	2	38	90	86 —
Id.	75	43	—	Id.	I V	0	18	80	6,77
Pod. Case al Sole	75	44	—	Seminativo	V	6	15	60	369,36
Id.	75	45		Bosco ceduo	I V	1	07	50	38,70
Pod. Belvedere.	75	46		Uliveto.	III	1	79	60	664,52
Pod. Belvedere.	75	47	—	Fabbricato rurale	—	0	16	20	—
Id.	75	48		Seminativo	I V	11	94	90	1.672,86
Id.	75	49		Pascolo.	II	0	59	00	16,52
Pod. Casanova	75	54	—	Seminativo	III	0	91	10	236,86
Id.	75	55		Seminativo arborato.	II	3	03	20	1.591,80
Id.	75	56	—	Bosco ceduo	I V	0	22	50	8,10
Id.	75	58	—	Seminativo	II	3	68	10	1.435,59
Id.	75	59	·	Seminativo arborato.	II	3	27	80	1.720,95
Id.	75	60		Bosco ceduo	I V	0	38	00	13,68
Pod. Casa al Sole	75	61	—	Id.	I V	4	96	10	178,60
Id.	75	62	—	Pascolo.	I	2	59	60	142,78
Id.	75	63		Fabbricato rurale		0	37	80	—
Id.	75	64 (p)	—	Seminativo	I V	9	69	03	1.356,64
Id.	75	65	—	Id.	III	0	16	30	42,38
Pod. Casanova.	75	66	—	Seminativo arborato.	II	2	15	90	1.133,48
Id.	75	68	—	Id.	II	2	01	20	1.056,30
Id.	75	70	—	Id.	II	0	67	10	352,28
Id.	75	71	—	Fabbricato rurale		0	63	90	—
Id.	75	72	·	Seminativo	II	0	60	90	237,51
Id.	75	73		Seminativo arborato.	II	1	05	60	554,40
Id.	75	74	—	Id.	II	1	66	00	871,50
Id.	75	75		Seminativo	II	13	25	90	5.171,01
Id.	75	76		Pascolo.	I	1	37	50	75,63
Id.	75	77	—	Seminativo	II	1	35	90	530,01
Id.	75	78	—	Seminativo arborato.	II	8	08	00	4.242
Id.	75	79	—	Seminativo	II	3	36	90	1.313,91
Id.	75	80		Bosco alto fusto	II	2	26	90	215,56
Pod. L'Anello	75	85	·	Seminativo	II	0	97	60	380,64
Id.	75	96 (p)	—	Id.	II	5	14	34	2.005,94
Piano dell'anello	75	98	—	Pascolo.	I	0	86	50	47,58
Pod. Casanova	75	99	—	Bosco ceduo	I V	0	14	40	5,18
Piano di Cecina	75	101 (p)	—	Bosco alto fusto	II	0	54	73	52 —
La Veduta.	75	103	—	Bosco ceduo	V	1	40	40	23,87
Id.	75	105	—	Vigneto	II	0	55	70	306,35
Pod. Casa al Sole	75	107	—	Seminativo	I V	7	30	10	1.022,14
Botro grande di Mont.	76	21	—	Bosco ceduo	III	0	14	50	7,98
Id.	76	22	—	Seminativo arborato.	III	2	81	90	1.043,03
Cacciatina	76	23	—	Id.	III	1	80	60	469,56
Id.	76	26	·	Seminativo	I V	0	10	50	14,70
La Colmata	76	36		Bosco ceduo	III	0	15	90	8,75
Id.	76	37		Seminativo	II	0	97	20	379,08
Id.	76	38	—	Seminativo arborato.	II	3	16	70	1.662,68
L'Ortacci	75	3	—	Seminativo	I V	0	10	10	14,14
Id.	75	7	—	Id.	V	12	47	60	748,56
Id.	75	8	—	Bosco ceduo	I V	2	36	60	85,18
La Veduta.	75	21	—	Seminativo	V	15	36	30	921,78
Id.	75	26	—	Pascolo cespugliato	III	0	11	20	0,78
Bandita	75	33	—	Bosco ceduo	I V	0	75	80	27,29
Belvedere	75	104	—	Seminativo	I V	9	96	40	1.394,96

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				segue: *Partita catastale n.* 337 (*N. C.*)					
Cacciatina	76	53	—	Seminativo	II	0	01	20	4,68
Cacciatina	76	39	—	Seminativo	III	0	36	90	95,94
Id.	76	42	—	Id.	III	0	25	00	65 —
Id.	76	43	—	Id.	II	2	90	00	1.131 —
Id.	76	44	—	Bosco alto fusto	II	0	72	10	68,50
Stalla a Sassetto.	41	32	—	Pascolo.	II	0	07	40	2,07
Id.	41	33	—	Seminativo	V	0	19	80	11,88
Poggio di Cecina.	76	1	—	Id.	IV	2	45	90	344,26
Id.	76	10	—	Incolto produttivo.	unica	0	02	20	0,29
				TOTALI		668	78	07	82.565,32

CONFINI

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dai seguenti accorpamenti:

1° Accorpamento, in località «Acqua Santa», confinante:

Nord: con il limite di proprietà coincidente in parte con la via comunale Montecatini Casaglia;

Est: con il botro dei Fondi Tozzi coincidente in parte con il limite di proprietà; nuovamente con il limite di proprietà coincidente in parte con la strada vicinale I Fondi-Montecatini;

Sud: con il limite di propreità;

Ovest: con il limite di proprietà coincidente in parte con il torrente Cortolla;

2° Accorpamento, in località «Caprillone» distinto a nuovo catasto al foglio 61, confinante:
Nord: con il limite di proprietà coincidente con il torrente Cortolla;

Est: con la linea spezzata del frazionamento operato sulla particella 28, la cui parte est rimane alla ditta e con parte del limite sud di detta particella, con parte del limite ovest della particella 48 e con la linea del frazionamento operato su detta particella, la cui parte est rimane alla ditta, nuovamente con parte del limite ovest della particella 48;

Sud: con parte del limite ovest della particella 48, con il botro di S. Biagino, con parte del limite ovest della particella 32, con la strada vicinale di Scandri;

Ovest: con il limite di proprietà coincidente per la maggior parte con il botro di Materozzo;

3° Accorpamento, in località «Gagnetto», «Vettano» e «La Veduta», confinante:

Nord: con il limite di proprietà coincidente in parte, con i botri di Sanicastro, Grandi di Montecatini, del Peruccio, dell'Ergagno, dei Piani e dei Fondi;

Est: con il botro della Bandita, con il limite ovest delle particelle 17 e 18 (foglio 53), con parte del limite ovest della particella 19 (foglio 53), con la linea spezzata del frazionamento operato sulla particella 30 (foglio 53), la cui parte sud è compresa nei terreni soggetti ad esproprio, con la strada vicinale dei Sorbi, con parte del limite est, con il limite nord e con parte di quello ovest della particella 13 (foglio 53), con la strada vicinale del Gagnetto, con i limiti nord ed ovest della particella 18 (foglio 51), con parte del limite ovest della particella 22 (foglio 51), con il limite nord e per la maggior parte di quello ovest della particella 20 (foglio 51), con il limite nord-ovest delle particelle 23, 34 e 25 (foglio 50); con il botro del Peruccio; con il limite est della particella 17 (foglio 50), con un breve tratto del botro del Peruccio, con i limiti sud-est e parte di quello nord della particella 53 (foglio 50), con i limiti est e nord della particella 52 (foglio 50), nuovamente con un breve tratto del botro del Peruccio, con parte del limite est e con il limite nord della particella 8 (foglio 50), con la linea del frazionamento operato sulle particelle 7, 6 e nuovamente sulla 7 (entrambe del foglio 50), le cui parti sud rimangono alla ditta, con la strada vicinale da Campo Romano alle Moie, con parte del limite nord e con il limite ovest della particella 12 (foglio 50), con il limite nord della particella 19 (foglio 50), con il botro Grande di Montecatini, con il limite di proprietà coincidente in parte con la ferrovia Pisa-Volterra, con la strada nazionale Solaiola e con un breve tratto della strada vicinale dei Sorbi, con il limite sud della particella 102 (foglio 66), con parte del limite ovest e con il limite sud-est della particella 97 (foglio 66), con il limite di proprietà;

Sud: con il limite di proprietà coincidente con la ferrovia Volterra-Pisa e con il fiume Cecina, con la linea del frazionamento operato sulle particelle 101 e 96 (foglio 75), le cui parti ovest rimangono alla ditta, con parte del limite nord-ovest della particella 96 (foglio 75), con la strada nazionale Solaiola, con la strada vicinale della Veduta, con parte del limite est della particella 83 (foglio 75), con la linea spezzata del frazionamento operato sulla particella 64 (foglio 75), la cui parte sud rimane alla ditta, con il limite nord della particella 106 (foglio 75);

Ovest: con i limiti est e nord della particella 102 (foglio 75), con il botro dell'Anello, con la strada vicinale Buriano-Volterra e con la strada comunale Buriano-Montecatini.
E' compresa inoltre nei terreni costituenti il terzo residuo, la particella 46 (foglio 52) situata a nord-est dell'accorpamento descritto;

4° Accorpamento, in località «Podere Nuovo», confinante:

Nord: con il limite di proprietà;
Est: con il limite di proprietà coincidente per un breve tratto con il botro dell'Ergagno;
Sud: con il limite di proprietà coincidente con la strada vicinale del Podere Nuovo;
Ovest: con il limite di proprietà;

5° Accorpamento, in località «Il Pratone», confinante:

Nord ed *Est*: con il limite di proprietà;
Sud: con il limite di proprietà coincidente con il botro dell'Ergagno;
Ovest: con il limite di proprietà coincidente con la strada vicinale del Podere Nuovo.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1951, n. 3808.

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, relativo ai terreni di proprietà di Di Clemente Benedetto fu Pietro, in comune di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Di Clemente Benedetto fu Pietro, per i terreni ricadenti nel comune di Roma (provincia di Roma);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dallo esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 10 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Di Clemente Benedetto fu Pietro, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Roma (provincia di Roma), per la superficie di ettari 42.42..00 specificamente descritti nell'elenco n. 2 allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 42.42.00.

Art. 3.

L'elenco dei terreni, menzionato nel precedente articolo 2, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 70, *foglio* 192. — PALLA

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Di Clemente Benedetto fu Pietro, in comune di Roma (provincia di Roma), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni articolo di stima	QUALITÀ	SUPERFICIE TAVOLE		REDDITO DOMINICALE — Lire
				Partita catastale 34372 (V. C.)			
Pian Saccoccia	128	2(pp)		Bosco ceduo	83	52	1.104,94
Id.	128	3(pp)	—	Seminativo	80	60	3.369,08
Id.	128	4	—	Bosco ceduo	1	04	13,45
Id.	128	5	-	Id.	6	22	80,37
Id.	128	6		Pascolo.	7	42	101,50
Id.	128	7(pp)		Seminativo	243	40	5.827,-
				TOTALI	424	20	10.496,34

Pari ad Ha. 42.42.00

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località « Pian Saccoccia », distinto a vecchio catasto alla sezione 128, confina:

Nord: con il limite di proprietà;

Est: con la linea del frazionamento operato sulla particella 7, la cui parte est rimane alla ditta; con parte del limite est di detta particella; con la linea del frazionamento operato nuovamente sulla particella 7 e sulle particelle 2 e 3, le cui parti nord rimangono alla ditta; con il limite di proprietà coincidente con il fosso di Pian Saccoccia;

Sud: con la linea del frazionamento operato sulle particelle 3, 2 e 7, e nuovamente sulla 2 e sulla 3, le cui parti sud sono comprese nei terreni soggetti ad esproprio;

Ovest con il limite di proprietà coincidente con il rio Galeria e di Cesano.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3809.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Espinassi Moratti Antonietta fu Antonio in Cancellieri, in comune di Castellina Marittima (Pisa).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Espinassi Moratti Antonietta fu Antonio, in Cancellieri, per i terreni ricadenti nel comune di Castellina Marittima (provincia di Pisa);

Udito il parere, in data 10 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste:

Decreta

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Espinassi Moratti Antonietta fu Antonio in Cancellieri, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Castellina Marittima (provincia di Pisa), per una superficie di ettari 39.97.40, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952.

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 70, *foglio* 193. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Espinassi Moratti Antonietta fu Antonio in Cancellieri, in comune di Castellina Marittima (provincia di Pisa), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951 n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale 388 (*N. C.*)					
Le Biancane	6	42	—	Seminativo	III	0	25	10	70,28
Banditelle	7	14		Id.	II	0	73	80	295,20
Id.	7	15	—	Seminativo arborato.	III	1	12	20	460,02
Id.	7	16	—	Seminativo	II	0	34	00	136,—
La Quercia	7	58		Uliveto.	II	1	17	80	736,25
Id.	7	59		Vigneto	I	0	53	30	426,40
Id.	7	60	—	Uliveto.	III	0	67	40	249,38
Id.	7	61		Fabbricato rurale		0	06	80	-
Id.	7	62	—	Uliveto.	II	0	37	90	236,88
Id.	7	63	—	Vigneto	I	0	03	60	28,80
Id.	7	64	-	Seminativo	III	0	03	20	8,96
Santo al Poggio	7	65	-	Vigneto	I	1	16	50	932,
Id.	7	66	-	Seminativo	III	0	42	50	119,
Id.	7	67		Id.	III	0	22	30	62,44
Banditelle	7	83	-	Seminativo arborato.	III	1	19	40	489,54
Id.	7	84	—	Vigneto	I	0	25	60	204,80
Id.	7	85	-	Fabbricato rurale	—	0	05	30	
Santo al Poggio	7	139	—	Uliveto.	II	1	38	10	863,13
La Querceta	7	160	-	Seminativo	III	0	16	40	45,92
Santo al Poggio	7	161		Uliveto.	II	0	75	00	468,75
Banditella	7	172	—	Id..	II	0	50	40	315,-
Vignaccio	14	182	-	Vigneto	II	0	31	20	210,60
Nocola	37	4	-	Pascolo arborato	u	3	60	10	216,06
Bagnoli	37	12	—	Seminativo	V	5	56	50	473,03
Id.	37	13	—	Pascolo arborato	u	11	86	30	711,78
Id.	37	14	—	Uliveto.	IV	0	63	20	170,64
Podere Bagnoli.	37	15	-	Fabbricato rurale		0	09	80	
Id.	37	16	—	Pascolo.	I	0	05	70	3,99
Bagnoli	37	17	—	Canneto	u	0	01	40	5,46
Id.	37	18	—	Seminativo arborato.	IV	1	90	00	475,—
Id.	37	19	—	Seminativo	IV	0	36	10	54,15
Id.	37	20	—	Canneto	u	0	09	00	35,10
Id.	37	21	—	Seminativo	IV	1	18	10	177,15
Id.	37	23	—	Id.	V	1	58	40	134,64
Id.	37	24	—	Uliveto.	IV	0	67	80	183,66
Id.	37	28	—	Vigneto	IV	0	08	60	32,68
Botro della Fonte	37	31	—	Pascolo arborato	u	0	48	60	29,16
				TOTALI		39	97	40	9.061,25

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dai seguenti accorpamenti:

1° Accorpamento, in località « Bagnoli » distinto a nuovo catasto al foglio 37, confinante:
Nord-ovest: con il limite sud-est della particella 11; con parte del limite ovest e con i limiti sud e sud-est della particella 5; con la strada provinciale da Riparbella a Castellina M. con il limite di proprietà;
Est con il limite di proprietà;
Sud-ovest: con il limite di proprietà;

2° Accorpamento, in località « Vignaccia », confinante:
Nord: con il limite di proprietà coincidente con la strada vicinale Pozza;
Est, Sud ed *Ovest*: con il limite di proprietà;

3° Accorpamento, in località « Banditelle », confinante:
Nord: con il limite di proprietà coincidente con il torrente Marmolaio;
Est, Sud ed *Ovest*: con il limite di proprietà;

4° Accorpamento, in località « Quercia », confinante:
Nord, Est e Sud: con il limite di proprietà;
Ovest: con il limite di proprieta coincidente in parte con il botro di Spicciano;

5° Accorpamento, in località « Quercete », confinante:
Nord, Est e *Sud*: con il limite di proprietà;
Ovest: con il limite di proprietà coincidente per la maggior parte con il botro detto Quercete.

L'indennità di espropriazione è di L. 551.774,60 (cinquecentocinquantunomilasettecentosettantaquattro e centesimi 60), e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3810.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Espinassi Moratti Antonietta fu Antonio in Cancellieri, in comune di Montecatini Val di Cecina (Pisa).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Espinassi Moratti Antonietta fu Antonio, in Cancellieri, per i terreni ricadenti nel comune di Castellina Marittima (provincia di Pisa);

Vista la deliberazione 5 settembre 1951, n. 2313, della Commissione Censuaria Centrale, relativa al ricorso prodotto dall'interessata ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;

Considerato che la sunnominata ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dallo esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero della agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dallo esproprio i terreni oggetto del presente decreto;

Udito il parere, in data 10 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230. ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Espinassi Moratti Antonietta fu Antonio in Cancellieri, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Montecatini Val di Cecina (provincia di Pisa), per una superficie di ettari 14.51.30, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952.

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 70, *foglio* 194. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Moratti Espinassi Antonietta fu Antonio in Cancellieri, in comune di Montecatini Val di Cecina (provincia di Pisa), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951 n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale 561 (*N. C.*)					
Podere Colombaione	43	3	—	Uliveto.	II	1	28	70	617,76
Id.	43	4	—	Pascolo cespugliato	I	0	41	90	9,64
Id.	43	5	—	Seminativo arborato.	III	2	20	70	816,59
Id.	43	6	—	Fabbricato rurale	—	0	09	50	—
Id.	43	7	—	Seminativo.	IV	2	69	00	376,60
Id.	43	8	—	Bosco ceduo	IV	0	37	40	13,46
Id.	43	9	—	Seminativo arborato.	IV	0	23	00	55,20
Id.	43	10	—	Pascolo cespugliato	II	0	24	60	2,46
Id.	43	18	—	Id.	I	0	62	20	14,31
L'inferno	43	29		Seminativo.	IV	0	71	80	100,52
Id.	43	30	—	Seminativo arborato.	III	0	80	50	297,85
Colombaione	55	1	—	Pascolo cespugliato	III	0	48	30	3,38
Id.	55	2	—	Bosco ceduo	IV	0	36	80	13,25
Id.	55	3	—	Pascolo cespugliato	II	0	90	10	9,01
Id.	55	4	—	Vigneto	II	0	24	50	134,75
Id.	55	5	—	Pascolo cespugliato	I	0	05	70	1,31
Id.	55	6	—	Seminativo	IV	1	46	60	205,24
Berretta	55	57 (p)	—	Bosco ceduo	IV	1	30	00	46,80
				TOTALI		14	51	30	2718.13

Il territorio di cui al presente elenco è costituito da un unico accorpamento sito in località « Colombaione », confina:

Nord: con il limite di proprietà;

Est: con il limite ovest della particella 2 (foglio 43); con parte del limite sud della particella 11 (foglio 43); con parte del limite ovest della particella 7 (foglio 55); con parte del limite nord della particella 10 (foglio 55): con parte del limite nord della particella 57 (foglio 55);

Sud: con parte del limite nord della particella 57 (foglio 55) e con la linea del frazionamento operato su detta particella la cui parte sud è compresa nei terreni costituenti il terzo residuo;

Ovest: con la strada provinciale Miemo.

L'indennità di espropriazione è di L. 502.715,51 (cinquecentoduemilasettecentoquindici e cent. 51), e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950. n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3811.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Espinassi Moratti Antonietta fu Antonio in Cancellieri, in comune di Riparbella (Pisa).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica:

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Espinassi Moratti Antonietta fu Antonio, in Cancellieri, per i terreni ricadenti nel comune di Riparbella (provincia di Pisa);

Vista la deliberazione 5 settembre 1951, n. 2313, della Commissione Censuaria Centrale, relativa al ricorso prodotto dall'interessata ai sensi del'art. 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;

Udito il parere, in data 10 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art 1

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Espinassi Moratti Antonietta *fu Antonio* in Cancellieri, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Riparbella (provincia di Pisa), per una superficie di ettari 280.89.35, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952.

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 70, *foglio* 195. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Espinassi-Moratti Antonietta fu Antonio in Cancellieri, in comune di Riparbella (privincia di Pisa), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale 336 (*N. C.*)					
Le Marie	5	21		Pascolo arborato	unica	0	13	00	4,16
Id.	5	22		Seminativo	IV	0	07	50	11,63
Id.	5	27		Pascolo cespugliato	I	3	46	40	86,60
Id.	8	2		Pascolo arborato	unica	0	05	10	1,63
Id.	8	7		Pascolo.	I	1	07	50	98,75
Id.	8	13		Seminativo	V	1	10	40	66,24
Il Casone	8	24		Id.	V	3	21	70	193,02
Id.	8	26		Id.	IV	0	04	50	6,98
Id.	8	28		Seminativo arborato.	IV	1	17	60	294,-
Id.	8	29	-	Pascolo.	I	0	29	90	14,95
Id.	8	30	-	Seminativo	V	2	96	10	177,66
Id.	8	31	—	Pascolo.	I	0	70	50	35,25
Id.	8	34		Pascolo arborato	unica	0	82	00	26,24
Id.	8	35		Pascolo cespugliato	I	0	61	40	15,35
Id.	8	36		Id.	I	0	34	90	8,73
Id.	8	37	-	Fabbricato rurale		0	17	30	
Id.	8	38		Pascolo.	I	1	59	10	79,55
Id.	8	41		Pascolo cespugliato	II	0	38	00	2,85
Le Case	9	2		Pascolo.	I	0	65	80	32,90
Id.	9	3	-	Id..	I	0	65	20	32,60
Id.	9	4		Pascolo arborato	unica	0	17	40	5,57
Id.	9	5		Seminativo	V	0	51	10	30,66
Id.	9	6		Bosco ceduo	III	0	56	50	36,73
Id.	9	7		Seminativo arborato.	IV	0	46	50	116,25
Id.	9	8	—	Fabbricato rurale con la fonte pozzo e lavatoio n. 9		0	39	40	
Id.	9	9		Fonte, pozzo e lavatoio n. 8.		0	01	60	
Id.	9	10	—	Seminativo arborato.	IV	4	11	20	1.028,-
Id.	9	11		Seminativo	V	0	12	10	7,26
Id.	9	12		Id.	IV	0	71	00	110,05
Id.	9	13		Pascolo arborato	unica	0	11	10	3,55
Id.	9	14	—	Pascolo cespugliato	I	3	55	00	88,75
Id.	9	15	-	Pascolo arborato	unica	10	39	00	332,48
Id.	9	35		Pascolo.	I	0	47	10	23,55
Id.	9	37	—	Vigneto	II	0	16	80	100,80
Id.	9	38	—	Pascolo cespugliato	I	1	75	20	43,80

segue: *Partita catastale* 336 (*N. C.*)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subaltern	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettar	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
Le Case	9	45	-	Pascolo arborato	unica	0	08	10	2,59
Id.	12	1	—	Uliveto.	III	0	77	10	269,85
Id.	12	3	—	Pascolo arborato	unica	0	11	20	3,58
Il Casone	12	4	—	Bosco ceduo	IV	0	07	20	3,02
Id.	12	5	—	Pascolo.	I	0	02	10	1,05
Id.	12	6	—	Pascolo arborato	unica	0	64	90	20,77
Le Case.	12	7	—	Id.	unica	0	09	00	2,88
Il Casone	12	8	—	Id.	unica	0	07	00	2,24
Le Case	12	9		Pascolo cespugliato	I	1	26	40	31,60
Id.	12	10		Id.	I	0	51	20	12,80
Il Casone	12	11	—	Pascolo arborato	unica	0	20	60	6,59
Id.	12	12	—	Bosco ceduo.	III	0	25	00	16,25
Le Case	12	14		Id.	III	0	32	60	21,19
Il Casone	12	15	--	Pascolo cespugliato	I	0	10	30	2,58
Id.	12	16		Bosco ceduo.	IV	0	31	70	13,31
Id.	12	17		Seminativo.	V	7	27	20	436,32
Id.	12	19		Seminativo arborato.	V	0	23	40	26,91
Id.	12	21	—	Seminativo	V	0	80	10	48,06
Mulini delle Case.	12	33	—	Seminativo arborato.	III	0	46	30	171,31
Id.	12	34		Vigneto	II	0	11	50	69,-
Id.	12	38		Id.	II	0	25	60	153,60
Id.	12	39	—	Seminativo	IV	0	84	50	130,98
Id.	12	43	—	Fabbricato rurale	—	0	12	00	—
Id.	12	49	—	Id.	—	0	07	80	
Id.	12	50	—	Pascolo arborato	unica	0	29	50	9,44
Id.	12	51	—	Frutteto	unica	0	02	80	30,80
Id.	12	52	—	Pascolo cespugliato.	I	0	00	50	0,13
Id.	12	53	—	Seminativo	III	0	10	30	25,75
Id.	12	54	—	Bosco ceduo	III	0	14	00	9,10
Id.	12	59	—	Seminativo arborato.	III	0	58	10	214,97
Id.	12	61		Seminativo	IV	0	20	50	31,78
Le Case	12	76	—	Id.	IV	1	92	50	298,38
Id.	12	77	—	Seminativo arborato.	IV	0	41	60	104,—
Il Casone	12	78	—	Pascolo cespugliato	II	0	36	00	2,70
Id.	12	79	—	Pascolo.	I	0	19	10	9,55
Id.	12	80	—	Id..	I	0	37	80	18,90
Id.	12	82	—	Pascolo arborato	unica	2	79	30	89,38
Id.	12	85(r)	—	Bosco ceduo	V	0	35	91	7,54
Mulino delle Case.	12	89	—	Seminativo	III	0	75	70	189,25
Id.	12	90	—	Pascolo cespugliato.	I	0	04	50	1,13
Id.	12	92	—	Seminativo.	IV	0	22	90	35,50
Id.	12	96	—	Bosco ceduo.	III	0	61	70	40,10
Il Defizio	29	3	--	Pascolo cespugliato	I	0	07	70	1,93
Id.	29	4	--	Id.	I	0	08	00	2,—
Id.	29	5	—	Id.	I	0	29	30	7,33
Id.	29	6	—	Bosco ceduo	IV	0	09	20	3,86
Id.	29	7	--	Uliveto.	III	0	79	40	277,90
Id.	29	8	—	Seminativo	V	2	56	20	153,72
Id.	29	9	-	Pascolo cespugliato	I	8	69	60	217,40
Id.	29	10		Fabbricato rurale	—	0	30	90	—
Id.	29	11(r)	—	Bosco ceduo	V	0	50	00	10,50
Le Pianacce	29	13		Seminativo	IV	1	24	30	192,66
Id.	29	14		Id.	IV	1	87	10	290,01
Id.	29	15	—	Bosco ceduo.	III	0	04	10	2,67
Id.	29	16	-	Seminativo arborato.	III	0	57	80	213,86
Id.	29	17(r)	—	Bosco ceduo	IV	0	25	40	10,66
Id.	29	18	-	Seminativo	III	0	86	90	217,25
Id.	29	19	—	Pascolo cespugliato	I	0	15	60	3,90
Terenzana	29	24	—	Vigneto	II	0	47	40	284,40
Id.	29	25	—	Seminativo	III	3	29	40	823,50
Id.	29	20(r)	--	Bosco ceduo	IV	0	32	00	13,44
Id.	29	27	—	Seminativo	IV	0	58	20	90,21
Id.	29	28	—	Seminativo arborato.	III	0	20	50	75,85
Id.	29	29	-	Bosco alto fusto	II	1	98	80	139,16
Id.	29	30	—	Incolto produttivo.	unica	0	09	10	2,73
Id.	29	31	-	Pascolo cespugliato	I	0	18	50	4,63
Id.	29	32	—	Seminativo arborato.	III	1	97	60	731,12
Id.	29	33	-	Vigneto	II	0	20	00	120,—
Id.	29	34	-	Seminativo	III	0	16	10	40,25
Id.	29	35	—	Canneto.	unica	0	01	00	3,—
Id.	29	36		Pascolo arborato	unica	0	03	30	1,05
Id.	29	37		Seminativo	IV	0	43	70	67,73

segue: *Partita catastale* 336 (N. C.)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Terenzana	29	38	—	Uliveto.	II	3	55	30	2.220,62
Il Defizio	29	39	—	Pascolo.	I	0	33	10	16.55
Le Pianacce	29	40	—	Bosco ceduo	I V	1	14	10	47,92
Id.	29	41(p)	—	Id.	III	0	75	00	48,75
Terenzana	29	44	—	Pascolo.	I	0	56	80	28.40
Id.	29	45	—	Seminativo arborato.	III	0	94	20	348.54
Id.	39	2	—	Bosco misto	un ica	0	26	20	19,65
Id.	39	3	—	Seminativo arborato.	III	1	18	10	436,97
Id.	39	4		Vigneto	II	0	21	20	127,20
Id.	39	5	—	Seminativo arborato.	III	1	03	40	382,58
Id.	39	6	—	Seminativo	I V	0	37	80	58,59
Id.	39	8	—	Pascolo.	I	0	03	90	1,95
Id.	39	9	—	Seminativo arborato.	I V	0	21	80	54,50
Id.	39	10	—	Vigneto	II	0	11	40	68,40
Id.	39	11	—	Seminativo arborato.	III	0	84	40	312,28
Id.	39	12	—	Id.	V	0	54	90	63,14
Id.	39	13	—	Seminativo arborato.	I V	0	47	80	119,50
Id.	39	14	—	Vigneto	III	0	12	00	72,—
Id.	39	15	—	Seminativo arborato.	I V	0	48	60	121,50
Id.	39	16	—	Id.	I V	0	11	20	28,—
Id.	39	17	—	Vigneto	III	0	01	30	5,98
Id.	39	18	—	Pascolo.	I	0	02	30	1,15
Id.	39	19	—	Fabbricato rurale	—	0	50	70	—
Id.	39	21	—	Uliveto.	II	0	11	70	73,13
Id.	39	22	—	Bosco ceduo	III	0	10	10	6,57
Id.	39	25	—	Seminativo	III	0	10	60	26,50
Id.	39	26	—	Pascolo cespugliato	I	0	05	40	1,35
Id.	39	27	—	Seminativo arborato.	III	0	16	50	61,05
Id.	39	28	—	Pascolo arborato	un ica	0	08	10	2,59
Id.	39	29	—	Seminativo	V	0	57	80	34,68
Id.	39	30	—	Pascolo cespugliato	I	0	30	00	7,50
Id.	39	31		Vigneto	II	0	18	20	109,20
Id.	39	32	—	Seminativo	I V	0	56	40	87,42
Id.	39	35	—	Seminativo arborato.	I V	0	70	40	176,
Id.	39	36	—	Pascolo cespugliato	I	1	25	80	31,45
Id.	39	37	—	Uliveto.	II	0	50	20	313,75
Id.	39	38	—	Pascolo arborato	un ica	0	63	70	20,38
Il Palazzo	39	40	—	Bosco ceduo	II	0	19	50	16,58
Id.	39	41	—	Id.	I V	0	75	10	31,54
Id.	39	42	—	Corte unita al n. 51.		0	03	30	
Id.	39	43	—	Seminativo	I V	0	02	90	4,50
Id.	39	44	—	Pascolo.	I	0	42	40	21,20
I Pozzini	39	45		Seminativo	III	0	06	40	16,
Il Palazzo	39	46	—	Id.	I V	0	91	30	141,51
Id.	39	47		Seminativo	V	1	85	30	111.18
Id.	39	49	—	Pascolo cespugliato	I	0	93	60	23,40
I Pozzini	39	50	—	Bosco ceduo	II	3	01	00	255,85
Il Palazzo	39	51	—	Fabbricato rurale con la corte n. 42.	—	0	63	20	—
Id.	39	53	—	Vigneto	III	0	14	80	68,08
Id.	39	54	—	Id.	III	0	09	70	44,62
Id.	39	55	—	Seminativo	III	0	01	10	2,75
I Pozzini	39	57	—	Id.	I V	2	04	60	317,13
Id.	39	59	—	Id.	I V	0	25	80	39,99
Il Palazzo	39	60	—	Uliveto.	III	3	49	90	1.224,65
Id.	39	62(p)	—	Bosco ceduo	I V	0	48	00	20,16
Urlari	39	64	—	Seminativo	I V	0	79	10	122,61
Il Palazzo	39	65	—	Pascolo cespugliato	I	1	83	20	45,80
Urlari	39	67(p)	—	Bosco ceduo	I V	2	04	00	85,68
Il Palazzo	39	68	—	Pascolo cespugliato	I	1	38	30	34,58
Mulino della Lopia	39	69	—	Id.	I	4	10	80	102,70
Id.	39	70	—	Fabbricato rurale con l'aia n. 72.	—	0	36	90	—
Id.	39	71	—	Seminativo	I V	1	90	70	295,58
Id.	39	72	—	Aia unita al n. 70	—	0	14	50	—
Id.	39	73	—	Seminativo	III	0	04	30	10,75
Id.	39	74	—	Id.	I V	0	93	20	144,46
Id.	39	75	—	Pascolo cespugliato	I	0	06	90	1,73
Id.	39	76	—	Seminativo	III	0	93	20	233,—
Id.	39	77	—	Incolto produttivo.	u	0	44	60	13,38
Terenzana	39	78	—	Pascolo.	I	0	03	20	1,60
Id.	39	79	—	Seminativo arborato.	III	0	00	79	2,92

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subaltern	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire

segue: *Partita catastale* 336 (N. C.)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subaltern	QUALITÀ	Classe	ettari	are	centiare	Lire
Terenzana	39	80	—	Seminativo Arborato	III	0	00	88	3,26
Id.	39	82	—	Id.	unica	0	17	30	5,54
Id.	39	83	—	Bosco ceduo	IV	0	59	00	24,78
Id.	39	84	—	Id	II	0	56	60	48,11
Il Mulino della Lopia	39	86	—	Seminativo	IV	0	02	50	3,88
Id.	39	87	—	Pascolo arborato	unica	0	97	80	31,30
Urlari.	39	88	—	Pascolo	I	0	64	30	32,15
Id.	39	89	—	Bosco ceduo	III	4	51	20	293,28
Mulino della Lopia	39	90	—	Incolto produttivo.	unica	0	12	20	3,66
Terenzana.	39	91	—	Seminativo arborato.	III	1	95	50	723,35
Fonte del Cerro	47	5	—	Seminativo	IV	0	50	30	77,96
La Gerbia	47	10	—	Bosco ceduo	IV	0	50	10	21,04
Id.	47	11	—	Seminativo	IV	5	30	10	821,66
Id.	47	12	—	Uliveto.	III	1	26	00	441,—
Torrente Rialdo	47	13	—	Pascolo arborato	unica	0	06	50	2,08
La Gerbia	47	14	—	Seminativo arborato.	II	2	86	20	1.574,10
Id.	47	15	—	Fabbricato rurale	—	0	28	60	—
Id.	47	16	—	Bosco ceduo	III	0	08	20	5,33
Torrento Rialdo	47	19	—	Id.	IV	0	19	20	8,06
Gerbia.	47	24	—	Pascolo.	I	0	86	30	43,15
Id.	47	30	—	Seminativo	III	0	40	80	102,—
Id.	47	33	—	Id.	III	0	70	50	176,25
Id.	47	34	—	Bosco alto fusto	II	0	54	90	38,43
La Gerbia Lunga.	47	35	—	Seminativo	II	1	18	90	499,38
Id.	47	38	—	Id.	II	1	63	40	686,28
Id.	47	39	—	Incolto produttivo.	unica	0	37	70	11,31
Id.	47	40	—	Seminativo	II	0	58	00	243,60
Id.	47	41	—	Bosco alto fusto	II	0	22	80	15,96
La Gerbia	47	43	—	Seminativo	II	0	02	20	9,24
Id.	47	44	—	Seminativo arborato.	III	2	26	80	839,16
Id.	47	45	—	Seminativo	III	1	60	30	400,75
Id.	47	47	—	Seminativo arborato.	III	0	99	20	367,04
I Gabbri.	48	17	—	Seminativo	IV	1	80	90	280,40
Id.	48	18	—	Pascolo arborato	unica	0	04	60	1,47
Id.	48	19	—	Seminativo	III	1	93	70	484,25
Id.	48	20	—	Bosco ceduo	IV	0	26	20	11,—
L'Aiuccia	48	28	—	Uliveto.	II	1	41	90	886,88
Id.	48	29	—	Bosco ceduo	II	1	32	20	112,37
Id.	48	30	—	Seminativo	III	1	10	50	276,25
Id.	48	31	—	Pascolo arborato	unica	1	16	60	37,31
Id.	48	37	—	Seminativo	III	7	33	30	1.833,25
Id.	48	38	—	Bosco ceduo	IV	0	15	60	6,55
Id.	48	39	—	Bosco ceduo	III	0	36	50	23,73
Id.	48	40	—	Seminativo arborato.	III	0	12	80	47,36
Torrente Lopia.	48	41	—	Incolto produttivo.	unica	0	15	60	4,68
L'Aiuccia	48	42	—	Seminativo	IV	0	58	50	90,68
Id.	48	43	—	Seminativo arborato.	III	3	26	30	1.207,31
Id.	48	44	—	Id.	IV	0	70	30	175,75
Torrente Lopia.	48	45	—	Incolto produttivo.	unica	0	34	80	10,44
Id.	48	47	—	Id.	unica	0	03	10	0,93
L'Aiuccia	48	48	—	Seminativo	V	0	14	80	8,88
Id.	48	49	—	Id.	III	0	01	50	3,75
Id.	48	50	—	Id.	IV	5	01	90	777,94
Id.	48	51	—	Fabbricato rurale	—	0	79	40	—
Id.	48	52	—	Seminativo	IV	1	17	40	181,97
Id.	48	53	—	Seminativo arborato.	III	0	89	30	330,41
Id.	48	54	—	Seminativo	III	0	86	20	215,50
Torrente Lopia.	48	56	—	Id.	III	0	11	00	27,50
L'Aiuccia	48	58	—	Seminativo arborato.	III	0	76	40	282,68
Id.	48	59	—	Seminativo	III	1	15	20	288,00
Id.	48	60	—	Id.	IV	1	59	90	247,85
I Gabbri.	48	64(p)	—	Bosco ceduo	III	5	30	00	344,50
Id.	48	65	—	Pascolo cespugliato	I	2	41	80	60,45
L'Aiuccia	48	68	—	Seminativo	IV	2	51	40	389,67
Torrente Lopia.	48	69	—	Incolto produttivo.	unica	0	08	50	2,55
Id.	48	70	—	Pascolo.	I	0	05	20	2,60
L'Aiuccia	48	73	—	Seminativo	III	0	57	00	142,50
Torricella	56	8(p)	—	Seminativo	IV	0	85	23	132,10
Id.	56	10 p)	—	Id.	IV	1	22	48	189,85
Id.	56	13	—	Id.	IV	0	84	70	131,28
Id.	56	14	—	Id.	IV	0	42	90	66,50
Id.	56	15	—	Id.	IV	0	76	00	117,80

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subaltern.	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettar	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				segue: *Partita catastale* 336 *(N. C.)*					
Torricella	56	16	–	Seminativo arborato.	III	1	72	00	636,40
Torrente Lopia.	56	17	—	Id.	II	0	99	30	546,15
Id.	56	18	—	Incolto produttivo.	unica	0	21	80	6,54
Capraleccia.	56	19	–	Seminativo	V	0	61	70	37,02
Id.	56	20	–	Id.	IV	3	08	90	478,80
Id.	56	21	–	Id.	III	1	04	00	260,–
Torrente Lopia	56	22	—	Id.	II	0	23	10	97,02
La Capraleccia	56	23	—	Bosco alto fusto	II	0	02	20	1,54
Id.	56	24	–	Pascolo cespugliato	I	0	19	80	4,95
Id.	56	25	—	Bosco misto	unica	0	45	50	34,13
Id.	56	26	–	Incolto produttivo.	unica	0	12	80	3,84
Id.	56	28	—	Bosco ceduo	II	9	82	60	835,21
Id.	56	29	—	Seminativo	III	0	18	90	47,25
Id.	56	30	—	Id.	IV	0	48	10	74,56
Id.	56	31	—	Id.	IV	2	14	50	332,48
Id.	56	32	—	Pascolo cespugliato	I	0	38	90	9,73
Id.	56	33	—	Seminativo	III	0	24	80	62,–
Id.	56	34	—	Id.	III	0	27	70	69,25
Id.	56	35	–	Bosco ceduo	IV	0	21	20	8,90
Id.	56	36		Canneto	unica	0	16	60	49,80
S. Antonio.	56	40	—	Seminativo	IV	3	76	10	582,96
Id.	56	41		Corte con fonte e lavatoio unita al N. 47		0	00	48	
Id.	56	42	—	Pascolo cespugliato	I	0	11	40	2,85
Id.	56	43	—	Bosco ceduo	III	0	87	10	56,62
Id.	56	44		Seminativo arborato.	IV	0	89	50	223,75
Id.	56	45	·	Vigneto	II	0	43	60	261,60
Id.	56	46		Seminativo	IV	2	26	70	351,38
Id.	56	47	–	Fabbricato rurale con il n. 41		0	23	10	
Id.	56	48	–	Seminativo	I	0	10	90	59,95
Id.	56	49		Seminativo arborato.	II	0	[illegible]	50	56,90
Id.	56	50		Seminativo	IV	0	91	90	142,45
Id.	56	51		Seminativo arborato.	II	2	30	90	1.269,95
Id.	56	52		Bosco alto fusto	I	0	55	30	270,97
Id.	56	53	—	Seminativo arborato.	II	4	95	70	2.726,35
Id.	56	54		Seminativo	II	1	65	10	693,42
Id.	56	55		Canneto	unica	0	04	10	12,30
Id.	56	56	·	Bosco alto fusto	II	0	28	20	19,74
Id.	56	57		Pascolo.	I	0	04	30	2,15
Torricella	56	62(p)		Bosco ceduo	II	5	30	48	150,91
La Capraleccia	56	64		Id.	III	2	26	50	147,23
S. Antonio.	56	66		Seminativo	III	0	76	60	191,50
Id.	56	67		Id.	V	1	27	20	76,32
Id.	56	68		Fabbricato da accertare all'urbano		0	00	50	
Id.	56	69		Seminativo	III	0	25	50	63,75
Id.	56	70		Incolto produttivo.	unica	0	09	80	2,94
Le Case	9	36	—	Seminativo	IV	0	32	70	50,68
L'Aiuccia	48	55		Id.	III	0	10	10	25,25
Fonte al Cerro.	47	6(p)		Bosco ceduo	IV	0	10	90	4,20
					TOTALI	280	89	35	47.013,48

Il territorio di cui al presente elenco, è costituito dai seguenti accorpamenti:

1° Accorpamento, in località «Le Marie», confinante:

Nord: con i limiti sud delle particelle 55 e 54 (foglio 4);
Est: con il limite di proprietà;
Sud: con i limiti nord delle particelle 29 (foglio 5) e 17 (foglio 8);
Ovest: con il limite di proprietà;

2° Accorpamento, in località «Il Casone», confinante:

Nord: con parte del limite est della particella 21 (foglio 8;

Est: con il limite sud-ovest della particella 23 (foglio 8); con parte del limite ovest della particella 32 (foglio 8); con i limiti nord ed ovest della particella 27 (foglio 8) e nuovamente con parte del limite ovest della particella 32 (foglio 8); con la strada vicinale del Casone; con parte del limite ovest della particella 18 (foglio 12); con limite sud-ovest della particella 13 (foglio 12); con parte dei limiti ovest delle particelle 18 e 81 (foglio 12);

Sud: con il limite nord della particella 83 (foglio 12); con la linea del frazionamento operato sulla particella 85 (foglio 12) la cui parte sud-ovest rimane alla ditta e con parte del limite nord di detta particella; con il limite nord della particella 86 (foglio 12);

Ovest: con parte del limite est della particella 26 (foglio 12); con il botro dei Mulini; con il limite est della particella 2 (foglio 8); con parte del limite sud della particella 25 (foglio 8); con il limite sud e con parte del limite est della particella 21 (foglio 8);

3° Accorpamento, in località «Le Case», confinante:

Nord: con i limiti sud ed est della particella 1 (foglio 9); con il botro delle Case; con parte del limite ovest della particella 16 (foglio 9);

Est: con parte del limite ovest della particella 16 (foglio 9);

Sud: con parte del limite ovest della particella 16 (foglio 9); con il botro del Casino;

Ovest: con parte del limite est della particella 18 (foglio 12); con i limiti sud ed est della particella 2 (foglio 12); con la strada vicinale del Casone; con il limite nord della particella 33 (foglio 8); con parte del limite est della particella 32 (foglio 8); con parte del limite est della particella 22 (foglio 8).

4° Accorpamento, in località «Mulini delle Case», confinante:

Nord: con il limite sud della particella 31 (foglio 12) e con il limite di proprietà coincidente con il botro dei Mulini;

Est: con il limite di proprietà coincidente con il botro dei Mulini;

Sud: con il limite nord della particella 62 (foglio 12);

Ovest: con parte dei limiti Est e Nord della particella 66 (foglio 12); con il limite Est della particella 48 (foglio 12); con la strada vicinale dei Molini;

5° Accorpamento, in località «Il Melizio», «Terrenzano» «L'Aiuccia e «La Caprareccia», confinante:

Nord: con il limite di proprietà; con parte del limite sud della particella 2 (foglio 29);

Est: con parte del limite ovest della particella 11 (foglio 29); con la linea del frazionamento operato su detta particella la cui parte est rimane alla ditta; con il botro dei Melizi; con parte del limite ovest della particella 17 (foglio 29) e con la linea del frazionamento operato su detta particella la cui parte est rimane alla ditta; nuovamente con parte del limite ovest della particella 17 (foglio 29); con parte del limite ovest della particella 26 (foglio 29) e con la linea del frazionamento operato su detta particella la cui parte est rimane alla ditta; nuovamente con parte del limite ovest della particella 26 (foglio 29); con il botro Terrenzano; con il limite ovest della particella 23 (foglio 39) coincidente in parte con la strada vicinale del Mulino; con parte del limite nord della particella 61 (foglio 39); con i limiti nord-est, ed ovest e con parte del sud della particella 39 (foglio 39); con parte del limite ovest della particella 61 (foglio 39); con il limite ovest della particella 85 (foglio 39); con il botro di Palazzo; con parte del limite sud della particella 85 (foglio 39); con la strada vicinale del Mulino; con parte del limite sud della particella 62 (foglio 39); con la linea del frazionamento operato su detta particella la cui parte nord-ovest rimane alla ditta; con il limite amministrativo del comune di Montecatini Val di Cecina coincidente con il torrente Lopia;

Sud: con il limite amministrativo del comune di Montecatini Val di Cecina coincidente con il torrente Lopia;

Ovest: con il limite di proprietà coincidente con il fiume Cecina e con la strada nazionale di Val di Cecina; con il limite est della particella 27 (foglio 56) coincidente in parte con la strada vicinale di Torricella; con detta strada; con la linea del frazionamento operato sulla particella 8 (foglio 56), la cui parte nord è compresa nei terreni costituenti il terzo residuo; con parte del limite est di detta particella; con parte del limite sud della particella 9 (foglio 56); con la linea del frazionamento operato sulle particelle 10 e 62 (foglio 56), le cui parti nord sono comprese nei terreni costituenti il terzo residuo; con parte del limite est della particella 62 (foglio 56); per un breve tratto con botro del Cancellino; con parte del limite nord-est della particella 60 (foglio 56) e con il limite est della particella 57 (foglio 48); con il botro Urlanino; con il limite est della particella 27 (foglio 48); con parte del limite ovest della particella 64 (foglio 48); con la linea del frazionamento operato su detta particella la cui parte nord rimane alla ditta; con parte del limite est e con il limite nord della particella 64 (foglio 48); con parte del limite sud della particella 67 (foglio 39) e con la linea del frazionamento operato su detta particella la cui parte ovest rimane alla ditta; con parte del lmiite nord-est e con il limite nord della particella 67 (foglio 39); per un breve tratto con parte del limite est della particella 62 (foglio 48); con i limiti est delle particelle 63, 58 (foglio 39) e con i limiti est e nord della particella 48 (foglio 39); con la strada vicinale delle Case; con il limite est della particella 34 (foglio 39); con un breve tratto con la strada vicinale del Mulino; con parte del limite est della particella 42 (foglio 29); con il limite sud-est della particella 23 (foglio 29); con il botro delle Pianacce; con parte del limite est della particella 41 (foglio 29); con la linea del frazionamento operato su detta particella la cui parte sud rimane alla ditta; con la strada vicinale delle Case; con i limiti sud-est ed est della particella 12 (foglio 29); con il limite di proprietà;

6° Accorpamento, in località «La Gerbia», confinante:

Nord-Est: con parte del limite ovest della particella 6 (foglio 47) e con la linea del frazionamento operato su detta particella la cui parte est rimane alla ditta; con parte del limite ovest della particella 6 (foglio 47);

Est: con parte del limite ovest della particella 6 (foglio 47); con il botro della Gerbia; con parte del limite sud-ovest della particella 36 (foglio 47); per un breve tratto con la strada nazionale di Val di Cecina e con la ferrovia Pisa Volterra; con il limite di proprietà;

Sud-Ovest: con il limite di proprietà coincidente con il fiume Cecina;

Ovest: con il limite di proprietà coincidente con il botro del Rialdo.

L'indennità di espropriazione è di L. 10.442.344,92 (diecimilioniquattrocentoquarantaduemilatrecentoquarantaquattro e cent. 92), e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*

FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3812.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Floridi Alberto fu Pio, in comune di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Floridi Alberto fu Pio, per i terreni ricadenti nel comune di Roma (provincia di Roma);

Vista la deliberazione 27 marzo 1952, n. 2420, della Commissione Censuaria Centrale;

Considerato che il sunnominato non è stato ammesso al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio, costituenti il terzo residuo di cui all'art. 9 della legge 21 ottobre 1950 n. 841, per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo;

Udito il parere, in data 4 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Floridi Alberto fu Pio, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Roma (provincia di Roma), per una superficie di ettari 37.93.20, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952.

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 70, *foglio* 196. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Floridi Alberto fu Pio, in comune di Roma, trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.:

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni articolo di stima	QUALITÀ	SUPERFICIE TAVOLE		REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale 12336 (*V. C.*)			
Quattro Casette	122	229(p)	—	Seminativo	197	82	4.735,81
S. Giovanni	122	78(p)	—	Id.	40	80	1.705,60
Id.	122	252(p)	—	Id.	123	26	2.950,76
Id.	122	253(p)	—	Bosco ceduo	6	50	83,98
Id.	122	77(p)	—	Seminativo	10	94	261,90
				TOTALE	379	32	9.738,05

Pari ad Ha. 37.93.20

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento sito in località « S. Giovanni », confina:

Nord: con il limite di proprietà;

Est: con il limite di proprietà coincidente con il fosso delle Bertucce;

Sud: con la linea del frazionamento operato sulle particelle 253, 252, 78, 229 e 77 (tutte della mappa 122), le cui parti sud rimangono alla ditta;

Ovest: con il limite di proprietà.

L'indennità di espropriazione è di L. 4.050.653,40 (quattromilionicinquantamilaseicentocinquantatre e cent. 40), e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3813.

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, relativo ai terreni di proprietà di Gambino Amedeo fu Antonio, in comune di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Gambino Amedeo, fu Antonio, per i terreni ricadenti nel comune di Roma (provincia di Roma);

Vista la deliberazione 24 luglio 1952, n. 2505 della Commissione Censuaria Centrale, relativa al ricorso prodotto dall'interessato ai sensi dell'art. 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dallo esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero della agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dallo esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 10 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Gambino Amedeo, fu Antonio, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Roma (provincia di Roma), per la superficie di ettari 1.90.30, specificamente descritti nell'elenco n. 2 allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 1.90.30.

Art. 3.

L'elenco dei terreni, menzionato nel precedente articolo 2, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952.

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 70, *foglio* 197. — PALLA

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Gambino Amedeo fu Antonio, in comune di Roma, costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni articolo di stima	QUALITÀ	SUPERFICIE TAVOLE		REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale 62723 (*V. C.*)			
Ospedaletto	108	46	1(p)	Pascolo.	8	46	202,53
Tor Vergata	108	60 p'(p)		Id..	6	47	154,89
Ospedaletto	108	56 p) p)		Id..	4	10	56,09
				TOTALI	19	03	413,51

***Pari ad Ha.* 1.90.30**

I dati complessivi di superficie e di reddito relativi ai terreni sopradescritti corrispondono, per effetto della delibera n. 2505 del 24 luglio 1952 della Commissione censuaria centrale, ad Ha. 1.93.49 e ad un reddito dominicale di L. 638,29 (seicentotrentotto e cent. 29).

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località «Ospedaletto» e «Tor Vergata», distinto a vecchio catasto alla mappa 180, confina:

Nord: con la linea spezzata del frazionamento operato sulle particelle 56 e 46/1, le cui parti nord rimangono alla ditta;

Est: con la linea del frazionamento operato sulle particelle 46/1 e 60, le cui parti est rimangono alla ditta;

Sud: con la linea del frazionamento operato sulla particella 60, la cui parte sud rimane alla ditta;

Ovest: con la linea del frazionamento operato sulle particelle 60 e 56, le cui parti ovest sono comprese nei terreni soggetti ad esproprio.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3814.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Ginori Conti Federigo fu Piero, in comune di Pomarance (Pisa).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Ginori Conti Federigo fu Piero, per i terreni ricadenti nel comune di Pomarance (provincia di Pisa);

Udito il parere, in data 10 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta

Art. 1

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Ginori Conti Federigo fu Piero, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Pomarance (provincia di Pisa), per una superficie di ettari 123.55.84 specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952.

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro. n. 70, *foglio* 198. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Ginori Conti Federigo fu Pietro, in comune di Pomarance (provincia di Pisa), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

Partita catastale 597 *(N. C.)*

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subaltern	QUALITA	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiar	Lire
Palagino.	20	1		Bosco ceduo	I V	0	05	80	1,45
Id.	20	2	—	Seminativo arborato.	III	0	84	70	262,57
Id.	20	3	-	Seminativo	III	2	77	30	554,60
Id.	20	4	—	Pascolo cespugliato	unica	0	22	40	2,91
Id.	20	5	—	Seminativo arborato.	III	1	25	10	387,81
Id.	20	6	—	Id.	III	2	86	90	889,39
Id.	20	7	—	Vigneto	II	0	29	70	163,35
Id.	20	8		Seminativo	III	13	40	50	2.681,
Id.	20	9	—	Fabbricato rurale	—	0	36	60	
S. Edoardo	20	10	·	Bosco ceduo	I V	0	27	80	6,95
Id.	20	11	—	Id.	I V	0	03	00	0,75
Id.	20	12	—	Uliveto.	II	2	67	40	1.069,60
Id.	20	13	—	Seminativo arborato.	I V	1	09	40	191,45
Id.	20	14	—	Seminativo	III	6	32	70	1.265,40
Id.	20	15	—	Seminativo arborato.	III	1	75	60	544,36
Id.	20	16	—	Pascolo cespugliato	unica	2	25	60	29,33
Id.	20	17	—	Seminativo	I V	1	45	30	130,77
Id.	20	18	—	Id.	I V	0	29	80	26,82
Id.	20	19	—	Fabbricato rurale.	—	0	26	40	
Id.	20	20	-	Pascolo cespugliato	unica	0	37	60	4,89
Id.	20	21	—	Id.	unica	2	46	90	32,10
S. Luisa.	20	22	—	Fabbricato rurale	—	0	17	90	-
Pietraposa.	20	23	—	Bosco ceduo	I V	0	34	00	8,50
Id.	20	24	—	id.	I V	0	41	80	10,45
Id.	20	25	—	id.	I V	0	21	20	5,30
Id.	20	26	—	Seminativo	I V	3	34	10	300,69
Id.	20	27	—	Uliveto	I V	2	00	50	802,—
Id.	20	28	—	Fabbricato rurale	—	0	29	40	—
Id.	20	29	—	Vigneto	II	0	31	80	174,90
Id.	20	31 (p)	—	Uliveto.	III	14	20	10	4.260,30
S. Edoardo	20	37	—	Seminativo arborato.	III	0	71	60	221,96
Id.	20	34	—	Uliveto.	II	0	26	60	106,40
Id.	20	36	—	Id..	II	2	04	40	817,60
Id.	20	38	—	Seminativo arborato.	I V	5	45	30	954,28
Id.	20	39	—	Uliveto.	III	4	85	50	1.456,50
Pietraposa.	20	40	—	Seminativo arborato.	I V	8	99	10	1.573,43
S. Elisa	10	17 (p)	—	Id.	II	1	93	50	832,05
Cerreto	10	33 (p)	—	Id.	II	13	91	54	5.983,61
S. Elisa	10	31 (p)	—	Seminativo	III	12	27	40	2.454,80
Cerreto	10	41	—	Id. arborato	III	9	55	20	2.961,12
Id.	10	34 (p)	—	Fabbricato rurale con la corte n. 35.	—	—	88	40	—
				TOTALI		123	55	84	31.169,39

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dai seguenti accorpamenti:

1° Accorpamento, sito in località « Pod. Cerreto », confinante:

Nord: con parte del limite sud della particella 11 (foglio 10); con la linea spezzata del frazionamento operato sulla particella 33 (10), la cui parte nord rimane alla ditta; con parte del limite sud delle particelle 21 e 22 (foglio 10; con il limite di proprietà;

Est: con il limite di proprietà coincidente in parte con la strada vicinale di Lavaiano;

Sud: con il limite di proprietà coincidente in parte con il botro del Bonicolo;

Ovest: con il limite di proprietà; con il limite est della particella 16 (foglio 10);

2° Accorpamento, sito in località « Pod. S. Edoardo », e « Pietra Posa », confinante:

Nord: con il limite di proprietà;

Est: con il limite di proprietà coincidente con la strada vicinale Volterranea;

Sud: con il limite di proprietà;

Ovest: con il limite di proprietà coincidente con il Rio di Pomarance.

L'ndennità di espropriazione è di L. 4.426.501,92 (quattromilioniquattrocentoventiseimilacinquecentouno e centesimi 92), e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*

FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3815.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Giuntini Maria Concetta vedova Spinola, fu Guido, in comune di Orbetello (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87 comma quinto, della Costituzione della Repubblica:

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951 n. 66.

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Giuntini Maria Concetta fu Guido, vedova Spinola, per i terreni ricadenti nel comune di Orbetello (provincia di Grosseto);

Considerato che la sunnominata ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per escludere dalla espropriazione i terreni compresi nel piano particolareggiato di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti dal Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dallo esproprio i terreni oggetto del presente decreto;

Udito il parere, in data 10 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste

Decreta

Art 1

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Giuntini Maria Concetta vedova Spinola, fu Guido, relativo ai terreni ricadenti nel Comune di Orbetello (provincia di Grosseto) per una superficie di ettari 300.00.00, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo a farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952.

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 70, *foglio* 199. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Giuntini Maria fu Guido vedova Spinola, in comune di Orbetello (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

Partita catastale 344 (*N. C.*)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subaltern.	QUALITA	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
Le Ghigliardelle	32	30		Pascolo cespugliato	I	2	57	30	257,30
Id.	32	31		Id.	II	1	00	60	45,27
Ghigliardelle	32	42		Id.	II	0	13	70	6,16
Valle Buia.	32	43	—	Seminativo	III	0	38	50	96,25
Valle Lunga	32	54	—	Id.	III	0	01	00	2,50
La Cignalina.	41	1	—	Pascolo cespugliato	II	106	48	50	4.791,82
Cignalina	41	5	—	Seminativo	IV	1	34	60	228,82
Fonda Grande	40	9	—	Id.	III	1	70	20	425,50
Valle Buia.	40	10	—	Pascolo cespugliato	I	0	66	10	66,10
Id.	40	11	—	Id.	I	0	36	50	36,50
Fonda Grande	40	8	—	Seminativo	III	1	03	10	257,75
Fondo Carla	40	6	—	Id.	III	0	74	90	187,25
P. Zugliani	40	7	—	Id.	IV	1	05	90	180,03
C. Apparita	40	4		Pascolo cespugliato	II	21	48	70	966,91
Apparita.	40	12	—	Pascolo arborato	unica	4	30	90	323,17
V. Scarancione.	40	18	—	Uliveto.	IV	1	00	30	250,75
Id.	40	19	—	Pascolo arborato	unica	0	82	10	61,58
Id.	40	20	—	Seminativo .	IV	0	70	10	119,17
Apparita.	40	21	—	Pascolo cespugliato	III	47	80	30	669,24
P. Della Fata	40	28	—	Id.	II	38	44	60	1.730,07
Falde	40	47	—	Id.	III	18	78	00	262,92
Poggio alle Pile	40	48	—	Bosco ceduo	V	1	90	60	59,09
S. Angelo .	40	49	—	Pascolo cespugliato	II	1	54	80	69,66
C. Pastori	40	5	—	Fabbricato rurale	—	0	07	30	—
P. Radicata	32	20 (p)	—	Seminativo	III	32	52	70	8.131,75
Id.	32	21	—	Id.	II	13	08	70	4.449,58
				TOTALI		300	00	00	23.675,14

Il territorio di cui al presente elenco, sito in località « Tenuta Parrina », è costituito dai seguenti accorpamenti:

1° Accorpamento, confinante:

Nord: con il limite di proprietà;

Est: con il limite di proprietà coincidente in parte con la strada vicinale di Valle Lunga;

Sud: con il limite di proprietà; con il limite nord-est e nord-ovest della particella 4 (foglio 41); con il li-

mite nord della particella 14 (foglio 40); con parte del limite nord-est della particella 13 (foglio 40); con il limite est della particella 3 (foglio 40) e 52 (foglio 32);

Ovest e Nord-Ovest: con parte del limite sud-est del foglio di mappa n. 32;

2° Accorpamento, confinante:

Nord: con il limite sud delle particelle 3 e 13 (Foglio 40); con i limiti ovest-sud ed est della particella 23 (foglio 40); con la maggior parte del limite sud della particella 14 (foglio 40);

Est: con parte del limite sud della particella 14 della particella 14 (foglio 40);

Sud: con parte del limite nord della particella 45 (foglio 40); con il limite est, nord ed ovest della particella 25 (foglio 40); con parte del limite nord-ovest della particella 45 (foglio 40); con il limite di proprietà;

Ovest: con il limite est delle particelle 54, 56, 55 e 34 (foglio 40).

3° Accorpamento, confinante:

Nord: con il limite sud della particella 45 (foglio 40);

Est, Sud ed Ovest: con il limite di proprietà.

4° Accorpamento, confinante:

Nord: con parte del limite sud-ovest e limite sud della particella 6 (foglio 32); con il limite sud della particella 7 (foglio 32);

Est: con il limite di proprietà;

Sud: con il limite nord della particella 26 (foglio 32); con parte del limite nord della particella 25 (foglio 32);

Ovest: con la linea spezzata del frazionamento operato sulla particella 20 (foglio 32), la cui parte ovest ricade in parte sui terreni esonerati ai sensi dell'articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n 841, ed in parte sui terreni soggetti ad esproprio.

L'indennità di espropriazione è di L. 8.558.873,90 (ottomilionicinquecentocinquantottomilaottocentosettantatre e cent. 90), e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*

FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3816.

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, relativo ai terreni di proprietà di Grispini Giuseppe fu Crispino, in comune di Arlena di Castro (Viterbo).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Grispini Giuseppe, fu Crispino, per i terreni ricadenti nel comune di Arlena di Castro (provincia di Viterbo);

Vista la deliberazione 27 marzo 1952, n. 2480 della Commissione Censuaria Centrale, relativa al ricorso prodotto dall'interessata ai sensi del'art. 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;

Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 10 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta

Art. 1

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Grispini Giuseppe fu Crispino, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Arlena di Castro (provincia di Viterbo), per la superficie di ettari 7.98.02, specificamente descretti nell'elenco n. 2 allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il il terzo residuo, di complessivi ettari 7.98.02.

Art. 3.

L'elenco dei terreni, menzionato nel precedente articolo 1, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952.

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 70, *foglio* 200. — PALLA

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Grispini Giuseppe fu Crispino, in comune di Arlena di Castro (provincia di Viterbo), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale 442 (V. C.)					
Grottone	II	262(p)	—	Pascolo cespugliato	—	2	26	91	277,74
Strada del Piano	II	183	—	Id.	—	0	55	50	33,95
Id.	II	143	—	Arborato vitato	—	0	77	00	277,20
Id.	II	144	—	Canneto	—	0	02	80	21,17
Id.	II	145	—	Vigna	—	0	05	80	41,76
Id.	II	181	—	Pascolo cespugliato	—	0	87	50	53,53
Id.	II	182	—	Vigna	—	0	68	50	187,42
Puntone	II	233	—	Pascolo cespugliato	—	0	20	20	24,70
Id.	II	234	—	Seminativo	—	0	92	50	179,82
Id.	II	258		Olivato seminativo	—	0	39	50	156,42
La Fontana	II	28	—	Vigna	—	0	34	00	244,80
Id.	II	29 (p)		Id.	—	0	87	81	632,27
				TOTALI		7	98	02	2.130,78

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dai seguneti accorpamenti:

1° Accorpamento, in località « La Fontana », confinante:

Nord ed Est: con il limite di proprietà;

Sud: con la linea del frazionamento operato sulla particella 29 (sezione II), la cui parte sud rimane alla ditta; con il fosso della Fontana e con il limite di proprietà;

Ovest: con il limite di proprietà coincidente in parte con il fosso della Fontana;

2° Accorpamento, in località « Strada del Piano » confinante:

Nord: con il limite di proprietà;

Est: con il limite di proprietà coincidente con la strada vicinale del Puntone;

Sud: con il limite di proprietà;

Ovest: con il limite di proprietà coincidente con il fosso della Fontana;

3° Accorpamento, in località « Strada del Piano », confinante:

Nord: con il limite di proprietà;

Est: con il limite di proprietà coincidente in parte con la strada vicinale del Puntone;

Sud: con il limite di proprietà;

Ovest: con il limite di proprietà coincidente con il fosso della Fontana;

4° Accorpamento, in località « Puntone » confinante:
Nord, Est e Sud: con il limite di proprietà;
Ovest: con il limite di proprietà coincidente con la stada vicinale del Puntone;

5° Accorpamento, in località « Puntone » confinante:
Nord, Est e Sud: con il limite di proprietà;
Ovest: con il limite di proprietà coincidente con la stada vicinale del Puntone;

6° Accorpamento, in località « Puntone », confinante:
Nord: con la linea del frazionamento operato sulla particella 262 (sezione II), la cui parte nord è compresa nei terreni soggetti ad esproprio;
Est: con il limite di proprietà coincidente con il fosso Secco;
Sud ed Ovest: con il limite di proprietà.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3817.

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, relativo ai terreni di proprietà di Guastini Adello e Carlo, di Attilio, in comune di Massa Marittima (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87 comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841,

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Guastini Adello e Carlo, di Attilio, per i terreni ricadenti nel comune di Massa Marittima (provincia di Grosseto);

Considerato che i sunnominati hanno presentato, ai sensi dell'art 2 del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dallo esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero della agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dallo esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Considerato che i sunnominati hanno presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 2 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841:

Sentito il Consiglio dei Ministri.

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste:

Decreta

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Guastini Adello e Carlo, di Attilio, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Massa Marittima (provincia di Grosseto), per la superficie di ettari 33.77.30, specificamente descritti nell'elenco n. 2 allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 33.77.30.

Art. 3.

L'elenco dei terreni, menzionato nel precedente articolo 1, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952.

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 71, foglio 1. — PALLA

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Guastini Adello e Carlo fratelli fu Attilio, in comune di Massa Marittima (provincia di Grosseto), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale 602 (*N. C.*)					
Podere Valmora	203	2		Fabbricato rurale	-	0	21	50	-
Id.	203	3	-	Uliveto. . . .	II	0	12	20	76,25
Id.	203	8	-	Seminativo . .	III	6	47	80	1.425,16
Id.	203	4		Seminativo arborato.	III	8	03	00	2.569,60
Pratone	204	55	-	Id.	III	1	49	40	478,08
Id.	204	61(p)	-	Id.	III	0	79	01	252,83
Podere Valmora	203	9	-	Uliveto.	II	0	37	10	231,87
Id.	203	7		Seminativo . .	III	9	54	80	2.100,56
Id.	203	58		Seminativo arborato.	III	1	72	90	553,28
Poggio alle Scope.	203	15(p)	-	Id.	III	3	35	18	1.072,58
Podere Valmora	203	11(p)		Seminativo .	III	1	64	41	361,70
				TOTALI		33	77	30	9.121,91

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località «Fattoria del Tesoro», confina:

Nord: con il limite sud-est della particella 5 (foglio 203); con parte del limite sud della particella 24 (foglio 179); con i limiti sud-ovest e sud est della particella 1 (foglio 203);

Est: con la ferrovia Follonica-Massa Marittima; con la linea del frazionamento operato sulla particella 61 (foglio 203), la cui parte settentrionale rimane alla ditta, con il limite di proprietà coincidente con la strada provinciale Massetana;

Sud: per un tratto con la ferrovia Follonica-Massa Maritima; con la linea del frazionamento operato sulla particella 15 (foglio 203), la cui parte sud ricade nei terreni soggetti ad esproprio; con parte del limite ovest della medesima particella 15 (foglio 203); con il limite nord della particella 14 (foglio 203); con la linea del frazionamento operato sulla particella 11 (foglio 203), la cui parte sud ricade nei terreni soggetti ad esproprio;

Ovest: con il limite di proprietà.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3818.

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, relativo ai terreni di proprietà di Guelfi Angelina fu Guelfo maritata Socini, in comune di Gavorrano (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Guelfi Angelina fu Guelfo, maritata Socini, per i terreni ricadenti nel comune di Gavorrano (provincia di Grosseto);

Considerato che la sunnominata ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dallo esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero della agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dallo esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Considerato che la sunnominata ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla deter-

minazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 10 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Guelfi Angelina fu Guelfo, maritata Socini, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Gavorrano (provincia di Grosseto), per la superficie di ettari 7.69.28, specificamente descritti nell'elenco n. 2 allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 7.69.28.

Art. 3.

L'elenco dei terreni, menzionato nel precedente articolo 1, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952.

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 71, *foglio* 2. — PALLA

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Guelfi Angelina fu Guelfo maritata Socini, in comune di Gavorrano (provincia di Grosseto), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità, a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Partita catastale 727 (N. C.)									
Podere Beccaia.	42	15(p)	—	Seminativo	I	7	69	28	3.615,64

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località « Podere Beccaia ». confina:

Nord: con il limite di proprietà;

Est: con la linea del frazionamento operato sulla particella 15 (foglio 42), la cui parte Est rimane alla ditta;

Sud: con la strada nazionale Tirrena Superiore;

Ovest: con la linea del frazionamento operato sulla particella 15 (foglio 42), la cui parte ovest è compresa nei terreni soggetti ad esproprio.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*

FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3819.

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, relativo ai terreni di proprietà di Gussoni Angelo fu Raffaello e Ottolini Ada di Ernesto, in comune di Massa Marittima (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87 comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950. n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952 n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Gussoni Angelo fu Raffaello e Ottolini Ada di Ernesto, per i terreni ricadenti nel comune di Massa Marittima (provincia di Grosseto);

Considerato che i sunnominati hanno presentato, ai sensi dell'art. 2 del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dallo esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Considerato che i sunnominati hanno presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 10 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841,

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Gussoni Angelo fu Raffaello e Ottolini Ada di Ernesto, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Massa Marittima (provincia di Grosseto), per la superficie di ettari 3.25.26, specificamente descritti nell'elenco n. 2 allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 3.25.26.

Art. 3.

L'elenco dei terreni, menzionato nel precedente articolo 1, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952.

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 71, *foglio* 3. — PALLA

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Gussoni Angelo fu Raffaello e Ottolini Ada di Ernesto, in comune di Massa Marittima (provincia di Grosseto), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale 2008 (*N. C.*)					
Strada Provinciale	105	30 (p)	—	Uliveto.	II	0	80	89	505,52
Nardelli	104	10 (p)	—	Id..	II	2	44	37	1.527,36
				TOTALI		3	25	26	2.032,88

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località «Podere Malenotti», confina:

Nord-Ovest e Nord: con parte del limite sud-est della particella 27 (foglio 104); con il limite sud-est della particella 3 (foglio 104); con parte del limite sud della particella 2 (foglio 104); con parte del limite sud-est della particella 28 (foglio 105);

Nord-Est: con la linea del frazionamento operato sulla particella 30 (foglio 105), la cui parte nord ricade nei terreni soggetti ad esproprio;

Sud-Est: con il limite di proprietà coincidente con la strada provinciale Massetana;

Sud-Ovest: con la linea del frazionamento operato sulla particella 10 (foglio 104), la cui parte sud rimane alla ditta.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*

FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3820.

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, relativo ai terreni di proprietà di Macchi Di Cellere Francesco fu Carlo, in comune di Marta (Viterbo).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Macchi Di Cellere Francesco fu Carlo per i terreni ricadenti nel comune di Marta (provincia di Viterbo);

Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 17 giugno 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Macchi Di Cellere Francesco fu Carlo relativo ai terreni ricadenti nel Comune di Marta (provincia di Viterbo), per la superficie di ettari 5.26.99 specificamente descritti nell'elenco n. 2 allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 5.26.99.

Art. 3.

L'elenco dei terreni, menzionato nel precedente articolo 1, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952.

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 71, *foglio* 4. — PALLA

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Macchi di Cellere Francesco fu Carlo, in comune di Marta (provincia di Viterbo), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, (art 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale 1520 (*V. C.*)					
S. Antonio.	II	438(p)	—	Seminativo	—	5	26	99	1.707,46

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località « S. Antonio », distinto a vecchio catasto alla sezione II, confina:

Nord: con la linea del frazionamento operato sulla particella 438, la cui parte nord è compresa nei terreni soggetti ad esproprio;

Est: con il limite di proprietà coincidente con la strada che mette a Capodimonte;

Sud: con la linea del frazionamento operato sulla particella 438, la cui parte sud rimane alla ditta;

Ovest: con il limite di proprietà.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*

FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 3821.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Magrini Mario, di Luigi, in comune di Orbetello (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Magrini Mario di Luigi, per i terreni ricadenti nel comune di Orbetello (provincia di Grosseto);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dallo esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 10 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Magrini Mario di Luigi, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Orbetello (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 253.68.00, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952.

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 71, *foglio* 5. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Magrini Mario di Luigi, in comune di Orbetello (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale 383 (*N. C.*)					
Radicata.	46	11(p)	—	Seminativo	III	2	72	80	682,01
Id.	46	12(p)	—	Id.	IV	1	80	00	306
Id.	46	16	—	Id.	II	0	26	30	89,42
Id.	46	19	—	Id.	III	4	50	30	1 125,75
Mandrioncino di Casa	46	20	—	Id.	IV	3	99	90	679,83
Id.	46	22		Fabbricato rurale		0	87	40	
La Striscia.	48	47	—	Seminativo	IV	5	16	60	878,22
Id.	48	49	—	Id.	IV	22	92	10	3.896,57
Id.	48	50	—	Fabbricato rurale	—	0	16	40	
Id.	48	51	—	Id.	—	0	00	76	—
Id.	48	52	—	Seminativo	III	13	12	30	3.280,75
Id.	48	55	—	Id.	IV	5	96	30	1.013,71
Piano di Radicata	69	4	—	Id.	III	26	40	40	6.601
Id.	69	5	—	Seminativo arborato.	III	3	29	90	989,70
Id.	69	6	—	Seminativo	III	1	16	90	292,25
Pratacci	69	10	—	Id.	III	22	80	80	5.702
Cunicchio	69	18	—	Id.	III	11	00	60	2.751,50
Id.	69	19	—	Id.	II	1	11	90	380,46
Id.	69	20	—	Id.	III	3	29	40	823,50
Id.	69	21	—	Id.	II	1	48	20	503,88
Id.	69	22	—	Id.	III	6	23	90	1.559,75
Id.	77	8	—	Id.	III	1	44	30	360,75
Id.	77	11	—	Id.	III	2	48	70	621,75
Id.	77	12	—	Id.	IV	9	60	50	1.632,85
Campo del Fontanile	77	13	—	Id.	III	3	37	80	844,50
Cunicchio	77	16	—	Id.	III	1	35	40	338,50
Id.	77	17	—	Id.	IV	2	32	80	395,76
Id.	77	18	—	Bosco ceduo	III	3	17	90	286,11
Id.	77	19	—	Seminativo	III	5	25	60	1.314,00
Id.	77	20	—	Id.	IV	9	24	50	1.571,65
Id.	77	21	—	Seminativo arborato.	IV	0	62	80	122,46
Id.	77	22	—	Bosco ceduo	IV	10	86	30	706,09
La Striscia.	48	45	—	Seminativo	IV	41	99	32	7 138,84
Id.	48	46	—	Fabbricato rurale	—	0	42	50	—
Cunicchio	77	9	—	Fabbricato rurale con diritto al pozzo 23 del foglio 69	—	0	41	20	—
Id.	77	14	—	Seminativo	IV	22	51	20	3.827,04
Id.	77	84	—	Vigneto	II	0	24	02	150,12
				TOTALI		253	68	00	50.866,72

Il terirtorio di cui al presente elenco è costituito da un unico accòrpamento, sito in località « Cunicchio », « La Striscia », ecc. confinante:

Nord e Nord-Est: con la linea del frazionamento operato sulle particelle 11 e 12 (foglio 46), le cui parti nord rimangono alla ditta; con la strada vicinale Cavallin del Cervo; con i limiti nord, ovest e sud-est della particella 21 (foglio 46); con parte del limite sud-est della particella 78 (foglio 47) e con il limite sud-ovest delle particelle 40, 41, 42 e 48, tutte del foglio 48;

Est: con il limite di proprietà, coincidente con la strada vicinale del Pozzo Comune;

Sud: con il limite di proprietà, coincidente per un tratto con la strada vicinale di Villa Pinciana;

Ovest, Sud-Ovest: con il limite di proprietà, coincidente in alcuni tratti con il fosso dell'Acqua Buona e con la strada vicinale delle Forane; con parte del limite est della particella 10 (foglio 46);

L'indennità di espropriazione è di L. 18.131.388,80 (diciottomilionicentotrentunomilatrecentottantotto e cent. 80), e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3822.

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, relativo ai terreni di proprietà di Marsicola Clemente fu Antonio, in comune di Nazzano (Roma).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Marsicola Clemente fu Antonio, per i terreni ricadenti nel comune di Nazzano (provincia di Roma);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del Decreto presidenziale 30 agosto 1951 n. 951, la documentazione per l'esclusione dallo esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 10 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Marsicola Clemente fu Antonio, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Nazzano (provincia di Roma), per la supeficie di ettari 37.06.82, specificamente descritti nell'elenco n. 2 allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 37.06.82.

Art. 3.

L'elenco dei terreni, menzionato nel precedente articolo 1, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952.

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 71, *foglio* 6. — PALLA

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Marsicola Clemente fu Antonio, in comune di Nazzaro (provincia di Roma), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale 410 (*N. C.*)					
Meana.	11	4	—	Uliveto.	II	0	96	90	775,20
Id.	11	14(p)	—	Seminativo	II	8	18	62	4.502,43
				TOTALI		9	15	52	5.277,63

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale 418 (*N. C.*)					
Meana.	11	2	—	Uliveto. .	II	25	59	40	20.475,20
Id.	11	3	—	Bosco ceduo	II	2	31	90	231,90
				TOTALI . . .		27	91	30	20.70710

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località « Meana », distinto al nuovo catasto al foglio 11, confina:

Nord. con il limite di proprietà;

Est: con la linea del frazionamento operato sulla particella 14, la cui parte est è compresa nei terreni soggetti ad esproprio;

Sud: con il limite di proprietà coincidente in parte, con il fosso del confine di Fiano;

Ovest: con il limite di proprietà

RIEPILOGO GENERALE

	Superficie Ha.	Reddito Dominicale L.
Partita catastale n. 410 (N. C.)	9.15.52	5.277;63
Partita catastale n. 418 (N. C.)	27.91.30	20.707,10
In complesso	37.06.82	25.984,73

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*

FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3823.

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, relativo ai terreni di proprietà di Micara Luigi e Ferdinando di Ludovico, in comune di Vetralla (Viterbo).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Micara Luigi e Ferdinando di Ludovico, per i terreni ricadenti nel comune di Vetralla (provincia di Viterbo);

Considerato che i sunnominati hanno presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 30 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Micara Luigi e Ferdinando di Ludovico, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Vetralla (provincia di Viterbo), per la superficie di ettari 1.51.50, specificamente descritti nell'elenco n. 2 allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 1.51.50.

Art. 3.

L'elenco dei terreni, menzionato nel precedente articolo 2, munito del visto del Ministro proponente.
ticolo 2, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952.

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 71, *foglio* 7. — PALLA

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Micara Luigi e Ferdinando di Ludovico, in comune di Vetralla (provincia di Viterbo), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale 7009 (*V. C.*)					
Valle Cupa.	IV	588	2R(p)	Pascolo olivato	—	1	51	50	1.363,48

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località «Valle Cupa», distinto a vecchio catasto alla sezione IV, confina:
Nord-Ovest: con il limite di proprietà coincidente con la strada Dogana;
Est: con parte del limite ovest della particella 587/2;
Sud: con la linea del frazionamento operato sulla particella 588/2/R, la cui parte sud rimane alla ditta.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3824.

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, relativo ai terreni di proprietà di Misciattelli Maria Carolina fu Mario, in comune di Monte Argentario (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visti i piani particolareggiati di espropriazione compilati dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino nei con-

fronti di Misciatelli Maria Carolina fu Mario per i terreni ricadenti nel comune di Monte Argentario (provincia di Grosseto);

Considerato che la sunnominata ha presentato ai sensi dell'art. 2 del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dallo esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Considerato che la sunnominata ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 10 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati i piani particolareggiati di espropriazione compilati dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Misciattelli Maria Carolina fu Mario, relativi ai terreni ricadenti nel comune di Monte Argentario (provincia di Grosseto), per la superficie di ettari 8.95.55 specificamente descritti nell'elenco n. 2 allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 8.95.55.

Art. 3.

L'elenco dei terreni, menzionato nel precedente articolo 1, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952.

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 71, foglio 8. — PALLA

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Misciattelli Maria-Carolina fu Mario, in comune di Monte Argentario (provincia di Grosseto), costituenti il Terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale 2454 (*N. C.*)					
Cannelle.	78	250		Pascolo Cespugliato	II	0	00	28	0,02
Id.	78	252	--	Uliveto.	III	0	59	70	220,89
Id.	78	253(p)		Seminativo ,	V	3	59	17	287,34
Id.	78	254		Fabbricato Rurale.	—	0	06	00	–
Id.	78	259	—	Incolto Sterile	-	0	18	50	
Id.	78	260	·	Seminativo	V	0	05	50	4,40
Id.	78	261		Pascolo cespugliato	II	0	42	70	2,78
Id.	78	262	—	Seminativo	V	0	17	20	13,76
Id.	78	263	–	Pascolo cespugliato	II	0	25	70	1,67
Id.	78	264	—	Orto irriguo .	III	0	07	30	51,10
Id.	79	36	—	Incolto sterile. .	—	0	30	30	—
Id.	79	37	—	Pascolo cespugliato	II	0	53	00	3,45
Id.	79	38	–	Seminativo .	V	0	12	10	9,68
Id.	79	40		Pascolo cespugliato	II	0	08	80	0,57
Id.	79	41	—	Seminativo	V	0	91	00	72,80
Id.	79	42	--	Bosco ceduo	IV	0	22	20	6,22
Id.	79	43	–	Seminativo .	III	0	32	30	71,06
Id.	79	45	–	Seminativo arborato.	IV	0	75	50	120,80
Id.	79	46	—	Pascolo cespugliato	II	0	28	30	1,84
					TOTALI	8	95	55	868,38

Il territorio di cui al presente elenco, è costituito da un unico accorpamento sito in località « Cannelle », confina

Nord: con il limite di proprietà, con il limite sud-ovest della particella 239 (foglio 78), con la linea del frazionamento operato sulla particella 253 (foglio 78) la cui parte nord è compresa nei terreni soggetti ad esproprio, con il limite nord della particella 254 (foglio 78) compresa nei terreni costituenti il terzo residuo, ancora con la linea del frazionamento operato sulla particella 253 la cui parte nord è compresa nei terreni soggetti ad esproprio, con parte del limite ovest della particella 239 (foglio 78) e con il fosso degli « Acquastrini »;

Sud-Est: con il limite di proprietà;

Ovest: con il limite di proprietà e col limite sud e nord-est della parte 250 (foglio 78).

Nell'esproprio dell'accorpamento non è compresa la particella 39 perchè qualificata antichità.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*

FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3825.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni proprietà di Monte Amiata Società Anonima Mineraria, con sede in Roma, in comune di Abbadia San Salvatore (Siena).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti della « Monte Amiata » Società Anonima Mineraria, con sede in Roma, per i terreni ricadenti nel comune di Abbadia San Salvatore (provincia di Siena);

Udito il parere, in data 11 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti della Monte Amiata società anonima mineraria, con sede in Roma, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Abbadia San Salvatore (provincia di Siena), per una superficie di ettari 21.87.10, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto;

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952.

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 71, foglio 9. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Monte Amiata Società Anonima Mineraria, con sede in Roma, in comune di Abbadia San Salvatore (provincia di Siena), tra-sferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

Partita catastale 961 (*N. C.*)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Carpineto	2	15	—	Pascolo arborato	I	0	15	60	6,24
Id.	2	16	—	Pascolo.	I	0	17	30	6,05
Id.	2	17	—	Seminativo	III	1	04	00	98,80
Id.	2	18	—	Pascolo.	II	0	44	80	7,17
Id.	2	19	—	Id.. .	I	0	91	10	31,89
Id.	2	20	—	Pascolo arborato	II	0	05	70	1,14
Id.	2	21	—	Seminativo	III	1	86	40	177,08
Id.	2	22	—	Pascolo arborato	II	0	06	50	1,30
Id.	2	23	—	Pascolo. .	I	0	33	70	11,79
Id.	2	24	—	Bosco ceduo	I	0	20	40	11,22
Id.	2	25	—	Seminativo	III	1	00	80	95,76
Id.	2	26	—	Bosco ceduo	II	1	20	70	53,11
Id.	2	27	—	Seminativo	III	0	48	00	45,60
Id.	2	28	—	Id.	III	1	31	10	124,55
Id.	2	102	—	Id.	III	0	71	00	67,45
Id.	2	35	—	Pascolo arborato	II	0	32	20	6,44
Id,	2	37	—	Bosco ceduo . .	II	0	41	50	18,26
Id.	2	38	—	Fabbricato rurale con la corte n. 40. .	—	0	01	90	—
Id.	2	39	—	Fabbricato rurale con corte e forno n. 40.		0	01	80	
Id.	2	41	—	Incolto produttivo.	unica	0	21	40	0,54
Id.	2	55	—	Pascolo.	II	0	40	00	6,40
Id.	2	56	—	Seminativo	III	2	30	60	219,07
Id.	2	87	—	Pascolo arborato	I	0	62	80	25,12
Id.	2	71		Seminativo	III	0	92	20	87,59
Id.	2	57		Pascolo arborato	II	0	24	30	4,86
Id.	2	73	—	Bosco ceduo	II	1	25	90	55,39
Id.	2	74	—	Pascolo arborato	I	0	59	60	23,84
Id.	2	58	—	Seminativo	III	0	57	00	54,15
Id.	2	43	—	Id.	II	0	54	10	78,45
Id.	2	42	—	Pascolo arborato	II	0	53	70	10,74
Id.	2	44	—	Id.	I	0	17	90	7,16
Id.	2	45	—	Bosco ceduo	II	0	02	20	0,97
Id.	2	59	—	Id.	II	0	91	00	40,04
Id.	2	165	—	Seminativo	II	0	71	40	103,53
Id.	2	164		Pascolo arborato	I	0	60	70	24,28
Id.	2	4	—	Bosco ceduo .	II	0	34	70	15,27
Id.	2	5	—	Pascolo cespugliato	II	0	08	80	0,57
Id.	2	6	—	Id.	II	0	04	30	0,28
					TOTALI	21	87	10	1.522,10

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località «Carpineto», confina:

Nord: con il limite di proprietà, coincidente con il torrente Rondinaio;

Sud-Est: con il limite ovest delle particelle 7, 8, 29, 46 e 47 (tutte del foglio 2); con parte del limite nord-ovest della particella 80 (foglio 2); con parte del limite nord-ovest della particella 78 (foglio 2);

Sud-Ovest: con la strada provinciale di Monte Amiata.

L'indennità di espropriazione è di L. 641.929,90 (seicentoquarantaunomilanovecentoventinove e cent. 90), e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*

FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3826.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni proprietà di Monte Amiata Società Anonima Mineraria, con sede in Roma, in comune di Castellazzara (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visti i piani particolareggiati di espropriazione compilati dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti della « Monte Amiata » Società Anonima Mineraria, con sede in Roma, per i terreni ricadenti nel comune di Castellazzara (provincia di Grosseto);

Udito il parere, in data 11 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste:

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti della Monte Amiata società anonima mineraria, con sede in Roma, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Castellazzara (provincia di Grosseto), per una superficie complessiva di ettari 220.75.70, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952.

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 71, foglio 10. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Monte Amiata Società Anonima Mineraria, con sede in Roma, in comune di Castellazzara (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Partita catastale 1102 (*N. C.*) —									
Querciolaia.	67	216	-	Bosco misto	I	0	15	40	20,79
Id.	67	91	-	Id.	I	5	31	60	717,66
Le Vigne	67	222		Vigneto	I	0	01	70	13,18
Fonte del Faggio.	55	29	-	Seminativo	IV	3	88	30	291,23
Coste del Faggeto	55	30	-	Id.	III	0	84	10	113,54
Fonte del Faggio.	55	32	—	Bosco alto fusto	I	0	84	50	152,10
Coste del Faggeto	55	33	—	Seminativo	IV	0	06	80	5,10
Id.	55	34	—	Bosco alto fusto	I	0	14	90	26,82
Id.	55	35	—	Seminativo	III	1	98	60	268,11
Id.	55	36	—	Id.	III	0	19	10	25,78
Fonte del Faggio.	55	37	—	Id.	III	0	68	90	93,02
Id.	55	38	—	Bosco alto fusto.	I	0	81	00	145,80
Id.	55	44	—	Pascolo.	I	2	02	30	64,73

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire

segue: *Parita catastale* 1102 (*N. C.*)

Coste del Faggeto	55	47	—	Bosco alto fusto	I	0	12	80	23,04
I Trogoli	62	10	—	Seminativo	III	1	00	10	135,14
Id.	62	11	—	Bosco misto	II	1	79	30	161,37
Id.	62	67	—	Seminativo arborato.	IV	0	47	60	40,46
Id.	62	75	—	Pascolo cespugliato	I	0	09	80	2,25
Id.	62	30	—	Seminativo	III	0	04	20	5,67
Id.	62	68	—	Id.	III	0	16	40	22,14
Poggio Pelato	64	4	—	Bosco ceduo	II	0	21	60	14,04
Id.	64	5	—	Pascolo.	I	5	87	70	188,06
Id.	64	6	—	Bosco ceduo	II	0	05	30	3,44
Coste delle Tagliate.	64	36	—	Seminativo	III	0	15	40	20,79
Querciolaia.	67	51	—	Id.	IV	0	24	90	18,67
Id.	67	52	—	Id.	III	0	40	40	54,54
Id.	67	218	—	Id.	III	0	42	40	57,24
Id.	67	219	—	Id.	III	0	33	90	45,77
Id.	67	58	—	Id.	III	0	33	10	44,69
Id.	67	59	—	Id.	III	0	40	00	54,—
Id.	67	225	—	Id.	III	0	27	70	37,39
Id.	67	226	—	Id.	III	0	13	20	17,82
Id.	67	227		Id.	IV	0	20	30	15,23
Petricciolo.	67	60	—	Bosco misto	I	6	82	80	921,78
Fonte del Faggio.	55	25		Bosco alto fusto	I	0	74	90	134,82
Coste del Faggeto	55	26		Id.	I	0	10	20	18,36
Id.	55	27	—	Id.	I	0	05	50	9,90
Diaccialone	64	29	—	Pascolo cespugliato	II	1	63	90	19,67
Id.	64	30	—	Id.	I	5	90	80	135,88
Id.	64	31	—	Id.	II	1	69	00	20,28
Id.	64	32	—	Pascolo arborato.	unica	11	02	00	495,90
Id.	64	33	—	Pascolo cespugliato	I	1	50	10	34,52
Id.	64	18	—	Pascolo.	I	16	97	70	543,27
Id.	64	10	—	Seminativo	V	0	99	00	44,55
Id.	64	11	—	Id.	IV	0	86	90	65,18
Id.	64	12		Bosco ceduo	II	3	11	70	202,61
Id.	64	13	—	Pascolo cespugliato	I	0	28	20	6,48
Poggio Pelato	64	19	—	Id.	I	2	09	60	48,21
Id.	64	20	—	Bosco ceduo	II	0	08	70	5,65
Id.	64	21	—	Bosco alto fusto.	I	0	07	10	12,78
Id.	64	22	—	Id.	I	1	06	70	192,06
Monterotondo	64	23	—	Pascolo cespugliato	I	9	73	90	224,—
Diaccialone	64	2	—	Seminativo	V	3	81	70	171,76
Poggio Pelato	64	3	—	Pascolo.	II	5	89	20	135,52
Fonte del Faggio.	63	78	—	Bosco ceduo	II	0	03	80	2,47
Id.	63	79		Id.	II	0	02	70	1,75
Id.	63	80	—	Id.	II	0	09	70	6,30
Id.	63	81	—	Seminativo	IV	12	89	70	967,28
Id.	63	82	—	Pascolo cespugliato	I	2	12	40	48,86
Id.	63	71	—	Id.	I	0	03	70	0,85
Id.	55	39	—	Bosco ceduo	II	0	19	00	12,35
Id.	55	40	—	Pascolo cespugliato	I	0	26	80	6,17
Costa della Tagliata	64	1	—	Bosco ceduo	II	0	99	90	64,94
Id.	64	9	—	Seminativo	IV	3	50	80	263,10
Id.	64	16	—	Pascolo cespugliato	I	1	05	00	24,15
Id.	64	8	—	Seminativo.	IV	0	79	10	59,32
Id.	64	14	—	Pascolo cespugliato	I	2	00	60	46,14
Id.	64	15		Id.	I	0	45	80	10,53
Diaccialone	64	17	—	Id.	I	3	95	40	90,95
Querciolaia.	64	27	—	Bosco misto	I	0	23	80	32,13
Id.	64	28	—	Id.	I	1	21	10	163,48
Il Cavallino	68	26	—	Pascolo.	II	0	19	20	4,41
Id.	68	8	—	Seminativo	III	0	97	90	132,17
Campi dei Vergai.	63	39	—	Id.	IV	7	94	30	595,72
Id.	63	37	—	Bosco ceduo	II	0	76	60	49,79
Id.	63	38	—	Pascolo arborato	unica	0	77	80	35,01
Id.	63	36	—	Seminativo arborato.	IV	2	41	80	205,53
Aia dei Magri	63	74	—	Seminativo	III	0	20	30	27,40
Id.	63	75	—	Pascolo cespugliato	I	2	03	00	46,69
Id.	63	76	—	Seminativo	III	0	40	90	55,22
Id.	63	40	—	Id.	IV	8	28	50	621,38
Id.	63	42	—	Bosco ceduo	II	0	09	50	6,17
Fondo del Serravalle	63	43	—	Seminativo	III	1	13	60	153,36
Id.	63	44	—	Bosco ceduo	II	0	15	20	9,88
Id.	63	45	—	Pascolo cespugliato	I	0	66	20	15,23

segue: *Parita catastale* 1102 (*N. C.*)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Fondo del Serrabaile	63	46	—	Bosco ceduo	II	0	35	90	23,35
Id.	63	47	—	Pascolo cespugliato	II	0	05	90	0,71
Fonte del Faggio.	63	77	—	Bosco ceduo	II	0	10	80	7,02
Le Vigne	67	97	—	Vigneto	II	0	04	00	22,—
Id.	67	99	—	Id.	I	0	06	50	50,37
Id.	67	189	—	Seminativo	II	0	21	10	46,42
Id.	67	190	—	Id.	III	0	20	60	27,81
Id.	67	191	—	Id.	III	0	25	50	34,42
Id.	67	188	—	Bosco misto	I	1	91	20	258,12
Id.	67	194	—	Seminativo arborato.	III	0	63	30	94,95
Id.	67	232	—	Seminativo	III	0	10	90	14,72
Id.	67	233	—	Id.	II	0	46	20	101,64
Il Cavallino	68	1	—	Bosco misto	II	7	85	10	706,59
Id.	68	2	—	Seminativo	III	0	99	20	133,92
Id.	68	3	—	Id.	III	0	40	90	55,21
Id.	68	25	—	Bosco misto	II	7	11	80	640,62
Id.	68	7	—	Seminativo	III	0	84	80	114,48
Id.	68	18	—	Pascolo arborato	unica	0	21	80	9,81
Id.	68	10	—	Pascolo.	II	0	68	70	15,80
Id.	68	20	—	Pascolo arborato	unica	0	20	90	9,40
I Trogoli	62	69	—	Seminativo	III	0	06	00	8,10
Id.	62	22	—	Id.	IV	0	77	00	57,75
Id.	62	29	—	Id.	III	0	60	30	81,41
Id.	62	34	—	Id.	III	0	73	60	99,36
Id.	62	35	—	Bosco ceduo	I	0	06	70	6,70
Id.	62	36	—	Seminativo	IV	1	04	50	78,38
Id.	62	72	—	Bosco misto	I	0	49	20	66,42
Id.	62	42	—	Pascolo.	I	0	09	70	3,09
Casa Bragoni.	53	208	—	Seminativo	III	0	06	40	8,64
Trogoli	53	212	—	Pascolo arborato	unica	0	09	20	4,14
Casa Braconi.	53	177	—	Seminativo	III	0	58	20	78,57
Id.	53	176	—	Bosco ceduo	I	0	17	80	17,80
Id.	53	175	—	Seminativo	III	0	38	80	52,38
Id.	53	174	—	Bosco ceduo	I	0	47	40	47,40
Id.	53	133	—	Seminativo	III	0	79	50	107,33
Id.	53	132	—	Pascolo cespugliato	I	0	19	50	4,49
Id.	53	134	—	Seminativo	IV	0	24	00	18,—
Id.	53	135	—	Id.	III	0	33	90	45,76
Id.	53	136	—	Id.	III	0	04	20	5,67
Id.	53	137	—	Id.	III	0	15	40	20,79
Fontanile	53	138	—	Id.	IV	0	11	10	8,32
Casa Braconi.	53	139	—	Id.	III	0	15	40	20,79
Acqua Calda.	53	105	—	Id.	IV	0	28	80	21,60
Id.	53	106	—	Bosco ceduo	I	0	17	50	17,50
Fontanile	53	108	—	Seminativo	III	0	13	80	18,63
Id.	53	115	—	Id.	III	0	48	70	65,75
Id.	53	116	—	Id.	III	0	63	70	85,99
Id.	53	118	—	Id.	III	0	44	10	59,54
Fosso Fondo.	53	119	—	Id.	III	1	01	80	137,43
Id.	53	120	—	Id.	IV	0	41	90	31,42
Id.	53	121	—	Id.	IV	0	47	50	35,63
Fontanile	53	122	—	Pascolo cespugliato	I	0	04	40	1,01
Trogoli	53	123	—	Seminativo	III	0	05	10	6,88
Id.	53	199	—	Id.	III	0	01	20	1,62
Id.	53	209	—	Pascolo cespugliato	I	0	01	60	0,37
Fontanile	53	111	—	Bosco ceduo	I	1	43	30	143,30
Id.	53	167	—	Sterile	—	0	08	30	—
Id.	53	168	—	Seminativo	IV	0	34	00	25,50
Id.	53	169	—	Pascolo.	I	0	09	70	3,10
Fonte Spalletta	63	1	—	Seminativo	III	0	52	10	70,34
Id.	63	2	—	Id.	III	0	48	70	65,74
Id.	63	3	—	Id.	III	0	64	10	86,54
Id.	63	7	—	Id.	III	0	63	70	85,99
Id.	63	25	—	Pascolo cespugliato	II	0	08	40	1,01
Id.	63	18	—	Bosco ceduo	I	0	16	80	16,80
Id.	63	83	—	Pascolo arborato	unica	0	07	30	3,28
Id.	63	84	—	Seminativo	III	0	67	00	90,45
Id.	63	85	—	Id.	III	0	39	50	53,32
Casa Bracone	53	203	—	Id.	III	0	27	80	37,53
Fontanile	53	181	—	Pascolo.	I	0	35	30	11,30
Casa Bracone	53	204	—	Seminativo	III	0	04	10	5,53
Fonte dei Trogoli.	53	205	—	Seminativo arborato.	IV	0	07	70	6,55

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				segue: *Parita catastale* 1102 (*N. C.*)					
Fonte dei Trogoli	53	206	—	Seminativo	IV	0	05	20	3,90
Fontanile	53	195	—	Id.	IV	0	06	00	4,50
Id.	53	114	—	Pascolo arborato	unica	0	41	30	18,59
Id.	53	113	—	Seminativo	III	0	71	30	96,25
Id.	53	112	—	Id.	III	0	74	10	100,04
Poggio Pinzo.	23	17	—	Id.	III	1	10	50	149,18
Id.	23	22 (p)	—	Bosco misto	II	0	80	00	72,—
Piani della Porcareccia	34	2	—	Id.	II	1	04	60	94,14
Id.	34	3	—	Pascolo cespugliato	I	0	50	50	11,62
Id.	34	4	—	Seminativo	III	1	04	90	141,61
Id.	34	5	—	Bosco misto	III	0	26	50	23,85
Poggio Raso.	34	6	—	Seminativo	V	1	09	30	49,18
Piani della Porcarecoia	34	14	—	Id.	I	4	49	30	1.437,76
Id.	34	15	—	Id.	II	1	47	60	324,72
Id.	34	16	—	Pascolo cespugliato	I	1	63	00	37,49
Id.	34	23 (p)	—	Id.	II	0	26	90	3,23
Id.	34	24	—	Seminativo	I	0	85	50	273,60
Id.	34	25	—	Id.	I	0	88	70	283,84
Id.	34	26	—	Pascolo cespugliato	II	0	13	00	1,56
Id.	34	27	—	Seminativo	I	1	56	80	501,76
Poggio Raso	34	50		Pascolo cespugliato	II	0	19	90	2,39
Poggio Lepre.	34	45	—	Bosco misto	II	0	16	80	15,12
Poggio Raso.	34	51	—	Bosco misto	II	0	06	20	5,58
				TOTALE		220	75	70	18.151,73

Il territorio di cui al presente elenco, è costituito dai seguenti accorpamenti:

1° Accorpamento, sito in località « Morone », confinante:

Nord: con il fosso Fondo;

Est e Sud-Est: con il limite ovest della particella 8 (foglio 63) e quindi con il limite di proprietà;

Sud: con il limite nord-ovest della particella 208 e con parte del limite nord della particella 156 (foglio 53);

Ovest: con la strada vicinale Roccaccia-Fiora;

2° Accorpamento, sito in località « Querciolaie », confinante:

Nord: con il limite meridionale delle particelle 10, 11 e 13 (foglio 63); con il limite sud-ovest della particella 31 (foglio 55); con il limite sud della particella 45 (foglio 55); con parte del limite sud della particella 31 (foglio 55); con il limite sud della particella 46 (foglio 55); ancora con parte del limite sud e con il limite est della particella 31 (foglio 55); con parte del limite sud della particella 20 e con il limite sud della particella 16 (foglio 16); con parte del limite est della particella 28 (foglio 55);

Est e Sud-Est: con parte del limite est della particella 28 (foglio 55) e quindi con il limite di proprietà coincidente in parte con il fosso dei Petriccioli;

Sud-Ovest ed Ovest: con il limite di proprietà; con parte del limite sud-ovest della particella 7 (foglio 64); con il fosso della Mandriaccia; con il limite nord-est della particella 7 (foglio 64); con un tratto del fosso del Nocchietino; con il limite nord-est delle particelle 73 e 35 (foglio 63); con il limite est delle particelle 34 e 8 (fogio 63);

3° Accorpamento, sito in località « Trogoli », confinante:

Nord: con la strada vicinale dei Trogoli;

Est: con il limite di proprietà;

Sud: con il fosso della Casina;

Ovest: con il limite est della particella 21 (foglio 62); con il fosso della Serra e con la strada vicinale Poggio Pelato-Fiora.

4° Accorpamento, sito in località « Cavallino », confinante:

Nord-Ovest: con un fosso affluente del fosso delle Lame;

Nord-Est: con il limite di proprietà;

Sud-Est: con il limite di proprietà

Sud-Ovest: con il limite nord-est della particella 6 foglio 68), coincidente per un breve tratto del fosso dei Roggiacci;

5° Accorpamento, sito in località « Porcareccia », confinante:

Nord-Ovest: con la linea del frazionamento operato sulla particella 22 (foglio 35), la cui parte nord-ovest rimane alla ditta e con parte del limite sud della suddetta particella;

Nord-Est ed Est: con parte del limite sud della particella 22 (foglio 35); con il fosso di Poggio Pinzo; con il limite sud-ovest delle particelle 41 e 49 (foglio 34); con la strada che porta alla centrale elettrica: con il limite di proprietà e con la linea del frazionamento operato sulla particella 23 (foglio 34), la cui parte meridionale rimane alla ditta;

Sud-Ovest ed Ovest: con il limite di proprietà coincidente con il fiume Fiora.

L'indennità di espropriazione è di L. 2.123.940,84 (duemilionicentoventitremilanovecentoquaranta e cent. 84), e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3827.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Monte Amiata Società Anonima Mineraria, con sede in Roma, in comune di Santa Fiora (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66:

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti della « Monte Amiata » Società Anonima Mineraria con sede in Roma, per i terreni ricadenti nel comune di Santa Fiora (provincia di Grosseto),

Considerato che la sunnominata Società ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per escludere dall'espropriazione terreni compresi nel piano particolareggiato di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti dal Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10 per escludere dall'esproprio i terreni oggetto del presente decreto;

Udito il parere, in data 11 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti della Monte Amiata società anonima mineraria, con sede in Roma, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Santa Fiora (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 536.96.40, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952.

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 71, *foglio* 11. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Monte Amiata Società Anonima Mineraria, con sede in Roma, in comune di Santa Fiora (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale 1833 (*N. C.*)					
Campi di Meiola	61	89	—	Seminativo	III	1	53	30	114,97
P. Dionisio	61	91	—	Pascolo cespugliato	I	0	58	80	13,52
Campi di Meiola	61	92	—	Seminativo	III	1	63	00	122,25
Id.	61	94	—	Id.	II	1	43	20	200,48
P. Dionisio	61	95	—	Pascolo cespugliato	II	0	14	10	1,69
Cap. delle Pellere.	61	112	—	Seminativo	III	1	11	20	83,40
Id.	61	113	—	Id.	III	4	79	00	359,25
Id.	61	114	—	Id.	III	3	98	80	299,10
Id.	61	115		Pascolo cespugliato	II	2	45	10	29,41
Grasceta.	62	13		Seminativo	II	2	29	30	321,02
Id.	62	15	—	Id.	II	1	57	00	219,80
Id.	62	16	—	Id.	III	2	78	10	208,57
Id.	62	18	—	Id.	III	1	67	60	125,70
Id.	62	19		Pascolo cespugliato	II	0	29	10	3,49
Id.	62	20	—	Seminativo	III	4	04	80	303,60
Id.	62	21	—	Id.	III	4	20	10	315,08
Id.	62	22	—	Pascolo cespugliato	II	0	11	90	1,43
Id.	62	23	—	Id.	I	0	56	20	12,93
Id.	62	24	—	Bosco ceduo	III	4	31	50	215,75
Id.	62	25	—	Id.	III	2	76	40	138,20
Id.	62	26	—	Seminativo	III	5	74	40	430,80
Id.	62	27	—	Fabbricato rurale	—	0	11	10	—
Id.	62	28	—	Seminativo	II	0	14	30	20,02
Id.	62	29	—	Id.	III	0	90	00	67,50
Id.	62	30		Pascolo cespugliato	II	0	19	60	2,35
Id.	62	31		Seminativo	III	2	43	50	182,62
Id.	62	32	—	Fabbricato rurale		0	30	90	
Po.d Grasceta Vecchio	62	33	—	Id.	—	0	05	80	-
Grasceta.	62	34	—	Bosco ceduo	III	0	49	40	24,70
Id.	62	35	—	Seminativo arborato.	III	0	27	30	23,21
Id.	62	36	—	Seminativo	II	6	50	00	910,00
Id.	62	37	—	Pascolo cespugliato	II	0	48	50	5,82
Id.	62	38		Seminativo arborato.	III	0	22	50	19,12
Id.	62	39	-	Pascolo cespugliato	II	0	21	70	2,60
P. Dionisio	62	40	-	Id.	II	0	81	00	9,72
Id.	62	41	—	Seminativo	III	0	35	20	26,40
Grasceta.	62	42	—	Pascolo cespugliato	II	0	16	80	2,01
Id.	62	43	—	Id.	II	0	70	80	8,50
Id.	62	44	—	Id.	II	0	40	80	4,90
Id.	62	45	—	Seminativo	II	2	93	80	411,32
Id.	62	46	—	Pascolo cespugliato	II	0	26	80	3,22
Id.	62	47	—	Seminativo	II	4	47	30	626,22
Casetta Abati	63	30		Pascolo cespugliato	II	0	34	70	4,16
Id.	63	31	—	Seminativo	III	2	43	90	182,93
P. Scandolaio	63	32	—	Pascolo cespugliato	II	0	28	40	3,41
Id.	63	36	—	Id.	II	0	29	70	3,56
L'Aiaccia	63	37	—	Seminativo	III	3	58	00	268,50
La Marruchina.	63	42	—	Pascolo cespugliato	II	0	27	50	3,30
L'Aiaccia	63	43	—	Seminativo	III	0	16	60	12,45
Id.	63	44	—	Pascolo arborato	unica	0	19	80	8,91
Id.	63	45	—	Seminativo	III	1	20	80	90,60
Id.	63	46	—	Id.	II	0	11	90	16,66
Id.	63	47	—	Id.	II	0	07	30	10,22
Pod. L'Aiaccia	63	56	—	Id.	II	0	48	50	67,90
Id.	63	59	—	Id.	II	0	81	70	114,38
Id.	63	60	—	Id.	II	0	10	00	14,—
Id.	63	61	—	Id.	III	1	07	60	80,70
Id.	63	62	—	Id.	II	1	10	30	154,42
Id.	63	63	—	Id.	II	1	72	80	241,92
Bibbolino	63	81	—	Pascolo cespugliato	II	0	69	20	8,30
Greppo Rosso	64	4	—	Id.	II	4	91	50	58,98
Id.	64	12	—	Seminativo	III	0	50	20	37,65
Id.	64	13	—	Pascolo cespugliato	I	1	03	90	23,90
Id.	64	14	—	Seminativo	III	5	20	20	390,15
Id.	64	17	—	Pascolo cespugliato	I	0	18	50	4,25

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				segue: *Partita catastale* 1833 (*N. C.*)					
Il Fontanile	71	3	—	Seminativo	II	14	00	40	1.960,56
Greppo Rosso	64	23	—	Pascolo cespugliato	II	0	35	30	4,23
Id.	64	24	—	Seminativo	III	0	67	00	50,25
Id.	64	25	—	Pascolo cespugliato	II	0	73	60	8,83
Id.	64	26	—	Seminativo	II	0	67	60	94,64
Id.	64	27	—	Id.	III	0	96	90	72,67
Id.	64	28	—	Pascolo cespugliato	II	0	85	90	10.31
Id.	64	29	—	Seminativo	III	5	67	40	425,55
Greppo di Tromba	64	31	—	Id.	II	2	79	40	391,16
Casa Brugi.	64	32	—	Fabbricato rurale	—	0	33	20	—
Casalino.	64	34	—	Seminativo	II	0	23	90	33,46
Id.	64	38	—	Id.	III	3	43	40	257,55
Pod. Finocchi	64	51	—	Pascolo cespugliato	II	1	12	30	13,48
Casalino.	64	40	—	Seminativo	III	12	17	90	913,43
Fosso Caciaie	65	1	—	Pascolo cespugliato	II	0	25	70	3,08
I Sodi.	65	2	—	Seminativo	II	2	46	70	345,38
Id.	65	3	—	Id.	II	0	75	90	106,26
Id.	65	4	—	Id.	I	0	12	70	27,94
Id.	65	5	—	Id.	II	1	25	20	175,28
Id.	65	6	—	Id.	III	2	36	40	177,30
Id.	65	7	—	Id.	II	2	84	90	398,86
Terrazzoni.	65	8	—	Sterile	—	6	23	30	—
I Sodi.	65	12	—	Seminativo irriguo.	II	0	07	50	15,75
Grossetello.	65	13	—	Uliveto.	III	4	07	70	1.426,95
I Sodi.	65	14	—	Id..	III	0	26	90	94,15
Grossetello.	65	15	—	Id..	II	1	31	80	856,70
I Sodi.	65	16	—	Seminativo	III	2	70	70	203,02
Grossetello.	65	17	—	Bosco ceduo	III	0	11	90	5,95
Id.	65	18	—	Seminativo	II	0	23	50	32,90
Id.	65	19	—	Id.	II	0	47	50	66,50
Id.	65	20	—	Id.	III	1	00	20	75,15
Campi del Fiume.	65	21	—	Id.	III	0	95	90	71,93
Id.	65	22	—	Id.	III	4	23	50	317,62
Id.	65	23	—	Id.	II	0	18	00	25,20
Grossetello.	65	24	—	Uliveto.	II	0	88	00	572 —
Casetta Mancini	65	25	—	Fabbricato rurale	—	0	07	30	—
Benefizio.	65	26	—	Uliveto.	III	0	06	90	24,15
Casetta Mancini	65	27	—	Seminativo	II	0	37	10	51,94
Id.	65	28	—	Id.	III	0	47	00	35,25
Id.	65	29	—	Id.	II	0	34	00	47,60
Campi del Fiume.	65	30	—	Id.	III	1	27	80	95,85
Id.	65	31	—	Id.	III	0	96	30	72,23
Grossetello.	65	32	—	Uliveto.	III	2	00	50	701,75
Id.	65	33	—	Id..	III	0	46	90	164,15
Casetta Mancini	65	34	—	Seminativo	II	1	27	50	178,50
Campi del Fiume.	65	35	—	Id.	III	1	33	40	100,05
Casetta Mancini	65	36	—	Id.	II	0	43	20	60,48
Grossetello.	65	38	—	Fabbricato rurale	—	0	87	40	—
Id.	65	39	—	Uliveto.	II	2	53	80	1.649,70
Id.	65	40	—	Seminativo	III	2	25	70	169,27
Casetta Mancini	65	41	—	Id.	II	0	72	60	101,64
Campi del Fiume.	65	42	—	Id.	III	3	19	00	239,25
Grossetello.	65	43	—	Id.	III	0	66	90	50,17
Id.	65	44	—	Pascolo cespugliato	II	0	40	90	4,91
Campi del Fiume.	65	45	—	Seminativo	III	2	68	00	201 —
Grossetello.	65	48	—	Seminativo arborato.	III	0	64	80	55,08
Id.	65	49	—	Uliveto.	II	0	64	50	419,25
Id.	65	50	—	Pascolo arborato	unica	2	92	70	131,72
Id.	65	51	—	Seminativo	III	0	70	80	53,10
Id.	65	52	—	Pascolo cespugliato	II	0	11	30	1,36
Campi del Fiume.	65	53	—	Seminativo	III	2	40	30	180,23
Grossetello.	65	56	—	Uliveto.	III	0	93	40	326,90
I Forni.	67	8	—	Fabbricato rurale	—	0	03	70	—
Id.	67	9	—	Seminativo arborato.	III	0	28	80	24,48
Id.	67	10	—	Seminativo	III	0	25	80	19,35
Id.	67	11	—	Id.	II	0	21	40	29,96
Id.	67	12	—	Pascolo cespugliato	II	0	26	70	3,20
Id.	67	13	—	Id.	I	0	32	50	7,47
Id.	67	14	—	Id.	I	0	19	10	4,39
Id.	67	15	—	Bosco ceduo	III	3	79	00	189,50
Id.	67	17	—	Seminativo	III	4	52	50	339,38
Id.	67	18	—	Id.	II	3	89	20	544,88

segue: *Partita catastale* 1833 (*N. C.*)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
La Palazzina.	67	21	—	Seminativo	III	2	35	00	176,25
Id.	67	22	—	Id.	II	4	02	80	563,92
Le Trosce	67	25	—	Id.	II	8	45	40	1.183,56
La Palazzina.	67	28	—	Fabbricato rurale	—	0	01	50	—
Id.	67	29	—	Seminativo irriguo.	I	0	04	80	15,84
Id.	67	30	—	Seminativo	I	0	40	30	88,66
Capitana.	67	31	—	Fabbricato rurale	—	0	08	00	—
Le Trosce	67	32	—	Seminativo	III	2	71	30	203,47
Id.	67	33	—	Id.	III	3	49	30	261,98
Pod. Capitana	67	34	—	Id.	II	0	53	20	74,48
Id.	67	35	—	Pascolo cespugliato	I	0	11	90	2,74
Id.	67	36	—	Fabbricato rurale	—	0	43	60	—
Id.	67	37	—	Seminativo	II	0	53	80	75,32
Id.	67	38	—	Fabbricato rurale	—	0	02	50	—
Id.	67	39	—	Seminativo	III	0	94	80	71,10
La Vigna	68	1 (p)	—	Id.	III	4	47	80	335,85
Pog. Grossetello.	68	2	—	Pascolo cespugliato	I	0	17	30	3,98
Id.	68	3	—	Seminativo	II	3	38	60	474,04
Id.	68	4	—	Pascolo cespugliato	II	3	38	30	40,60
Id.	68	5		Uliveto.	III	1	07	50	376,25
Calcai.	68	25	—	Seminativo	III	4	57	60	343,20
Id.	68	26		Id.	III	1	28	90	96,67
Id.	68	27	—	Id.	II	0	29	30	41,02
Capanna Tognozzi	68	28	—	Fabbricato rurale	—	0	02	40	—
Calcai.	68	29	—	Seminativo	II	0	65	90	92,26
Id.	68	30	—	Id.	II	1	00	80	141,12
Id.	68	31	—	Pascolo cespugliato	II	0	27	60	3,31
Id.	68	36	—	Bosco ceduo	III	0	24	10	12,05
Id.	68	37	—	Seminativo	III	2	36	80	177,60
Id.	68	38	—	Id.	III	1	06	90	80,18
Id.	68	39	—	Id.	III	2	94	70	221,03
Le Trosce	69	1	—	Id.	III	2	34	20	175,65
Calcai.	69	5		Id.	III	0	71	50	53,63
Id.	69	6	—	Id.	III	2	91	40	218,55
Id.	69	7	—	Id.	III	4	86	80	365,10
Id.	69	8	—	Pascolo cespugliato	II	0	45	10	5,41
La Capitana	69	9	—	Seminativo	III	0	95	90	71,92
Le Trosce	69	10	—	Pascolo cespugliato	II	1	85	50	22,26
Pod. Casa Cerro.	69	11		Seminativo	II	3	58	60	502,04
Id.	69	12		Id.	II	0	59	50	83,30
Id.	69	13	—	Fabbricato rurale	—	0	01	50	—
Id.	69	14	—	Seminativo	II	2	89	50	405,30
Calcai.	69	15	—	Id.	III	1	12	00	84
Capanna del Bastiani	69	16	—	Bosco ceduo	III	4	23	40	211,70
Calcai.	69	17	—	Seminativo	III	1	73	90	130,43
Id.	69	18	—	Id.	III	0	45	50	34,12
Id.	69	19	—	Id.	II	0	21	30	29,82
Id.	69	20	—	Id.	III	0	49	80	37,35
Id.	69	21	—	Id.	II	0	21	20	29,68
Id.	69	22	—	Id.	II	0	38	90	54,46
Id.	69	23	—	Bosco ceduo	III	0	41	00	20,50
Id.	69	24	—	Seminativo	II	0	48	60	68,04
Cap. Calcai	69	25	—	Fabbricato rurale	—	0	03	90	—
Calcai.	69	26	—	Seminativo	II	0	14	90	20,86
Id.	69	27	—	Id.	II	0	30	90	43,26
Id.	69	28	—	Id.	II	0	28	40	39,76
Casetta Calcai	69	29	—	Fabbricato rurale	—	0	06	20	—
Calcai.	69	30	—	Seminativo	II	0	17	50	24,50
Cap. Leoni.	69	31	—	Fabbricato rurale	—	0	02	20	—
Id.	69	32	—	Seminativo	II	0	10	30	14,42
Calcai.	69	33	—	Id.	II	1	07	90	151,06
Id.	69	35	—	Id.	II	0	31	20	43,68
Pod. Casa Cerro	69	38	—	Fabbricato rurale	—	0	45	00	—
Calcai.	69	39	—	Seminativo	III	3	44	20	258,15
Cap. Capelli	69	40	—	Fabbricato rurale	—	0	08	40	—
Id.	69	41	—	Seminativo	III	3	39	10	254,33
Id.	69	42	—	Id.	III	3	27	20	245,40
Cancellone.	69	43	—	Id.	II	1	70	60	238,84
Cap. Capelli	69	44	—	Id.	III	8	90	50	667,88
Casa Cerro.	69	47	—	Id.	I	0	06	70	14,74
Cancellone.	69	50	—	Id.	II	6	93	20	970,48
Casale.	70	10	—	Fabbricato rurale	—	0	56	10	—

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				segue: *Partita catastale* 1833 (*N. C.*)					
Casale	70	11	—	Fabbricato rurale	—	0	10	40	—
Mandrioncino.	70	12	—	Id.	—	0	12	80	—
Casale.	70	19	—	Id.	—	0	19	50	—
Il Fontanile	71	1	—	Seminativo	II	2	34	40	328,16
Mandrioncino.	70	18	—	Seminativo arborato.	III	3	70	20	314,67
Id.	72	6	—	Bosco ceduo	III	2	86	80	143,40
Id.	72	12	—	Id.	III	0	48	40	24,20
Id.	72	14	—	Id.	II	0	09	10	8,19
Id.	72	18	—	Id.	III	1	94	40	97,20
Greppo Rosso	64	11	—	Seminativo ,	III	2	04	40	153,30
Greppo di Tromba	64	63	—	Frutteto.	II	0	12	70	76,20
Id.	64	64	—	Vigneto	II	0	35	50	213 —
Greppo di Tromba	64	65	—	Fabbricato rurale	—	0	40	90	—
La Palazzina.	67	27	—	Seminativo	II	8	46	00	1.184,40
Id.	67	45	—	Fabbricato rurale	—	0	19	20	—
I Piani	67	46	—	Frutteto	II	0	20	80	124,80
Id.	67	47	—	Vigneto	II	0	37	20	223,20
Id.	67	48	—	Uliveto.	II	3	56	30	2.315,95
Le Trosce	68	20	—	Bosco ceduo .	II	0	69	00	62,10
Id.	68	21	—	Id.	II	1	60	20	144,18
Id.	68	32	—	Id.	II	1	84	70	166,23
Pod. Casa Cerro	69	37	—	Seminativo .	II	0	27	00	37,80
Id.	69	52	—	Frutteto .	II	0	23	40	140,40
Id.	69	53	—	Vigneto	II	0	34	90	209,40
Casa Cerro.	69	46	—	Seminativo .	III	9	10	40	682,80
I Piani	70	1	—	Uliveto.	II	8	65	00	5.622,50
Id.	70	2	—	Id. . .	II	5	49	40	3.571,10
Id.	70	3	—	Id. . .	II	0	95	30	619,45
Casale.	70	4	—	Seminativo .	III	0	74	30	55,72
Id.	70	21	—	Uliveto.	II	1	06	40	691,60
Id.	70	22	—	Vigneto	II	0	25	50	153 —
Id.	70	23	—	Fabbricato rurale .	—	0	19	90	—
Casale.	70	9	—	Seminativo .	III	2	45	60	184,20
Mandrioncino.	70	13	—	Id. . .	II	0	16	70	23,38
Id.	70	24	—	Vigneto	II	0	14	90	89,40
Id.	70	25	—	Seminativo .	II	0	13	80	19,32
Id.	70	26	—	Fabbricato rurale . .	—	0	35	80	—
Greppo di Tromba	64	30	—	Bosco ceduo	II	0	60	80	54,72
Casalino.	64	35	—	Id.	II	0	78	30	70,47
Id.	64	39	—	Id. . .	II	1	38	20	124,38
Id.	64	70	—	Id. . .	II	4	23	00	380,70
I Sodi.	65	9	—	Id. . .	II	0	88	50	79,65
Id.	65	10	—	Seminativo .	III	0	88	80	66,60
Id.	65	59	—	Bosco ceduo	II	6	84	10	615,59
Id.	65	60	—	Seminativo .	III	2	76	40	207,30
Id.	65	11	—	Bosco ceduo .	II	4	47	80	423,72
Grossetello.	65	55	—	Id.	II	0	58	00	52,20
Id.	65	57	—	Id.	II	0	26	70	24,03
Forni .	67	16	—	Id.	II	0	77	00	69,30
Id.	67	19	—	Id.	II	0	48	20	43,38
Id.	67	20	—	Id.	II	0	65	30	58,77
Le Trosce	67	23	—	Seminativo .	III	3	36	20	252,15
I Forni	67	24	—	Bosco ceduo .	II	0	65	20	58,68
Le Trosce	67	26	—	Id.	II	2	01	20	181,08
I Piani	67	40	—	Seminativo	II	3	28	00	459,20
Id.	67	42	—	Id.	III	4	56	10	342,08
Id.	67	43	—	Id.	II	4	74	50	664,30
Le Trosce.	68	22(p)	—	Id. .	III	2	00	00	150 —
Id.	69	2	—	Id.	III	3	10	70	233,02
Cap. del Bastiani.	69	3	—	Bosco ceduo	II	0	28	60	25,74
Id.	69	4	—	Id.	II	0	48	40	43,56
Calcai.	69	34	—	Id.	II	0	17	40	15,66
Id.	69	36	—	Id.	II	0	03	30	3,07
Cancellone.	69	45	—	Id.	II	0	68	80	61,92
Pod. Casa Cerro..	69	48	—	Seminativo	III	8	27	70	620,77
Id.	69	55	—	Bosco ceduo .	II	2	88	20	259,38
Cancellone.	69	49	—	Seminativo arborato.	III	2	38	00	202,30
Id.	69	56	—	Bosco ceduo .	II	0	71	00	63,90
Id.	69	57	—	Seminativo arborato.	III	0	44	50	37,82
Id.	69	51	—	Seminativo ,	III	5	27	30	395,48
Id.	69	58	—	Bosco ceduo	II	9	54	60	859,14
I Piani	70	6	—	Seminativo	II	1	06	80	149,52

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettar	are	centiare	Lire
				segue: *Partita catastale* 1833 (*N. C.*)					
I Piani	70	7	--	Seminativo	II	2	82	70	395,78
Casale.	70	8	—	Id.	II	2	95	50	413,70
Mandrioncino.	70	17	—	Id.	II	9	58	50	1.341,90
Id.	70	28	—	Bosco ceduo .	II	3	04	80	274,32
Id.	70	20	—	Seminativo arborato.	III	15	43	30	1.311,81
Id.	70	29	—	Bosco ceduo	II	1	45	00	130,50
Id.	70	30	—	Id.	II	0	57	00	51,30
Id.	70	31	—	Id.	II	0	27	40	24,66
Casale.	71	2	—	Seminativo	III	4	46	50	334,87
Il Fontanile	71	4(p)	—	Bosco ceduo	II	0	47	40	42,66
Mandrioncino.	72	5	—	Id.	II	0	69	00	62,10
Id.	72	13	—	Seminativo arborato.	II	16	47	60	3.459,96
Id.	72	25	—	Bosco ceduo	II	1	66	80	150,12
Id.	72	17	—	Id.	II	0	64	10	57,69
				TOTALI		536	96	40	67.011,40

Il territorio di cui al presente elenco è costituito da n. 2 accorpamenti siti in località «Cortevecchia».

1° Accorpamento confinante:

Nord-ovest: con il limite di proprietà coincidente in parte con il fosso Crociaie e con il fosso della Caciaia; con le strade vicinali Greppo Rosso e Samprugnano; con il limite est della particella 22 (foglio 64); ancora con il fosso della Caciaia e con il limite di proprietà;

Est: con il limite di proprietà;

Sud e *Sud-ovest*: con il limite nord-est, nord e parte del limite ovest della particella 8 (foglio 68); con i limiti nord delle particelle 7 e 6 (foglio 68); con parte del limite ovest della citata particella 6; con la linea del frazionamento operato sulla particella 1 (foglio 68), la cui parte sud-ovest rimane alla ditta; con un breve tratto di un affluente del fosso Maestrina, con il limite sud-est delle particelle 47 e 37 (foglio 65); con i limiti est e nord di quest'ultima particella; con la strada vicinale di Samprugnano; con il limite di proprietà; con il limite nord-ovest della particella 52 (foglio 64); con parte del limite nord della particella 60 e con i limite nord della particella 59 tutte del foglio 64; con il fosso Maestrina; con parte del limite nord della particella 36 (foglio 64); nuovamente con la strada vicinale di Samprugnano; con la strada vicinale Poggio Scandolaio; con i limiti nord-est e nord-ovest della particella 48 (foglio 63); con un tratto della strada vicinale Samprugnano-Selvena -Cortevecchia; con parte del limite ovest della particella 93 (foglio 63) e con il limite nord-ovest della particella 92, stesso foglio; con il limite di proprietà coincidente in parte con il fosso Scandolaio; con il fosso Camparelli e con un breve tratto della strada provinciale della Follonata;

2° Accorpamento, confinante:

Nord: con il limite sud della particella 6 (foglio 66); con parte del limite sud della particella 1 (foglio 67); con la strada vicinale per Selvena; con il fosso Maestrina; con il limite ovest della particella 22 (foglio 68); con la linea del frazionamento operato sulla medesima particella la cui parte nord rimane alla ditta; con il limite sud-ovest della particella 33 (foglio 68); con il limite ovest della particella 54 (foglio 69); con un tratto della strada Calcai; con i limiti sud delle particelle 34 e 35 (foglio 68); con il limite sud ed est della particella 24 (foglio 68) e con il limite sud della particella 19 stesso foglio;

Est: con il limite di proprietà coincidente con il fiume Fiora; con la linea del frazionamento operato sulla particella 4 (foglio 71), la cui parte sud rimane alla ditta; con il limite nord e nord-ovest della particella 12 e con il limite nord-ovest della particella 11 entrambi del foglio 71; con la strada vicinale di Cortevecchia; con il limite sud-ovest della particella 26 (foglio 72) e ancora con la strada vicinale di Cortevecchia;

Sud-ovest: con il limite di proprietà coincidente con il torrente Rigo; con il limite sud-est e nord-est della particella 27 (foglio 70); con i limiti nord-est delle particelle 15 e 5 (foglio 70) e delle particelle 44, 50 e 49 (foglio 67); con il limite sud-est della particella 51 (foglio 66); con la strada vicinale di Cortevecchia e con il limite sud-est della particella 68 (foglio 66).

L'indennità di espropriazione è di L. 7.705.625,09 (settemilionisettecentocinquemilaseicentoventicinque e centesimi 9), e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*

FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3828.

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, relativo ai terreni di proprietà di Niccolini Lorenzo fu Eugenio, in comune di Castiglione della Pescaia (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Niccolini Lorenzo fu Eugenio, per i terreni ricadenti nel comune di Castiglione della Pescaia (provincia di Grosseto);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dallo esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 30 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Niccolini Lorenzo fu Eugenio, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Castiglione della Pescaia (provincia di Grosseto), per la superficie di ettari 38.87.56, specificamente descritti nell'elenco n. 2 allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessii ettari 38.87.56.

Art. 3.

L'elenco dei terreni, menzionato nel precedente articolo 1, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952.

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 71, *foglio* 12. — PALLA

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Niccolini Lorenzo fu Eugenio, in comune di Castiglione della Pescaia (provincia di Grosseto), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino (art. 8 della legge 2 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale 999 (*N. C.*)					
Sassi Bianchi.	93	5	—	Seminativo	IV	0	87	00	152,25
Id.	93	6	—	Pascolo cespugliato.	III	0	50	20	10,04
Id.	93	7		Id.	III	0	17	50	3,50
Id.	93	8	—	Seminativo	IV	1	32	40	231,70
Id.	93	9	—	Id.	IV	5	68	80	995,40
Id.	93	10	—	Pascolo arborato	unica	0	36	70	33,03
Cala Galere	93	24	—	Seminativo	IV	2	12	30	371,53
Id.	93	25	—	Id.	IV	2	69	40	471,45
S. Giovanni	93	34	—	Fabbricato rurale	—	0	00	80	—
Sassi Bianchi.	93	13	—	Seminativo arborato	IV	0	70	50	155,10
Id.	93	21	—	Seminativo	III	2	04	40	551,88
S. Giovanni	93	27	—	Id.	III	1	45	90	393,93
Sassi Bianchi.	93	14	—	Id.	IV	2	23	40	390,95
Id.	94	2 (p)	—	Bosco ceduo	IV	8	50	00	263,50
Serignano	93	15	—	Seminativo	IV	2	66	60	466,55
Id.	93	16	—	Vigneto	II	0	59	70	388,05
Id.	93	17 (p)	—	Seminativo	IV	6	91	96	1.210,93
				TOTALI		38	87	56	6.089,79

1° Accorpamento, confinante:

Il territorio di cui al presente elenco è costituito da due accorpamenti, siti in località «Sassi Bianchi» e «S. Giovanni».

Primo accorpamento, confinante:

Nord: con parte del limite sud della particella 2 (foglio 93);

Est: con un tratto del fosso di Sassi: con il limite ovest delle particelle 20 e 26 (foglio 93);

Sud: con un breve tratto del limite nord della particella 3 (foglio 93);

Ovest: con parte del limite est della particella 2 (foglio 93);

2° Accorpamento, confinante:

Nord-ovest: con parte del limite sud della particella 2 (foglio 93); con la linea del frazionamento operato sulla particella 2 (foglio 93), la cui parte nord rimane alla ditta, con parte del limite est della medesima particella;

Est e *Sud-est*: con la linea del frazionamento operato sulla particella 17 (foglio 93), la cui parte nord-est ricade nei terreni soggetti ad esproprio, con il limite sud-ovest della particella 18 (foglio 93); con un tratto del fosso di Serignano; con il limite nord della particella 19 (foglio 93); con parte del limite nord della particella 22 dello stesso foglio; con il fosso di Sassi; con un breve tratto della strada vicinale della Dogana, con parte del limite nord della particella 30 (foglio 93);

Ovest: con il limite est delle particelle 26 e 20 (foglio 93), con parte del limite sud-est della particella 2 dello stesso foglio.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3829.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Paltrinieri Antonio e Luciano per 233/300 e Vittorio per 67/300, fratelli fu Augusto, in comune di Monteverdi Marittimo (Pisa).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 239 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Paltrinieri Antonio e Luciano per 233-300 e Vittorio per 67-300, fratelli fu Augusto, per i terreni

ricadenti nel comune di Monteverdi Marittimo (provincia di Pisa);

Considerato che i sunnomnati hanno presentato, ai sensi dell'art. 2 del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per escludere dall'espropriazione i terreni compresi nel piano particolareggiato di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato articolo 10 per escludere dall'esproprio i terreni oggetti del presente decreto;

Considerato che i sunnominati non sono stati ammessi al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio, costituenti il terzo residuo di cui all'art. 9 della legge 21 ottobre 1950 n. 841, per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo;

Udito il parere, in data 18 novembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Paltrinieri Antonio e Luciano per 233/300 e Vittorio per 67/300, fratelli fu Augusto, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Monteverdi Marittimo (provincia di Pisa), per una superficie di ettari 299.49.15, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952.

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 71, *foglio* 13. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Paltrinieri Antonio, Luciano e Vittorio, fratelli fu Augusto, comune di Monteverdi Marittimo (provincia di Pisa), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, numero 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
(Partita catastale 358 *(N. C.)*									
Botro dell'Ulivelli.	21	43	—	Pascolo arborato	u	0	03	90	0,98
Balilla.	21	156	—	Seminativo	III	3	95	30	632,48
Id.	21	163	—	Id.	III	0	78	10	124,96
Id.	21	164	—	Id.	II	0	45	80	119,08
Id.	21	167	—	Id.	II	0	15	80	41,08
Id.	21	168	—	Fabbricato rurale	—	0	44	30	—
Id.	21	170	—	Id.	—	0	16	90	—
Id.	21	173	—	Uliveto.	I	0	09	00	49,50
Id.	21	174	—	Seminativo	III	1	23	10	196,96
Botro Ulivelli	21	77	—	Pascolo arborato	u	0	01	00	0,25
I Rusticucci	26	50	—	Seminativo .	III	0	35	10	56,16
Id.	26	51	—	Uliveto.	II	2	89	60	1 158,40
Id.	26	52	—	Seminativo arborato.	III	0	76	10	190,25
Id.	26	53	—	Seminativo . .	III	0	22	20	35,52
Id.	26	54	—	Seminativo arborato. .	III	1	74	70	436,75

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Segue *Partita catastale* 358 (*N. C.*)					
I Rusticucci	26	55	—	Seminativo	III	8	95	80	1.433,28
Id.	26	56		Id.	III	6	76	30	1.082,08
Botro dell'Ulivelli	26	57	—	Pascolo cespugliato	I	0	03	30	0,50
Id.	26	58		Id.	I	0	06	20	0,93
Id.	26	59	—	Id.	I	0	08	80	1,32
Id.	26	60		Id.	I	0	02	20	0,33
Rusticucci	26	61	—	Bosco ceduo	III	8	53	80	358,60
I Rusticucci	26	77	—	Pascolo.	I	0	65	10	15,62
Torrente Massera.	27	52		Bosco ceduo	IV	3	89	40	97,35
La Martolina.	27	64	—	Pascolo.	I	0	11	60	2,78
Id.	27	65	—	Seminativo	III	2	63	70	421,92
Botro dei Tramonti.	27	86	—	Bosco ceduo	III	0	00	65	0.27
S. Sebastiano	27	93	—	Seminativo	IV	1	32	90	93,03
Botro dei Tramonti	27	102	—	Bosco ceduo	III	0	14	40	6,05
La Martolina.	27	110		Id.	IV	3	84	70	96,18
Id.	27	143		Id.	III	8	14	00	341,88
Id.	27	145	—	Seminativo	III	5	62	20	899,52
Str. Madonna	27	146	—	Bosco ceduo	III	0	04	60	1,93
La Martolina.	27	147	—	Id.	III	0	38	30	16,09
Botro dei Tramonti.	27	148		Seminativo	II	0	13	00	33,80
La Martolina.	27	149		Id.	III	0	56	20	89,92
Id.	27	150		Pascolo.	I	0	00	56	0,13
Id.	27	151	—	Seminativo	III	1	30	20	208,32
Id.	27	157	—	Id.	III	0	25	50	40,80
L'Ulivelli	27	183	—	Bosco ceduo .	III	0	00	90	0,38
Id.	27	184	—	Corte rurale .	—	0	04	00	—
Id.	27	185	—	Fabbricato rurale	—	0	21	70	
Id.	27	186	—	Bosco ceduo	III	0	02	70	1,13
Id.	27	187		Uliveto.	III	1	64	30	476,47
Id.	27	188	—	Seminativo	III	0	53	80	86,08
Botro Ulivelli	21	185		Pascolo arborato	u	0	00	62	0,16
L'Ulivelli	27	189	—	Pascolo.	I	3	03	00	72,72
Id.	27	190		Seminativo	IV	2	43	90	170,73
Strad. Mad. del Prassine.	27	191	—	Bosco ceduo	III	0	00	17	0,07
La Martolina.	27	192	—	Seminativo	III	0	15	30	24,48
Botro dei Bramanti.	27	193	—	Bosco ceduo .	III	0	01	40	0,59
Id.	27	194	-	Id.	III	0	02	90	1,22
Id.	27	195		Seminativo	II	0	04	40	11,44
Id.	27	196		Bosco ceduo	III	0	10	80	4,54
Botro di Pian Maggiore	27	202	—	Pascolo cespugliato	I	0	01	50	0,23
Id.	27	203		Id.	I	0	01	90	0,29
Id.	27	204	—	Id.	I	0	35	30	5,30
L'Ulivelli	27	205	—	Seminativo	III	16	99	10	2.718,56
Id.	27	206	-	Fabbricato rurale	—	0	02	60	
La Steccaia	28	15	—	Seminativo .	IV	1	08	00	75,60
Id.	28	16	—	Pascolo.	I	0	19	50	4,68
Id.	28	17	—	Seminativo	IV	0	24	40	17,08
Id.	28	55	—	Corte rurale .	—	0	29	10	—
Id.	29	1	—	Seminativo .	IV	0	29	70	20,79
Id.	29	2	—	Pascolo cespugliato	I	0	27	40	4,11
Id.	29	3	—	Seminativo arborato.	III	0	67	00	167,50
Id.	29	4	—	Seminativo	IV	4	67	20	327,04
Id.	29	5	—	Id.	III	6	66	40	1.066,24
Id.	29	6	—	Fabbricato rurale	—	0	17	80	—
Id.	29	7	—	Seminativo	III	13	27	30	2.123,68
Id.	29	8	—	Id.	III	1	18	90	190,24
Id.	29	9	—	Pascolo.	I	0	12	40	2,98
Id.	29	10	—	Seminativo arborato.	III	0	95	50	238,75
Id.	29	11	—	Seminativo	III	1	38	30	221,28
Id.	29	12	—	Id.	IV	17	59	70	1.231,79
Id.	29	13	—	Id.	IV	20	43	40	1.430,38
Id.	29	14	—	Id.	III	0	22	00	35,20
Id.	29	15	—	Id.	III	0	56	20	89,92
Id.	29	16	—	Id.	IV	1	91	40	133,98
Id.	29	17	—	Pascolo cespugliato	I	3	97	70	59,66
Id.	29	18	—	Bosco alto fusto	unica	1	17	70	64,74
Id.	29	20	—	Seminativo	III	5	01	10	801,76
Id.	29	21	—	Fabbricato rurale	—	0	14	60	—
Poggio Bicciardo	29	22	—	Bosco ceduo . .	IV	0	05	10	1,28
La Steccaia .	29	24	—	Pascolo cespugliato	I	0	91	20	13,68
Id.	29	25	—	Pascolo arborato	unica	0	14	50	3,63

Segue *Partita catastale* 358 (*N. C.*)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
La steccaia	29	26	—	Pascolo arborato	unica	1	17	30	29,33
Granaiolo	42	2 (p)	—	Bosco ceduo	IV	2	90	10	72,52
Id.	42	11	—	Id.	IV	1	14	30	28,58
Id.	42	13	—	Id.	III	1	35	30	56,83
Id.	42	14 (p)	—	Id.	III	1	80	60	75,85
Id.	42	12	—	Seminativo	IV	0	59	10	41,37
Id.	42	15	—	Pascolo cespugliato	II	2	48	60	12,43
Id.	42	16	—	Bosco ceduo	IV	0	16	90	4,23
Id.	42	17	—	Pascolo cespugliato	II	1	25	40	6,27
Id.	42	18	—	Seminativo	III	0	21	50	34,40
Id.	*42*	*19*	—	*Pascolo cespugliato*	*I*	*0*	*32*	*60*	*4,89*
Id.	42	20	—	Seminativo	IV	1	39	00	97,30
Id.	42	21	—	Id.	IV	1	20	70	84,49
Id.	42	22	—	Pascolo cespugliato	II	0	50	40	2,52
Id.	42	23	—	Seminativo	III	0	05	00	8 —
Id.	42	24	—	Id.	IV	1	39	20	97,44
Id.	42	25	—	Pascolo cespugliato	II	0	76	00	3,80
Id.	42	26	—	Seminativo	IV	0	22	10	15,47
Id.	42	27	—	Id.	III	0	68	40	109,44
Id.	42	28	—	Seminativo arborato.	III	0	78	10	195,25
Id.	42	29	—	Seminativo	IV	0	99	10	69,37
Id.	42	30	—	Pascolo.	II	1	29	40	18,12
Id.	42	31	—	Fabbricato rurale con corte 32	—	0	11	40	—
Id.	42	32	—	Corte unita al n. 31.	—	0	12	40	—
Id.	42	33	—	Bosco ceduo	III	0	03	20	1,34
Id.	42	34	—	Pascolo cespugliato	I	0	06	10	0,92
Id.	42	35	—	Id.	II	0	06	70	0,34
Id.	42	36	—	Bosco ceduo	III	0	19	00	7,98
La Sterza	14	1	—	Pascolo arborato	unica	0	03	50	0,88
Rinotri	*14*	*2*	—	*Seminativo*	*II*	*0*	*05*	*50*	*14,30*
Id.	14	3	—	Id.	III	0	10	60	16,96
Id.	14	4	—	Bosco ceduo	III	0	93	00	39,06
Strada Maremmana.	14	10	—	Seminativo	III	0	47	00	75,20
Id.	14	5	—	Pascolo arborato	unica	0	08	50	2,13
Rinotri	14	6	—	Seminativo	II	0	45	20	117,52
La Sterza	14	7	—	Id.	II	0	81	80	212,68
Id.	14	8	—	Id.	III	0	31	00	49,60
Rinotri	14	9	—	Bosco ceduo	III	0	31	10	13,06
Strada Maremmana.	14	11	—	Seminativo	III	2	29	80	367,68
La Sterza	14	12	—	Incolto.	unica	1	87	60	26,26
La Sterzola	14	13	—	Seminativo	II	1	36	90	355,94
Id.	14	14	—	Id.	III	0	26	80	42,88
I Sodi Lunghi	14	5	—	Fabbricato rurale	—	0	00	30	—
Strada Maremmana.	14	16	—	Pascolo.	I	0	36	20	8,69
Le Strade	14	17	—	Seminativo	III	4	01	60	642,56
Id.	14	18	—	Pascolo.	I	0	18	30	4,39
I Sodi Lunghi	14	19 (p)	—	Bosco ceduo	III	9	43	80	396,40
Casalino.	14	20	—	Pascolo.	I	0	18	60	4,46
Id.	14	21	—	Pascolo cespugliato	I	0	53	20	7,98
I Sodi Lunghi	14	28	—	Id.	I	0	87	60	13,14
Le Strade	14	29	—	Id.	I	0	42	50	6,38
Strada Maremmana.	14	30	—	Pascolo arborato	unica	0	53	60	13,40
Il Bacio.	16	2	—	Pascolo.	I	0	42	00	6,30
Id.	16	3	—	Pascolo cespugliato	I	1	53	20	22,98
Id.	16	4	—	Pascolo.	I	0	69	90	16,78
Id.	16	5	—	Seminativo	IV	1	35	20	94,64
Id.	16	11	—	Bosco ceduo	III	0	18	90	7,94
Id.	16	12	—	Id.	III	0	07	00	12,94
Id.	16	13	—	Seminativo	IV	4	27	40	299,18
Id.	16	16	—	Id.	III	1	44	40	231,04
Botro di Solaio.	16	17	—	Pascolo arborato	unica	0	01	20	0,30
Id.	16	18	—	Semnativo	II	0	05	20	13,52
Id.	16	19	—	Pascolo arborato	unica	0	98	50	24,63
Id.	16	20	—	Seminativo	II	0	05	10	13,26
Id.	16	21	—	Pascolo arborato	unica	0	09	80	12,45
Solaio.	16	22	—	Seminativo	III	1	85	30	296,48
Id.	16	23	—	Id.	III	0	18	20	29,12
Id.	16	24	—	Pascolo.	II	0	12	70	1,78
Id.	16	25	—	Fabbricato rurale con corte 53	—	0	44	70	—
Id.	16	26	—	Pascolo.	I	2	25	20	54,05
Id.	16	27	—	Seminativo arborato.	II	1	42	10	525,77
Id.	16	28	—	Id.	II	0	69	70	257,89

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Segue *Partita catastale* 358 (*N. C.*)					
Solaio	16	29	—	Seminativo	I V	2	14	50	150,15
Id.	16	30	—	Fabbricato rurale	—	0	00	92	—
Solaio.	16	33	—	Seminativo	I V	0	91	60	64,12
Il Bacio.	16	44	—	Id.	III	1	33	80	214,08
Id.	16	46	—	Pascolo arborato	unica	0	16	80	4,20
Id.	16	49	—	Pascolo cespugliato	I	0	05	20	0,78
Id.	16	50	—	Seminativo	I V	1	03	30	72,31
Il Solaio.	16	53	—	Corte unita al n. 25.	—	0	03	30	—
Cestinaia.	17	1	—	Pascolo.	I	0	34	30	8,23
Id.	17	2	—	Id..	I	0	70	70	16,97
Id.	17	4	—	Pascolo arborato	unica	0	09	90	2,48
Id.	17	3	—	Id.	unica	0	15	50	3,88
Id.	17	5	—	Seminativo	I V	8	41	90	589,33
Cestinaia.	17	7	—	Pascolo cespugliato	I	1	59	30	23,90
Il Castellare	22	36	—	Seminativo	III	0	27	60	44,16
La Martolina.	27	66	—	Pascolo.	I	0	00	90	0,22
Id.	27	69	—	Seminativo	III	0	01	70	2,72
Id.	27	73	—	Pascolo.	I	0	02	30	0,55
Querce alle Donne	28	13	—	Seminativo	III	1	11	10	177,76
Le Piane	28	18		Uliveto.	III	5	80	20	1.682,58
Id.	28	19	—	Seminativo .	III	0	29	90	47,84
Id.	28	25	—	Corte rurale.	—	0	16	40	—
Id.	28	26	—	Seminativo	III	0	21	20	33,92
Id.	28	27	—	Id.	III	0	18	30	29,28
Id.	28	28	—	Id.	III	0	01	80	2,88
Id.	28	29	—	Fabbricato rurale	—	0	12	70	—
Id.	28	30	—	Seminativo	III	0	59	90	95,84
Id.	28	31	—	Bosco ceduo	II	0	58	00	34,80
Id.	28	32	—	Seminativo	III	0	47	70	76,32
Id.	28	33	—	Bosco ceduo	II	0	19	90	11,94
Querce alle Donne	28	35		Pascolo cespugliato	I	0	12	90	1,94
Id.	28	36		Seminativo	III	0	72	10	115,36
Id.	28	37	—	Pascolo cespugliato	I	0	13	80	2,07
Id.	28	38		Bosco ceduo	II	0	01	40	0,84
Id.	28	39	—	Seminativo arborato.	III	0	46	50	116,25
Id.	28	40	—	Bosco ceduo	III	0	66	00	27,72
Id.	28	41	—	Fabbricato rurale .	—	0	00	38	—
Id.	28	42	—	Seminativo arborato.	III	0	24	10	60,25
Id.	28	43		Vigneto	I	0	08	90	60,08
Id.	28	44		Bosco ceduo	III	1	21	50	51,03
Le Piane	28	45	—	Fabbricato rurale . .		0	13	50	—
Querce alle Donne	28	46	—	Seminativo arborato.	III	0	18	40	46 —
Id.	28	47	—	Fabbricato rurale	—	0	40	60	—
Id.	28	48	—	Seminativo	III	0	46	60	74,56
Id.	28	49	—	Id.	I V	1	29	10	90,37
Id.	28	50	—	Pascolo cespugliato	I	0	42	90	6,44
Le Piane	28	56	—	Bosco ceduo	II	0	12	30	7,38
Botro della Martolina	30	6	—	Id.	II	0	00	80	0,48
Id.	30	7	—	Seminativo	III	0	15	60	24,96
Le Piane	30	8	—	Id.	III	0	04	70	7,52
Id.	30	9	—	Seminativo arborato.	III	0	33	50	83,75
Id.	30	10	—	Bosco ceduo	II	0	40	50	24,30
Id.	30	12	—	Seminativo	III	0	39	80	63,68
Id.	30	13	—	Bosco ceduo .	II	0	02	20	1,32
Id.	30	14	—	Id.	II	0	12	50	7,50
Id.	30	15	—	Seminativo	III	0	22	50	36 —
La Martolina.	30	47	—	Id.	III	0	49	00	78,40
Querce alle Donne .	30	61	—	Bosco ceduo	III	0	01	50	0,63
Id.	30	62	—	Id.	III	0	17	80	7,48
Id.	30	63	—	Seminativo	I V	6	04	20	422,94
Id.	30	64	—	Bosco ceduo	III	0	02	50	1,05
Id.	30	65	—	Id.	III	0	06	70	2,81
Id.	30	66	—	Seminativo	III	0	21	30	34,08
Id.	30	67	—	Uliveto.	III	0	99	80	289,42
Id.	30	68	—	Seminativo	III	1	92	90	308,64
Id.	30	69	—	Corte rurale	—	0	13	50	—
Id.	30	70	—	Pascolo cespugliato	I	0	27	80	4,17
Id.	30	71	—	Seminativo	I V	0	17	30	12,11
Id.	30	72(p)	—	Bosco ceduo	I V	0	60	20	15,05
Torr. Massera	30	73	—	Seminativo .	III	0	32	80	52,48
Le Strade . .	14	22(p)	—	Bosco ceduo	III	4	37	95	183,94
Il Bacio. .	16	1(p)	—	dI.	III	0	40	30	16,92

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Segue *Partita catastale* 358 (*N. C.*)					
Monti di Canneto.	28	14(p)	—	Bosco ceduo	III	0	75	20	31,58
Il Bacio.	16	14(p)	—	Id.	III	2	10	00	88,20
Il Castellaro.	22	113	—	Seminativo	III	1	04	00	166,40
Id.	22	114(p)	—	Bosco ceduo	III	0	25	00	10,50
				TOTALI		299	49	15	31.624,30

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dai seguenti accorpamenti:

1° Accorpamento, in località «Ulivelli» e «La Martolina», confinante:

Nord: con i limiti sud est delle particelle 38 e 34 (foglio 26); con parte del limite est della particella 32 (foglio 26); con il limite sud-est della particella 136 (f. 21) con parte del limite est della particella 188 (f. 21 e con il limite est della particella 187 (f. 21); con parte del limite est della particella 183 (f. 21); con il limite di proprietà coincidente in parte con i botri di Madonna Maggiore e Tramonti; con parte de limite ovest e con il limite sud della particella 20 (f. 28) con parte del limite sud della particella 14 (f. 28); con il botro del Botrego; con la strada comunale Pomarance; con il limite di proprietà; con la linea del frazionamento operato sulla particella 14 (foglio 28), la cui parte ovest rimane alla ditta; con parte del limite della particella 14 (foglio 28); con la linea del frazionamento operato nuovamente sulla particella 14 (foglio 28), la cui parte est rimane alla ditta; con la strada comunale Monterotondo; con parte del limite sud della particella 14 (foglio 28);

Est: con parte del limite ovest della particella 53 (foglio 28); con il limite ovest della particella 51 (foglio 28) e nuovamente con parte del limite ovest della particella 53 (foglio 28); con la strada comunale Pomarance; con parte del limite nord della particella 72 (foglio 30); con la strada comunale Pomarance; con parte del limite ovest della patricella 72 (foglio 30) e con la linea del frazionamento operato su detta particella, la cui parte nord rimane alla ditta; con parte del limite della particella 72 (foglio 30);

Sud: con il torrente Massera, con il limite di proprietà coincidente in parte con detto torrente, con la strada comunale di Pomarance, con il botro Martolina e con il torrente Massera;

Ovest: con il limite di proprietà; con il limite est delle particelle 48 e 49 (foglio 26);

2° Accorpamento in località «La Steccaia», confinante:

Nord: con il limite sud delle particelle 6 e 8 (foglio 17);

Est: con il limite di proprietà; con la strada comunale di Pomarance; con parte del limite ovest della particella 23 (foglio 29) con il limite ovest della particella 3 (foglio 42); con parte del limite ovest della particella 39 (foglio 42); con il botro della Verdellina;

Sud: con il botro della Verdellina;

Ovest: con la linea del frazionamento operato sulla particella 14 (foglio 42); la cui parte ovest rimane alla ditta; con parte de limite est di tale particella; con la linea del frazionamento operato nuovamente sulla particella 14 (foglio 42), la cui parte ovest rimane alla ditta; con la strada comunale Maremmana; con la linea del frazionamento operato sulla particella 2 (foglio 42) la cui parte ovest rimane alla ditta; con parte del limite nord della particella 2 (foglio 42) e con parte del limite est della particella 74 (foglio 30); con la strada comunale Pomarance; con parte del limite est della particella 53 (foglio 28); con parte del limite sud e con il limite est della particella 54 (foglio 28) e nuovamente con parte del limite est della particella 53 (foglio 28); con il limite est della particella 12 (foglio 28); con parte del limite est della particella 53 (foglio 28); con parte del limite est della particella 14 (foglio 28);

3° Accorpamento, in località «Il Bacio», distinto a nuovo catasto al foglio 16, confinante:

Nord: con parte del limite sud della particella 1;

Est: con parte del limite sud della particella 1; con la linea del frazionamento operato su detta particella, la cui parte est rimane alla ditta; con parte del limite sud della particella 1; con parte del limite ovest della particella 15;

Sud: con la linea del frazionamento eperato sulla particella 14 la cui parte sud rimane alla ditta; con parte del limite Nord della particella 14 con la linea del frazionamento operato nuovamente su detta particella, la cui parte sud rimane alla ditta;

Ovest: con il limite di proprietà coincidente in parte con il botro del Bacio; con parte del limite sud della particella 1; con la linea del frazionamento operato sulla particella 1, la cui parte ovest rimane alla ditta; con parte lel limite sud della particella 1.

4° Accorpamento, in località «Cestinaia», distinto a nuovo catasto al foglio 17, confinante;
Nord, Est, Sud ed Ovest: con parte lel limite della particella 6;

5° Accorpamento, in località «Solaio», confinante:

Nord: con la linea del frazionamento operato sulla particella 14 (foglio 16), la cui parte nord rimane alla ditta;

Est: con parte del limite ovest e con il limite sud della particella 15 (foglio 16) e per un breve tratto con parte del limite ovest della particella 6 (foglio 17);

Sud: con il limite di proprietà; con parte del limite nord della particella 119 (foglio 22); con il limite di proprietà;

Ovest: con il limite di proprietà; con parte del limite est della particella 114 (foglio 22); con la linea del frazionamento operato su detta particella, la cui parte sud rimane alla ditta; con parte del limite nord della particella 114 (foglio 22); con parte del limite sud della particella 85 (foglio 11); con il limite sud e con parte del limite est della particella 61 (foglio 11);

6° Accorpamento, in località «Sterza» e «strada Maremmana», confinante:

Nord: con il limite di proprietà coincidente con il torrente Sterza; con il torrente Rinotri;

Est: con il torrente Rinotri;

Sud: con la linea lel frazionamento operato sulla particella 22 (foglio 14), la cui parte sud rimane alla ditta; con parte del limite ovest della particella suddetta; con parte del limite est della particella 19 (foglio 14); con la linea del frazionamento operato sulla particella 19 (foglio 14), la cui parte sud rimane alla ditta;

Ovest: con il limite di proprietà coincidente con il torrente Sterza.

L'indennità di espropriazione è di L. 4.700.767,66 (quatromilionisettecentomilasettecentosessantasette e cent 66), e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottopre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3830.

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, relativo ai terreni di proprietà di Pasquetti Rita, fu Luigi, in comune di Orbetello (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Pasquetti Rita fu Luigi, per i terreni ricadenti nel comune di Orbetello (provincia di Grosseto);

Considerato che la sunnominata ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 27 giugno 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste,

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Pasquetti Rita, fu Luigi, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Orbetello (provincia di Grosseto), per la superficie di ettari 10.59.37, specificamente descritti nell'elenco n. 2 allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 10.59.37

Art. 3.

L'elenco dei terreni, menzionato nel precedente articolo 1, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952.

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 71, *foglio* 14. — PALLA

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Pasquetti Rita fu Luigi ved. Biozzi, in comune di Orbetello (provincia di Grosseto), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale 465 (*N. C.*)					
Scalavite	8	5	—	Seminativo	III	2	51	10	627,75
Id.	8	6	—	Pascolo cespugliato	I	0	11	50	11,50
Id.	8	4(p)	—	Seminativo	II	3	02	45	1.028,33
Id.	8	3(p)	—	Id.	IV	4	94	32	1.235,80
				TOTALI		10	59	37	2.903,38

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento sito in località «Scalavite», confina:

Nord-Est: con il limite di proprietà coincidente con il confine comunale di Magliano in Toscana;

Sud: con il fosso del Lasco alla Vite;

Ovest: con la linea del frazionamento sulle particelle 3 e 4 (foglio 8) le cui parti ovest ricadono nei terreni soggetti ad esproprio.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3831.

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, relativo ai terreni di proprietà di Pasti Vittorio e Marco fu Fabio, in comune di Civitella Paganico (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841:

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Pasti Vittorio e Marco fu Fabio, per i terreni ricadenti nel comune di Civitella Paganico (provincia di Grosseto);

Considerato che i sunnominati hanno presentato istanza, ai sensi dell'art 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 27 giugno 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Pasti Vittorio e Marco fu Fabio, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Civitella Paganico (provincia di Grosseto), per la superficie di ettari 7.03.09, specificamente descritti nell'elenco n. 2 allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nel-

l'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 7.03.09.

Art. 3.

L'elenco dei terreni, menzionato nel precedente articolo 1, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952.

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 71, *foglio* 15. — PALLA

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Pasti Vittorio e Marco fu Fabio, in comune di Civitella Paganico (provincia di Grosseto), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Partita catastale 1869 (N.C.)									
La Pieve	78	1 (p)	—	Seminativo	III	4	00	41	960,99
Id.	78	18	a (p)	Id.	III	1	95	00	468
Id.	78	2 (p)	—	Uliveto.	I	1	07	68	1 130,65
				TOTALI .		7	03	09	2.559,64

Il territorio di cui al presente elenco costituito da un unico accorpamento sito in località « La Pieve », confina:

Nord: con il limite di proprietà;

Est: con parte del limite ovest della particella 2 (foglio 78) e con la linea del frazionamento operato su detta particella, la cui parte nord è compresa nei terreni soggetti ad esproprio; con la strada vicinale di Monte Antico;

Sud: con la linea del frazionamento operato sulla particella 18/a e 1 (foglio 78), le cui parti sud rimangono alla ditta;

Ovest: con parte del limite est della particella 6 (foglio 78).

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*

FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3832.

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, relativo ai terreni di proprietà di Patrizi Montoro Patrizio fu Filippo, in comune di Bracciano (Roma).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucina, nei confronti di Patrizi Montoro Patrizio fu Filippo, per i terreni ricadenti nel comune di Bracciano (provincia di Roma);

Viste le deliberazioni 1° agosto 1951, n. 2310 e 18 ottobre 1951 n. 2335 della Commissione Censuaria Centrale, relative ai ricorsi prodotti dall'interessato ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;

Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 29 aprile 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino,. nei confronti di Patrizi Montoro Patrizio fu Filippo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Bracciano (provincia di Roma), per la superficie di ettari 279.80.50 specificamente descritti nell'elenco n. 2 allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 279.80.50.

Art. 3.

L'elenco dei terreni, menzionato nel precedente articolo 1, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952.

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 71, *foglio* 16. — PALLA

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla Ditta Patrizi Montoro Patrizio fu Filippo, in comune di Bracciano (provincia di Roma) costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni articolo di stima	QUALITÀ	SUPERFICIE TAVOLE		REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale 18 (*V. C.*)			
Panzanato.	141/142	17	—	Pascolo.	65	07	1.780,30
Monte Paperano	141/142	323	—	Id.. .	9	48	79,23
Panzanato.	141/142	24(p)	—	Seminativo	557	90	9.540,09
Greppi di Panzanato	141/142	38	—	Pascolo.	0	87	2,96
Id.	141/142	42	—	Seminativo	3	12	148,20
Id.	141/142	43	—	Id.	2	47	117,31
Id.	141/142	44	—	Pascolo.	22	66	189,43
Id.	141/142	54	—	Seminativo	3	57	61,03
Id.	141/142	55	—	Bosco ceduo	39	06	504,64
Id.	141/142	56	—	Seminativo	0	29	4,94
Id.	141/142	58	—	Bosco ceduo	1	00	4,94
Id.	141/142	59	—	Pascolo. .	1	29	4,41
Id.	141/142	62	—	Bosco ceduo	5	79	74,78
Id.	141/142	65	—	Id.	64	44	318,33
Id.	141/142	66	—	Seminativo	8	28	254,83
Id.	141/142	67	—	Prato	8	44	545,22
Id.	141/142	68	—	Pascolo.	0	93	7,75
Id.	141/142	70	—	Seminativo	78	94	2.429,76
Id.	141/142	71	—	Pascolo.	14	19	118,64
Id.	141/142	72	—	Id.. .	10	41	35,61
Panzanato	141/142	20(p)	—	Bosco ceduo	4	30	55,55
Id.	141/142	22(p)	—	Pascolo. .	7	35	61,44
Id.	141/142	16	—	Bosco ceduo .	0	25	1,22
Greppi di Panzanato	141/142	73	—	Seminativo	20	26	623,58
Id.	141/142	74	—	Prato	6	41	414,09
Id.	141/142	75	—	Pascolo. .	3	18	10,87
Comunale	141/142	91	—	Bosco ceduo .	2	83	36,56
Mezzanotte.	141/142	94	—	Id.	2	06	10,18
Id.	141/142	97	—	Edificio ad uso mole	0	06	—
Id.	141/142	98	—	Seminativo	2	95	90,55
Leni. .	141/142	101	—	Pascolo.	15	59	53,31
Comunale	141/142	106	—	Seminativo	3	22	99,10
Id.	141/142	108	—	Id.	9	59	455,51
Id.	141/142	112	—	Pascolo. .	5	26	43,97
Id.	141/142	114	—	Id..	0	37	1,25
Id.	141/142	141	—	Id..	0	88	3,00

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni articolo di stima	QUALITÀ	SUPERFICIE TAVOLE		REDDITO DOMINICALE Lire
				Segue *Partita catastale* 18 (*N. C.*)			
Monte Le Puglie	141/142	316	—	Pascolo	33	78	115,52
Comunale	141/142	147	—	Id..	0	34	2,85
Id.	141/142	148 (p)	—	Id..	2	20	37,62
Pianacce.	141/142	312 (p)	—	Id..	121	67	2.080,54
Id.	141/142	313	—	Id..	254	36	4.349,56
Id.	141/142	313	1 (p)	Id..	24	00	200,64
Id.	141/142	313	2	Id..	24	00	656,64
Largo dello Schiavo	141/142	347 (p)	—	Id..	7	70	131,67
Monte Le Puglie	141/142	315	—	Id..	3	11	53 16
Pierrone.	141/142	317	—	Id..	120	48	2.060,21
Monte le Puglie	141/142	318		Id..	23	78	81,32
Id.	141/142	319	—	Id..	1	20	20,52
Id.	141/142	320	—	Id..	10	81	90,36
Monte Paperano	141/142	324	—	Id..	33	48	195,99
Punton di Cesare.	141₃142	325 (p)	—	Bosco ceduo	230	38	2.976,51
Id.	141/142	326	—	Pascolo.	1	22	4,18
Id.	141/ 42	327	—	Id..	3	98	13,60
Id.	141/142	328	—	Id..	4	90	16,76
Monte di Paperano.	141/142	329	—	Id..	0	33	1,10
Monte Paperano	141/142	330	—	Id..	0	45	1,52
Id.	141/142	331	—	Id..	3	50	11,97
Id.	141/142	332 (p)	—	Id..	7	91	27,04
Id.	141/142	336 (p)	·	Id..	237	78	6.505,66
Pianacce.	141/142	363	—	Id..	16	69	285,38
Id.	141/142	364	—	Id..	70	94	1.213,07
Id.	141/142	365	—	Id..	9	00	75,24
Id.	141/142	366 (p)	—	Prato .	148	95	9.622,17
Monte Stradello	141/142	45	—	Pascolo. .	0	20	1,67
Id.	141/142	45	1/2	Seminativo	2	97	50,77
Id.	141/142	49	—	Id.	1	95	92,61
Id.	141/142	50	—	Id.	1	10	33,86
Id.	141/142	50	1/2	Pascolo.	1	73	29,56
Id.	141/142	51	—	Seminativo	2	17	66,77
Id.	141/142	386		Id.	6	00	102,60
Castel Giuliano.	141/142	95	-	Id.	1	28	60,80
Id.	141/142	96		Canneto	0	67	17,29
Id.	141/142	99		Seminativo	1	61	49,55
Id.	141/142	105	—	Id.	1	73	53,24
Id.	141/142	44	1/2	Pascolo.	1	44	4,90
Greppi di Panzerano	141/142	52		Seminativo	4	00	68,40
Castel Giuliano.	141/142	44	3/4	Id.	3	59	110,50
Mazzoneti	141/142	60	—	Id.	2	92	89,87
Id.	141/142	60	1/2	Pascolo.	0	86	35,95
Id.	141/142	64	—	Id.. .	0	64	5,36
Id.	141/142	64	1/2	Bosco ceduo	0	80	10,34
Monte Stradello	141/142	387	-	Id.	1	24	16 —
Comunale .	141/142	93	—	Seminativo	6	55	311,11
Castel Giuliano.	141/142	104	—	Id.	0	71	21,85
Id.	141/142	46	—	Pascolo.	7	08	295,94
Id.	141/142	47	—	Canneto .	0	70	18,09
Id.	141/142	48	—	Pascolo. .	2	83	23,64
Id.	141/142	61	—	Id.. .	0	89	37,20
Id.	141/142	63	—	Seminativo	4	59	141,25
Id.	141/142	388	—	Pascolo. .	0	96	40,13
Id.	141/142	52	1	Seminativo	4	21	71,97
Id.	141/142	53	—	Bosco ceduo	1	12	5,51
Id.	141/142	54	—	Id.	2	60	12,84
Id.	141/142	57	—	Seminativo	12	53	214,24
Id.	141/142	113	—	Id.	6	76	208,05
Id.	141/142	40	—	Id.	16	69	792,75
Id.	141/142	41	—	Pascolo.	0	18	0,61
Comunale	141/142	102	—	Seminativo	0	56	17,21
Id.	141/142	103	—	Id.	0	15	2,54
Id.	141/142	111	—	Id.	4	16	128,02
Greppi di Panzanato	141/142	69	—	Id.	288	07	8.866,77
Comunale	141/142	107	—	Bosco ceduo	8	35	107,88
Id.	141/142	109	—	Id.	3	94	50,88
Id.	141/142	116 (p)	—	Id.	1	90	9,38
Vignali	141/142	100	—	Seminativo	5	92	182,21
				TOTALI .	2.798	05	62.193,49

Pari ad Ha. 279.80.50

Gli elementi di superficie e li reddito di cui all'elenco sono rappresentati a nuovo catasto in formazione come segue: foglio di mappa n. 58 particelle nn. 95, 60, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 92, 93, 55, 56, 57, 59, 113 (parte) 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 110, 111 (parte) 112; foglio di mappa n. 51 particelle nn. 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38,, 39, 59, 73, 60,; foglio di mappa n. 50 particelle nn. 30, 31 (parte) 32, 33, 34, 36, 20, 21, 22, 13, 14, 15, 19, (parte) 3 (parte) 2 (parte) 7 (parte) 1 (parte) 9 (parte) 23 (parte) 24, 25 (parte) 18 (parte); foglio di mappa n. 49 particelle nn. 19, 7 (parte) 15, per una superficie di ettari 300.00.00. (trecento ettarizeroarezerocentiare) e reddito dominicale di lire 68. 521,02 (sessantottomilacinquecentoventuno e cent 2), come da delibera, a norma dell'art. 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 della Commissione censuaria centrale. n. 2335, in data 18 ottobre 1951.

Il territorio di cui al presente elenco è costituito da 3 accorpamenti siti nel comune sopraindicato;

1° Accorpamento, in località Monte Paperano, sezione unica 141/142 confinante:

Nord: con la linea di frazionamento operata sulla particella n. 336, con parte del limite sud della particella n. 337 e con la linea del frazionamento operato sulle particelle nn. 336, 332, 347, 325;

Est: con la proprietà Odescalchi Innocenzo;

Sud: con il limite nord ed ovest della particella n. 322 sub. 1, con parte del limite ovest della particella n. 322 e con la linea del frazionamento operato sulla particella n. 366 la cui parte sud rimane alla ditta;

Ovest: con parte del limite est lelle particelle nn. 379, 380;

2° Accorpamento, in località «Pianacce» e «Monte le Puglie», sezione unica 141/142, confinante:

Nord: con il limite sud delle particelle nn. 322 e 321 e con il fosso delle Ferriere;

Est: con il fosso delle Ferriere; con il limite nord ed ovest della particella n. 314, con la linea del frazionamento operato sulla particela n. 313/1 la cui parte est rimane alla ditta;

Sud: con il limite nord delle particelle 312/1, con la linea del frazionamento operato sulla particella n. 312 e con parte del limite nord della particella n. 307/3;

Ovest: con il limite est delle particelle nn. 369 e 394;

3° Accorpamento, in località «Castel Giuliano» sezione unica 141/142, confinante:

Nord: con il limite di proprietà;

Est: con il fosso della Mola, con la strada vicinale che porta a Castel Giuliano, con il limite ovest della particella n. 142, con l'abitato di Castel Giuliano, con il limite ovest delle particelle 110-118, con la linea del frazionamento operato sulla particella 116 e con la proprietà Ruspoli Alessandro;

Sud: con la linea del frazionamento operato sulla particella n. 116, con il limite nord delle particelle nn. 37 e 39 e con la linea del frazionamento operato sulle particelle nn. 24, 22 e 20; con il limite nord ed ovest della particella 18, con il limite nord delle particelle 17/1, 15; con il limite ovest delle particelle 15/1 e 384;

Ovest: con il limite di proprietà.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3833.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Patrizi Montoro Saverio fu Filippo, in comune di Cerveteri (Roma).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica:

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206:

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Patrizi Montoro Saverio fu Filippo, per i terreni ricadenti nel comune di Cerveteri (provincia di Roma)

Viste le deliberazioni 1° agosto 1951, n. 2311 e 18 ottobre 1951 n. 2336 della Commissione Censuaria Centrale, relative ai ricorsi prodotti dall'interessato ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333:

Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni compresi nel suddetto piano particolareggiato di espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 6 novembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre1950, n. 841:

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Patrizi Montoro Saverio fu Filippo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Cerveteri provincia di Roma), della superficie di ettari 608.41.30, specificamente descritti negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati al presente decreto, corrispondenti per effetto della decisione della Commissione Censuaria Centrale menzionata nelle premesse ad ettari 663.20.85.

Art. 2.

I terreni indicati nell'elenco n. 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 397.35.80 corrispondenti per la succitata decisione della Commissione Censuaria Centrale ad ettari 404.09.82, sono espropriati e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata la immediata occupazione da parte dell'Ente predetto, dei terreni designati nel precedente art. 2.

Art. 4.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n, 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 211 05.50 corrispondenti per effetto della succitata decisione della Commissione Centrale ad ettari 259.11.03.

Art. 5.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente art. 2 con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, nonchè quello menzionato all'art. 4, entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952.

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 71, *foglio* 17. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Patrizi Montoro Saverio fu Filippo, in comune di Cerveteri (provincia di Roma), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, e decreto presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66;

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni articolo di stima	QUALITÀ	SUPERFICIE TAVOLE		REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 359 *(V. C.)*			
Sasso Montesanto.	125	78	—	Pascolo.	0	73	6,08
Id.	125	79	—	Id..	1	14	9,50
Id.	125	80	—	Id..	90	52	756,73
Id.	125	81	—	Id..	2	51	20,98
Montesanto	125	58	—	Bosco ceduo	4	48	57,87
Sasso Montesanto.	125	82	—	Pascolo.	1	51	12,62
Id.	125	83	—	Id..	3	20	26,75
Sasso Fumarolo	125	84	—	Id..	0	62	5,17
Id.	125	85		Id..	1	26	10,53
Id.	125	86	—	Id..	2	32	7,90
Id.	125	87	—	Id..	0	42	1,41
Id.	125	88 (p)	—	Seminativo	334	69	5.723,20
Serra	125	96	—	Bosco ceduo	1	66	8,17
Sasso	125	25	—	Seminativo	9	15	220,06
Serra .	125	26	—	Pascolo.	5	75	48,07
Id.	125	27	—	Id..	0	57	1,94
Id.	125	28	—	Bosco ceduo	2	80	13,83
Id.	125	29	—	Id.	0	18	0,87
Id.	125	31	—	Pascolo.	33	55	573,69
Id.	125	32 (p)	—	Id...	70	00	585,20
Sasso Sassone	125	206 (p)	—	Seminativo	736	76	12.598,59
Id.	125	207	—	Id.	835	09	25.704,04

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni articolo di stima	QUALITÀ	SUPERFICIE TAVOLE		REDDITO DOMINICALE Lire
				Segue *Partita catastale* 359 (*V C.*)			
Sasso Sassone .	125	207	1	Seminativo	531	22	16.350,94
Id. .	125	207	2	Id.	153	72	4.731,49
Id. .	125	207	3	Id.	130	32	6.190,20
Id. .	125	207	4 (p)	Id.	407	20	12.533,61
Sasso Campo. .	125	207	5 (p)	Id.	94	92	1.623,12
Id. .	125	227 (p)	—	Pascolo.	62	71	1.072,34
Serra . .	125	32 (p)	—	Id..	19	80	165,53
Sasso Torre .	125	35 (p)	—	Seminativo	40	00	684 —
Sasso . .	125	140	—	Pascolo. .	1	47	5,02
Id. .	125	141	—	Bosco ceduo	24	94	123,20
Sassone .	125	142 (p)	—	Seminativo	287	53	4.916,76
Id. .	125	143	—	Pascolo. .	5	13	42,86
Id.	125	145	—	Bosco ceduo	0	71	3,50
Id. .	125	149	a (p)	Seminativo	72	00	1.231,20
Id. .	125	151	—	Bosco ceduo	3	00	14,82
				TOTALI	3.973	58	96.081,79

Pari ad Ha. 397.35.80

I dati complessivi di superficie e di reddito relativi ai terreni sopradescritti corrispondono, per effetto della delibera n. 2336 in data 17 ottobre 1951 della Commissione censuaria centrale ad Ha. 404.09.82 e ad un reddito dominicale di L. 110.010,92 (centodiecimiladieci e cent. 92).

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dai seguenti accorpamenti:

1° Accorpamento, in località « Sasso », distinto a vecchio catasto alla sezione 125, confinante:

Nord: con il limite sud della particella 77; con parte del limite sud delle particelle 76 e 226; con un breve tratto della strada Sasso-Manziana;

Est: con parte del limite ovest della particella 59; con il fosso di Grotte Barca; con parte del limite ovest particella 18; con un breve tratto della strada Sasso-Manziana; con i limiti ovest e nord della particella 10; con la strada Sasso-Manziana; con il limite sud delle particelle 24 e 22; con parte del limite ovest della particella 34; con la linea spezzata del frazionamento operato sulla particella 35 la cui parte sud-ovest rimane alla ditta; con la strada Sasso-Manziana;

Sud: con la linea del frazionamento operato sulla particella 149/a, la cui parte sud rimane alla ditta; con il limite nord e con parte di quello ovest della particella 150; con la linea del frazionamento operato nuovamente sulla particella 149/a, la cui parte sud rimane alla ditta;

Ovest: con il limite est della particella 160; con parte del limite est della particella 158; con la linea del frazionamento operato sulla particella 142, la cui parte ovest rimane alla ditta; con parte del limite est della particella 158; con la linea del frazionamento operato per la seconda volta sulla particella 142, la cui parte nord rimane alla ditta; con il limite sud-est della particella 30; con la linea del frazionamento operato sulla particella 32, la cui parte nord-est rimane alla ditta; con un breve tratto della strada Sasso-Manziana; con la linea del frazionamento operato nuovamente sulla particella 32, la cui parte sud-ovest rimane alla ditta; con la maggior parte del limite est della particella 30; con la strada comunale di S. Ansino; con la linea spezzata del frazionamento operato sulla particella 88, la cui parte sud rimane alla ditta; con il limite di proprietà coincidente con il fosso della Serra; con parte del limite sud della particella 75/a;

2° Accorpamento, in località « Sasso », distinto a vecchio catasto alla sezione 125, confinante:

Nord: con la linea del frazionamento operato sulla particella 206, la cui parte nord è compresa nei terreni costituenti il terzo residuo;

Est: con il limite di proprietà coincidente con il fosso del Norcino; con il limite nord della particella 210; con il fosso dell'Isolotto; con la linea spezzata del frazionamento operato sulle particelle 227, 207/4 e 207/5 le cui parti est sono comprese nei terreni costituenti il terzo residuo;

Sud: con la strada statale Aurelia;

Ovest: con il limite di proprietà coincidente con la strada vicinale Furbara-Sasso; con parte del limite sud della particella 206 e con la linea spezzata del frazionamento operato su detta particella, la cui parte ovest è compresa nei terreni costituenti il terzo residuo.

L'indennità di espropriazione è di L. 40.118.432,60 (quarantamilionicentodiciottomilaquattrocentotrentadue e cent. 60), e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*

FANFANI

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Patrizi Montoro Saverio fu Filippo, in comune di Cerveteri (provincia di Roma), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-Laziale e del territorio del Fucino (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Partita catastale 359 (*V. C.*)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni articolo di stima	QUALITÀ	SUPERFICIE TAVOLE		REDDITO DOMINICALE Lire
Sasso Campo.	125	210		Seminativo	63	21	1.945,60
Id.	125	211		Bosco ceduo	1	10	10,45
Solfarabicchia	125	42	–	Id.	0	82	4,03
Id.	125	43		Seminativo	366	75	6.271,41
Id.	125	43		Id.	366	30	6.263,73
Id.	125	44		Pascolo.	5	09	17,40
Id.	125	45		Seminativo	240	35	41.09,97
Id.	125	37		Bosco ceduo	0	71	3,50
Id.	125	38		Id.	0	44	2,17
Id.	125	39		Pascolo.	6	01	20,52
Id.	125	40		Id..	10	06	34,39
Id.	125	41		Id.	6	68	22,84
Sassone	125	148		Bosco ceduo	5	91	29,18
Sasso Sassone	125	206 (p)		Seminativo	302	49	8.592,57
Id.	125	206	1 (p)	Id.	271	38	4.640,60
Id.	125	207	4 (p)	Id.	7	04	216,69
Sasso Campo.	125	207	5 (p)	Id.	3	84	65,66
Id.	25	212		Bosco ceduo	0	86	8 17
Id.	125	214		Magazzino	0	63	
Id.	125	227 (p)		Pascolo.	250	88	4.290,04
				TOTALI	2.110	55	36.548,92

Pari ad Ha. 211.05.50

I dati complessivi di superficie e di reddito relativi ai terreni sopradescritti corrispondono, per effetto della delibera n. 2336 in data 17 ottobre 1951 della Commissione censuaria centrale, ad ettari 259.11.03 e ad un reddito dominicale di L. 55.005,46 (cinquantacinquemilacinque e cent. 46).

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dai seguenti accorpamenti.

1° Accorpamento, in località «Solfaribicchia» distinto alla sezione 125 vecchio catasto confinante:

Nord: con la linea spezzata del frazionamento operato sulla particella 206/1 la cui parte nord rimane alla ditta; con il limite ovest della particella 147 e con il limite sud della particella 225 coincidente per un tratto, con il fosso del Cerqueta;

Est: con il limite di proprietà coincidente con il fosso del Norcino;

Sud: con la linea spezzata del frazionamento operato sulla particella 206, la cui parte sud-est è compresa nei terreni soggetti ad esproprio; con parte del limite nord della particella 207;

Ovest: con il limite di proprietà coincidente con la strada vicinale Furbara-Sasso.

2° Accorpamento, in località «Sasso Campo» distinto alla sezione vecchio catasto confinante:

Nord: con il limite sud della particella 207/3;

Est: con il limite di proprietà coincidente con il fosso del Norcino;

Sud: con la strada statale Aurelia;

Ovest: con la linea spezzata del frazionamento operato sulle particelle 207/5, 207/4 e 227 le cui parti ovest sono comprese nei terreni soggetti ad esproprio, con un breve tratto del fosso dell'Isolotto.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*

FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3834.

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, relativo ai terreni di proprietà di Porta Antonio fu Girolamo, in comune di Sutri (Viterbo).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Porta Antonio fu Girolamo, per i terreni ricadenti nel comune di Sutri (provincia di Viterbo);

Viste le deliberazioni 9 settembre 1952, nn. 2534 e 2535 della Commissione Censuaria Centrale, relative ai ricorsi prodotti dall'interessato ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dallo esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 4 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste:

Decreta

Art. 1

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Porta Antonio fu Girolamo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Sutri (provincia di Viterbo), per la superficie di ettari 64.07.50, specificamente descritti nell'elenco n. 2 allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità in applicazione dell'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 64.07.50.

Art. 3.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente art. 1, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952.

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 71, foglio 19. — PALLA

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Porta Antonio fu Girolamo, in comune di Sutri (provincia di Viterbo), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale 2281 *(V. C.)*					
Ansello	I V	338		Seminativo cesivo.	—	5	18	00	503,50
Id.	I V	334		Seminativo	—	4	67	50	1.060,27
Parzoli	I V	353		Seminativo cesivo	—	15	97	00	3.104,57
Ansello	I V	333	A	Seminativo	—	4	82	20	1.093,64
Id.	I V	352	A	Seminativo cesivo.	—	1	50	20	291,99
Poggio del Tufo	III	410	—	Seminativo	—	0	46	80	60,66
Id.	III	410	1/2	Id.	—	0	21	50	13,93
Id.	III	411	—	Id.	—	0	20	90	13,54
Id.	III	411	1/2	Id.	—	0	45	20	58,57
Id.	III	412	—	Id.	—	0	50	50	32,72
Id.	III	413		Id.	—	0	69	40	89,93
Id.	III	414		Id.		0	92	80	120,28
Id.	III	415	—	Seminativo cesivo.	—	0	56	20	54,61
Id.	III	416		Seminativo .	—	2	21	00	143,21
Id.	III	417		Pascolo cespugliato	—	1	01	60	31,10
Id.	III	418	—	Id.	—	0	78	30	23,98
Id.	III	419	—	Id.	—	0	84	80	25,24
Poggio del Tempio	III	423	—	Seminativo	—	0	48	40	31,36
Id.	III	424	—	Pascolo cesp. forte	—	0	06	90	3,24
Id.	III	426	—	Seminativo cesivo.	—	0	19	00	18,47
Id.	III	427	—	Id.	—	1	26	90	123,34
Rotoli.	III	616		Id.	—	1	15	50	112,25
Id.	III	617	—	Id.		0	78	20	75,99
Id.	III	817		Seminativo		0	93	00	120'53
Poggio del Tempio .	III	425		Id.		1	01	60	65,84
Id.	III	428	—	Id.		0	63	80	82,69
Id.	III	429	—	Pascolo cespugliato	—	2	04	20	62,50
Id.	III	430	—	Seminativo	—	1	48	50	96,23
Id.	III	394	—	Id.	—	2	00	40	129,85
Id.	III	395	—	Id.	—	0	96	80	62,71
Id.	III	396		Id.	—	1	35	20	87,62
Id.	III	397	—	Pascolo cespugliato		5	43	60	166,36
Id.	III	398		Seminativo		0	48	20	109,33
Poggio del Tasso	III	409		Id.		1	11	60	144,65
Poggio Porcione	III	637	—	Pascolo cespugliato forte.	—	1	61	80	75,70
				TOTALI		64	07	50	8.290,40

I dati complessivi di superficie e di reddito relativi ai terreni sopradescritti corrispondono, per effetto della delibera n. 2535 del 9 settembre 1952 della Commissione censuaria centrale ad ha. 64.07.50 e ad un reddito dominicale di L. 13.020,60 (tredicimilaventi e cent. 60).

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dai seguenti accorpamenti:

1° Accorpamento, in località «Poggio del Tufo», confinante:
Nord, Est, Sud ed *Ovest*: con il limite di proprietà;

E' compresa inoltre nei terreni costituenti il terzo residuo la particella 817 (sezione III) situata a sud dell'accorpamento suddetto.

2° Accorpamento, in località «Poggio del Tempio», confinante:

Nord ed *Est*: con il limite di proprietà;

Sud: con il limite di proprietà coincidente per un breve tratto con il fosso detto dei Rottoli;

Ovest: con il limite di proprietà.

3° Accorpamento, in località « Ansello », confinante:

Nord ed *Est*: con il limite di proprietà;

Sud-ovest: con il limite di proprietà coincidente con la strada Fonte del Ceraso;

Ovest: con il limite di proprietà coincidente in parte con il fosso dell'Agolcello.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*

FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3835.

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, relativo ai terreni di proprietà di Porta Antonio fu Girolamo, in comune di Capranica (Viterbo).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Porta Antonio fu Girolamo, per i terreni ricadenti nel comune di Capranica (provincia di Viterbo);

Viste le deliberazioni 9 settembre 1952, nn. 2534 e 2535, della Commissione Censuaria Centrale, relative ai ricorsi prodotti dall'interessato ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dallo esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobr 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 4 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Porta Antonio fu Girolamo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Capranica (provincia di Viterbo), per la superficie di ettari 106.01.89., specificamente descritti nell'elenco n. 2 allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità in applicazione dell'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo di complessivi ettari 106.01.89.

Art. 3.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Uffficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952.

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 71, *foglio* 18. — PALLA

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Porta Antonio fu Girolamo, in comune di Capranica (provincia di Viterbo) costituenti il terzo residuo da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiar	Lire
				Partita catastale 2716 *(V. C.)*					
Oriano.	I	1068	-	Seminativo cesivo.		0	18	00	17,50
Id.	I	1069	-	Seminativo vitato.		0	41	00	199,26
Id.	I	1323		Seminativo		2	17	00	351,54
Id.	I	1325		Seminativo cesivo.		0	57	00	55,40
Id.	I	1328		Seminativo	—	0	46	50	75,31
Id.	I	1329		Casa rurale.		0	00	60	
Id.	I	1326		Seminativo		0	23	00	37,26
Id.	I	1330	—	Id.		1	68	00	272,16
Id.	I	1332		Seminativo cesivo.		0	30	00	29,16
Id.	I	1333		Pascolo cespugliato ceduo		0	03	60	3,24
Id.	I	1334		Seminativo vitato.	—	4	62	00	2.245,32
Id.	I	1335		Casa rurale.		0	01	40	-
Id.	I	1336		Prato		0	12	80	15,61
Id.	I	1339		Seminativo		0	09	70	15,69
Id.	I	1340		Id.		0	68	00	110,16
Id.	I	1341		Pascolo.		1	07	00	69,34
Id.	I	1322	A	Seminativo		0	06	50	10,51
Id.	I	1322	C	Id.		1	66	70	270,04
Id.	I	1338	A	Prato		3	02	70	1.078,81
Id.	I	2619	-	Querceto da frutti.		1	14	30	279,79
Id.	I	1109		Seminativo vitato.	—	0	19	50	17,53
Id.	I	1066		Id.		0	68	20	331,45
Id.	I	1103	C	Id.		0	26	90	130,72
					TOTALI	19	70	40	5.645,80

I dati complessivi di superficie e di reddito relativi ai terreni sopradescritti corrispondono, per effetto della delibera n. 2534 in data 9 settembre 1952 della Commissione censuaria centrale ad ha. 19.70.40 e ad un reddito dominicale di L. 6.881.30 (seimilaottocentottantuno e cent. 30).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale 2615/3139 *(V. C.)*					
Poggio Vitabbioso	III	1149		Seminativo		0	03	50	5,69
S. Barbara.	II	500		Pascolo cespugliato ceduo		0	76	50	23,40
Piano della Madonna	II	652		Seminativo vitato.		1	70	00	826,20
Id.	II	653		Casa rurale.		0	01	20	
Id.	II	654		Id.		0	01	50	
Id.	II	656		Prato		2	39	00	851,80
Monterone.	II	844	—	Casa rurale.		0	00	60	—
Alla Caduta	II	924		Seminativo		0	41	00	26,57
Piano Madonna	II	655	c(p)	Id.		2	68	51	434,99
Monterone.	II	845	B	Prato		0	42	90	83,41
Id.	II	845	C	Id..		0	97	10	188,75
Id.	II	847	B	Seminativo		1	06	10	68,76
Merigola.	II	846	B R	Seminativo cesivo.		0	80	20	78,01
Monterone.	II	847	C R	Seminativo		1	45	20	94,25
Poggio Mazzocchio	III	195	-	Id.		0	72	00	116,64
Poggio Vitabbioso	III	179		Id.		0	65	70	106,45
Id.	III	180		Seminativo cesivo.		0	81	50	79,24
Id.	III	165	—	Seminativo	-	0	32	00	51,84
Id.	III	166		Seminativo cesivo.		0	58	40	56,77
Id.	III	167	A	Id.		0	25	50	24,77

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				segue: *partita catastale n.* 2615/3139 *(V. C.)*					
Poggio Vitabbioso	III	161	F	Seminativo	—	0	43	70	28,33
Id.	III	163	C	Id.	—	0	21	60	14,—
Id.	III	164	C	Id.	—	0	50	20	32,51
Id.	III	1148	DR	Id.	—	0	37	60	60,91
Valleniello	III	150	R	Seminativo cesivo.	—	0	25	10	24,37
Id.	III	151	R	Id.	—	0	35	00	34,02
Id.	III	152	R	Id.	—	0	71	60	69,58
Poggio Mazzocchio	III	194	—	Castagneto da taglio.	—	1	16	00	354,96
S. Barbara.	II	499	—	Seminativo	—	0	16	50	26,71
Poggio Mazzocchio	III	193	—	Seminativo cesivo.	—	0	69	00	67,07
				TOTALI		20	94	71	3.830 —

I dati complessivi di superficie e di reddito relativi ai terreni sopradescritti corrispondono, per effetto della delibera n. 2534 in data 9 settembre 1952 della Commissione censuaria centrale ad Ha. 20.94.71 e ad un reddito dominicale di L. 5.507,12 (cinquemilacinquecentosette e cent. 12).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale 2685 *(V. C.)*					
Valle Mello	III	199	—	Seminativo	—	0	32	00	20,74
Id.	III	200	—	Seminativo cesivo	—	0	67	00	65,27
Id.	III	201	—	Id.	—	0	61	50	59,76
Id.	III	202	—	Seminativo	—	0	43	50	70,49
Valle Fascella	III	246	—	Seminativo cesivo.	—	2	78	00	270,21
Valle Mello	III	249	—	Id.	—	1	42	50	138,49
				TOTALI		6	24	50	624,96

I dati complessivi di superficie e di reddito relativi ai terreni sopradescritti corrispondono, per effetto della delibera n. 2534 in data 9 settembre 1952 della Commissione censuaria centrale ad Ha. 6.24.50 e ad un reddito dominicale di L. 1.953,47 (millenovecentocinquantatre e cent. 47).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale 2749 *(V. C.)*					
Valleniello	III	247		Seminativo cesivo.		0	51	00	49,54
Cacciatello	I	2204	—	Casa rurale.	—	0	00	40	—
Id.	I	2205	—	Seminativo	-	3	48	00	902,02
Id.	I	2206	-	Seminativo vitato.		0	26	00	126,36
Id.	I	2207	1	Id.	—	2	80	00	1.864,80
Id.	I	2207	2	Id.		2	00	50	974,41
Id.	I	2208	—	Casa rurale.	—	0	00	30	—
Id.	I	2377	—	Seminativo cesivo.	—	3	95	00	383,94
L'Oliveto	I	2202	R	Seminativo vitato.	—	0	24	00	80,35
Id.	I	2203	R	Seminativo	-	0	30	10	48,78
Pian Vaseliro	III	138	—	Seminativo cesivo.	—	0	93	00	90,36
Id.	III	139	—	Seminativo	—	1	12	90	73,15
Id.	III	140	—	Seminativo cesivo	—	0	30	00	29,16
Id.	III	141	—	Id.	-	1	18	50	115,16
Id.	III	142	—	Seminativo	—	0	11	70	18,94
Valleniello	III	143	—	Seminativo cesivo.	—	3	14	00	305,93
Id.	III	144	—	Seminativo .	—	0	96	20	62,32
Id.	III	145	—	Seminativo cesivo.	—	0	22	40	10,48

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				segue: *Partita catastale* 2749 (*V. C.*)					
Valleniello .	III	146		Seminativo cesivo		0	34	00	33,05
Id. .	III	147		Id.		1	05	00	102,02
Poggio vitabio .	III	178		Seminativo		0	54	80	78,91
Vasella .	III	181		Id.		1	21	00	78,41
Id. .	III	182		Seminativo cesivo.		0	64	80	63 —
Id. .	III	183		Seminativo		0	32	00	51,84
Id. .	III	184		Id.		2	13	00	345,06
Pian di Casale .	III	185		Casa rurale.		0	01	50	–
Id. .	III	187	–	Seminativo cesivo.		5	37	00	521,96
Id. .	III	188		Id.		0	90	00	87,48
Id. .	III	189	–	Prato .		0	52	50	187,09
Pian Mezzadrio. .	III	197	–	Seminativo cesivo.		0	89	00	86,51
Id. .	III	198		Id.		0	18	00	17,50
Pian di Castagneto. .	III	867		Casa rurale.		0	01	60	—
Id. .	III	868		Vigna .		0	72	00	311,04
Id. .	III	869		Seminativo		1	28	50	208,15
Id. .	III	870		Seminativo cesivo.		1	33	00	129,28
Id. .	III	871		Id.		2	40	00	233,28
Madonna delle Grazie	III	859		Seminativo		0	12	50	20,23
Valli . .	III	244		Id.	–	0	66	00	106,92
Fossitella	III	245		Seminativo cesivo.		0	16	20	15.73
Pian di Casale .	III	186	R	Pascolo.		3	74	40	606,53
Pian di Castagneto .	III	864	R	Seminativo		0	42	30	68,51
Id.	III	865	R	Prato . .		3	38	90	1.207,84
Id. .	III	866	R	Seminativo vitato	—	0	72	80	353,81
Pian Mezzadrio. .	III	196		Bosco da frutto.		0	38	00	34,20
Valleniello .	III	248	—	Seminativo .		0	66	50	43,09
Id. .	III	250		Castagneto da taglio.		0	31	20	134,78
Id. .	III	256		Seminativo cesivo.		1	70	00	165,24
Id. .	III	259		Id.		0	18	80	18,25
Id. .	III	260		Id.		0	57	20	55,58
Id. .	III	261		Seminativo		0	26	50	17,17
Id.	III	255		Seminativo cesivo.		1	59	50	155,02
Id.	III	257		Id.		1	07	00	101[illegible]
Id. .	III	258		Seminativo . .	—	0	23	00	37,26
Id.	III	254(p)		Castagneto da taglio.		1	49	78	647,07
				TOTALI		59	12	28	11.461,51

I dati complessivi di superficie e di reddito relativi ai terreni sopradescritti corrispondono, per effetto della delibera n. 2534 in data 9 settembre 1952 della Commissione censuaria centrale ad Ha. 59.12.28 e ad un reddito dominicale di L. 24.523,62 (ventiquattromilacinquecentoventitre e cent. 62).

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dai seguenti accorpamenti:

1° Accorpamento, in località « Valleniello », confinante:

Nord: con il limite di proprietà coincidente in parte con la strada statale Cassia e con il fosso detto Vallisanti;

Est: con il limite di proprietà coincidente per la maggior parte con la strada statale Cassia; con il limite sud della particella 2000 (sezione I) e con il limite di proprietà (limiti coincidenti entrambi con la strada statale Cassia); con il limite ovest delle particelle 2683 e 2684 (sezione I);

Sud: con il limite di proprietà; con il limite nord delle particelle 2212 e 2210 (sezione I); con il limite ovest delle particelle 2210 e 2211 (sezione I); con il limite di proprietà; con parte del limite est della particella 875 (sezione III); con il limite nord-est della particella 1162 (sezione III); con parte del limite est, con il limite nord e con parte di quello ovest della particella 873 (sezione III); con il limite nord della particella 872 (sezione III con il fosso detto Vallisanti e con il limite di proprietà coincidente in parte con detto fosso; con parte del limite ovest della particella 253 (sezione III); con la linea del frazionamento operato sulla particella 254 (sezione III), la cui parte est rimane alla ditta; con limite di proprietà.

Ovest: con il limite di proprietà coincidente in parte con il fosso detto San Leonardo.

Fanno parte inoltre dei terreni costituenti il terzo residuo le particelle 152/B, 151/R e 150/R (sezione III) situate a nord-ovest dell'accorpamento descritto;

2° Accorpamento, in località « Oriano » distinto a vecchio catasto alla sezione I, confinante:

Nord: con il limite di proprietà e con parte del limite ovest della particella 1275;

Est: con parte del limite ovest della particella 1275; con il limite di proprietà; con il limite nord delle particelle 1345 e 1346; con parte del limite ovest della particella 1346; con il limite di proprietà; con parte del limite ovest della particella 1348; con il limite di proprietà; con il limite est della particella 1324/A; con parte del limite est della particella 1327/A; con i limiti est, nord ed ovest della particella 1331; con il limite ovest della particella 1327/A; con il limite di proprietà; con il limite ovest della particella 1320/B;

Sud: con il limite di proprietà coincidente con la strada da Capranica a Ronciglione; con il limite est, nord ed ovest della particella 1321; nuovamente con il limite di proprietà coincidente con la strada da Capranica a Ronciglione;

Ovest: con il limite di proprietà; con il limite est della particella 2392; con il limite di proprietà coincidente in parte con la strada di Oriano; con parte del limite ovest e con i limiti sud ed est della particella 1337; con il limite est della particella 1240; con il limite di proprietà;

3° Accorpamento, in località «Piano della Madonna» distinto a vecchio catasto alla sezione II, confinante:

Nord: con i limiti sud e sud-est della particella 657/E; con la linea del frazionamento operato sulla particella 655/C, la cui parte nord è compresa nei terreni soggetti ad esproprio;

Est: con i limiti ovest e sud-ovest della particella 667; con il limite sud-ovest della particella 651; con un breve tratto del limite sud della particella 627; con il limite ovest della particella 624/A; con parte del limite ovest della particella 624/R;

Sud: con il limite nord delle particelle 508, 504 e 502; con il limite ovest delle particelle 502 e 501; con il fosso detto Cacchiano coincidente per un breve tratto con il limite di proprietà;

Ovest: con il fosso detto Cacchiano;

4° Accorpamento, in località «Monterone» distinto a vecchio catasto alla sezione II, confinante:

Nord: con parte del limite ovest, sud ed est della particella 843/C;

Est: con parte del limite est della particella 843/C; con il lmite sud-ovest della particella 843/D; con il limite di proprietà;

Sud: con il limite di proprietà;

Ovest: con il limite di proprietà e con parte del limite est della particella 853/C/R/1; nuovamente con il limite di proprietà e con parte del limite est della particella 853/C/R/1; con il limite di proprietà coincidente in parte con la strada di Cacchiano.

RIEPILOGO GENERALE

	Superficie Ha.	Reddito dominicale L.	Reddito dominicale rivalutato L.
Partita n. 2716 (V C.)	19.70.40	5.645,80	6.881,30
Partita n. 2615/3139 (V. C.)	20.94.71	3.830 —	5.507,12
Partita n. 2685 (V C.)	6.24.50	624,96	1.953,47
Partita n. 2749 (V. C.)	59.12.28	11.461,51	24.523,62
In complesso	106.01.89	21.562,27	38.865.51

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*

FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3836.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Ricci Tito Vezio fu Ulderico, in comune di Manciano (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Ricci Tito Vezio fu Ulderico, per i terreni ricadenti nel comune di Manciano (provincia di Grosseto);

Vista la deliberazione 16 maggio 1952, n. 2488 della Commissione Censuaria Centrale, relativa ai ricorso prodotto dall'interessato ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dallo esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 10 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste,

Decreta:

Art. 1

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Ricci Tito Vezio fu Ulderico, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Manciano (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 25.73.88, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 2.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2

Art. 4.

L'elenco dei terreni con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952.

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 71, *foglio* 20. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Ricci Tito-Vezio fu Ulderico, in comune di Manciano (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230,, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni — Articoli di stima	QUALITÀ	SUPERFICIE BRACCIA QUADRE Parziali	SUPERFICIE BRACCIA QUADRE Totali	REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale 11185 (*V. C.*)			
	M	161	-	Pastura	—	175.298	392,88
	M	167	—	Id.	—	72.320	149,68
	M	163	—	Id.	—	17.260	35,80
	M	160 (p)	—	Pastura macchiosa.	—	285.023	710,09
	M	165 (p)	—	Pastura	—	78.680	170,48
	M	166 (p)		Id.	—	127.068	262,91
				TOTALI	—	755.649	1.721,84

Pari ad Ha. 25.73.88

I dati complessivi di superficie e di reddito dominicale relativi ai terreni sopradescritti, corrispondono, per effetto della delibera n. 2488 del 16 maggio 1952 della Commissione censuaria centrale, ad una superficie di Ha. 27.96.92 (ettari ventisette are novantasei e centiare novantadue) ed a un reddito dominicale di L. 2.213,42 (duemiladuecentotredici e cent. 42).

Le particelle di cui sopra corrispondono ai mappali nn. 8 (p), 9, 10 e 11 (p) foglio 195 nuovo catasto terreni.

Il territorio di cui al presente accorpamento, distinto a vecchio catasto alla sezione M, confina:

Nord: con la linea del frazionamento operato sulla particella 160 la cui parte nord ricade nei terreni soggetti ad esproprio;

Nord-est: con il fosso del Piano e con la via di Sbiado;

Sud: con parte del limite sud della particella 166, compresa nel presente accorpamento e con la linea spezzata del frazionamento operato sulla medesima particella, la cui parte sud rimane alla ditta; con la linea spezzata del frazionamento operato sulla particella 165, la cui parte sud rimane alla ditta e con il imite meridionale della particella 163, facente parte del presente accorpamento;

Ovest: con il limite di proprietà.

L'indennità di espropriazione è di L. 896.356,80 (ottocentonovantaseimilatrecentocinquatasei e cent. 80), e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*

FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3837.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Rossi Emma fu Silvio nei Galli, in comune di Campagnatico (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Rossi Emma fu Silvio nei Galli, per i terreni ricadenti nel comune di Campagnatico (provincia di Grosseto);

Considerato che la sunnominata ha presentato ai sensi dell'art. 2 del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dallo esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documen. sopra menzionata;

Udito il parere, in data 2 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Rossi Emma, fu Silvio nei Galli, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Campagnatico (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 124.19.65, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Uffficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952.

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 71, *foglio* 21. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Rossi Emma fu Silvio nei Galli, in comune di Campagnatico (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione delle Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale 488 (*N. C.*)					
P. Garzeto.	45	18		Pascolo arborato	unica	0	51	30	48,73
Id.	45	19	—	Seminativo arborato.	II	1	03	50	191,48
Id.	45	20	—	Pascolo cespugliato	I	1	26	30	75,78
Id.	45	21		Id.	II	47	04	70	1.646,63
Id.	45	22		Seminativo	IV	6	04	50	936,98
Id.	45	25		Id.	IV	5	17	00	801,35
Id.	45	26		Pascolo cespugliato	II	0	43	40	15,19
Id.	45	27	—	Seminativo	IV	2	11	20	327,36
Id.	45	28		Id.	IV	6	83	40	1.059,26
Id.	45	29		Id.	II	0	20	00	62
Id.	45	30		Pascolo cespugliato	II	0	24	20	8,47
Id.	45	31 (p)		Seminativo	II	0	77	69	240,84
Fosso Lena	47	24		Pascolo cespugliato	I	0	34	00	20,40
Id.	47	25		Id.	I	0	24	70	14,82
Id.	47	26	-	Seminativo	II	2	56	10	793,91
Id.	47	27	—	Id.	III	2	57	10	617,04
Id.	47	28	—	Id.	II	0	56	30	174,53
Id.	47	29	—	Id.	II	1	18	40	367,04
Id.	47	30	—	Id.	II	0	30	00	93 —
Id.	47	31		Pascolo cespugliato	I	0	20	00	12
Id.	47	32		Id.	I	0	06	60	3,96
Id.	47	33		Seminativo	II	4	02	60	1.248,06
Id.	47	34		Id.	II	3	12	80	969,68
Id.	47	35		Id.	II	1	40	40	435,24
Id.	47	36	—	Id.	II	0	84	60	262,26
Id.	47	37	—	Id.	II	1	46	30	453,53
Id.	47	38	—	Id.	II	0	56	60	175,46
Id.	47	39	—	Id.	II	0	14	00	43,40
Id.	47	40	—	Id.	II	0	14	60	45,26
Id.	47	41	—	Id.	II	8	24	80	2.556,88
Id.	60	1		Id.	II	3	33	50	1.033,85
La Lena.	61	3		Id.	II	8	04	00	2.492,40
Id.	61	2		Pascolo cespugliato	I	0	40	20	24,12
Id.	61	1 (p)	—	Uliveto.	II	12	12	16	7.879,04
P. Garzeto.	45	16		Fabbricato rurale		0	62	70	—
					TOTALI	124	19	65	25.129,95

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località «Tenuta Campagnatico», confina:

Nord: con parte del limite sud e con il limite est della particella 23 (foglio 45); con il limite est della particella 13 (foglio 45); con il limite sud della particella 15 (foglio 45); con parte del limite ovest, con i limiti sud e sud-est della particella 17 (foglio 45); con la linea del frazionamento operato sulla particella 31 (foglio 45), la cui parte nord ricade nei terreni soggetti ad esproprio; con un breve tratto del fosso della Lena; con il limite sud delle particelle 31 e 32 (foglio 46);

Est: con il limite di proprietà;

Sud: con la strada comunale dei Marrucheti; con la linea del frazionamento operato sulla particella 1 (foglio 61), la cui parte sud rimane alla ditta con parte del limite ovest della suddetta particella; con parte del limite nord e con il limite ovest della particella 4 (foglio 61): nuovamente con la strada comunale dei Marrucheti:

Ovest: con il limite di proprietà coincidente in parte con il fosso della Lena e con la strada vicinale dei Marrucheti.

L'indennità di espropriazione è di L. 8.712.631,75 (ottomilionisettecentododicimilaseicentotrentuno e cent. 75), e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3838.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Sacchetti Beatrice di Franco, in comune di Allumiere (Roma).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Sacchetti Beatrice di Franco, per i terreni ricadenti nel comune di Allumiere (provincia di Roma);

Considerato che la sunnominata ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni compresi nel suddetto piano particolareggiato di espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 11 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;;

Decreta

Art. 1

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Sacchetti Beatrice di Franco, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Allumiere (provincia di Roma), della superficie di ettari 191.12.20, specificamente descritti negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nell'elenco n. 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 126.18.20, sono espropriati e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata la immediata occupazione da parte dell'Ente predetto, dei terreni designati nel precedente art. 2.

Art. 4.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n, 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 64.94.00.

Art. 5.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente art. 8 con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, nonchè quello menzionato all'art. 4, entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952.

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 71, *foglio* 22. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Sacchetti Beatrice di Franco, in comune di Allumiere (provincia di Roma), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n.841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

Partita catastale 1460 (*V. C.*)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni articolo di stima	QUALITÀ	SUPERFICIE TAVOLE		REDDITO DOMINICALE Lire
Campetti . . .	VIII	4	1 (p)(p)	Bosco ceduo	41	07	530,62
Pontone di Carnevale	VIII	6	1	Seminativo.	183	72	4.398,23
Id.	VIII	6	2	Id.	25	70	615,26
Id.	VIII	7	1	Id. ..	305	71	3.136,56
Id.	VIII	7	2	Id.	28	70	687,08
Id.	VIII	7	3	Id.	20	93	501,03
Id.	VIII	7	4	Id.	43	79	1.048,31
Id.	VIII	8	—	Id.	2	30	11,36
Id.	VIII	9	—	Bosco ceduo	6	02	77,75
Id.	VIII	10	—	Id.	3	24	41,84
Fontanile . .	VIII	11	—	Id.	68	25	440,88
Monte Sassetto.	VIII	229	—	Seminativo	9	76	48,18
Torre Nova	VIII	230	—	Id.	107	68	2.577,84
Id.	VIII	15	2	Id.	22	66	542,45
Id. .	VIII	231	—	Id.	37	78	904,44
Id.	VIII	15	4	Id.	74	45	367,76
Id.	VIII	15	5 /e	Id.	20	54	491,72
Id. . .	VIII	15	5 R	Id.	49	13	1.176,18
Pontone di Carnevale	VIII	33	—	Bosco ceduo	4	48	57,88
Casa Segatori .	VIII	34	—	Id.	3	07	39,64
Casa Segatori .	VIII	35	—	Id.	62	96	813,43
Pontone dell'Orto. .	VIII	37	B	Bosco da frutto.	6	95	65,89
Id.	VIII	37	R	Id.	9	85	93,59
Id.	VIII	38	—	Id.	16	35	155,31
Id.	VIII	39	—	Bosco ceduo	2	81	36,29
Id. .	VIII	40	c	Id.	0	18	2,31
Lasco .	VIII	41	R	Id.	0	24	3,07
Id. . .	VIII	42	—	Id.	2	11	13,60
Pontone dell'Orco	VIII	84	—	Id.	44	65	576,88
Quarto . . .	VIII	88	—	Id.	47	30	611,12
Pontone dell'Orco	VIII	40	R	Id.	0	69	8,93
Id.	VIII	94	c	Id.	0	10	1,94
Id.	VIII	94	d	Id.	1	18	22,87
Id.	VIII	94	R	Id.	7	47	144,74
				TOTALI	1.261	82	20.244,98

Pari ad Ha. 126.18.20

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località «Vaccareccia», e «Pontone di Carnevale» distinto a vecchio catasto alla sezione VIII, confina:

Nord: con il limite di proprietà;

Est: con il limite ovest delle particelle 36 sub. 1 e 24 sub. 2; con la linea del frazionamento operato sulla particella 4 sub. 1, la cui parte est rimane alla ditta;

Sud: con la linea del frazionamento operato sulla particella 4 sub. 1, la cui parte sud è compresa nei terreni costituenti il terzo residuo, con parte del limite est della particella 5, con il limite nord delle particelle 5, 49 sub. 2 e con il limite di proprietà;

Ovest: con il limite di proprietà.

L'indennità di espropriazione è di L. 7.108.410 (settemilionicentottomilaquattrocentodieci), e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*

FANFANI

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Sacchetti Beatrice di Franco, in comune di Allumiere (provincia di Roma), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841),

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni articolo di stima	QUALITÀ	SUPERFICIE TAVOLE		REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale 1460 (*V. C.*)			
Vaccareccia	VIII	1		Seminativo	2	01	48,11
Id.	VIII	2	—	Casa di Guardia.	0	08	--
Id.	VIII	3		Pascolo.	15	67	214,36
Campetti	VIII	4	1(p) (P)	Bosco ceduo	14	37	185,67
Pontone di Carnevale	VIII	5	—	Seminativo	43	05	1.030,60
Vacchiuzze.	VIII	31	2	Bosco ceduo	116	83	1.509,44
Perazzeta	VIII	32	--	Bosco da frutto.	58	16	552,52
Id.	VIII	49	1/A	Seminativo	107	44	2.572,11
Id.	VIII	49	2/A	Id.	59	04	1.413,41
Daganella	VIII	82	—	Pascolo.	1	55	21,20
Campetti	VIII	83		Bosco da frutto.	39	15	371,91
Vaccareccia di Sopra	VIII	234		Bosco ceduo	106	31	1.373,51
Id.	VIII	92	—	Bosco da frutto.	65	80	625,10
Perazzeta	VIII	50	A	Seminativo	19	94	204,55
				TOTALI	649	40	10.122,49

Pari ad Ha. 64.94.00

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località « Vaccareccia » e « Perezzeta » distinto a vecchio catasto alla sezione VIII, confina:

Nord: con il limite sud della particella 33, con parte del limite sud delle particelle 6 sub. 2, 6 sub. 1 e 88; con parte del limite ovest della particella 4 sub. 1 e con la linea del frazionamento operato sulla medesima particella la cui parte nord è compresa nei terreni soggetti ad esproprio;

Est: con la linea del frazionamento operato sulla particella 4 sub. 1, la cui parte est rimane alla ditta; con il limite di proprietà;

Sud: con il limite nord-ovest della particella 30 sub. 2 e con il limite di proprietà;

Ovest: con il limite di proprietà.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3839.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Sacchetti Beatrice di Franco, in comune di Tarquinia (Viterbo).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Sacchetti Beatrice di Franco, per i terreni ricadenti nel comune di Tarquinia (provincia di Viterbo);

Considerato che la sunnominata ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni compresi nel suddetto piano particolareggiato di espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 11 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Sacchetti Beatrice di Franco, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Tarquinia (provincia di Viterbo), della superficie di ettari 379.17.40, specificamente descritti negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nell'elenco n. 1 di cui al prececedente articolo, per complessivi ettari 244.89.99, sono espropriati e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata la immediata occupazione da parte dell'Ente predetto, dei terreni designati nel precedente art. 2.

Art. 4.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n, 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 134.27.41

Art. 5.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente art. 2 con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, nonchè quello menzionato all'art. 4, entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952.

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 71, *foglio* 23. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Sacchetti Beatrice di Franco, in comune di Tarquinia (provincia di Viterbo), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale 1745 (*V. C.*)					
Poggio della Robbia	XXV	14	1	Seminativo	—	5	21	00	1.031,58
Id.	XXV	14	2	Id.	—	4	00	10	792,18
Campo Reale.	XXVI	10	1 A	Id.	—	10	50	10	2.079,18
Mignone.	XXV	184	—	Pascolo.	—	4	48	90	145,44
Campo Reale.	XXVI	10	2 A	Seminativo	—	21	37	70	6.926,15
Id.	XXVI	10	3R	Id.	—	113	96	80	22.565,66
Id.	XXVI	10	4	Id.	—	27	56	30	5.457,46
Pratino-Punton di Casco	XXVI	11	1	Prato	—	4	30	60	2.635,27
Id.	XXVI	11	2	Id..	—	2	22	00	575,43
L'Arco Punton di Casco	XXVI	26	—	Bosco ceduo	—	18	58	50	4.549,61
Id.	XXVI	14	1 (p)	Seminativo	—	12	76	00	2.526,48
Id.	XXVI	14	2R(p)	Id.	—	0	91	52	181,20
Id.	XXVI	16 (p)	—	Bosco ceduo	—	19	00	47	4.652,34
				TOTALI		244	89	99	54.117,98

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento sito in località «L'Arco Punton di Casco», distinto a vecchio catasto alla sezione XXVI, confina:

Nord: con il limite di proprietà coincidente in parte con il fiume Mignone;

Est: con il limite di proprietà coincidente in parte con i fossi della Meledra e delle Arcetose; con parte del

limite ovest della particella 14/2/R e con la linea spezzata del frazionamento operato sulle particelle 14/2/R, 14/1 e 16, le cui parti est sono comprese nei terreni costituenti il «terzo residuo»;

Sud: con il limite di proprietà coincidente con il fosso dell'Acqua Bianca;

Ovest: con il limite di proprietà coincidente in parte, con i fossi dell'Acqua Bianca e delle Arcetose.

L'indennità di espropriazione è di L. 18.507.631,95 (diciottomilionicinquecentosettemilaseicentotrentuno e centesimi 95), e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*

FANFANI

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Sacchetti Beatrice di Franco, in comune di Tarquinia (provincia di Viterbo), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale 1745 (*V. C.*)					
Pratino-Punton di Casco	XXVI	12	—	Bosco ceduo	—	0	65	00	79,56
L'ArcoPunton di Casco	XXVI	13	—	Id.	—	3	49	80	428,15
Id.	XXVI	14	2R(p)	Seminativo	—	47	09	78	9.325,36
Id.	XXVI	29	—	Bosco ceduo	—	0	41	20	100,83
Id.	XXVI	14	1(p)	Seminativo	—	65	82	80	13.033,94
Id.	XXVI	16()	—	Bosco ceduo	—	16	39	03	4.012,35
Id.	XXVI	14	2 B	Seminativo	—	0	39	80	78,80
				TOTALI		134	27	41	27.058,99

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento sito in località «L'Arco Punton di Casco» distinto a vecchio catasto alla sezione XXVI, confina:

Nord: con il limite di proprietà coincidente con il fosso delle Arcetose;

Est: con il limite di proprietà coincidente in parte con la strada che conduce alla Tolfa;

Sud: con il limite di proprietà coincidente con il fosso dell'Acqua Bianca;

Ovest: con la linea spezzata del frazionamento operato sulle particelle 16, 14/1, 14/2/R, le cui parti ovest sono comprese nei terreni soggetti ad esproprio con il limite est delle particelle 11/2 e 11/1.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*

FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3840.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Sacchetti Carolina di Franco, in comune di Tarquinia (Viterbo).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Sacchetti Carolina di Franco, per i terreni ricadenti nel comune di Tarquinia (provincia di Viterbo);

Considerato che la sunnominata ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni compresi nel suddetto piano particolareggiato di espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 10 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta.

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Sacchetti Carolina di Franco, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Tarquinia (provincia di Viterbo), della superficie di ettari 363.26.17, specificamente descritti negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nell'elenco n. 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 237.78.91, sono sono espropriati e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata la immediata occupazione da parte dell'Ente predetto, dei terreni designati nel precedente art. 2.

Art. 4.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n, 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 125.47.26.

Art. 5.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente art. 2 con l' indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, nonchè quello menzionato all'art. 4, entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952.

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 71, *foglio* 24. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Sacchetti Carolina di Franco, in comune di Tarquinia (provincia di Viterbo), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale 1744 (*V. C.*)					
Montericcio	XXIV	32	—	Pascolo.	—	0	88	40	85,90
Id.	XXIV	33	—	Seminativo	—	6	47	50	2.097,90
Cincelle	XXVI	7	—	Bosco ceduo	—	2	11	20	258,48
Id,	XXVI	8	—	Id.	—	1	63	30	199,87
Id.	XXVI	9	—	Id.	—	0	28	80	17,60
Campo reale	XXVI	10	1 R	Seminativo	—	111	04	00	21.985,92
Id.	XXVI	10	3 B(p)	Id.	—	22	39	01	4.433,24
Id.	XXVI	10	3c	Id.	—	4	45	00	881,10
Id.	XXVI	10	5	Id.	—	71	05	10	14.068,08
Id.	XXVI	10	2 R	Id.	—	17	46	60	5.658,99
					TOTALI	237	78	91	49.687,08

Il territorio di cui al presente elenco di esproprio, costituito da un unico accorpamento, sito in località «Campo reale», confina:

Nord: con il limite di proprietà coincidente per la maggior parte con il fiume Mignone e con il fosso Infernetto;

Est: con parte del limite ovest della particella 10/3/B (sezione XXVI) e con la linea del frazionamento operato su detta particella la cui parte ad est rientra nei terreni costituenti il terzo residuo;

Sud: con il limite di proprietà;

Ovest: con il limite di proprietà coincidente per un tratto con il fiume Mignone.

L'indennità di espropriazione è di L. 19.363.746,10 (diciannovemilionitrecentosessantremilasettecentoquaratasei e cent. 10), e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*

FANFANI

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Sacchetti Carolina di Franco, in comune di Tarquinia (provincia di Viterbo), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale 1744 (*V. C.*)					
Cincelle	XXVI	20	2 R(p)	Seminativo	—	40	64	47	8.047,65
Id.	XXVI	20	1	Id.	—	35	93	50	7.115,11
Campo reale	XXVI	10	3 B(p)	Id.	—	48	89	29	9.680,78
				TOTALI		125	47	26	24.843,54

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località « Campo reale », confina:

Nord: con il limite di proprietà coincidente con il fosso Infernetto;

Est: con il limite di proprietà; con un tratto del fosso della Meledra; con la linea del frazionamento operato sulla particella 20/2/R (sezione XXVI) la cui parte est rimane alla ditta; con parte del limite ovest della particella 19/R coincidente con un affluente del fosso delle Arcetose;

Sud: con il limite di proprietà coincidente con il fosso delle Arcetose;

Ovest: con il limite di proprietà coincidente per la maggior parte con il fosso della Meledra; con la linea del frazionamento operato sulla particella 10/3/B (sezione XXVI) al cui parte ovest fa parte dei terreni soggetti ad esproprio; con i limiti est delle particelle 10/1/R, 7 e 10/5 (sezione XXVI).

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*

FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3841.

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, relativo ai terreni di proprietà di Sacchetti Maria di Franco, in comune di Tarquinia (Viterbo).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Sacchetti Maria di Franco, per i terreni ricadenti nel comune di Tarquinia (provincia di Viterbo);

Considerato che la sunnominata ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 18 giugno 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Sacchetti Maria di Franco, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Tarquinia (provincia di Viterbo), per la superficie di ettari 149.26.33, specificamente descritti nell'elenco n. 2 alegato al presente decreto.

Art. 2.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità in applicazione dell'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 149.26.33.

Art. 3.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente art. 1, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952.

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 71, *foglio* 25. — PALLA

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Sacchetti Maria di Franco, in comune di Tarquinia (provincia di Viterbo), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale 1743 (*V. C.*)					
Inferneto .	XXVI	1	—	Bosco ceduo		0	44	10	53,96
Campo Reale. .	XXVI	2	—	Id.		0	22	30	27,29
Id.	XXVI	3	—	Id.	—	0	99	90	122,26
Ciucelle	XXVI	4	—	Seminativo	—	10	48	40	2.075,83
Id.	XXVI	5	—	Id.	—	3	15	90	625,46
Id. .	XXVI	6	—	Bosco ceduo	—	13	21	50	808,74
Campo Reale. .	XXVI	10	3 A	Seminativo .	—	48	98	90	9.699,84
Allumiere-C. Sicuro.	XXVII	32 (p)	—	Id.	—	16	12	80	3.193,34
Id.	XXVII	64 (p)	—	Prato .	—	8	36	39	5.118,71
Id.	XXVII	31	—	Pascolo. .	—	0	49	00	47,63
Id.	XXVII	30 (p)	—	Bosco ceduo	—	0	84	00	102,81
Id.	XXVII	29 (p)	—	Id.	—	24	44	80	2.992,44
Id.	XXVII	28 (p)	—	Seminativo	—	21	15	84	4.189,36
Id.	XXVII	34	—	Pascolo.	—	0	32	50	10,51
					TOTALI .	149	26	33	L. 29.068,18

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dai dai seguenti accorpamenti:

1° Accorpamento, in località «Campo Sicuro», confinante:

Nord-est: con il limite di proprietà coincidente con la strada che conduce alla Tolfa;

Sud: con la linea del frazionamento operato sulla particella 64 (sezione XXVII), la cui parte sud rimane alla ditta;

Nord-ovest: con la linea del frazionamento operato sulla particella 64 (sezione XXVII), la cui parte ovest è compresa nei terreni soggetti ad esproprio e con il limite di proprietà coincidente con il fiume Mignone;

2° Accorpamento, in località «Campo Sicuro», confinante:

Nord: con parte del limite sud della particella 63 (sezione XXVII);

Est: con la linea del frazionamento operato sulla particella 32 (sezione XXVII) la cui parte est rimane alla ditta e con parte del limite sud di detta particella; con il limite di proprietà coincidente con la strada che conduce alla Tolfa;

Sud: con il limite di proprietà coincidente in gran parte con il fosso della Meledra;

Ovest: con il limite di proprietà; con la linea del frazionamento operato sulle particelle 30, 29 e 28 (sezione XXVII) le cui parti ovest sono comprese nei terreni soggetti ad esproprio; con parte del limite est della particella 18 (sezione XXVII).

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*

FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3842.

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, relativo ai terreni di proprietà di Sacchetti Oretta e Camilla di Giovanni Battista, in comune di Tarquinia (Viterbo).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206:

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Sacchetti Oretta e Camila di Giovanni Battista, per i terreni ricadenti nel comune di Tarquinia (provincia di Viterbo); :

Considerato che le sunnominate hanno presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841:

Udito il parere, in data 17 giugno 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Sacchetti Oretta e Camila di Giovanni Battista, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Tarquinia (provincia di Viterbo), per la superficie di ettari 37.88.22 specificamente descritti nell'elenco n. 2 allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità in applicazione dell'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 37.88.22.

Art. 3.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente art. 1, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952.

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 71, foglio 26. — PALLA

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Sacchetti Oretta e Camilla di Glov. Battista, in comune di Tarquinia (provincia di Viterbo), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale 1624 (V. C.)					
Monticianella.	XXVII	49 (p)		Seminativo		6	01	22	1.190,42
Allumiere-Camposicc.	XXVII	35	–	Pascolo.		0	58	00	18,79
Tenuta S. Maria	XXVII	62	–	Prato		6	16	30	5.102,96
Allumiere Camposiccano	XXVII	36	–	Id.		1	91	00	1.168,92
Allumiere-La Moletta	XXVI	37	–	Pascolo.		0	44	50	14,40
Id.	XXVII	38 (p)		Prato		22	52	20	13.783,95
Id.	XXVII	40 (p)		Pascolo.	–	0	25	00	64,80
				TOTALI		37	88	22	21.344,24

Il territorio di cui al presente elenco costituito da un unico accorpamento sito in località « La Moletta dell'Allumiere », distinto a vecchio catasto alla sezione XXVII confina:

Nord: con la linea spezzata del frazionamento operato sulla particella 49, la cui parte nord-ovest è compresa nei terreni soggetti ad esproprio e la parte nord-est rimane alla ditta; con la linea del frazionamento operato sulle particelle 40 e 38, le cui parti nord rimangono alla ditta;

Est: con il limite di proprietà coincidente con il fiume Mignone;

Sud: con il limite di proprietà coincidente in parte con il fiume Mignone;

Ovest: con il limite di proprietà coincidente con il fosso della Moletta e con la strada che conduce a Tarquinia.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3843.

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, relativo ai terreni di proprietà di Saraceni Filippo, fu Massimiliano, in comune di Orbetello (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Saraceni Filippo fu Massimiliano, per i terreni ricadenti nel comune di Orbetello (provincia di Grosseto);

Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 27 giugno 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Saraceni Filippo, fu Massimiliano, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Orbetello (provincia di Grosseto), per la superficie di ettari 3.79.67, specificamente descritti nell'elenco n. 2 allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità in applicazione dell'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 3.79.67.

Art. 3.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente art. 1, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952.

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 71, *foglio* 27. — PALLA

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Saraceni Filippo fu Massimiliano, in comune di Orbetello (provincia di Grosseto), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Partita catastale 519 (N. C.)									
Maremmello	11	65	—	Uliveto.	II	3	14	80	2.046,20
Valle Noviglia	11	64 (p)		Seminativo	III	0	64	87	162,19
					TOTALI	3	79	67	2.208,39

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento sito in località «Maremmello di Sotto», confina:

Nord: con il limite sud della particella 51 (foglio 11);

Est: con il limite sud-ovest delle particelle 58, 59 e 61 (foglio 11);

Sud-est: con il limite nord-ovest e con parte del limite sud-ovest della particella 97 (foglio 11); con la linea del frazionamento operato sulla particella 64 (foglio 11), la cui parte sud rimane alla ditta;

Ovest: con un breve tratto del fosso di Valle Noviglia; con la linea del frazionamento operato sulla particella 64 (foglio 11), la cui parte nord è compresa nei terreni soggetti ad esproprio, e con parte del limite est di detta particella.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*

FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3844.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Sili Francesco fu Alessandro, in comune di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841:

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visti i piani particolareggiati di espropriazione compilati dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Sili Francesco fu Alessandro, per i terreni ricadenti nel comune di Roma (provincia di Roma);

Vista la deliberazione 27 marzo 1952 n. 2442 della Commissione Censuaria Centrale, relativa al ricorso prodotto dall'interessato ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del Decreto presidenziale 30 agosto 1951 n 951 la documentazione per l'esclusione dallo esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni compresi nel suddetto piano particolareggiato di espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 10 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati i piani particolareggiati di espropriazione compilati dall' Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Sili Francesco fu Alessandro, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Roma (provincia di Roma) della superficie di ettari 313.13.60 specificamente descritti negli elenchi n. 1 e 2 allegati al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nell'elenco n. 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 221.10.40, sono espropriati e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata la immediata occupazione da parte dell'Ente predetto, dei terreni designati nel precedente art 2.

Art. 4.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'art 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 92.03.20.

Art. 5.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente art 2 con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, nonchè quello menzionato all'art. 4, entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952.

EINAUDI

DE GASPERI FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 71, *foglio* 28. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Sili Francesco fu Alessandro, in comune di Roma, trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

Partita catastale 14155 (*V.* C.)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni articolo di stima	QUALITÀ	SUPERFICIE TAVOLE		REDDITO DOMINICALE Lire
Monte Gatti	140	27?	—	Seminativo	7	34	175,71
Casale.	140	35	—	Id.	54	69	1.309,25
Vezzano.	140	36	—	Pascolo.	12	20	167,43
Fossa Cupa	140	37	—	Seminativo	84	24	2.015,75
Casale.	140	38	—	Id.	16	03	383,72
Fossa Cupa	140	40	—	Id.	5	44	130,23
Id.	140	41	—	Pascolo.	104	90	1.435,03
Guado Largo.	140	42	—	Id..	14	60	199,73
Id.	140	43	—	Seminativo	6	75	282,15
Monte Gatti	140	224	—	Pascolo.	2	51	34,31
Vezzano.	140	226	—	Id..	5	76	78,77
Id.	140	227	—	Seminativo	6	40	153,22
Id.	140	228	—	Id.	1	13	27,06
Fossa Cupa	140	229	—	Pascolo.	36	80	503,42
Casale.	140	230	—	Id..	16	00	218,88
Id.	140	231	—	Seminativo	7	60	181,94
Id.	140	232	—	Pascolo.	21	28	509,50
Id.	140	234	—	Id..	22	40	306,43
Id.	140	235	—	Seminativo	45	00	1.077,30
Fossa Cupa	140	237	—	Bosco ceduo	16	20	209,30
Id.	140	238	—	Bosco ceduo	27	20	351,42
Castel Perfetto.	140	282	—	Pascolo.	56	29	770,03
Id.	140	283	—	Seminativo	12	00	287,28
Id.	140	284	—	Id.	11	20	268,13
Id.	140	285	—	Id.	8	50	203,49
Id.	140	286	—	Pascolo.	36	32	496,85
Id.	140	287	—	Seminativo	6	72	160,86
Id.	140	288	—	Id.	14	40	344,74
Id.	140	289	—	Pascolo.	16	32	223,25
Id.	140	290	—	Seminativo	4	60	110,12
Id.	140	296	—	Id.	5	17	123,77
Pantano.	140	236	—	Id.	29	00	297,54
Monte Oliviero.	139	40	—	Pascolo.	4	73	64,68
Castel Perfetto.	140	123	—	Seminativo	93	86	2.247,02
Monte Gatti	140	221	1/2	Id.	0	55	13,15
Id.	140	223	—	Id.	30	00	718,20
Casale.	140	233	—	Pascolo.	12	70	173,74
				TOTALI	856	83	16.253,40

Pari ad Ha. 85.68.30

I dati complessivi di superficie e di reddito relativi ai terreni sopradescritti corrispondono, per effetto della delibera n. 2442 in data 27 marzo 1952 della Commissione censuaria centrale ad Ha. 85.68.30 e ad un reddito dominicale di L. 15.448,15 (quindicimilaquattrocentoquarantotto e cent. 15).

L'indennità di espropriazione è di L. 6.699.754,55 (seimilioniseicentonovantanovemilasettecentocinquantaquattro e cent. 55), e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Partita catastale 77332 (*V. C.*)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni articolo di stima	QUALITÀ	SUPERFICIE TAVOLE		REDDITO DOMINICALE Lire
Malborghetto.	LI V	5	-	Seminativo	60	16	1.440,20
Id.	LI V	11	—	Bosco ceduo	50	62	1.308 —
Id.	LI V	12		Id.	93	13	3.892,83
Id.	LI V	12	1	Pascolo.	12	87	176,05
Id.	LI V	13		Seminativo	126	52	5.288,53
Id.	LI V	14		Pascolo.	14	30	342,34
Id.	LI V	15	-	Seminativo	4	82	115,41
Id.	LI V	16	—	Id.	4	20	100,55
Id.	LI V	17 (p)		Id.	203	10	4.862,21
Id.	LI V	171 (p)	—	Id.	11	39	272,68
Id.	LI V	36 (p)	—	Bosco ceduo	34	03	439,67
Id.	LI V	42		Seminativo	40	44	968,13
Id.	LI V	37 (p)		Pascolo.	49	43	1 183,35
Id.	LI V	43 (p)	—	Bosco ceduo	15	50	200,26
Id.	LI V	48	-	Pascolo.	7	90	189,13
Id.	LI V	49	—	Id.	4	10	56,09
Id.	LI V	50		Seminativo	3	42	81,85
Id.	LI V	51		Id.	46	53	1.944,95
Id.	LI V	52	1	Id.	54	40	1.302,34
Id.	LI V	102		Pascolo.	16	80	229,82
Id.	LI V	188 (p)		Id..	171	02	2.339,55
Id.	LI V	212 (p)	—	Seminativo	7	20	172,37
Id.	LI V	213 (p)	—	Pascolo.	28	20	675,10
Id.	LI V	214	—	Seminativo	5	89	140,98
Id.	LI V	217		Id.	127	59	3.054,52
Id.	LI V	218	—	Pascolo.	0	42	5,74
Id.	LI V	219	—	Id..	0	40	5,47
Id.	LI V	220		Id..	7	16	97,96
Id.	LI V	221	—	Id..	129	87	1 776,62
Monte Oliviero.	CXXXIX	110		Seminativo	20	40	488,38
Malborghetto.	LI V	261 (p)		Id.	2	40	57,45
				TOTALI	1.354	21	33.208,53

Pari ad Ha. 135.42.10

I dati complessivi di superficie e di reddito relativi ai terreni sopradescritti corrispondono, per effetto della delibera 2442 del 27 marzo 1952 della Commissione censuaria centrale ad Ha. 135.42.10, e ad un reddito dominicale di L. 35.535,65 (trentacinquemilacinquecentotrentacinque e cent. 65).

L'indennità di espropriazione è di L. 11.832.125,74 (undicimilioniottocentotrentaduemilacentoventicinque e c. 74,) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dai seguenti accorpamenti:

1° Accorpamento in località «Malborghetto» distinto a vecchio catasto alla mappa 54, confinante:

Nord: con il limite di proprietà;

Est: con il limite di proprietà coincidente in parte con la strada statale Flaminia e con il fosso del Drago;

Sud: con la linea del frazionamento operato sulle particelle 36, 37, 261 e nuovamente sulla 36 le cui parti sud rimangono alla ditta; con parte del limite est della particella 43; con la linea del frazionamento to operato sulle particelle 43, 213 e 212 le cui parti sud sono comprese nei terreni costituenti il terzo residuo; con la ferrovia Roma-Viterbo; con la linea del frazionamento operato sulle particelle 17, 17/1 e 188 le cui parti sud sono comprese nei terreni costituenti il terzo residuo; con parte del limite ovest della particella 188;

Ovest: con il limite di proprietà coincidente con il fosso di Prima Porta.

2° Accorpamento in località «Fossa Cupa», confinante:

Nord: con il limite di proprietà;

Est: con il limite di proprietà coincidente in parte con il fosso di Arcione;

Sud-ovest ed *Ovest*: con il limite di proprietà.

Si espropriano inoltre le particelle 223 (mappa 140) e 40 (mappa 139) situate rispettivamente a nord e ad ovest dell'accorpamento descritto.

E' escluso dall'esproprio un appezzamento di terreno non di proprietà distinto alla mappa 140.

RIEPILOGO GENERALE

	Superficie Ha.	Redd. domin. L.	Redd. dom.rivalutato L.	Indennità L.
Partita n. 14155 (V. C.)	85.68.30	16.253,40	15.448,15	6.699.754,55
Partita n. 77332 (V. C.)	135.42.10	33.208,53	35.535,65	11.832.125,74
In complesso	221.10.40	49.461,93	50.983,80	18.531.880,29

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*

FANFANI

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Sili Francesco fu Alessandro, in comune di Roma, costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni articolo di stima	QUALITÀ	SUPERFICIE TAVOLE		REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale 77332 (*V. C.*)			
Malborghetto.	LI V	17 (p)		Seminativo	8	50	203 49
Id.	LI V	17	1 (p)	Id.	100	61	2.408,60
Id.	LI V	18	—	Id.	9	78	234,12
Id.	LI V	19	—	Id.	65	17	1.560,16
Id.	LI V	22	—	Id.	8	46	353,63
Id.	LI V	25	1 (p)	Prato	4	39	183,60
Id.	LI·V	43 (p)	—	Bosco ceduo	22	35	288,76
Id.	LI V	44	—	Pascolo.	1	38	18,85
Id.	LI V	180 (p)		Seminativo	39	15	937,19
Id.	LI V	181	—	Id.	33	16	793,82
Id.	LI V	188(p)(p)	—	Pascolo.	104	86	1.434,48
Id.	LI V	192	—	Id..	334	76	8.014,16
Id.	LI V	198	—	Seminativo	0	03	0,72
Id.	LI V	199	—	Id.	8	00	191,52
Id.	LI V	207	—	Pascolo.	72	72	1.740,93
Id.	LI V	212 (p)	—	Seminativo	46	20	1.106,03
Id.	LI V	213 (p)	—	Pascolo.	60	80	1.455,55
				TOTALI	920	32	20.925,61

Pari ad Ha. 92.03.20

I dati complessivi di superficie e di reddito relativi ai terreni sopradescritti corrispondono, per effetto della delibera n. 2442 in data 27 marzo 1952 della Commissione censuaria centrale ad Ha. 92.03.20 e ad un reddito dominicale di L. 25.491,90 (venticinquemilaquattrocentonovantuno e cent. 90).

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dai seguenti accorpamenti:

1° Accorpamento, in località «Malborghetto» distinto a vecchio catasto alla mappa 54, confinante:

Nord: con il limite sud della particella 16; con la linea del frazionamento operato sulle particelle 188, 17/1 e 17 le cui parti nord sono comprese nei terreni soggetti ad esproprio;

Est: con il limite di proprietà coincidente per la maggior parte con la strada statale Flaminia; con la ferrovia Roma-Viterbo;

Sud: con la linea del frazionamento operato sulle particelle 180, 188, 25/1 e nuovamente sulla 188, le cui parti sud rimangono alla ditta;

Ovest: con il limite di proprietà coincidente con il fosso di Prima Porta;

2º Accorpamento, in località «Malborghetto», distinto a vecchio catasto alla mappa 54, confinante:

Nord: con la linea del frazionamento operato sulle particelle 212, 213 e 43 le cui parti nord sono comprese nei terreni soggetti ad esproprio;

Est: con parte dei limiti ovest delle particelle 36 e 261;

Sud ed *Ovest*: con la ferrovia Roma-Viterbo coincidente in parte con il limite di proprietà.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*

FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. **3845**.

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, relativo ai terreni di proprietà di «Populonia Italica» Società Anonima, con sede in Roma, in comune di Piombino (Livorno).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visti i piani particolareggiati di espropriazione compilati dall' Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di « Populonia Italica » società anonima, con sede in Roma, per i terreni ricadenti nel comune di Piombino (provincia di Livorno);

Considerato che la sunnominata società ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dallo esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Considerato che la sunnominata società ha presentato istanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni compresi nel suddetto piano particolareggiato di espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 4 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;,

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati i piani particolareggiati di espropriazione compilati dall' Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di « Populonia Italica » società anonima, con sede in Roma, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Piombino (provincia di Livorno), per la superficie di ettari 113.04.04, specificamente descritti nell'elenco n. 2 allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità in applicazione dell'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 113.04.04.

Art. 3.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente art. 1, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952.

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 71, *foglio* 29. — PALLA

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta « Populonia Italica », Società anonima con sede in Roma, in comune di Piombino (provincia di Livorno), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

Partita catastale 816 (*N. C.*)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subaltern.	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Baratti .	2	60 (p)	—	Seminativo	I V	0	31	95	51,12
Populonia	11	17 (p)	—	Bosco ceduo	I	5	91	30	798,25
Id.	11	22 (p)	—	Pascolo.	unica	1	89	00	103,95
Monte Giampiero	12	4	—	Bosco ceduo	I	7	91	20	1.068,12
San Quirico	12	13 (p)	—	Id.	I	7	65	75	1.033,76
Populonia	9	32	—	Uliveto.	II	20	51	70	7.386,12
Baratti	9	38	—	Pascolo.	unica	0	12	40	6,82
Id.	9	42	—	Seminativo	I	0	03	50	18,37
Id.	9	44	—	Pascolo cespugliato	unica	0	27	80	7,51
Id.	9	47	—	Uliveto.	II	1	49	70	538,92
Id.	9	48	—	Seminativo	I V	1	06	90	171,04
Populonia	10	12	—	Id.	I V	4	59	50	735,20
Id.	11	18	—	Id.	I V	1	80	50	288,80
Id.	11	35	—	Id.	II	2	91	00	1.047,60
San Quirico	12	1	—	Id.	III	9	97	70	2.394,48
Id.	12	3	—	Id.	III	0	24	30	58,32
Monte Giampiero.	12	5	—	Id.	III	2	01	80	484,32
Id.	12	6	—	Id.	III	14	47	00	3.472,80
Populonia	9	30	—	Id.	I V	2	68	00	428,80
Id.	9	31	—	Id.	I V	0	57	80	92,48
Il Vallone	9	34	—	Id.	I V	4	19	50	671,20
Populonia	9	22	—	Fabbricato rurale	—	0	02	30	—
Id.	9	24	—	Id.	—	0	01	10	—
Id.	9	28	—	Id.	—	0	05	80	—
Id.	9	29	—	Id.	—	0	01	40	—
Id.	9	33	—	Id.		0	04	10	—
Chiuse del Casone	11	11	—	Id.	—	0	07	70	—
San Quirico	11	23	—	Id.	—	0	19	40	—
Baratti	9	19	—	Bosco ceduo	I	2	18	60	295,11
Id.	9	49	—	Id.	I	0	19	70	26,59
Populonia	10	3 (p)	—	Id.	II	2	90	60	232,48
Id.	9	7	—	Pascolo.	unica	1	23	10	67,71
Id.	9	8	—	Id.	unica	0	09	50	5,22
Id.	10	4	—	Seminativo	I V	7	12	20	1.139,52
Id.	10	5	—	Fabbricato rurale	—	0	00	35	—
Id.	10	6	—	Vigneto	II	0	21	90	98,55
Id.	10	8	—	Seminativo	I V	0	74	10	118,56
Id.	10	9	—	Vigneto	II	0	23	80	107,10
Id.	10	10	—	Uliveto	II	2	03	20	731,52
Id.	10	11	—	Seminativo	I V	0	29	60	47,36
San Quirico	12	2	—	Bosco ceduo	I	0	12	90	17,42
Populonia	10	14	—	Seminativo	I V	1	75	60	280,96
Id.	10	7	—	Fabbricato rurale	—	0	38	10	—
Id.	9	5 (p)	—	Bosco ceduo	II	2	40	69	192,55
				TOTALI		113	04	04	24.218,63

Il territorio di cui al presente elenco, è costituito dai seguenti accorpamenti;

1° Accorpamento, sito in località « Populonia » e « Baratti », confinante:

Nord: con parte del limite ovest della particella 3 (foglio 10); con parte del limite sud della particella 6 (foglio 9); con l'abitato di Populonia; con parte del limite sud della particella 6 (foglio 9); con parte del limite ovest della particella 5 (foglio 9) e con la linea del frazionamento operato su detta particella, la cui parte nord rimane alla ditta; con parte del limite est della stessa particella, con la strada vicinale dei Cavalleggeri;

Est: con il limite di proprietà coincidente in parte, con la strada vicinale dei Cavalleggeri;

Sud: con la strada comunale di Populonia; con parte del limite ovest della particella 17 (foglio 11); nuovamente con la strada comunale di Populonia; con la strada vicinale da Piombino a Populonia; con la strada vicinale del Pinino;

Ovest: con parte del limite est della particella 13 (foglio 10); con parte del limite est dela particella 3 (foglio 10); con una prima linea del frazionamento operato su detta particella, la cui parte ovest rimane alla ditta; con parte del limite della particella 3 (foglio 10) e con una seconda linea del frazionamento operato sulla stessa particella, la cui parte ovest rimane alla ditta; ancora con parte del limite est della particella 3 (foglio 10).

Si espropriano inoltre le particelle 22, 24, 28 e 29 del foglio 9 situate nello abitato di Populonia;

2° Accorpamento, sito in località « Montegiampiero », confinante:

Nord: con la linea spezzata del frazionamento operato sulla particella 22 (foglio 11) la cui parte nord rimane alla ditta; con parte del limite est della medesima particella; con la strada vicinale da San Cerbone a Piombino o Via Fonda; con il fosso della Fredda; con la strada vicinale di Piovanello; con parte del limite est della particella 42 (foglio 2); con parte del limite sud della particella 59 (foglio 2); con la linea del frazionamento operato sulla particella 60 (foglio 2), la cui parte est è compresa nei terreni soggetti ad esproprio; con la strada vicinale di Piovanello;

Est e Sud-Est: con il limite di proprietà;

Ovest: con il limite est della particella 14 (foglio 12); con la linea spezzata del frazionamento operato sulla particella 13 (foglio 12), la cui parte ovest rimane alla ditta e con parte del limite est di detta particella; con la linea spezzata del frazionamento operato sulle particelle 13 (foglio 12), 17 e 22 (foglio 11), le cui parti ovest rimangono alla ditta.

E' compresa inoltre nei terreni costituenti il terzo residuo la particella 11 (foglio 11), situata a nord dell'accorpamento descritto.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3846.

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, relativo ai terreni di proprietà della Società Immobiliare « San Gabriele », con sede in Torino, in comune di Tarquinia (Viterbo).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti della Società immobiliare « San Gabriele », con sede in Torino, per i terreni ricadenti nel comune di Tarquinia (provincia di Viterbo);

Viste le deliberazioni 16 maggio 1952, n. 2499 e 5 settembre 1951, n. 2324 della Commissione Censuaria Centrale, relative al ricorso prodotto dall'interessato ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;

Considerato che la sunnominata ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 30 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti della Società immobiliare « San Gabriele », con sede in Torino, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Tarquinia (provincia di Viterbo), per la superficie di ettari 40.40.33, specificamente descritti nell'elenco n. 2 allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità in applicazione dell'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 40.40.33.

Art. 3.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente art. 1, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952.

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 71, *foglio* 30. — PALLA

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Società Immobiliare « S. Gabriele », in comune di Tarquinia (provincia di Viterbo), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale 1612 (*V. C.*)					
Conicchio	XIII	29	e (p)	Seminativo	—	20	45	13	4.049,36
Id.	XIII	30	2	Prato	—	1	71	20	277,34
Id.	XIII	29	1 (p)	Seminativo	—	9	72	00	1.924,56
Id.	XIII	30	1 (p)	Prato	—	2	56	00	663,55
Cerrino	XIII	80	(p)	Seminativo	—	5	96	00	1 180,08
				TOTALI		40	40	33	8.094,89

I dati complessivi di superficie e di reddito relativi ai terreni sopradescritti corrispondono, per effetto della delibera n. 2499 in data 16 maggio 1952, della commissione censuaria centrale ad Ha. 40.40.33 e ad un reddito dominicale di L. 11.671,65 (undicimilaseicentosettantuno e cent. 65).

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dai seguenti accorpamenti:

1° Accorpamento, in località « Cerrino », confinante:

Nord ed Est: con il limite di proprietà.

Sud: con parte del limite nord della particella 56/2 (sezione XIII) e con linea del frazionamento operato sulla particella 80 (sezione XIII), la cui parte sud è compresa nei terreni soggetti ad esproprio;

Ovest: con il limite di proprietà.

2° Accorpamento in località « Conicchio », distinto a vecchio catasto alla Sezione XIII^a^ confinante:

Nord: con il limite di proprietà;

Est: con il limite di proprietà; e con la linea spezzata del frazionamento operato sulle particelle 29/2 e 30/1, le cui parti sud-est rimangono alla ditta;

Sud: con parte del limite nord della particella 29/3;

Ovest: con la linea del frazionamento operato sulle particelle 29/1 e 29/2, le cui parti ovest rimangono alla ditta.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*

FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3847.

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, relativo ai terreni di proprietà della Società Immobiliare « San Martino », con sede in Torino, in comune di Tarquinia (Viterbo).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti della Società immobiliare « San Martino » con sede in Torino, per i terreni ricadenti nel comune di Tarquinia (provincia di Viterbo);

Vista la deliberazione 16 maggio 1952, n. 2490 della Commissione Censuaria Centrale, relativa al ricorso prodotto dall'interessato ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;

Considerato che la sunnominata società ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 30 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti della Società immobiliare « San Martino » con sede in Torino, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Tarquinia (provincia di Viterbo), per la superficie di ettari 20.60,72, specificamente descritti nell'elenco n. 2 allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità in applicazione dell'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 20.60.72.

Art. 3.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente art. 1, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952.

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 71, *foglio* 31. — PALLA

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Società Immobiliare S. Martino, in comune di Tarquinia (provincia di Viterbo), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subaltern.	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Partita catastale 1572 (*V. C.*)									
Terzolo . . .	IX	26(p)		Bosco ceduo	—	20	60	72	2522,32

I dati complessivi di superficie e di reddito relativi ai terreni sopradescritti corrispondono, per effetto della delibera n. 2490 in data 16 maggio 1952 della Commissione censuaria centrale, ad Ha. 20.60.72 e ad un reddito dominicale di L. 5.974,38 (cinquemilanovecentosettantaquattro e cent. 38).

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico occorpamento, sito in località « Terzolo », distinto alla sezione IX, confina:

Nord: con il limite di proprietà coincidente con il fosso di Terzolo;

Est: con la linea spezzata del frazionamento operato sulla particella 26, la cui parte est rimane alla ditta;

Sud: con la linea del frazionamento operato sulla particella 26, la cui parte sud è compresa nei terreni soggetti ad esproprio;

Ovest: con il limite di proprietà coincidente in parte con la strada comunale che da Tarquinia conduce a Canino.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*

FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3848.

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, relativo ai terreni di proprietà della Società Anonima « Tenuta Carcarello », con sede in Civitavecchia, in comune di Tarquinia (Viterbo).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti della Società anonima « Tenuta Carcerello », con sede in Civitavecchia, per i terreni ricadenti nel comune di Tarquinia (provincia di Viterbo);

Vista la deliberazione 18 ottobre 1951, n. 2347 della Commissione censuaria centrale;

Considerato che la sunnominata Società ha presentato istanza ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950 n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito ii parere, in data 17 giugno 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti della Società anonima « Tenuta Carcarello » con sede in Civitavecchia, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Tarquinia (provincia di Viterbo), per la superficie di ettari 40.12.23 specificamente descritti nell'elenco n. 2 allegato al presente decreto

Art. 2.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità in applicazione dell'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 40.12.23.

Art. 3.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente art. 1, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952.

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 71, *foglio* 32. — PALLA

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Società anonima « Tenuta Carcarello », in comune di Tarquinia (provincia di Viterbo), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Partita catastale 1260/1626 (V. C.)									
Carcarello .	XIII	3	1B2(p)	Seminativo	—	17	49	83	3.464,66
Id. .	XIII	42	C2B(p)	Id.		22	62	40	4.479,55
				TOTALI		40	12	23	7.944,21

I dati complessivi di superficie e di reddito relativi ai terreni sopradescritti corrispondono, per effetto della delibera n. 2347 in data 18 ottobre 1951 della Commissione censuaria centrale ad ettari 40.12.23 e ad un reddito dominicale di L. 15.204,44 (quindicimiladuecentoquattro e cent. 44).

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento in località « Carcarello », confina:

Nord: con la linea del frazionamento operato sulle particelle 42/C2B e 3/1B2 (sezione XIII), le cui parti nord fanno parte dei terreni soggetti ad esproprio;

Est: con un tratto della ferrovia Roma-Pisa;

Sud: con la linea del frazionamento operato sulle particelle 3/1B2, 42/C2B le cui parti sud rimangono alla ditta;

Ovest: con il limite di proprietà coincidente con la strada di bonifica del Consorzio per la Maremma Etrusca.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*

FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3849.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà della Società in Accomandita Semplice « L'Aratarice », Sebastiano Trevisan, con sede in Vicenza, in comune di Civitella Paganico (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti della Società in accomandita semplice « L'Aratrice » Sebastiano Trevisan con sede in Vicenza, per i terreni ricadenti nel comune di Civitella Paganico (provincia di Grosseto);

Considerato che la sunnominata Società ha presentato ai sensi dell'art. 2 del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dallo esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documen- sopra menzionata;

Udito il parere, in data 2 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino,

nei confronti della Società in accomandita semplice « L'Aratrice » Sebastiano Trevisan con sede in Vicenza, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Civitella Paganico (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 25.54.16, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952.

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 71, *foglio* 33. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Società in Accomandita Semplice « L'Aratrice » Sebastiano Trevisan, con sede in Vicenza, in comune di Civitella Paganico (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale 933 (*N. C.*)					
La Buca.	94	6	—	Seminativo	IV	6	18	80	959,14
Aia di Fiasco	94	8	—	Pascolo cespugliato	I	1	08	30	64,98
Id.	94	9	—	Seminativo	III	0	83	40	200,16
Id.	94	10	—	Pascolo cespugliato	II	0	56	30	19,71
Id.	94	11	—	Id.	II	0	19	80	6,93
Id.	94	5	—	Seminativo	I	7	68	30	2.996,37
Campini.	94	13 (p)		Id.	III	8	95	86	2.150,06
Aia di Fiasco	94	7		Bosco ceduo	IV	0	03	40	2,21
				TOTALI		25	54	16	6.399,56

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento sito in località « Tenuta Litiano », confina:

Nord-Ovest: con il limite di proprietà;

Est: con il limite di proprietà coincidente con la strada vicinale della Bandita; con parte del limite ovest della particella 28 (foglio 95); con la linea del frazionamento operato sulla particella 13 (foglio 94) la cui parte est rimane alla dita e con il limite ovest della particella 40 (foglio 94);

Sud-Ovest: con il limite nord della particella 20 (foglio 94) e con parte del limite est della particella 12 (foglio 94);

Ovest: con il limite di proprietà coincidente con il fosso del Gretano.

L'indennità di espropriazione è di L. 2.192.019,70 (duemilionicentonovantaduemiladiciannove e cent. 70), e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*

FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3850.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà delle « Industrie Agrarie » Società con sede in Firenze, in comune di Volterra (Pisa).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti delle « Industrie Agrarie » società con sede in Firenze, per i terreni ricadenti nel comune di Volterra (provincia di Pisa);

Vista la deliberazione 20 dicembre 1951 n. 2366 della Commissione Censuaria Centrale, relativa al ricorso prodotto dall'interessato ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;

Considerato che la sunnominata Società ha presentato ai sensi dell'art. 2 del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dallo esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 4 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti delle « Industrie Agrarie » società con sede in Firenze, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Volterra (provincia di Pisa), per una superficie di ettari 2.15.62, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione della indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952.

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 71, *foglio* 34. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Industrie Agrarie, Società con sede in Firenze, in comune di Volterra (provincia di Pisa), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale 711 (*N. C.*)					
Ariano. .	164	3 (p)	—	Seminativo arborato. . . .	IV	1	35	45	338,62
Id.	164	10 (p)	—	Id. . .	III	0	80	18	296,64
				TOTALI		2	15	63	635,26

I dati complessivi di superficie e di reddito relativi ai terreni sopradescritti corrispondono, per effetto della delibera n. 2366 in data 20 dicembre 1951, della Commissione censuaria centrale ad Ha. 2.15.63 e ad un reddito dominicale di L. 656,64 (seicentocinquantasei e cent. 64).

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località «Ariano» distinto a nuovo catasto al foglio 164 confina:

Nord-Est: con la linea del frazionamento operato sulle particelle 3 e 10, le cui parti nord-est rimangono alla ditta;

Sud-Est: con parte del limite ovest delle particelle 12 e 28;

Sud-Ovest: con la linea del frazionamento operato sulle particelle 10 e 3, le cui parti sud-ovest sono comprese nei terreni già soggetti ad esproprio;

Nord-Ovest: con la linea del frazionamento operato sulla particella 3, la cui parte nord-ovest è compresa nei terreni gia soggetti ad esproprio

L'indennità di espropriazione è di L. 62.847,41 (sessantaduemilaottocentoquarantasette e cent. 41), e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*

FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3851.

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, relativo ai terreni di proprietà di Trenti Odoardo di Jacopo, in comune di Castelnuovo Val di Cecina (Pisa).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Trenti Odoardo di Jacopo, per i terreni ricadenti nel comune di Castelnuovo Val di Cecina (provincia di Pisa);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dallo esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 2 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Trenti Odoardo di Jacopo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Castelnuovo Val di Cecina (provincia di Pisa), per la superficie di ettari 12.24.69, specificamente descritti nell'elenco n. 2 allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità in applicazione dell'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 12.24.69.

Art. 3.

L'elenco dei terreni, menzionato nel precedente articolo 1, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952.

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 71, foglio 35. — PALLA

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Trenti Odoardo fu Jacopo, in comune di Castelnuovo Val di Cecina (provincia di Pisa), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponbilità a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale 857 (*N. C.*)					
La Nicciola	67	3 (p)		Seminativo	III	0	81	36	162,72
Casino.	67	4	—	Seminativo arborato.	III	3	10	30	930,90
Id.	67	5	—	Pascolo arborato	unica	0	96	90	48,45
Id.	67	6	—	Seminativo	III	1	16	00	232,00
I Prati	67	59	—	Seminativo arborato.	II	3	15	80	1.200,04
Casino.	67	8	—	Bosco ceduo	IV	0	25	10	9,54
Id.	67	9	—	Seminativo	III	0	47	30	94,60
Id.	67	10		Pascolo.	II	0	04	40	0,62
Id.	67	11	—	Id..	II	0	04	40	0,62
Id.	67	12	—	Fabbricato rurale	—	0	01	20	
Id.	67	13	—	Id.	—	0	07	90	-
Id.	67	14	—	Seminativo	III	0	41	30	82,60
Id.	67	15		Fabbricato rurale	—	0	07	00	—
Id.	67	16	—	Castagneto da frutto	I	1	61	70	274,89
I Pratini	67	31 (p)		Id.	I	0	04	03	6,85
				TOTALI		12	24	69	3.043,83

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento sito in località « Casino », distinto a nuovo catasto al foglio 67, confina:

Nord: con la linea del frazionamento operato sulla particella 3 la cui parte nord rimane alla ditta: con parte del limite sud ovest della particella 1;

Est: con parte del limite ovest della particella 2: con il limite sud della particella 7, con il limite di proprietà;

Sud: con la strada vicinale del Molino; con parte del limite est della particella 31 e con la linea del frazionamento operato su detta particella la cui parte sud è compresa nei terreni soggetti ad esproprio; con parte del limite nord della medesima particella;

Ovest: con il botro Caldo coincidente in parte con il limite di proprietà.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*

FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3852.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Ugurgeri Ugo fu Edgardo, in comune di Seggiano (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Ugurgieri Ugo fu Edgardo, per i terreni ricadenti nel comune di Seggiano (provincia di Grosseto);

Udito il parere in data 2 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Ugurgieri Ugo fu Edgardo, relativo

ai terreni ricadenti nel comune di Seggiano (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 4.84.27, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952.

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 71, *foglio* 36. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Ugurgieri Ugo fu Edgardo, in comune di Seggiano (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale 1467 (*N. C.*)					
Colombaio	12	66	—	Seminativo	III	0	90	20	76,67
Id.	12	67	—	Pascolo cespugliato	I	0	05	70	2,56
Id.	12	69 (p)	—	Seminativo	II	0	18	36	25,71
Id.	12	70 (p)	—	Seminativo arborato.	II	2	85	81	628,78
Fondi del Colombaio	12	77	—	Pascolo.	I	0	84	20	37,89
				TOTALI		4	84	27	771,61

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località «Colombaio», confina:

Nord: con la strada vicinale della Croce;

Est: con la linea del frazionamento operato sulla particella 69 (foglio 12), la cui parte est rimane alla ditta; con il limite ovest della particella 79 (foglio 12);

Sud: con il limite di proprietà;

Ovest: con il limite est della particella 76 (foglio 12); con un tratto del fosso del Cavallo; con la linea del frazionamento operato sulla particella 70 (foglio 12) la cui parte ovest ricade nei terreni soggetti ad esproprio; con parte del limite sud della particella 65 (foglio 12); con il limite sud ed est della particella 66 (foglio 12).

L'indennità di espropriazione è di L. 134.798,80 (centotrentaquattromilasettecentonovantotto e cent. 80), e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*

FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3853.

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, relativo ai terreni di proprietà di Vanni Desideri Assunta, maritata De Stefano, in comune di Piombino (Livorno).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Vanni Desideri Assunta, maritata De Stefano, per i terreni ricadenti nel comune di Piombino (provincia di Livorno);

Considerato che la sunnominata ha presentato istanza ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 27 giugno 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri,

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Vanni Desideri Assunta, maritata De Stefano, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Piombino (provincia di Livorno), per la superficie di ettari 47.08.47, specificamente descritti nell'elenco n. 2 allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità in applicazione dell'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 47.08.47.

Art. 3.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente art. 1, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952.

EINAUDI

DE GASPERI - FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 71, *foglio* 37. — PALLA

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Vanni Desideri Assunta fu Eugenio, maritata De Stefano, in comune di Piombino (provincia di Livorno), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITA		Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
							ettari	are	centiare	Lire
Partita catastale 908 (N. C.)										
Bertuccina. .	1	24	—	Seminativo .	A A3	II	19	06	30	6.672,05
Id.	1	25	—	Fabbricato rurale .	—	—	0	30	80	—
Id.	1	26	—	Vigneto .	A A3	II	0	50	20	220,88
Piano delle Scope .	1	16 (p)	—	Seminativo	A A3	I	6	67	37	3.503,67
Monte Pecorino .	12	40	—	Id.	A4	III	2	81	40	647,22
Id.	12	39	—	Pascolo cespugliato .	A4	unica	2	38	80	35,82
Id.	12	36	—	Fabbricato rurale .	—	—	0	30	60	—
Id.	12	37	—	Pascolo cespugliato .	A4	unica	0	10	60	1,59
Id.	12	35	—	Seminativo .	A4	IV	6	16	60	924,90
Id.	12	31 (p)	—	Id.	A4	IV	8	75	80	1.313,70
					TOTALI		47	08	47	13.319,83

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dai seguenti accorpamenti:

1) Accorpamento in località «Monte Pecorino», distinto a N. C. al F. 12, confinante:

Nord-Est: con il limite di proprietà;

Sud: con il limite nord della particella 23; con un breve tratto della strada vicinale da S. Gerbone a Piombino; con parte del limite nord della particella 20; con la linea del frazionamento operato sulla particella 31, la cui parte sud è compresa nei terreni soggetti all'esproprio; con parte del limite est della particella 17;

Ovest: con parte del limite est della particella 17.

2) Accorpamento in località «Bertuccio», distinto a nuovo catasto al foglio 1, confinante:

Nord-ovest: con la linea del frazionamento operato sulla particella 16, la cui parte nord rimane alla ditta; con un breve tratto della via di Poggio delle Formiche; con il limite di proprietà;

Nord-est: con il limite di proprietà;

Sud-est: con il limite di proprietà coincidente, in parte, con la strada Poggio all'Agnello;

Ovest: con il limite di proprietà.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*

FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3854.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Vannucchi Manlio fu Cesare in comune di Volterra (Pisa).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Vannucchi Manlio fu Cesare, per i terreni ricadenti nel comune di Volterra (provincia di Pisa);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dallo esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni oggetto del presente decreto;

Udito il parere, in data 12 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Vannucchi Manlio fu Cesare, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Volterra (provincia di Pisa), per una superficie di ettari 274.25.12 specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952.

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 71, *foglio* 38. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Vannucchi Manlio fu Cesare, in comune di Volterra (provincia di Pisa), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazio ne della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITA	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale 1017 (*N. C.*)					
Panieracci	8	25	—	Pascolo cespugliato	I	0	54	60	12,56
Id.	8	26	—	Id.	I	0	39	30	9,04
Id.	8	29	—	Seminativo	IV	4	55	10	659,90
L'Uomo Morto.	11	36	—	Uliveto.	II	1	30	50	717,75
Bosco Grande	11	42	—	Bosco ceduo	II	8	45	00	633,75
L'Uomo Morto.	11	43	—	Seminativo	IV	0	36	10	52,35
Id.	11	44	—	Fabbricato rurale		0	21	20	—
Id.	11	45	—	Uliveto.	III	0	12	90	50,31
Id.	11	48	—	Id..	I	1	04	80	733,60
Id.	11	49	—	Id..	II	0	34	30	188,65
Id.	11	50		Id..	II	5	20	70	2.863,85
Id.	11	51	—	Seminativo	IV	2	27	70	330,16
Id.	11	52		Bosco ceduo	II	0	01	40	1,05
Id.	11	60	—	Seminativo	IV	4	79	30	694,98
Id.	11	61	—	Bosco ceduo	II	6	08	70	456,53
Id.	11	62	—	Seminativo	IV	1	57	60	228,52
Malarampa.	14	13	—	Id.	III	1	44	00	388,80
L'Uomo Morto.	11	63	—	Id.	IV	0	18	80	27,26
Id.	11	65	—	Seminativo arborato.	III	0	99	70	368,89
Id.	11	67 (p)	—	Vigneto	II	0	52	11	286,63
Id.	11	74	—	Seminativo arborato.	II	0	22	60	110,74
Botro della Casetta.	11	76	—	Incolto.	unica	0	73	70	14,74
L'Uomo Morto.	11	81	—	Seminativo	III	0	26	60	71,8[illegible]
Botro del Pian di Fondo.	14	1	—	Seminativo arborato.	III	0	26	80	99,16
Id.	14	3	—	Pascolo cespugliato.	I	1	34	50	30,94
Id.	14	2	—	Seminativo	III	0	63	60	171,72
Malarampa.	14	4	—	Seminativo arborato.	III	3	40	50	1.259,85
Id.	14	5	—	Bosco ceduo	III	2	06	20	123,72
Id.	14	6	—	Seminativo	III	1	10	90	299,43
Id.	14	7	—	Id.	V	0	35	50	21,30
Podere di Malarampa.	14	8	—	Fabbricato rurale con la corte n. 21.		0	66	10	—
Id.	14	9	—	Seminativo	IV	18	52	40	2.685,98
Id.	14	10		Pascolo cespugliato.	II	0	98	80	9,39
Malarampa.	14	11	—	Seminativo	IV	0	21	30	30,88
Id.	14	12	—	Pascolo cespugliato	I	0	96	70	22,24
Forno.	14	20	—	Seminativo	IV	7	08	30	1.027,03
Pod. Malarampa	14	21	—	Corte unita al N. 8.	—	0	05	30	—
Malarampa.	14	22	—	Seminativo	IV	2	18	40	316,68
Pod. Malarampa	14	23	—	Id.	V	4	72	50	283,50
Id.	14	24	—	Id.	IV	5	56	60	807,07
Id.	14	25	—	Id.	III	3	40	70	919,89
Id.	14	26	—	Id.	IV	3	34	00	484,30
Id.	14	27	—	Id.	V	3	05	70	183,42
Id.	14	28	—	Id.	IV	1	67	20	242,44
Poggio di Malaspina	14	30	—	Pascolo cespugliato	II	0	96	90	9,21
Id.	14	31	—	Id.	II	0	73	20	6,95
Id.	14	33	—	Seminativo	IV	11	02	90	1.599,21
Id.	14	34	—	Pascolo.	I	0	39	90	21,95
Id.	14	35	—	Id..	I	0	10	90	6,00
Poggio di Malarampa.	14	36	—	Id..	I	0	23	10	12,71
Malarampa.	14	37	—	Seminativo	IV	8	06	50	1.169,43
Id.	14	38	—	Pascolo.	I	2	76	00	151,80
Poggio della Pelaghina	16	1	—	Seminativo	V	1	22	10	73,26
Id.	16	2	—	Id.	IV	1	43	50	208,08
Botro della Spineta.	16	3	—	Id.	IV	3	51	90	510,26
Id.	16	4	—	Pascolo.	III	0	87	40	3,50
Botro di Forra.	16	5	—	Pascolo arborato	u	0	04	50	1,44
Forra	16	6	—	Seminativo	IV	25	42	60	3.686,77
Botro di Forra.	16	7	—	Id.	III	4	25	20	1.573,24
Forra	16	8	—	Id.	III	0	67	70	182,79
Id.	16	9	—	Pascolo alborato.	u	0	40	50	12,96
Botro Pelaghina.	16	10	—	Seminativo	IV	3	55	10	514,90

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Segue *Partita catastale* 1017 (*N. C.*)					
Malaspina	16	11	—	Pascolo.	II	0	29	60	8,29
Id.	16	12	—	Id..	II	1	80	60	50,57
Id.	16	13	—	Id..	II	1	54	30	43,20
Id.	16	14	—	Seminativo	IV	6	89	90	1.000,36
Forra	16	15	—	Vigneto	II	0	26	40	145,20
Malaspina	16	16	—	Pascolo cespugliato	I	0	55	70	12,81
Id.	16	17	—	Seminativo	IV	7	41	70	1.075,46
Malaspina	16	18	—	Pascolo.	II	5	67	60	158,93
Botro Spineta	16	19	—	Id..	II	5	08	60	142,41
Poggio Piloghina	16	20	—	Seminativo	IV	5	31	30	770,38
Id.	16	21	—	Id.	V	1	89	70	113,82
Id.	16	22	—	Pascolo.	III	0	36	70	1,47
Id.	16	23	—	Seminativo	IV	0	65	10	94,40
Id.	16	24	—	Fabbricato rurale	—	0	70	10	
Poggio Pilaghino	16	25	—	Pascolo cespugliato	II	2	57	80	24,49
Id.	16	26	—	Pascolo.	I	4	87	50	268,13
Id.	16	27	—	Id..	III	2	64	30	10,57
Id.	16	28	—	Pascolo arborato	u	0	06	90	2,21
Id.	16	29	—	Id.	u	0	03	90	1,25
Malaspina	16	30	—	Pascolo.	II	0	72	60	20,33
Id.	16	31	—	Pascolo cespugliato	II	0	34	90	3,32
Id.	16	32	—	Seminativo	V	2	34	00	140,40
Forno	17	1(p)	—	Id.	IV	4	13	80	600,00
Id.	17	4	—	Id.	IV	1	42	20	206,19
Botro di Forno.	17	5(p)	—	Id.	III	2	22	75	601,44
Placcanena.	24	1	—	Pascolo cespugliato	II	6	61	40	62,84
Id.	24	2	—	Id.	III	0	38	90	1,56
Id.	24	3	—	Seminativo	V	0	84	80	50,88
Id.	24	4	—	Id.	IV	2	34	00	339,30
Forenne	24	5	—	Pascolo arborato.	u	0	07	80	2,50
Id.	24	6	—	Id.	u	0	00	86	0,28
Id.	24	7	—	Seminativo	IV	6	65	80	965,41
Pod. Forine	24	8	—	Fabbricato rurale	—	0	49	70	—
Forine.	24	9	—	Pascolo.	III	0	50	60	2,02
Id.	24	10	—	Seminativo	V	0	51	80	31,08
Id.	24	11	—	Pascolo.	III	2	16	70	8,67
Id.	24	12	—	Seminativo	III	0	81	40	219,78
Id.	24	13	—	Vigneto	II	0	47	80	262,90
Id.	24	14	—	Pascolo cespugliato	II	0	32	20	3,06
Id.	24	15	—	Id.	II	1	40	30	13,33
Id.	24	16(p)	—	Seminativo	IV	11	07	10	1.605,29
Botro di forno	24	17	—	Id.	III	0	48	60	131,22
Botro di Forra.	24	22	—	Seminativo arborato.	III	1	79	70	664,89
Id.	24	26	—	Id.	III	0	73	00	270,10
Botro di Forno.	24	30	—	Seminativo .	II	0	49	00	186,20
Id.	24	31	—	Incolto produttivo.	unica	0	03	90	0,78
Forrina	24	65	—	Bosco ceduo .	III	0	95	50	57,30
Id.	24	70	—	Seminativo	V	2	13	20	127,92
Forno.	17	7	—	Id.	IV	2	99	30	433,98
Panieracci	8	30	—	Fabbricato rurale	—	0	30	80	—
Buonriposi.	8	20	—	Seminativo	III	0	74	40	200,88
				TOTALI		274	25	12	38.803,08

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dai seguenti accorpamenti:

1) Accorpamento in località « Malarampa e Forra », confinante:

Nord: con il limite di proprietà coincidente in parte con il botro del Pianfondo, con la strada vicinale Spedaletto Villamagna, con il botro Vallicella, con la strada vicinale Molino d'Era; con la linea del frazionamento operato sulla particella 1 (foglio 17) la cui parte nord rimane alla ditta;

Est: con il limite di proprietà; con parte del limite Ovest della particella 5 (foglio 17) e con la linea del frazionamento operato su detta particella la cui parte nord rimane alla ditta; con il botro Paretaio;

Sud: con il limite nord delle particelle 33 e 35 (foglio 24); con parte del limite nord della particella 28 (foglio 24); con la linea spezzata del frazionamento operato sulla particella 16 (f. 24) le cui parti ovest e sud rimangono alla ditta; con il limite di proprietà;

Ovest: con il limite di proprietà.

2) Accorpamento in località « L'Uomo Morto » confinante:

Nord: con il limite di proprietà;
Est: con il limite di proprietà;
Sud: con il limite di proprietà coincidente con il fosso Fregione; con il limite est della particella 89 (foglio 11); con il limite est e con parte del limite nord della particella 73 (foglio 11); con parte del limite est e con il limite nord della particella 68 (foglio 11); con la linea del frazionnamento operato sulla particella 67 (foglio 11) la cui parte ovest rimane alla ditta e con parte del limite nord di detta particella: con parte del limite nord della particella 82 (foglio 11).
Ovest: con parte del limite est della particella 66 (foglio 11) con il limite di proprieta.

L'indennità di espropriazione è di L. 3.250.480,07 (tremilioniduecentocinquantamilaquattrocentottanta e centesimi 7), e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*

FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3855.

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, relativo ai terreni di proprietà di Vecchioni Biagio fu Ippocrate, in comune di Massa Marittima (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Vecchioni Biagio fu Ippocrate, per i terreni ricadenti nel comune di Massa Marittima (provincia di Grosseto);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dallo esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni compresi nel suddetto piano particolareggiato di espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 4 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Vecchioni Biagio fu Ippocrate, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Massa Marittima (provincia di Grosseto), per la superficie di ettari 229.44.44, specificamente descritti nell'elenco n. 2 allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità in applicazione dell'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 229.44.44.

Art. 3.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente art. 1, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952.

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 71, *foglio* 39. — PALLA

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Vecchioni Biagio fu Ippocrate, in comune di Massa Marittima (provincia di Grosseto), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

Partita catastale 1431 (*N. C.*)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ		Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
Il Chiostro.	100	13	—	Bosco ceduo	—	IV	3	74	70	281,03
Bonatto .	100	14	—	Id.	—	IV	2	10	30	157,73
Id.	100	15	—	Id.	—	IV	7	54	80	566,10
Id.	100	16	—	Seminativo	A9	IV	0	73	50	102,90
Il Chiostro.	100	17	—	Uliveto.	—	III	0	91	30	365,20
Bonatto	100	20	—	Fabbricato rurale	—	—	0	13	30	—
Id.	100	21	—	Seminativo	—	III	0	24	90	54,78
Id.	100	22	—	Uliveto. .	—	II	7	37	50	4.609,38
Id.	100	23	—	Bosco ceduo	A9	V	0	17	40	5,22
Id.	100	26	—	Seminativo	A9	IV	0	49	90	69,86
Id.	100	18	—	Uliveto.	A9	III	1	77	30	691,47
Id.	100	19	—	Id..	A9	III	0	42	80	166,92
Id.	100	37	—	Seminativo	—	III	7	74	00	1.702,80
Id.	100	38	—	Id.	—	III	1	54	90	340,78
Id.	100	40	—	Id.	—	III	0	84	70	186,34
Id.	100	35	—	Id.	A9	IV	3	47	90	487,06
Id.	100	36	—	Uliveto	A9	III	3	07	20	1.198,08
Id.	100	48	—	Id.	A9	III	2	38	30	929,37
Id'	100	46	—	Seminativo	—	III	2	72	10	598,62
Id.	100	47	—	Id. .	—	III	2	98	20	656,04
Il Chiostro.	97	10 (p)	—	Bosco ceduo	—	IV	7	32	40	549,30
Id.	97	22	—	Id.	A9	V	0	41	10	12,33
Id.	97	23	—	Uliveto.	—	III	0	25	00	100 —
Id.	97	26	—	Seminativo	—	IV	2	06	50	299,43
Casa Morandi	97	9	—	Bosco ceduo	—	IV	1	26	70	95,02
Id.	97	8	—	Id.	—	IV	14	90	90	1.118,18
Campo Muschieto. .	97	34	—	Uliveto. .	A9	III	11	10	10	4.329,39
Casa Morandi	97	6	—	Bosco ceduo	A9	V	2	94	20	88,26
Id.	97	7	—	Uliveto.	—	II	5	89	70	3.685,63
Id.	97	5	—	Fabbricato rurale .	—	—	0	06	20	—
Id.	97	4	—	Seminativo	A9	IV	6	39	80	895,72
Id.	97	3	—	Bosco ceduo . .	—	IV	1	01	60	76,20
Campo alla Fornace	95	7	—	Pascolo cespugliato	—	II	0	44	90	8,98
Id.	95	6	—	Bosco ceduo	—	III	0	21	60	19,44
Id.	97	2	—	Seminativo	A9	IV	2	03	10	284,34
Casa Morandi	97	1	—	Id.	A9	IV	0	41	20	57,68
Romitorio . . .	99	2	—	Fabbricato rurale .	—	—	0	10	60	—
Pog. alle Lastre	99	3	—	Bosco ceduo .	—	IV	15	58	70	1.169,02
Id.	99	4	—	Pascolo. .	A9	unica	0	20	20	8,08
Romitorio . .	99	5	—	Seminativo	A9	IV	0	7	90	11,06
Id.	99	6	—	Id. . .	A9	IV	0	79	00	110,60
Id.	99	7	—	Bosco alto fusto .	—	II	5	87	30	469,84
Id.	99	8	—	Pascolo cespugliato .	—	II	3	60	50	72,10
Casa Morandi	99	14	—	Seminativo .	—	V	1	30	30	104,24
Sette Fonti	99	16	—	Pascolo. .	A9	unica	0	85	70	34,28
Romitorio . .	99	17	—	Seminativo	A9	IV	0	30	60	42,84
Id.	99	18	—	Uliveto.	A9	III	0	13	10	51,09
Id.	99	19	—	Seminativo .	—	III	0	19	40	42,68
Id.	99	20	—	Vigneto .	A9	II	0	22	50	151,87
Id.	99	21	—	Seminativo .	—	III	0	20	40	44,88
Id.	99	22	—	Uliveto.	—	II	0	92	60	578,75
Id.	99	25	—	Id.. .	—	II	2	04	50	1.278,13
Casa Morandi	99	28	—	Seminativo .	—	V	3	49	50	279,60
Id.	99	29	—	Uliveto.	A9	III	0	63	40	247,26
Id.	99	31	—	Id.. .	—	II	2	64	30	1.651,87
Id.	99	33	—	Id.. .	—	II	1	57	60	985 —
Id.	99	34	—	Fabbricato rurale . .	—	—	0	06	80	—
Id.	99	36	—	Bosco ceduo .	—	IV	0	38	20	28,65

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ		Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
							ettari	are	centiare	Lire
				Segue *Partita catastale* 1431 (*N. C.*)						
Bruscoline Nuove.	95	20	-	Fabbricato rurale	—	–	0	30	10	
Id.	95	26	-	Seminativo	—	III	0	41	10	90,42
Id.	95	19	—	Uliveto.	A9	I	3	39	80	3.143,15
Id.	95	12	-	Seminativo	A9	II	2	41	00	747,10
Pod. Nuovo	95	13	—	Id.	A9	II	1	82	20	564,82
Id.	95	29	—	Pascolo.	A9	unica	1	76	20	70,48
Id.	95	8	—	Seminativo	A9	II	0	92	30	286,13
Le Cave.	94	22	—	Id.	A9	IV	2	80	60	392,84
Id.	94	9	—	Bosco ceduo	—	III	2	79	60	251,64
Id.	94	49	-	Pascolo cespugliato	-	II	0	73	30	14,66
Id.	94	48	—	Bosco ceduo	—	III	0	25	20	22,68
Id.	94	47	-	Sterile .	—	—	0	60	60	–
Id.	94	46	—	Seminativo	A9	IV	1	52	10	212,94
Id.	94	45	—	Bosco ceduo	—	III	7	05	70	635,13
Tabina	94	33	-	Pascolo cespugliato	—	II	0	54	40	10,88
Campo alla Mortella	94	39		Seminativo	A9	IV	4	59	40	643,16
Tabina	94	38	—	Uliveto.	—	II	0	68	40	427,50
Id.	94	37	—	Pascolo.	A9	unica	0	54	80	21,92
La Tabina.	94	36	-	Fabbricato rurale	—	—	0	05	50	
Tabina	94	35		Id.	—	—	0	06	90	–
Id.	94	34	—	Vigneto	A9	III	0	64	40	270,48
Campo alla Mosca	94	31		Seminativo	-	V	1	75	80	140,64
La Tabina.	94	29		Id.	A9	IV	2	12	40	297,36
Id.	94	28	—	Uliveto.	A9	III	1	21	90	475,41
Campo alla Capanna	94	27 (p)	—	Seminativo	A9	IV	0	16	18	22,65
La Tabina.	94	18	—	Bosco ceduo	—	III	0	32	90	29,61
Id.	94	19	—	Id.	—	III	0	35	20	31,68
Id.	94	17	—	Pascolo cespugliato	—	II	0	14	10	2,82
Campo alla Capanna	94	51	—	Uliveto.	A9	III	0	51	80	202,02
Id.	95	28	—	Pascolo cespugliato	A9	II	0	05	80	1,16
Id.	95	31		Seminativo	A9	IV	2	00	60	280.84
Id.	95	30 (p)		Uliveto.	A9	III	1	02	00	397,80
Campo alla Pasqua.	95	2 (p)	—	Bosco ceduo		III	5	36	23	482,60
Bruscoline Nuove.	95	22 (p)	-	Seminativo	—	II	1	59	34	493,95
P. Maremma.	138	8	-	Id.	A9	II	6	97	50	2.162,25
Id.	138	12	—	Id.	A9	III	0	75	10	165,22
Id.	138	13	—	Id.	A9	II	2	25	70	699,67
Pian della Maremma	138	14	-	Id.	A9	III	2	36	10	519,42
Poderino.	138	3	—	Id.	A9	II	3	49	30	1.082,83
Pian della Maremma	138	9	-	Id.	A9	II	1	53	70	476,47
Poderino.	138	21		Pascolo cespugliato	A9	II	0	15	70	3,14
Id.	138	22	—	Seminativo	A9	II	1	63	20	505,92
Id.	138	23	-	Id.	A9	II	5	94	70	1.843,57
Id.	138	24	-	Pascolo.	A9	unica	0	18	20	7,28
La Tabina.	94	12 (p)	-	Uliveto.	—	III	1	34	47	524,43
Id.	94	15	—	Bosco ceduo	—	IV	0	16	80	12,60
Bruscoline	138	20	—	Seminativo.	A9	IV	0	51	60	72,24
Id.	138	37 (p)	—	Uliveto.	A9	II	1	86	82	1167,66
Campo alla Capanna	99	1	-	Pascolo cespugliato	—	II	1	24	60	24,92
					TOTALI		229	44	44	52.083.51

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dai seguenti accorpamenti:

1° Accorpamento, sito in località « Casa Morandi » e « Podere Bonatto », confinante:

Nord: con la strada vicinale della Serra;

Est: con il limite di proprietà coincidente in parte con il fosso del Cicalino e con il fosso della Scheggiolana;

Sud: con il limite di proprietà; con il fosso del Chiarini; con un fosso senza nome affluente del fosso sopradetto; con il limite sud-ovest, est e nord-est della particella 33 (foglio 97); con il limite nord delle particelle 21 e 32 (foglio 97); con la linea del frazionamento operato sulla particella 10 (foglio 97), la cui parte sud rimane alla ditta; con il limite nord della particella 11 stesso foglio; con il limite ovest delle particelle 11, 12, 13, e 24 (foglio 97); con il limite nord delle particelle 3 e 2 (foglio 98);

Ovest: con un tratto del fosso della Fornace e del Campo della Maddalena; con il limite nord-est della particella 2 (foglio 96); con il limite est della particella 5 (foglio 96), coincidente in parte con la strada vicinale delle Casette;

2° Accorpamento, sito in località «La Tabina di Sotto» e «Bruscoline Nuove», confinante:

Nord: con un brevissimo tratto del limite sud della particella 12 (foglio 96); con la linea del frazionamento operato sulla medesima particella, la cui parte nord ricade nei terreni soggetti ad esproprio; con il limite sud della particella 13 (foglio 94) con parte del limite ovest della particella 20 (foglio 94); con il fosso della Tabina; con il limite sud della particella 30 (foglio 96);

Est: con il fosso del Giardino; con il limite nord-ovest e sud-ovest della particella 21 (foglio 95); con un fosso senza nome affluente del fosso del Giardino; con la linea del frazionamento operato sulla particella 22 (foglio 95), la cui parte sud-est ricade nei terreni soggetti ad esproprio con parte del limite ovest della particella 22 (foglio 95); con la strada del Miserone; con i limiti sud-ovest delle particelle 21 e 24 (foglio 98); con il limite di proprietà;

Sud: con il limite nord-est e nord della particella 33 (foglio 142); con parte del limite est e con il limite nord della particella 32 (foglio 138); con parte del limite nord della particella 20 (foglio 138); con la linea del frazionamento operato sulla medesima particella 20, la cui parte sud ricade nei terreni soggetti ad esproprio;

Ovest: con il limite est della particella 19 (foglio 138); con il limite nord-est della particella 18 (foglio 138); con parte del limite est della particella 26 (foglio 138); con il limite est e parte del limite nord della particella 27 (foglio 95); con parte dei limiti sud ed est della particella 18 (foglio 95); con il limite est della particella 2 (foglio 95); con la linea del frazionamento operato sulle particelle 30 e 2 (foglio 95), le cui parti ovest rimangono alla ditta; con il fosso delle Bruscoline; con un affluente senza nome del fosso suddetto; con la linea del frazionamento operato sulla particella 27 (foglio 94), la cui parte ovest ricade sui terreni soggetti ad esproprio; con parte del limite nord-est della particella 27 (foglio 94); con il limite sud della particella 16 (foglio 94); con il fosso della Tabina.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*

FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3856.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Vecchioni Innocenzo fu Ezio, in comune di Follonica (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Vecchioni Innocenzo fu Ezio, per i terreni ricadenti nel comune di Follonica (provincia di Grosseto);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dallo esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni oggetto del presente decreto;

Udito il parere, in data 18 novembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Vecchioni Innocenzo fu Ezio, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Follonica (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 109.54.70, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952.

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 71, *foglio* 41. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Vecchioni Innocenzo fu Ezio, in comune di Follonica (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale 260 *(N. C.)*					
P. Sandrone	10	18	—	Seminativo	III	1	75	00	490
Sandrone	9	3	—	Fabbricato rurale	—	0	17	90	—
Aione Dogana	9	5	—	Seminativo	III	5	02	80	1.407,84
Sandrone	9	7	—	Id.	II	1	39	00	569,90
Id.	9	6	—	Seminativo arborato.	III	3	46	20	1.592,52
Id.	9	40	—	Id.	II	3	24	50	1.784,75
Id.	9	8	—	Seminativo	III	7	82	60	2.191,28
Id.	9	9	—	Id.	II	2	18	80	897,08
Id.	9	4	—	Seminativo arborato.	III	11	05	00	5.083 —
Palazzi	9	23	—	Seminativo	II	3	75	00	1.537,50
Aione Dogana	9	39	—	Id.	III	1	41	10	395,08
Id.	9	38	—	Vigneto	unica	0	50	00	425 —
Sandrone	9	19	—	Fabbricato rurale	—	0	52	20	—
Valle Acqua	10	24	—	Seminativo	III	12	25	20	3.430,56
Campi Vallino	9	20	—	Id.	II	13	91	80	5.706,38
Id.	9	44	—	Seminativo arborato.	III	4	96	00	2.281,60
Id.	9	31	—	Seminativo	III	4	66	20	1.305,36
Vallino	11	11	—	Id.	II	0	65	10	266,91
Id.	11	12	—	Id.	II	0	05	40	22,14
Id.	11	13	—	Fabbricato rurale	—	0	55	10	—
Id.	11	14	—	Vigneto	unica	0	63	20	537,20
Id.	11	15	—	Seminativo arborato.	IV	2	42	70	970,80
Id.	11	16	—	Seminativo	III	8	38	20	2.346,96
Id.	11	17	—	Uliveto.	III	1	53	60	614,40
Id.	11	18	—	Seminativo	III	5	08	80	1.424,64
Id.	11	19	—	Id.	II	3	54	60	1.453,86
Valle Orto.	18	1	—	Id.	II	0	60	10	246,41
Id.	18	2	—	Id.	II	0	27	30	111,93
Id.	18	3	—	Canneto	unica	0	05	30	31,80
Campo Gora.	18	29	—	Id.	unica	0	08	00	48 —
Podere S. Giuseppe.	10	20	—	Seminativo	III	0	21	80	61,04
Valle Acqua	10	19	—	Pascolo cespugliato	II	0	15	90	3,18
Campi Vallino	9	29	—	Seminativo	II	4	85	90	1.992,19
Id.	9	30	—	Id.	III	2	34	40	656,32
					TOTALI	109	54	70	39.885,63

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località « Tenuta Il Tesorino », confina:

Nord: con il limite di proprietà e con il limite sud della particella 11 (foglio 10);

Est: con il limite di proprietà, coincidente per un breve tratto con la strada provinciale Massetana;

Sud: con il limite di proprietà, coincidente per un breve tratto con la strada provinciale Massetana;

Ovest: con il limite di proprietà

L'indennità di espropriazione è di L. 13.816.552,45 (tredicimilioniottocentosedicimilacinquecentocinquantadue e cent. 45), e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*

FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3857.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Vecchioni Innocenzo fu Ezio, in comune di Montieri (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Vecchioni Innocenzo fu Ezio, per i terreni ricadenti nel comune di Montieri (provincia di Grosseto);

Udito il parere, in data 18 novembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;;

Decreta:

Art. 1

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Vecchioni Innocenzo fu Ezio, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Montieri (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 23.00.01, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952.

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 71, *foglio* 40. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Vecchioni Innocenzo fu Ezio, in comune di Montieri (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

Partita catastale 1753 (*N. C.*)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subaltern	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Luciana	32	18(p)	—	Castagneto	III	2	05	31	184,78
Temperino	32	19	—	Bosco misto	II	0	11	00	9,35
Id.	32	20	—	Castagneto	IV	0	23	60	9,44
Id.	32	21	—	Bosco misto	II	5	01	80	426,53
Luciana	32	42	—	Castagneto	III	0	21	20	19,08
Tasso	32	43	—	Id.	III	0	45	30	40,77
Id.	32	44	—	Id.	III	0	04	30	3,87
Id.	32	45	—	Bosco misto	II	0	38	60	32,81
C. Lazzi	32	57	—	Castagneto	III	0	60	70	54,63
Tasso	32	59	—	Vigneto	III	0	30	10	75,25
Id.	32	60	—	Seminativo	IV	0	22	80	15,96
Id.	32	61	—	Fabbricato rurale	—	0	09	40	—
Id.	32	62	1	Porzione rurale di fabbricato		—	—	—	—
Id.	32	63	—	Vigneto	III	0	80	30	200,75
Pod. Prati	42	57	—	Castagneto	III	1	53	20	137,88
Tasso	32	64	—	Bosco misto	II	0	07	20	6,12
C. Lazzi	32	73	—	Fabbricato rurale	—	0	02	40	—
Id.	32	74	—	Seminativo	III	0	20	30	25,37
Id.	32	76	—	Id.	III	1	30	70	163,37
Tasso	32	147	—	Bosco ceduo	V	0	09	00	2,79
Prato	42	31	—	Castagneto	II	2	03	90	305,85
Id.	42	32		Seminativo	II	6	34	10	1.331,61
Pod. Prati	42	46	—	Fabbricato rurale		0	11	60	—
Id.	42	47	—	Seminativo	II	0	05	60	11,76
Id.	32	75	—	Uliveto	unica	0	67	60	236,60
					TOTALI	23	00	01	3.294,57

Il territorio di cui al presente elenco, sito in località «Tenuta Gerfalco» è costituito dai seguenti accorpamenti:

1° Accorpamento, confinante.

Nord-Ovest: con la linea del frazionamento operato sulla particella 18 (foglio 32), la cui parte nord ricade nei terreni costituenti il terzo residuo; con la strada vicinale della Luciana; con parte del limite sud-est della particella 10 (foglio 32); con parte del limite sud della particella 3 (foglio 32);

Est: con il limite ovest delle particelle 4, 11, 12 (foglio 32); con il fiume Cecina;

Sud: con il limite di proprietà.

Ovest: con il limite di proprietà.

2° Accorpamento, confinante:

Nord: con parte del limite sud delle particelle 38 e 33 (foglio 32) e con il limite di proprietà.

Nord-Est ed Est: con il limite di proprietà; con parte del limite nord e con il limite ovest della particella 77 (foglio 32);

Sud: con il limite nord della particella 84 (foglio 32); con il limite di proprietà;

Ovest: con il limite di proprietà.

3° Accorpamento confinante:

Nord, Est, Sud ed Ovest: con il limite di proprietà.

L'indennità di espropriazione è di L. 1.345. 530, 60 (unmilionetrecentoquarantacinquemilacinquecentotrenta cent. 60), e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*

FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3858.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Vignali Giovanni - Manfredo, fu Viriato, in comune Gavorrano (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66:

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Vignali Giovanni-Manfredo fu Viriato, per i terreni ricadenti nel comune di Gavorrano (provincia di Grosseto);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dallo esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 2 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Vignali Giovanni-Manfredo, fu Viriato, per i terreni ricadenti nel comune di Gavorrano (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 131.33.06, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952.

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 71, *foglio* 42. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Vignali Giovanni Manfredo fu Viriato, in comune di Gavorrano (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

Partita catastale 1821 (*N. C.*)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Vetricelle	44	21 (p	—	Seminativo .	II	3	02	92	1.211,66
Id.	44	18	—	Vigneto .	I	0	09	10	72,80
Pod. della Vignali	44	28	—	Seminativo	II	7	01	90	2.807,60
Id.	44	13	—	Id.	II	0	91	30	365,20
Id.	44	12	—	Id.	III	9	66	50	2.609,55
Battaglioli.	44	4	—	Id.	III	2	16	40	584,28
Id.	44	5	—	Id.	I	0	07	10	33,37
Id.	44	6	—	Fabbricato rurale	—	0	77	00	—
Id.	44	7	—	Vigneto	II	0	62	60	375,60
Id.	44	8	—	Seminativo	II	0	09	20	36,80
Id.	44	9		Vigneto	II	0	67	00	402 —
Id.	45	2		Seminativo	III	5	59	50	1.510,65
Id.	45	3	—	Id.	IV	0	36	40	65,52
Id.	45	4	—	Id.	III	10	23	40	2.763,18
S. Giacomo	45	5	—	Id.	III	6	70	80	1.811,16
Id.	45	6	—	Seminativo arborato.	III	13	80	90	5.109,33
Battaglioli.	45	8	—	Id.	III	2	82	20	1.044,14
Id.	45	9	—	Id.	II	1	91	20	956 —
S. Giacomo	45	10	—	Id.	II	14	28	50	7.142,50
Id.	45	11	—	Fabbricato rurale .		0	41	00	—
Id.	45	12	—	Seminativo	III	8	03	60	2.169,72
Id.	45	13	—	Id.	III	0	19	90	53,73
Battaglioli.	47	1	—	Id.	IV	2	56	00	460,80
Casetta Guidoni	47	2	—	Fabbricato rurale	—	0	81	60	—
Id.	47	3	—	Seminativo .	III	0	23	00	62,10
Id.	47	4	—	Vigneto .	II	0	58	80	352,80
Battaglioli.	47	14	—	Uliveto.	III	8	18	40	3.273,60
Id.	45	1	—	Seminativo	III	3	58	60	968,22
Pod. della Vignali	44	3	—	Id.	III	9	31	20	2.514,24
Id.	44	11	—	Id.	III	11	77	40	3.178,98
Id.	44	27 (p)	—	Id.	III	4	16	34	1.124,12
Battaglioli.	47	13	—	Uliveto.	III	0	63	30	253,20
					TOTALI	131	33	06	43.312,85

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località «Tenuta Vetricella», confina:

Nord: con il confine amministrativo del comune di Massa Marittima, coincidente in gran parte con il limite di proprietà;

Sud-Est: con il fosso Vetricella I°;

Sud: con la linea del frazionamento operato sulla particella 21 (foglio 44), la cui parte sud è compresa nei terreni soggetti ad esproprio;

Ovest: con il fosso Vetricella II°, con parte del limite nord della particella 25 (foglio 44); con la linea del frazionamento operato sulla particella 27 (foglio 44), la cui parte ovest rimane alla ditta; con parte dei limiti sud-ovest ed ovest della particella 11 (foglio 44), inclusa nel presente accorpamento, ed infine con il fosso Aleoppa, fino a raggiungere il limite amministrativo del comune di Massa Marittima.

L'indennità di espropriazione è di L. 15.283.728,50 (quindicimilioniduecentottantatremilasettecentoventotto cent. 50), e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*

FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3859.

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, relativo ai terreni di proprietà di Vivarelli Giovan Battista di Tommaso, in comune di Monte Argentario (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841:

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Vivarelli Giovan Battista di Tommaso, per i terreni ricadenti nel comune di Monte Argentario (provincia di Grosseto);

Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841:

Udito il parere, in data 27 giugno 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Vivarelli Giovan Battista di Tommaso, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Monte Argentario (provincia di Grosseto), per la superficie di ettari 37.78.62, specificamente descritti nell'elenco n. 2 allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità in applicazione dell'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo di complessivi ettari 37.78.62.

Art. 3.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente art. 1 munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952.

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 71, *foglio* 43. — PALLA

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Vivarelli Giovan Battista di Emilio, in comune di Monte Argentario (provincia di Grosseto), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale 2226 (N. C.)					
Poggio Pertuso.	58	10(p)	—	Pascolo cespugliato	II	17	80	00	115,70
Id.	58	9(p)	—	Id.	II	10	40	00	67,60
Id.	58	17	—	Seminativo	V	5	93	60	474,88
Id.	58	18	—	Fabbricato rurale	—	0	16	30	—
Id.	58	19	—	Pascolo.	unica	0	14	90	5,07
Id.	58	15	—	Vigneto	II	0	28	90	158,95
Campo Lungo	58	8(p)	—	Seminativo	II	2	97	92	923,55
Feniglia	58	11(p)	—	Id.	III	0	07	00	15,40
				TOTALI		37	78	62	1.761,15

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico, accorpamento sito in località « Pod. di Poggio Pertuso », confina:

Nord: con la linea del frazionamento operato sulle particelle 8, 9, 10, 11, 10 (foglio 58) le cui parti nord sono comprese nei terreni soggetti ad esproprio, con un breve tratto della strada comunale di Feniglia;

Est e Sud: con il limite di proprietà;

Ovest: con il limite di proprietà coincidente con la strada provinciale Orbetellana.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*

FANFANI

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato

PREZZO L. 900